Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 254 del 29 ottobre 2013 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 ottobre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 73/L

LEGGE 28 ottobre 2013, n. **124.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici".

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 ottobre 2013, n. **124**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DELRIO, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIOVANNINI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

DE GIROLAMO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102

All'articolo 2:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno»;

al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio» e, al secondo periodo, le parole da: «, di concerto» fino a: «attività sportive del» sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: «unica unità immobiliare,» sono inserite le seguenti: «purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-*ter*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - *(Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)*. – 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «e delle Regioni Siciliana e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «, della Regione siciliana e della regione Sardegna» e le parole: «dagli articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 1 e 2 del presente decreto»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile»;

alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio"»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-*ter*. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "dall'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

4-*quater*. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera *a)*:

al primo periodo, dopo le parole: «comunitarie ed extracomunitarie» e dopo le parole: «dell'attività bancaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A,

B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose»;

al secondo periodo, le parole: «la Associazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Associazione»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari»;

è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «;»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose»;

al comma 3, le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

al comma 4, le parole: «nazionale di sostegno per l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale per il sostegno all'accesso», dopo le parole: «n. 431» è inserita la seguente: «, recante» e le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;

al comma 5:

al secondo periodo, le parole: «dove siano già stati attivati bandi» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «della definizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione», le parole: «Siciliana e della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «siciliana e della regione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annesso al presente decreto».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al», la parola: «prorogato» è sostituita dalla seguente: «differito», la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

All'articolo 9:

al comma 3, le parole da: «28 dicembre 2011» fino a: «n. 118"» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011» e le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio»;

al comma 5, la parola: «sue» è soppressa;

al comma 6:

alla lettera *a)*:

al capoverso 5, le parole: «5. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-*bis*. Per l'anno» e le parole: «14 settembre 2011, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;

al capoverso 5-*bis*, le parole: «5-*bis*. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-*ter*. Per l'anno», le parole: «comma 5-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-*quater*» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011»;

al capoverso 5-*ter*, le parole: «5-*ter*. Alla compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «4-*quater*. Alla compensazione» e le parole: «comma 5-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-*ter*»;

al comma 7, le parole: «comma 7, del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, primo periodo, del decreto-legge» e dopo le parole: «n. 133,» le parole: «primo periodo» sono soppresse;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.

9-*ter*. Al comma 5 dell'articolo 147-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

9-*quater*. Al comma 11-*quinquies* dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio

2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno"».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «per essere destinata» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare»;

al comma 2, le parole: «all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68,» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 68 dell'articolo 1» e le parole: «commi 249 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 249, della legge».

All'articolo 11:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «2018, di 12» sono sostituite dalle seguenti: «2018 e di 12»;

al secondo periodo, dopo le parole: «*Gazzetta Ufficiale* n. 171» sono inserite le seguenti: «del 24 luglio 2012», le parole: «*Gazzetta Ufficiale* n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2013» e le parole: «e alla procedure» sono sostituite dalle seguenti: «, e alle procedure»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni»;

alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

Nel titolo II, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. - *(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici).* – 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-*bis*) è aggiunta la seguente:

"e-*ter*) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014".

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14" sono sostituite dalle seguenti: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";

b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018"».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente»;

al comma 2, le parole: «euro 230» sono sostituite dalle seguenti: «euro 530»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

All'articolo 13:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «2013, n. 35",» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2013,» e, al secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

al comma 7:

al primo periodo, dopo la parola: «necessaria» sono inserite le seguenti: «ai fini di cui al comma 6», le parole: «e sarà verificata» sono sostituite dalle seguenti: «ed è verificata» e le parole: «la stipula» sono sostituite dalle seguenti: «la stipulazione»;

al secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

al comma 9, le parole da: «di cui al comma 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013».

All'articolo 14:

al comma 2, dopo le parole: «comma 233» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-*ter*. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-*bis* entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-*bis*, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata».

All'articolo 15:

al comma 3:

all'alinea, le parole: «2.934,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.952,9 milioni» e le parole: «553,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «555,3 milioni»;

la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo»;

dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«c-*bis*) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica" e "Istruzione universitaria"»;

alla lettera *d)*, le parole da: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015,» fino a: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista»;

alla lettera *g)*, le parole: «tariffari intestati alla cassa conguaglio settore» sono sostituite dalle seguenti: «tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore»;

al comma 4, le parole: «*e)* ed *f)*» sono sostituite dalle seguenti: «*e)* e *f)* del comma 3»;

al comma 5, le parole: «all'articolo 1, comma 1, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «annesso alla legge».

All'allegato 3, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze»:

alla voce: «LS 228/2012 Art. 1, C. 90», la cifra: «50.000.000» è sostituita dalla seguente: «43.000.000»;

alla voce: «LF 296/2006 Art. 1, C. 527», la cifra: «22.821.278» è sostituita dalla seguente: «29.821.278».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1544):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Letta) e dal Vicepres. Cons. (Alfano), Ministro dell'interno (Alfano), Ministro dell'economia e finanze (Saccomanni), Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e autonomie (Delrio), Ministro delle infrastrutture e trasporti (Lupi), Ministro del lavoro e politiche sociali (Giovannini), Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (De Girolamo).

Assegnato alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 5 settembre 2013 con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 12 e 25 settembre; 7, 8 e 9 ottobre 2013.

Esaminato in Aula l'11 settembre; 4, 10, 14, 15 ottobre 2013 ed approvato il 16 ottobre 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 1107):

Assegnato alle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze), in sede referente, il 16 ottobre 2013 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 ottobre 2013.

Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 17, 22 e 23 ottobre 2013.

Esaminato in Aula il 23 ottobre 2013 ed approvato il 24 ottobre 2013.

———

Avvertenza:

Il decreto-legge 31 agosto 2012, n. 102, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2013 - Suppl. Ordinario n. 66.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

13G00168

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66)**, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124,** (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1)**, recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici".**

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Titolo I

Disposizioni in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale

Art. 1.

Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla presente legge:

"Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria)

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della

stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-*bis*. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-*ter* è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-*bis*. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito

bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

12-*bis*. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-*ter*. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere *d)*, *e)* ed *h)* del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d. il comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

d-*bis*. i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-*bis*. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-*bis* dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-*ter*. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 , con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-*quater*. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-*ter*, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in *Gazzetta Ufficiale* previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4".

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-*bis*. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

21. ".

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 (Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo):

"Art. 1. (Disposizioni in materia di imposta municipale propria)

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:

a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;

b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

2-*bis*. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-*bis*. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi.

4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

Art. 2.

Altre disposizioni in materia di IMU

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. *Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.*

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente: «9-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.»;

b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

3. Alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «sanitarie,», sono inserite le seguenti: «di ricerca scientifica,». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. *Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.* A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, *purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia* posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. *Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.*

5-bis. *Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.*

5-ter. *Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla presente legge, è riportato nelle note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente legge:

"Art. 7. (Esenzioni)

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalla province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.".

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, reca "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.".

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 28, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266):

"Art. 28. (Materie di negoziazione.)

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'àmbito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;

b) l'orario di lavoro;

c) il congedo ordinario e straordinario;

d) la reperibilità;

e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) le aspettative ed i permessi sindacali;

h) l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno.

2.".

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente):

"Art. 1. (Princìpi generali)

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princìpi dettati dalla presente legge.".

— Per il testo vigente dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 2011, si veda nelle note comma all'articolo 1.

— L'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), reca "Semplificazione fiscale".

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994):

"Art. 9. (Istituzione del catasto dei fabbricati.)

1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di «catasto dei fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-*bis*) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a)* del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) ;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-*bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-*ter*. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-*bis*, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a), c), d)* ed *e)*. Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

7. I contratti di cui alla lettera *b)* del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3.

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995 (52), con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

10.

11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 22 dell'art. 4, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al «metro quadrato» di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75.

12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione.".

Art. 2-bis.

Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal

medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Per testo vigente dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 211 del 2011, vedasi nelle note all' articolo 1.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

" Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.)

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni .

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici .

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".

Art. 3.

Rimborso ai comuni del minor gettito IMU

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, *della Regione siciliana e della regione* Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate *dagli articoli 1 e 2 del presente decreto,* è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2-*bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 211 del 2011, è riportato nelle note all'articolo 1.

Art. 4.

Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «è ridotta al 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotta al 15 per cento».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale, come modificato dalla presente legge:

"Art. 3. (Cedolare secca sugli affitti)

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge

9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento. Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.".

Art. 5.

Disposizioni in materia di TARES

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti *comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;*

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011*, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera* e)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.*

2. *Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.*

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al ser-

vizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

4-*bis*. *Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.*

4-ter. *Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».*

4-quater. *In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

"Art. 52. (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni)

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all' articolo 113, comma 5, lettera *b)*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera *b)* non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6.

7. ".

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla presente legge:

"Art. 14. (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*bis*, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

9-*bis*. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12.

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

13-*bis*. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base

a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.

31. La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13.

33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".

47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.".

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive:

"Art. 14. (Costi)

1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.".

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, reca "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.".

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):

"Art. 183. (Definizioni).

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-*ter*, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) «compost di qualità»: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) «digestato di qualità»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *b)*;

hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *ff)*;

ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *a)*;

ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera *oo)*, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-*ter*) del presente decreto;

oo) «spazzamento delle strade»: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-*bis*, comma 2 .".

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti):

"Art. 15. (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.)

1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonchè i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10 comma 1, lettera *i)*.".

Art. 6.

Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale, *preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose.* A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita con-venzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e *l'Associazione* Bancaria Italiana. *Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari.* Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.»*;*

b) dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente: «8-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.».

2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose.*

3. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di *10 milioni di euro* per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».

4. Al Fondo *nazionale per il sostegno all'accesso* alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431*, recante* «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», è assegnata una dotazione di *50 milioni di euro* per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa *che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ban-*

di o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. *Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.*

6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come modificato dalla presente legge:

"Art. 5. (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni) - 1. La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell' articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:

a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre 2004.

6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.

7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera *b)*;

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.

7-*bis*. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.

8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera *a)*, la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera *a)*. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.

8-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Ai fini della qualificazione di

società di interesse nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto è trasmesso alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8.

8-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.

9-27. (*Omissis*).".

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) :

"475. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

Omissis.".

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come modificato dalla presente legge:

"Art. 13. (Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico) - 1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera *m)*, e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera *a)*. In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.

2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;

b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;

c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

3-*bis*. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative. A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

3-*ter*. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.

3-*quater*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-*quater*. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-*quater*, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.".

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010):

"39. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il

rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».".

— La legge 9 dicembre 1998, n. 434 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1998, n. 292, S.O.

— Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), come modificato dalla presente legge:

"Art. 2. (Proroghe onerose di termini) 1-22. (*Omissis*).

23. Il termine di cinque anni di cui all' articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di sei anni. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

(*Omissis*).".

Art. 7.

Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni

1. Nelle more *dell'emanazione* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione *siciliana e della regione* Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, è quello riportato nell'allegato 1 *annesso al presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013):

"380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera *b)* è incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera *b)* sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* ed *f)*;

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale;

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera *e)* sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

i) gli importi relativi alle lettere *a)*, *c)*, *e)* ed *f)* possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

(*Omissis*).".

Art. 8.

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, *di cui al* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già *differito* al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-*quater*, lettera *b)*, *numero* 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. *Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.*

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune*, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) :

"Art. 151. (Principi in materia di contabilità) - 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.".

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali):

"Art. 10. (Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali).

1 -4-*ter* (*Omissis*).

4-*quater*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 380, lettera *f)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni";

b) al comma 381:

1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."".

— Il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è riportato nelle note all'articolo 1.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

"Art. 4-*bis*. (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale) - 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.".

Art. 9.

Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,

n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:

a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;

c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 304 del 31 dicembre 2011,* l'articolo 12 è abrogato a decorrere dal *1*° gennaio 2014.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1º gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.

5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. *Per l'anno* 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge *15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,* sono sospese.

4-ter. *Per l'anno* 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del *comma 4-quater* e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011*, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 304 del 31 dicembre 2011.*

4-quater. *Alla compensazione* degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal *comma 4-ter* si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole «Le province ed i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni»;

c) al comma 6, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai periodi precedenti».

7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, *comma 7, primo periodo, del decreto-legge* 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato al 50 per cento.

8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente: «Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.».

9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente: «450-*bis*. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi».

9-bis. *La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.*

9-ter. *Al comma 5 dell'articolo 147*-quater *del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».*

9-quater. *Al comma 11*-quinquies *dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 36 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:

"Art. 36. (Sperimentazione) - 1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione."

"Art. 38.(Disposizioni finali ed entrata in vigore) - 1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2015 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

— Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) :

"Art. 8. (Piano dei conti integrato) - 1. Le Regioni e gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 5, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica.

2. Le province, i comuni e gli altri enti locali in sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 6, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica.

3. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti di cui

all'articolo 6 fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti.

4. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 24, il Gruppo bilanci può integrare i piani dei conti di cui al presente articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti degli enti di cui all'articolo 3.".

— La rubrica dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, abrogato dalla presente legge, recava: "Il risultato di amministrazione".

— Si riporta il testo vigente dell' articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.".

Si riporta il testo dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)" come modificato dalla presente legge:(nonché dall'articolo 2, comma 5, lett. *b)* del DL 15 OTTOBRE 2013, N. 120 (IN CORSO DI CONVERSIONE A.C. 1690).:

"Art. 31. (Patto di stabilità interno degli enti locali) - 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: *a)* per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi; *b)* per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi; *c)* per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016. Le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81 per cento.

2-*ter*. Nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere sul patto di stabilità interno, per incentivare gli investimenti.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4-*bis*. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono sospese.

4-*ter*. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4-*quater* e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011.

4-*quater*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-*ter* si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

6. Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui ai periodi precedenti non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016.

(*Omissis*)."

— Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla presente legge:

"Art. 76. (Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio) –

1-6. (*Omissis*).

7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non

industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *b)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.

(*Omissis*).".

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come modificato dalla presente legge:

"Art. 9. (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) –

1- 27.(*Omissis*).

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-*bis* e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

(*Omissis*)".

— Si riporta il testo dell'articolo 147-*quater* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente legge:

"Art. 147-*quater*. (Controlli sulle società partecipate non quotate) - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.".

— Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), come modificato dalla presente legge:

"Art. 25. (Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti)-

1- 11-*quater*. (*Omissis*).

11-*quinquies*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato

tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno.

(*Omissis*).".

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Art. 10.

Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013

1. Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro *da destinare* al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalità alle Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni.

2. Le risorse del Fondo di cui *al secondo periodo del comma 68 dell'articolo 1* della legge 24 dicembre 2007, n. 247 decorrenti dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1, *comma 249, della legge* 24 dicembre 2012, n. 228, si riferiscono allo sgravio contributivo di cui al comma 67 del predetto articolo 1 da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione di cui al medesimo comma 67 corrisposte nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto comma 68 dell'articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007 è emanato entro il mese di febbraio, ai fini di disciplinare, nei termini stabiliti dallo stesso comma 68, il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al comma 67 corrisposte nell'anno precedente.

Riferimenti normativi:

Comma 1.

— Si riporta il testo del comma 253, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

"253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

— Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:

"7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo."

— Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

"1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera *b)*, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

b-*bis*) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

— Si riporta il testo dei commi 64, 65 e 66, dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92:

"64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*,

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.

65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.

66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.".

Comma 2.

— Si riporta il testo del comma 68 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247:

"68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello."

— Si riporta il testo del comma 249, dell'articolo 1, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228:

"249. Conseguentemente, il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di curo per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022."

— Si riporta il testo del comma 67, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247:

"67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 è abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. È concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera *a)*, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera *a)*, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera *a)*."

Art. 11.

Modifica *all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative*

1. Al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1º gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno *2018 e di 12* milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 *del 24 luglio 2012*, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 123 del 28 maggio 2013,* con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari*, e alle procedure* di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni

Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro*, e altresì provvede a pubblicare sul proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.* Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;

b) le parole: «959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019».

Riferimenti normativi:

Comma 1.

— Si riporta il testo del comma 2-*ter*, dell'articolo 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla presente legge:

"2-*ter*. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011."

— Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

Comma 2.

— Si riporta il testo del comma 2-*ter*, dell'articolo 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:

"2-*ter*. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011."

— Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° giugno 2012, reca "Modalità di attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo."

— Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 aprile 2013, reca "Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea salvaguardati. Terzo contingente."

— Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

Comma 3.

— Si riporta il testo del comma 18, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

"18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di

cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488."

— Si riporta il testo del comma 235, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla presente legge (comma 3 dell'articolo 11 e comma 4 dell'articolo 11-*bis*):

"235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio."

Art. 11-bis.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici

1. *All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera* e-bis*) è aggiunta la seguente:*

*«*e-ter*) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014».*

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-*ter *dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-*ter *dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;*

b) *le parole: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018» sono so-*

stituite dalle seguenti: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018».

Riferimenti normativi:

Comma 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:

"14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;

e-*bis*) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

e-*ter*) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014."

Comma 2.

— Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

Comma 3.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:

"7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo."

— Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

"1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera *b)*, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

b-*bis*) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

Comma 4.

— Il testo del comma 235, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge è riportato nei riferimenti normativi all'articolo 11.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA E DI ENTRATA IN VIGORE

Art. 12.

Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire due milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a *euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per ogget-*

to il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente».

2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché di *euro 530* a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.

2-*bis*. *A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.*

Riferimenti normativi:

Comma 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie), della legge 27 luglio 2000, n. 212:

"Art. 3.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".

-- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:

"1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

b-*bis*) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed f), e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *f)* ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

c-*bis*) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

c-*ter*) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore

a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rilascio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-*bis*) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera *h)*;

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i-*bis*) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-*ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-*quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-*bis*);

i-*quinquies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

i-*sexies*) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;

i-*septies*) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-*octies*) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

i-*novies*) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."

Comma 2-bis.

— Si riporta il testo dell'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: "Codice delle assicurazioni private":

"Art. 334. Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti.

1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si ap-

plica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.

3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.".

— Si riporta il testo del comma 76, dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92:

"76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2012.".

Art. 13.

Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:

«10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.».

2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema è approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depo-siti e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità*, è effettuato* il 1° febbraio 2015.

4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante «Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 113 del 16 maggio 2013,* può essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, *è effettuato* il 1° febbraio 2015.

5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni *dalla legge* 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine le regioni interessate devono assicurare:

a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità così come indi-

viduate dall'articolo 3, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge n. 35 del 2013;

b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35 del 2013;

c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera *b)* del presente comma.

7. La documentazione necessaria *ai fini di cui al comma 6* deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 *ed è* verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire *la stipulazione* dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualità, *è effettuato* il 1° febbraio 2015.

8. La dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento *di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013.*

Riferimenti normativi:

Comma 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla presente legge:

"Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali) - 1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*bis*. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto. Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilità interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune.

4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.

5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.

6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti

di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.

9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.

10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.

10-*bis*. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

11. Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

12. Per le attività oggetto dell'addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

13. – 17-*sexies*. (*Omissis*).".

Comma 2.

— Il testo dei commi 11 e 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013 è riportato nelle note al comma 1 del presente articolo.

Comma 3.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64:

"2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto."

Comma 4.

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64:

"Art. 2 (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera *b)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Regione dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili , entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi Sulla base delle certificazioni di cui al periodo precedente, ciascuna Regione, conseguentemente fornisce, entro i successivi 15 giorni, al Tavolo di cui al comma 4 un'unica comunicazione dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni interessate, dei propri debiti a fronte dei corrispondenti crediti verso la Regione. Il mancato adempimento da parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degliarticoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.

7. L'ultimo periodo della lettera n-*bis*), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.".

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato".

— Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64è riportato nei riferimenti normativi al comma 3 del presente articolo.

Comma 5.

— Il testo del comma 14 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64: è riportato nelle note al comma 1 del presente articolo.

— Il testo del comma 5 dell'articolo 2 citato decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64 è riportato nelle note al comma 4 del presente articolo

Comma 6.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64:

"Art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN)

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera *a)*, come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera *b)* iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *a)*, per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *b)*, come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera *b)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in

mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135.

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera *b)*, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citatoarticolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio."

— Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 recante "Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22 aprile 2013 e scadenza 22 aprile 2017" è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2013, n. 91.

— Si riporta il testo dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:

"Art. 3-*bis* (Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo3, comma 2, deldecreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimoarticolo3, comma 2, deldecreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo1, comma 174, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, deldecreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»".

Comma 7.

— Il testo del comma 2 dell'art 6 del citato decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64 è riportato nei riferimenti normativi al comma 3 del presente articolo.

Comma 8.

— Il testo del comma 10 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64 come modificato dalla presente legge è riportato ne i riferimenti normativi al comma 1 del presente articolo.

Comma 9.

— Il testo degli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64 sono riportati rispettivamente nei riferimenti normativi al comma 1 al comma 4 e al comma 6 del presente articolo.

Art. 14.

Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile

1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 *dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,* con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013*, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.*

2-*bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.*

2-ter. *Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2*-bis *entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.*

Riferimenti normativi:

Comma 1:

— Si riporta il testo dei commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)":

"231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.

232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.

233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello."

Comma 2:

— Il testo del comma 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) è riportato nei riferimenti normativi al comma 1 del presente articolo.

*Comma 2-*ter*:*

— Il testo del comma 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) è riportato nei riferimenti normativi al comma 1 del presente articolo.

Art. 15.

Disposizioni finali di copertura

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, pari a *2.952,9 milioni* di euro per l'anno 2013, a *555,3 milioni* di euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso l'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede, rispettivamente:

a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al presente decreto, per gli importi in esso indicati;

c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo;

c-bis*) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera* b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione sco-lastica» e «Istruzione universitaria»;*

d) quanto a 100 milioni di euro *per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015,* mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-*ter*, comma 2, del decreto- legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14;

f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13;

g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti *tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore* elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari;

h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) *e* f) *del comma 3.* Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013.

5. L'allegato 1 *annesso alla legge* 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

Comma 2.

— Si riporta il testo del comma 68 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale":

"68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello."

— Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica":

"5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili."

— Si riporta il testo del comma 184 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)":

"184. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016."

— Si riporta il testo dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71:

"Art. 7-*ter* (Disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale)

1. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura dei costi della manutenzione e delle attività ordinarie, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

2. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da attribuire con delibera del CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 4:

— La Direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEEè pubblicata nella G.U.U.E. 14 gennaio 2009, n. L 9.

Comma 5:

— La citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" è pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 - SECONDO ACCONTO

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010020010	ACQUI TERME	AL	544.749,62
1010020020	ALBERA LIGURE	AL	39.728,19
1010020030	ALESSANDRIA	AL	4.755.666,30
1010020040	ALFIANO NATTA	AL	40.992,15
1010020050	ALICE BEL COLLE	AL	31.927,40
1010020060	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	43.264,74
1010020070	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	48.048,46
1010020080	ALZANO SCRIVIA	AL	28.126,77
1010020090	ARQUATA SCRIVIA	AL	139.180,19
1010020100	AVOLASCA	AL	31.604,56
1010020110	BALZOLA	AL	17.818,31
1010020120	BASALUZZO	AL	66.921,65
1010020130	BASSIGNANA	AL	79.323,62
1010020140	BELFORTE MONFERRATO	AL	64.082,03
1010020150	BERGAMASCO	AL	46.806,79
1010020160	BERZANO DI TORTONA	AL	16.404,56
1010020170	BISTAGNO	AL	107.371,29
1010020180	BORGHETTO DI BORBERA	AL	81.195,66
1010020190	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	53.706,15
1010020200	BORGO SAN MARTINO	AL	31.253,39
1010020210	BOSCO MARENGO	AL	128.941,40
1010020220	BOSIO	AL	71.325,79
1010020230	BOZZOLE	AL	13.523,52
1010020240	BRIGNANO FRASCATA	AL	51.814,40
1010020250	CABELLA LIGURE	AL	21.501,65
1010020260	CAMAGNA MONFERRATO	AL	34.808,21
1010020270	CAMINO	AL	30.829,16
1010020280	CANTALUPO LIGURE	AL	26.586,64
1010020290	CAPRIATA D'ORBA	AL	104.819,48
1010020300	CARBONARA SCRIVIA	AL	99.212,83
1010020301	CARENTINO	AL	37.223,86
1010020310	CAREZZANO	AL	26.971,09
1010020320	CARPENETO	AL	29.509,84
1010020330	CARREGA LIGURE	AL	0,00
1010020340	CARROSIO	AL	38.649,39
1010020350	CARTOSIO	AL	52.335,00
1010020360	CASAL CERMELLI	AL	83.143,81
1010020370	CASALEGGIO BOIRO	AL	38.865,49
1010020380	CASALE MONFERRATO	AL	1.350.358,05
1010020390	CASALNOCETO	AL	53.203,61
1010020400	CASASCO	AL	20.313,73
1010020410	CASSANO SPINOLA	AL	84.474,23
1010020420	CASSINE	AL	124.339,81
1010020430	CASSINELLE	AL	22.835,84
1010020440	CASTELLANIA	AL	19.229,73
1010020450	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	32.218,36
1010020460	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	158.362,29
1010020470	CASTELLETTO D'ERRO	AL	23.661,01
1010020480	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,00
1010020490	CASTELLETTO MERLI	AL	39.003,71
1010020500	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	70.648,37
1010020510	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	42.765,87
1010020520	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	31.556,48
1010020521	CASTELSPINA	AL	25.962,12
1010020530	CAVATORE	AL	36.725,31
1010020540	CELLA MONTE	AL	36.096,80

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010020550	CERESETO	AL	49.671,39
1010020560	CERRETO GRUE	AL	34.421,68
1010020570	CERRINA	AL	63.805,00
1010020580	CONIOLO	AL	79.006,14
1010020590	CONZANO	AL	56.511,98
1010020600	COSTA VESCOVATO	AL	46.091,14
1010020610	CREMOLINO	AL	46.919,33
1010020620	CUCCARO MONFERRATO	AL	31.071,68
1010020630	DENICE	AL	29.471,92
1010020640	DERNICE	AL	35.309,60
1010020650	FABBRICA CURONE	AL	3.897,25
1010020660	FELIZZANO	AL	143.239,15
1010020670	FRACONALTO	AL	20.872,13
1010020680	FRANCAVILLA BISIO	AL	34.627,40
1010020690	FRASCARO	AL	45.134,51
1010020700	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	36.992,92
1010020710	FRASSINETO PO	AL	6.325,86
1010020720	FRESONARA	AL	39.048,99
1010020730	FRUGAROLO	AL	85.852,37
1010020740	FUBINE	AL	59.958,11
1010020750	GABIANO	AL	53.265,49
1010020760	GAMALERO	AL	44.537,57
1010020770	GARBAGNA	AL	56.438,69
1010020780	GAVAZZANA	AL	12.678,77
1010020790	GAVI	AL	109.313,43
1010020800	GIAROLE	AL	65.238,01
1010020810	GREMIASCO	AL	40.976,07
1010020820	GROGNARDO	AL	13.327,57
1010020830	GRONDONA	AL	36.358,55
1010020840	GUAZZORA	AL	38.506,79
1010020850	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	48.837,17
1010020860	LERMA	AL	39.407,35
1010020870	LU	AL	65.082,63
1010020880	MALVICINO	AL	11.137,40
1010020890	MASIO	AL	34.190,93
1010020900	MELAZZO	AL	39.293,20
1010020910	MERANA	AL	23.984,59
1010020920	MIRABELLO MONFERRATO	AL	61.764,45
1010020930	MOLARE	AL	43.941,48
1010020940	MOLINO DEI TORTI	AL	54.352,89
1010020950	MOMBELLO MONFERRATO	AL	68.607,24
1010020960	MOMPERONE	AL	37.897,32
1010020970	MONCESTINO	AL	9.009,83
1010020980	MONGIARDINO LIGURE	AL	8.359,85
1010020990	MONLEALE	AL	54.426,96
1010021000	MONTACUTO	AL	42.232,26
1010021010	MONTALDEO	AL	27.445,84
1010021020	MONTALDO BORMIDA	AL	29.970,26
1010021021	MONTECASTELLO	AL	33.843,27
1010021030	MONTECHIARO D'ACQUI	AL	66.222,02
1010021040	MONTEGIOCO	AL	45.592,10
1010021050	MONTEMARZINO	AL	39.849,26
1010021060	MORANO SUL PO	AL	28.492,74
1010021070	MORBELLO	AL	33.377,75
1010021080	MORNESE	AL	27.137,41
1010021090	MORSASCO	AL	52.978,82
1010021100	MURISENGO	AL	31.229,36
1010021110	NOVI LIGURE	AL	929.297,93

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010021120	OCCIMIANO	AL	23.669,91
1010021130	ODALENGO GRANDE	AL	30.600,19
1010021140	ODALENGO PICCOLO	AL	30.295,50
1010021150	OLIVOLA	AL	14.233,04
1010021160	ORSARA BORMIDA	AL	26.889,88
1010021170	OTTIGLIO	AL	33.917,17
1010021180	OVADA	AL	203.888,47
1010021190	OVIGLIO	AL	4.473,94
1010021200	OZZANO MONFERRATO	AL	78.920,63
1010021210	PADERNA	AL	23.648,55
1010021220	PARETO	AL	40.694,85
1010021230	PARODI LIGURE	AL	9.987,99
1010021240	PASTURANA	AL	26.586,65
1010021250	PECETTO DI VALENZA	AL	47.734,08
1010021260	PIETRA MARAZZI	AL	47.077,07
1010021270	PIOVERA	AL	42.925,67
1010021280	POMARO MONFERRATO	AL	2.157,64
1010021290	PONTECURONE	AL	92.865,77
1010021300	PONTESTURA	AL	42.150,04
1010021310	PONTI	AL	35.720,71
1010021320	PONZANO MONFERRATO	AL	30.621,45
1010021330	PONZONE	AL	0,00
1010021340	POZZOL GROPPO	AL	44.916,21
1010021350	POZZOLO FORMIGARO	AL	274.235,49
1010021360	PRASCO	AL	31.965,80
1010021370	PREDOSA	AL	98.191,71
1010021380	QUARGNENTO	AL	23.630,04
1010021390	QUATTORDIO	AL	174.611,41
1010021400	RICALDONE	AL	21.001,97
1010021410	RIVALTA BORMIDA	AL	46.025,02
1010021420	RIVARONE	AL	28.372,92
1010021430	ROCCAFORTE LIGURE	AL	19.056,98
1010021440	ROCCA GRIMALDA	AL	64.856,37
1010021450	ROCCHETTA LIGURE	AL	23.165,60
1010021460	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	22.660,54
1010021470	SALA MONFERRATO	AL	41.545,60
1010021480	SALE	AL	109.339,21
1010021490	SAN CRISTOFORO	AL	27.152,06
1010021500	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	53.734,86
1010021510	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	105.208,76
1010021520	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	36.129,38
1010021530	SANT'AGATA FOSSILI	AL	45.208,50
1010021540	SARDIGLIANO	AL	37.089,01
1010021550	SAREZZANO	AL	48.329,94
1010021560	SERRALUNGA DI CREA	AL	30.169,46
1010021570	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	144.702,31
1010021580	SEZZADIO	AL	43.832,82
1010021590	SILVANO D'ORBA	AL	105.897,72
1010021600	SOLERO	AL	87.673,12
1010021610	SOLONGHELLO	AL	32.456,22
1010021620	SPIGNO MONFERRATO	AL	91.811,03
1010021630	SPINETO SCRIVIA	AL	31.750,21
1010021640	STAZZANO	AL	117.766,87
1010021650	STREVI	AL	43.657,19
1010021660	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	55.081,35
1010021670	TASSAROLO	AL	35.481,23
1010021680	TERRUGGIA	AL	68.096,55
1010021690	TERZO	AL	74.671,06

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010021700	TICINETO	AL	76.159,27
1010021710	TORTONA	AL	881.941,86
1010021720	TREVILLE	AL	32.592,69
1010021730	TRISOBBIO	AL	35.324,46
1010021740	VALENZA	AL	448.159,46
1010021750	VALMACCA	AL	45.873,68
1010021760	VIGNALE MONFERRATO	AL	23.346,59
1010021770	VIGNOLE BORBERA	AL	107.476,02
1010021780	VIGUZZOLO	AL	117.735,51
1010021790	VILLADEATI	AL	34.488,42
1010021800	VILLALVERNIA	AL	86.987,31
1010021810	VILLAMIROGLIO	AL	28.769,73
1010021820	VILLANOVA MONFERRATO	AL	80.534,33
1010021830	VILLAROMAGNANO	AL	50.810,10
1010021840	VISONE	AL	48.768,15
1010021850	VOLPEDO	AL	36.977,04
1010021860	VOLPEGLINO	AL	15.971,04
1010021870	VOLTAGGIO	AL	0,00
1010070010	AGLIANO TERME	AT	87.376,45
1010070020	ALBUGNANO	AT	35.280,48
1010070030	ANTIGNANO	AT	54.156,84
1010070040	ARAMENGO	AT	51.916,21
1010070050	ASTI	AT	3.814.700,20
1010070060	AZZANO D'ASTI	AT	39.145,30
1010070070	BALDICHIERI D'ASTI	AT	70.063,78
1010070080	BELVEGLIO	AT	31.705,28
1010070090	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	36.992,43
1010070100	BRUNO	AT	40.240,09
1010070110	BUBBIO	AT	94.052,34
1010070120	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	131.061,18
1010070130	CALAMANDRANA	AT	114.839,37
1010070140	CALLIANO	AT	81.816,10
1010070150	CALOSSO	AT	57.451,58
1010070160	CAMERANO CASASCO	AT	60.886,54
1010070170	CANELLI	AT	344.335,48
1010070180	CANTARANA	AT	97.189,80
1010070190	CAPRIGLIO	AT	29.067,21
1010070200	CASORZO	AT	48.633,25
1010070210	CASSINASCO	AT	65.412,92
1010070220	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	179.249,56
1010070230	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	60.222,35
1010070240	CASTEL BOGLIONE	AT	58.411,26
1010070250	CASTELL'ALFERO	AT	177.458,13
1010070260	CASTELLERO	AT	35.290,15
1010070270	CASTELLETTO MOLINA	AT	16.393,03
1010070280	CASTELLO DI ANNONE	AT	145.221,70
1010070290	CASTELNUOVO BELBO	AT	80.938,53
1010070300	CASTELNUOVO CALCEA	AT	71.232,82
1010070310	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	172.899,62
1010070320	CASTEL ROCCHERO	AT	36.290,48
1010070330	CELLARENGO	AT	38.449,26
1010070340	CELLE ENOMONDO	AT	59.898,22
1010070350	CERRETO D'ASTI	AT	30.208,07
1010070360	CERRO TANARO	AT	47.382,87
1010070370	CESSOLE	AT	64.154,76
1010070380	CHIUSANO D'ASTI	AT	31.307,29
1010070390	CINAGLIO	AT	48.795,50
1010070400	CISTERNA D'ASTI	AT	89.047,15

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010070410	COAZZOLO	AT	25.532,08
1010070420	COCCONATO	AT	134.621,71
1010070440	CORSIONE	AT	24.592,40
1010070450	CORTANDONE	AT	30.260,27
1010070460	CORTANZE	AT	34.171,99
1010070470	CORTAZZONE	AT	48.088,44
1010070480	CORTIGLIONE	AT	60.874,70
1010070490	COSSOMBRATO	AT	43.286,82
1010070500	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	144.064,19
1010070510	CUNICO	AT	60.376,56
1010070520	DUSINO SAN MICHELE	AT	75.700,83
1010070530	FERRERE	AT	80.731,67
1010070540	FONTANILE	AT	35.540,56
1010070550	FRINCO	AT	67.701,00
1010070560	GRANA	AT	47.526,72
1010070570	GRAZZANO BADOGLIO	AT	36.322,19
1010070580	INCISA SCAPACCINO	AT	117.733,45
1010070590	ISOLA D'ASTI	AT	140.871,88
1010070600	LOAZZOLO	AT	57.125,17
1010070610	MARANZANA	AT	27.465,40
1010070620	MARETTO	AT	35.891,56
1010070630	MOASCA	AT	38.443,58
1010070640	MOMBALDONE	AT	40.620,23
1010070650	MOMBARUZZO	AT	54.611,27
1010070660	MOMBERCELLI	AT	105.326,06
1010070670	MONALE	AT	77.818,31
1010070680	MONASTERO BORMIDA	AT	76.093,41
1010070690	MONCALVO	AT	108.801,00
1010070700	MONCUCCO TORINESE	AT	68.808,69
1010070710	MONGARDINO	AT	60.204,15
1010070720	MONTABONE	AT	47.863,80
1010070730	MONTAFIA	AT	69.863,45
1010070740	MONTALDO SCARAMPI	AT	68.142,32
1010070750	MONTECHIARO D'ASTI	AT	93.191,75
1010070760	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	89.020,76
1010070770	MONTEMAGNO	AT	71.318,20
1010070781	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	125.706,88
1010070790	MORANSENGO	AT	26.515,04
1010070800	NIZZA MONFERRATO	AT	271.154,68
1010070810	OLMO GENTILE	AT	23.708,57
1010070820	PASSERANO MARMORITO	AT	34.654,09
1010070830	PENANGO	AT	25.335,36
1010070840	PIEA	AT	50.775,39
1010070850	PINO D'ASTI	AT	21.724,98
1010070860	PIOVA' MASSAIA	AT	60.864,51
1010070870	PORTACOMARO	AT	76.954,47
1010070880	QUARANTI	AT	26.572,11
1010070890	REFRANCORE	AT	80.975,12
1010070900	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	68.911,67
1010070910	ROATTO	AT	37.205,27
1010070920	ROBELLA	AT	67.044,02
1010070930	ROCCA D'ARAZZO	AT	74.838,81
1010070940	ROCCAVERANO	AT	65.655,15
1010070950	ROCCHETTA PALAFEA	AT	52.454,24
1010070960	ROCCHETTA TANARO	AT	114.462,28
1010070970	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	252.114,28
1010070980	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	32.311,02
1010070990	SAN MARTINO ALFIERI	AT	40.965,61

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010071000	SAN MARZANO OLIVETO	AT	73.234,66
1010071010	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	69.125,79
1010071030	SCURZOLENGO	AT	42.707,00
1010071040	SEROLE	AT	31.632,08
1010071050	SESSAME	AT	52.250,52
1010071060	SETTIME	AT	49.510,08
1010071070	SOGLIO	AT	16.564,21
1010071080	TIGLIOLE	AT	106.117,12
1010071090	TONCO	AT	63.150,65
1010071100	TONENGO	AT	27.244,87
1010071110	VAGLIO SERRA	AT	29.151,81
1010071120	VALFENERA	AT	105.327,28
1010071130	VESIME	AT	72.422,16
1010071140	VIALE D'ASTI	AT	32.340,21
1010071150	VIARIGI	AT	73.076,48
1010071160	VIGLIANO D'ASTI	AT	71.164,97
1010071170	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	197.582,21
1010071180	VILLANOVA D'ASTI	AT	303.492,12
1010071190	VILLA SAN SECONDO	AT	42.561,27
1010071200	VINCHIO	AT	59.918,99
1010270010	ACCEGLIO	CN	21.797,47
1010270020	AISONE	CN	28.097,00
1010270030	ALBA	CN	867.332,55
1010270040	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	41.972,33
1010270050	ALTO	CN	20.735,89
1010270060	ARGENTERA	CN	0,00
1010270070	ARGUELLO	CN	26.278,02
1010270080	BAGNASCO	CN	83.598,40
1010270090	BAGNOLO PIEMONTE	CN	0,00
1010270100	BALDISSERO D'ALBA	CN	79.755,74
1010270110	BARBARESCO	CN	38.248,73
1010270120	BARGE	CN	122.555,05
1010270130	BAROLO	CN	47.944,25
1010270140	BASTIA MONDOVI'	CN	48.592,80
1010270150	BATTIFOLLO	CN	36.006,86
1010270160	BEINETTE	CN	117.510,31
1010270170	BELLINO	CN	30.166,14
1010270180	BELVEDERE LANGHE	CN	57.523,61
1010270190	BENE VAGIENNA	CN	139.208,44
1010270200	BENEVELLO	CN	65.884,13
1010270210	BERGOLO	CN	16.716,78
1010270220	BERNEZZO	CN	205.218,11
1010270230	BONVICINO	CN	32.600,76
1010270240	BORGOMALE	CN	56.873,94
1010270250	BORGO SAN DALMAZZO	CN	65.407,74
1010270260	BOSIA	CN	59.681,24
1010270270	BOSSOLASCO	CN	56.419,60
1010270280	BOVES	CN	180.693,34
1010270290	BRA	CN	537.641,53
1010270300	BRIAGLIA	CN	38.893,98
1010270310	BRIGA ALTA	CN	16.802,03
1010270320	BRONDELLO	CN	46.222,89
1010270330	BROSSASCO	CN	101.772,68
1010270340	BUSCA	CN	295.637,46
1010270350	CAMERANA	CN	99.183,39
1010270360	CAMO	CN	28.886,26
1010270370	CANALE	CN	87.432,29
1010270380	CANOSIO	CN	13.776,16

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010270390	CAPRAUNA	CN	31.823,46
1010270400	CARAGLIO	CN	37.182,70
1010270410	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	197.118,79
1010270420	CARDE'	CN	68.793,60
1010270430	CARRU'	CN	75.201,30
1010270440	CARTIGNANO	CN	24.941,55
1010270450	CASALGRASSO	CN	93.357,83
1010270460	CASTAGNITO	CN	161.587,03
1010270470	CASTELDELFINO	CN	6.475,18
1010270480	CASTELLAR	CN	37.141,59
1010270490	CASTELLETTO STURA	CN	50.409,07
1010270500	CASTELLETTO UZZONE	CN	67.174,14
1010270510	CASTELLINALDO	CN	54.019,97
1010270520	CASTELLINO TANARO	CN	49.721,94
1010270530	CASTELMAGNO	CN	18.782,46
1010270540	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	16.531,68
1010270550	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	42.407,80
1010270560	CASTIGLIONE TINELLA	CN	78.952,88
1010270570	CASTINO	CN	68.557,80
1010270580	CAVALLERLEONE	CN	28.137,75
1010270590	CAVALLERMAGGIORE	CN	0,00
1010270600	CELLE DI MACRA	CN	20.464,18
1010270610	CENTALLO	CN	0,00
1010270620	CERESOLE ALBA	CN	129.516,84
1010270630	CERRETTO LANGHE	CN	66.186,79
1010270640	CERVASCA	CN	342.279,75
1010270650	CERVERE	CN	79.574,12
1010270660	CEVA	CN	9.199,28
1010270670	CHERASCO	CN	373.570,00
1010270680	CHIUSA DI PESIO	CN	177.424,24
1010270690	CIGLIE'	CN	34.416,25
1010270700	CISSONE	CN	48.074,18
1010270710	CLAVESANA	CN	84.522,52
1010270720	CORNELIANO D'ALBA	CN	120.159,28
1010270730	CORTEMILIA	CN	78.230,77
1010270740	COSSANO BELBO	CN	112.994,29
1010270750	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	182.883,36
1010270760	CRAVANZANA	CN	54.712,70
1010270770	CRISSOLO	CN	3.414,16
1010270780	CUNEO	CN	1.842.808,05
1010270790	DEMONTE	CN	98.835,28
1010270800	DIANO D'ALBA	CN	169.407,13
1010270810	DOGLIANI	CN	165.424,68
1010270820	DRONERO	CN	261.690,16
1010270830	ELVA	CN	26.179,15
1010270840	ENTRACQUE	CN	142.634,14
1010270850	ENVIE	CN	154.296,02
1010270860	FARIGLIANO	CN	116.421,17
1010270870	FAULE	CN	32.186,97
1010270880	FEISOGLIO	CN	89.579,05
1010270890	FOSSANO	CN	414.291,90
1010270900	FRABOSA SOPRANA	CN	45.960,84
1010270910	FRABOSA SOTTANA	CN	0,00
1010270920	FRASSINO	CN	22.550,98
1010270930	GAIOLA	CN	54.206,09
1010270940	GAMBASCA	CN	46.487,97
1010270950	GARESSIO	CN	104.582,62
1010270960	GENOLA	CN	203.234,23

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010270970	GORZEGNO	CN	62.433,73
1010270980	GOTTASECCA	CN	33.240,99
1010270990	GOVONE	CN	81.974,39
1010271000	GRINZANE CAVOUR	CN	126.825,19
1010271010	GUARENE	CN	183.305,42
1010271020	IGLIANO	CN	24.877,63
1010271030	ISASCA	CN	18.122,72
1010271040	LAGNASCO	CN	0,00
1010271050	LA MORRA	CN	98.611,25
1010271060	LEQUIO BERRIA	CN	57.249,06
1010271070	LEQUIO TANARO	CN	71.157,14
1010271080	LESEGNO	CN	78.888,04
1010271090	LEVICE	CN	47.626,54
1010271100	LIMONE PIEMONTE	CN	0,00
1010271110	LISIO	CN	45.450,72
1010271120	MACRA	CN	9.223,91
1010271130	MAGLIANO ALFIERI	CN	96.095,24
1010271140	MAGLIANO ALPI	CN	151.764,60
1010271150	MANGO	CN	97.760,39
1010271160	MANTA	CN	135.085,96
1010271170	MARENE	CN	131.200,29
1010271180	MARGARITA	CN	84.543,89
1010271190	MARMORA	CN	15.365,33
1010271200	MARSAGLIA	CN	47.055,63
1010271210	MARTINIANA PO	CN	87.028,28
1010271220	MELLE	CN	44.948,17
1010271230	MOIOLA	CN	38.656,87
1010271240	MOMBARCARO	CN	42.780,96
1010271250	MOMBASIGLIO	CN	72.312,88
1010271260	MONASTERO DI VASCO	CN	110.324,45
1010271270	MONASTEROLO CASOTTO	CN	19.704,44
1010271280	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	85.661,60
1010271290	MONCHIERO	CN	53.988,81
1010271300	MONDOVI'	CN	530.564,30
1010271310	MONESIGLIO	CN	79.765,55
1010271320	MONFORTE D'ALBA	CN	94.657,79
1010271330	MONTA'	CN	258.216,79
1010271340	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	0,00
1010271350	MONTALDO ROERO	CN	75.202,93
1010271360	MONTANERA	CN	49.556,02
1010271370	MONTELUPO ALBESE	CN	57.982,25
1010271380	MONTEMALE DI CUNEO	CN	32.834,61
1010271390	MONTEROSSO GRANA	CN	53.258,72
1010271400	MONTEU ROERO	CN	128.229,91
1010271410	MONTEZEMOLO	CN	21.737,28
1010271420	MONTICELLO D'ALBA	CN	158.136,16
1010271430	MORETTA	CN	136.556,06
1010271440	MOROZZO	CN	89.750,70
1010271450	MURAZZANO	CN	72.208,96
1010271460	MURELLO	CN	51.193,99
1010271470	NARZOLE	CN	149.710,20
1010271480	NEIVE	CN	137.275,51
1010271490	NEVIGLIE	CN	53.581,77
1010271500	NIELLA BELBO	CN	50.484,14
1010271510	NIELLA TANARO	CN	89.377,03
1010271520	NOVELLO	CN	62.559,76
1010271530	NUCETTO	CN	58.394,76
1010271540	ONCINO	CN	17.145,56

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010271550	ORMEA	CN	63.131,96
1010271560	OSTANA	CN	17.236,90
1010271570	PAESANA	CN	128.690,85
1010271580	PAGNO	CN	62.591,24
1010271590	PAMPARATO	CN	3.806,71
1010271600	PAROLDO	CN	32.964,65
1010271610	PERLETTO	CN	44.606,50
1010271620	PERLO	CN	21.130,31
1010271630	PEVERAGNO	CN	10.236,93
1010271640	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	59.275,93
1010271650	PIANFEI	CN	105.826,14
1010271660	PIASCO	CN	223.751,42
1010271670	PIETRAPORZIO	CN	13.815,35
1010271680	PIOBESI D'ALBA	CN	75.571,44
1010271690	PIOZZO	CN	61.715,09
1010271700	POCAPAGLIA	CN	188.196,62
1010271710	POLONGHERA	CN	78.641,29
1010271720	PONTECHIANALE	CN	14.744,64
1010271730	PRADLEVES	CN	20.340,52
1010271740	PRAZZO	CN	10.372,03
1010271750	PRIERO	CN	60.864,60
1010271760	PRIOCCA	CN	112.882,33
1010271770	PRIOLA	CN	91.573,39
1010271780	PRUNETTO	CN	57.950,55
1010271790	RACCONIGI	CN	195.112,06
1010271800	REVELLO	CN	63.874,81
1010271810	RIFREDDO	CN	87.825,18
1010271820	RITTANA	CN	27.382,07
1010271830	ROASCHIA	CN	17.144,56
1010271840	ROASCIO	CN	18.269,31
1010271850	ROBILANTE	CN	178.828,27
1010271860	ROBURENT	CN	0,00
1010271870	ROCCABRUNA	CN	94.057,78
1010271880	ROCCA CIGLIE'	CN	22.156,07
1010271890	ROCCA DE' BALDI	CN	101.698,32
1010271900	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	84.760,08
1010271910	ROCCASPARVERA	CN	72.884,41
1010271920	ROCCAVIONE	CN	234.270,73
1010271930	ROCCHETTA BELBO	CN	39.361,80
1010271940	RODDI	CN	74.007,52
1010271950	RODDINO	CN	43.540,73
1010271960	RODELLO	CN	67.352,34
1010271970	ROSSANA	CN	100.127,50
1010271980	RUFFIA	CN	30.647,05
1010271990	SALE DELLE LANGHE	CN	54.604,08
1010272000	SALE SAN GIOVANNI	CN	32.457,14
1010272010	SALICETO	CN	111.866,24
1010272020	SALMOUR	CN	79.658,05
1010272030	SALUZZO	CN	0,00
1010272040	SAMBUCO	CN	18.816,60
1010272050	SAMPEYRE	CN	0,00
1010272060	SAN BENEDETTO BELBO	CN	32.197,81
1010272070	SAN DAMIANO MACRA	CN	49.896,34
1010272080	SANFRE'	CN	170.011,00
1010272090	SANFRONT	CN	218.325,79
1010272100	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	148.457,16
1010272110	SANT'ALBANO STURA	CN	141.972,81
1010272120	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	233.546,26

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010272130	SANTO STEFANO BELBO	CN	255.667,10
1010272140	SANTO STEFANO ROERO	CN	85.962,56
1010272150	SAVIGLIANO	CN	71.080,75
1010272160	SCAGNELLO	CN	31.435,57
1010272170	SCARNAFIGI	CN	73.808,35
1010272180	SERRALUNGA D'ALBA	CN	61.293,42
1010272190	SERRAVALLE LANGHE	CN	42.601,54
1010272200	SINIO	CN	55.478,11
1010272210	SOMANO	CN	54.120,41
1010272220	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	87.271,27
1010272230	SOMMARIVA PERNO	CN	171.564,71
1010272240	STROPPO	CN	14.421,30
1010272250	TARANTASCA	CN	103.671,92
1010272260	TORRE BORMIDA	CN	45.629,72
1010272270	TORRE MONDOVI'	CN	56.669,00
1010272280	TORRE SAN GIORGIO	CN	91.625,37
1010272290	TORRESINA	CN	16.778,43
1010272291	TREISO	CN	50.352,12
1010272300	TREZZO TINELLA	CN	58.073,17
1010272310	TRINITA'	CN	119.737,77
1010272320	VALDIERI	CN	1.359,67
1010272330	VALGRANA	CN	80.821,95
1010272340	VALLORIATE	CN	30.294,23
1010272350	VALMALA	CN	8.259,72
1010272360	VENASCA	CN	116.499,20
1010272370	VERDUNO	CN	69.138,36
1010272380	VERNANTE	CN	41.855,07
1010272390	VERZUOLO	CN	117.319,09
1010272400	VEZZA D'ALBA	CN	137.888,34
1010272410	VICOFORTE	CN	127.353,04
1010272420	VIGNOLO	CN	132.012,21
1010272430	VILLAFALLETTO	CN	124.110,96
1010272440	VILLANOVA MONDOVI'	CN	221.016,32
1010272450	VILLANOVA SOLARO	CN	53.910,29
1010272460	VILLAR SAN COSTANZO	CN	126.686,76
1010272470	VINADIO	CN	56.711,89
1010272480	VIOLA	CN	0,00
1010272490	VOTTIGNASCO	CN	37.122,45
1010520010	AGRATE CONTURBIA	NO	49.393,22
1010520020	AMENO	NO	55.045,07
1010520060	ARMENO	NO	111.141,42
1010520070	ARONA	NO	49.542,35
1010520110	BARENGO	NO	82.591,79
1010520150	BELLINZAGO NOVARESE	NO	155.053,46
1010520170	BIANDRATE	NO	170.028,06
1010520180	BOCA	NO	92.298,61
1010520200	BOGOGNO	NO	33.348,42
1010520210	BOLZANO NOVARESE	NO	43.820,70
1010520220	BORGOLAVEZZARO	NO	108.981,43
1010520230	BORGOMANERO	NO	0,00
1010520240	BORGO TICINO	NO	218.216,53
1010520250	BRIGA NOVARESE	NO	185.456,26
1010520260	BRIONA	NO	27.353,25
1010520290	CALTIGNAGA	NO	56.967,84
1010520310	CAMERI	NO	315.834,59
1010520350	CARPIGNANO SESIA	NO	67.562,37
1010520360	CASALBELTRAME	NO	32.060,84
1010520380	CASALEGGIO NOVARA	NO	29.151,09

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010520390	CASALINO	NO	0,00
1010520400	CASALVOLONE	NO	33.172,63
1010520410	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	16.131,35
1010520420	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	346.142,15
1010520430	CAVAGLIETTO	NO	46.917,89
1010520440	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	81.599,24
1010520460	CAVALLIRIO	NO	71.288,26
1010520480	CERANO	NO	253.112,81
1010520491	COLAZZA	NO	2.481,16
1010520500	COMIGNAGO	NO	67.133,85
1010520530	CRESSA	NO	96.608,88
1010520560	CUREGGIO	NO	143.418,47
1010520580	DIVIGNANO	NO	88.410,20
1010520600	DORMELLETTO	NO	122.965,49
1010520630	FARA NOVARESE	NO	85.147,19
1010520640	FONTANETO D'AGOGNA	NO	208.484,39
1010520660	GALLIATE	NO	314.329,89
1010520670	GARBAGNA NOVARESE	NO	42.503,17
1010520680	GARGALLO	NO	95.203,36
1010520690	GATTICO	NO	214.205,32
1010520700	GHEMME	NO	171.319,35
1010520730	GOZZANO	NO	479.883,69
1010520740	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	32.592,32
1010520760	GRIGNASCO	NO	189.972,26
1010520790	INVORIO	NO	181.467,80
1010520800	LANDIONA	NO	67.072,20
1010520810	LESA	NO	0,00
1010520840	MAGGIORA	NO	82.478,11
1010520851	MANDELLO VITTA	NO	17.548,86
1010520860	MARANO TICINO	NO	107.641,30
1010520880	MASSINO VISCONTI	NO	0,00
1010520890	MEINA	NO	19.376,25
1010520910	MEZZOMERICO	NO	67.490,80
1010520920	MIASINO	NO	54.916,85
1010520940	MOMO	NO	129.471,62
1010520970	NEBBIUNO	NO	9.902,50
1010520980	NIBBIOLA	NO	27.020,39
1010521000	NOVARA	NO	4.921.557,88
1010521020	OLEGGIO	NO	387.664,01
1010521030	OLEGGIO CASTELLO	NO	134.653,30
1010521060	ORTA SAN GIULIO	NO	131.538,40
1010521080	PARUZZARO	NO	102.427,65
1010521090	PELLA	NO	83.162,59
1010521100	PETTENASCO	NO	42.289,10
1010521130	PISANO	NO	4.677,33
1010521140	POGNO	NO	140.696,06
1010521150	POMBIA	NO	202.070,78
1010521160	PRATO SESIA	NO	106.632,78
1010521230	RECETTO	NO	58.905,12
1010521240	ROMAGNANO SESIA	NO	315.059,19
1010521250	ROMENTINO	NO	116.569,90
1010521270	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	258.830,63
1010521280	SAN NAZZARO SESIA	NO	22.832,67
1010521290	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	276.529,59
1010521310	SILLAVENGO	NO	42.984,21
1010521320	SIZZANO	NO	85.629,53
1010521330	SORISO	NO	39.660,58
1010521340	SOZZAGO	NO	30.670,04

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010521360	SUNO	NO	202.166,55
1010521370	TERDOBBIATE	NO	19.978,33
1010521390	TORNACO	NO	57.363,59
1010521420	TRECATE	NO	737.235,48
1010521460	VAPRIO D'AGOGNA	NO	87.481,64
1010521470	VARALLO POMBIA	NO	251.655,39
1010521500	VERUNO	NO	85.933,66
1010521510	VESPOLATE	NO	50.120,35
1010521520	VICOLUNGO	NO	74.115,82
1010521550	VINZAGLIO	NO	7.739,33
1010810010	AGLIE'	TO	72.798,64
1010810020	AIRASCA	TO	254.470,42
1010810030	ALA DI STURA	TO	0,00
1010810040	ALBIANO D'IVREA	TO	80.427,79
1010810050	ALICE SUPERIORE	TO	44.085,66
1010810060	ALMESE	TO	58.401,59
1010810070	ALPETTE	TO	1.488,30
1010810080	ALPIGNANO	TO	278.298,98
1010810090	ANDEZENO	TO	163.534,07
1010810100	ANDRATE	TO	9.003,47
1010810110	ANGROGNA	TO	71.107,71
1010810120	ARIGNANO	TO	41.485,73
1010810130	AVIGLIANA	TO	192.991,19
1010810140	AZEGLIO	TO	17.775,05
1010810150	BAIRO	TO	60.042,85
1010810160	BALANGERO	TO	208.288,48
1010810170	BALDISSERO CANAVESE	TO	46.024,33
1010810180	BALDISSERO TORINESE	TO	30.590,32
1010810190	BALME	TO	6.104,91
1010810200	BANCHETTE	TO	93.166,47
1010810210	BARBANIA	TO	79.960,20
1010810220	BARDONECCHIA	TO	0,00
1010810230	BARONE CANAVESE	TO	38.440,38
1010810240	BEINASCO	TO	880.219,41
1010810250	BIBIANA	TO	230.437,13
1010810260	BOBBIO PELLICE	TO	63.209,00
1010810270	BOLLENGO	TO	68.587,60
1010810280	BORGARO TORINESE	TO	631.444,99
1010810290	BORGIALLO	TO	52.546,15
1010810300	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	161.679,74
1010810310	BORGOMASINO	TO	31.859,25
1010810320	BORGONE SUSA	TO	185.926,13
1010810330	BOSCONERO	TO	189.155,08
1010810340	BRANDIZZO	TO	219.344,88
1010810350	BRICHERASIO	TO	228.264,01
1010810360	BROSSO	TO	50.846,77
1010810370	BROZOLO	TO	38.892,27
1010810380	BRUINO	TO	179.296,07
1010810390	BRUSASCO	TO	71.789,70
1010810400	BRUZOLO	TO	159.229,32
1010810410	BURIASCO	TO	53.308,11
1010810420	BUROLO	TO	165.317,88
1010810430	BUSANO	TO	155.506,47
1010810440	BUSSOLENO	TO	199.379,36
1010810450	BUTTIGLIERA ALTA	TO	99.981,29
1010810460	CAFASSE	TO	133.874,39
1010810470	CALUSO	TO	57.163,47
1010810480	CAMBIANO	TO	219.130,88

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010810490	CAMPIGLIONE-FENILE	TO	61.174,16
1010810500	CANDIA CANAVESE	TO	50.581,44
1010810510	CANDIOLO	TO	137.534,16
1010810520	CANISCHIO	TO	24.251,43
1010810521	CANTALUPA	TO	110.279,89
1010810530	CANTOIRA	TO	0,00
1010810540	CAPRIE	TO	131.106,13
1010810550	CARAVINO	TO	52.753,38
1010810560	CAREMA	TO	99.981,34
1010810570	CARIGNANO	TO	153.539,78
1010810580	CARMAGNOLA	TO	933.398,90
1010810590	CASALBORGONE	TO	76.575,61
1010810600	CASCINETTE D'IVREA	TO	72.705,89
1010810610	CASELETTE	TO	77.920,34
1010810620	CASELLE TORINESE	TO	578.617,52
1010810630	CASTAGNETO PO	TO	54.903,85
1010810640	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	63.940,60
1010810650	CASTELLAMONTE	TO	222.152,97
1010810660	CASTELNUOVO NIGRA	TO	33.780,69
1010810670	CASTIGLIONE TORINESE	TO	0,00
1010810671	CAVAGNOLO	TO	86.948,41
1010810680	CAVOUR	TO	59.781,29
1010810690	CERCENASCO	TO	81.049,82
1010810700	CERES	TO	0,00
1010810710	CERESOLE REALE	TO	0,00
1010810720	CESANA TORINESE	TO	0,00
1010810730	CHIALAMBERTO	TO	0,00
1010810740	CHIANOCCO	TO	87.047,59
1010810750	CHIAVERANO	TO	131.204,74
1010810760	CHIERI	TO	381.685,52
1010810770	CHIESANUOVA	TO	29.645,90
1010810780	CHIOMONTE	TO	0,00
1010810790	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	141.360,48
1010810800	CHIVASSO	TO	1.072.296,41
1010810810	CICONIO	TO	35.886,56
1010810820	CINTANO	TO	22.088,45
1010810830	CINZANO	TO	26.818,67
1010810840	CIRIE'	TO	133.730,84
1010810850	CLAVIERE	TO	15.256,53
1010810860	COASSOLO TORINESE	TO	55.162,28
1010810870	COAZZE	TO	46.706,36
1010810880	COLLEGNO	TO	1.470.758,24
1010810890	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	30.673,86
1010810900	COLLERETTO GIACOSA	TO	81.173,22
1010810910	CONDOVE	TO	215.538,09
1010810920	CORIO	TO	92.050,36
1010810930	COSSANO CANAVESE	TO	48.086,01
1010810940	CUCEGLIO	TO	57.565,24
1010810950	CUMIANA	TO	72.549,50
1010810960	CUORGNE'	TO	132.578,10
1010810970	DRUENTO	TO	119.969,31
1010810980	EXILLES	TO	10.284,46
1010810990	FAVRIA	TO	135.688,26
1010811000	FELETTO	TO	131.310,33
1010811010	FENESTRELLE	TO	0,00
1010811020	FIANO	TO	68.156,22
1010811030	FIORANO CANAVESE	TO	66.534,20
1010811040	FOGLIZZO	TO	120.707,89

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010811050	FORNO CANAVESE	TO	231.823,02
1010811060	FRASSINETTO	TO	676,40
1010811070	FRONT	TO	78.241,24
1010811080	FROSSASCO	TO	194.674,83
1010811090	GARZIGLIANA	TO	36.149,88
1010811100	GASSINO TORINESE	TO	12.020,49
1010811110	GERMAGNANO	TO	101.624,37
1010811120	GIAGLIONE	TO	0,00
1010811130	GIAVENO	TO	0,00
1010811140	GIVOLETTO	TO	126.382,63
1010811150	GRAVERE	TO	8.770,28
1010811160	GROSCAVALLO	TO	0,00
1010811170	GROSSO	TO	75.424,40
1010811180	GRUGLIASCO	TO	1.870.702,71
1010811190	INGRIA	TO	10.634,14
1010811200	INVERSO PINASCA	TO	87.419,65
1010811210	ISOLABELLA	TO	35.917,41
1010811220	ISSIGLIO	TO	43.217,97
1010811230	IVREA	TO	793.688,64
1010811240	LA CASSA	TO	137.126,44
1010811250	LA LOGGIA	TO	223.973,54
1010811260	LANZO TORINESE	TO	39.708,22
1010811270	LAURIANO	TO	109.054,42
1010811280	LEINI	TO	890.243,54
1010811290	LEMIE	TO	3.535,52
1010811300	LESSOLO	TO	113.265,61
1010811310	LEVONE	TO	55.747,86
1010811320	LOCANA	TO	317.835,19
1010811330	LOMBARDORE	TO	125.550,74
1010811340	LOMBRIASCO	TO	49.455,52
1010811350	LORANZE'	TO	56.801,48
1010811360	LUGNACCO	TO	28.818,38
1010811370	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	424.965,66
1010811380	LUSERNETTA	TO	56.444,04
1010811390	LUSIGLIE'	TO	44.187,42
1010811400	MACELLO	TO	39.796,64
1010811410	MAGLIONE	TO	45.482,93
1010811420	MARENTINO	TO	74.861,74
1010811430	MASSELLO	TO	8.186,55
1010811440	MATHI	TO	216.786,67
1010811450	MATTIE	TO	44.836,87
1010811460	MAZZE'	TO	43.213,95
1010811470	MEANA DI SUSA	TO	43.947,04
1010811480	MERCENASCO	TO	65.408,54
1010811490	MEUGLIANO	TO	16.289,12
1010811500	MEZZENILE	TO	686,57
1010811510	MOMBELLO DI TORINO	TO	37.227,04
1010811520	MOMPANTERO	TO	61.920,89
1010811530	MONASTERO DI LANZO	TO	0,00
1010811540	MONCALIERI	TO	1.748.546,68
1010811550	MONCENISIO	TO	3.078,40
1010811560	MONTALDO TORINESE	TO	45.597,25
1010811570	MONTALENGHE	TO	43.213,78
1010811580	MONTALTO DORA	TO	128.751,36
1010811590	MONTANARO	TO	156.991,04
1010811600	MONTEU DA PO	TO	34.614,88
1010811610	MORIONDO TORINESE	TO	49.257,36
1010811620	NICHELINO	TO	2.338.448,25

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010811630	NOASCA	TO	4.750,21
1010811640	NOLE	TO	68.892,09
1010811641	NOMAGLIO	TO	36.383,28
1010811650	NONE	TO	241.912,74
1010811660	NOVALESA	TO	44.682,15
1010811670	OGLIANICO	TO	94.927,41
1010811680	ORBASSANO	TO	736.053,08
1010811690	ORIO CANAVESE	TO	37.933,08
1010811700	OSASCO	TO	104.185,85
1010811710	OSASIO	TO	66.930,17
1010811711	OULX	TO	0,00
1010811720	OZEGNA	TO	87.398,58
1010811730	PALAZZO CANAVESE	TO	52.478,16
1010811740	PANCALIERI	TO	80.241,22
1010811750	PARELLA	TO	35.911,04
1010811760	PAVAROLO	TO	59.928,70
1010811770	PAVONE CANAVESE	TO	122.585,35
1010811780	PECCO	TO	17.073,79
1010811790	PECETTO TORINESE	TO	0,00
1010811800	PEROSA ARGENTINA	TO	210.034,10
1010811810	PEROSA CANAVESE	TO	36.542,38
1010811820	PERRERO	TO	47.176,91
1010811830	PERTUSIO	TO	60.554,89
1010811840	PESSINETTO	TO	12.690,28
1010811850	PIANEZZA	TO	150.125,74
1010811860	PINASCA	TO	199.063,99
1010811870	PINEROLO	TO	234.520,60
1010811880	PINO TORINESE	TO	0,00
1010811890	PIOBESI TORINESE	TO	156.925,95
1010811900	PIOSSASCO	TO	249.628,79
1010811910	PISCINA	TO	83.393,64
1010811920	PIVERONE	TO	43.940,35
1010811930	POIRINO	TO	76.414,64
1010811931	POMARETTO	TO	83.827,15
1010811940	PONT-CANAVESE	TO	182.302,04
1010811950	PORTE	TO	94.289,70
1010811960	PRAGELATO	TO	0,00
1010811970	PRALI	TO	0,00
1010811980	PRALORMO	TO	37.030,77
1010811981	PRAMOLLO	TO	29.448,33
1010811982	PRAROSTINO	TO	100.012,89
1010811990	PRASCORSANO	TO	60.637,97
1010812000	PRATIGLIONE	TO	51.412,65
1010812010	QUAGLIUZZO	TO	30.481,00
1010812011	QUASSOLO	TO	50.688,95
1010812020	QUINCINETTO	TO	63.661,33
1010812030	REANO	TO	46.129,24
1010812040	RIBORDONE	TO	0,00
1010812050	RIVALBA	TO	48.297,65
1010812060	RIVALTA DI TORINO	TO	752.945,41
1010812070	RIVA PRESSO CHIERI	TO	125.620,64
1010812080	RIVARA	TO	225.422,33
1010812090	RIVAROLO CANAVESE	TO	315.167,97
1010812100	RIVAROSSA	TO	38.836,45
1010812110	RIVOLI	TO	1.172.653,71
1010812120	ROBASSOMERO	TO	202.915,96
1010812130	ROCCA CANAVESE	TO	70.966,16
1010812131	ROLETTO	TO	190.790,73

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010812140	ROMANO CANAVESE	TO	137.873,56
1010812150	RONCO CANAVESE	TO	8.416,55
1010812160	RONDISSONE	TO	117.087,17
1010812170	RORA'	TO	24.519,71
1010812190	ROSTA	TO	167.487,65
1010812191	ROURE	TO	23.873,42
1010812200	RUBIANA	TO	0,00
1010812210	RUEGLIO	TO	60.851,32
1010812230	SALASSA	TO	77.967,22
1010812231	SALBERTRAND	TO	9.287,66
1010812240	SALERANO CANAVESE	TO	44.644,14
1010812250	SALZA DI PINEROLO	TO	11.467,33
1010812260	SAMONE	TO	64.027,39
1010812270	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	93.177,68
1010812280	SAN CARLO CANAVESE	TO	126.411,92
1010812290	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	45.707,16
1010812300	SAN DIDERO	TO	66.199,67
1010812310	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	204.456,43
1010812311	SANGANO	TO	153.395,37
1010812320	SAN GERMANO CHISONE	TO	156.226,05
1010812330	SAN GILLIO	TO	200.154,80
1010812340	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	105.554,48
1010812350	SAN GIORIO DI SUSA	TO	102.913,59
1010812360	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	149.751,31
1010812370	SAN MARTINO CANAVESE	TO	56.611,50
1010812380	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	194.413,29
1010812390	SAN MAURO TORINESE	TO	641.431,23
1010812400	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	58.584,53
1010812410	SAN PONSO	TO	26.589,99
1010812420	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	100.815,37
1010812430	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	90.326,46
1010812440	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	238.260,35
1010812450	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	324.265,38
1010812460	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO	217.341,68
1010812470	SANTENA	TO	498.060,99
1010812480	SAUZE DI CESANA	TO	0,00
1010812490	SAUZE D'OULX	TO	0,00
1010812500	SCALENGHE	TO	107.421,68
1010812510	SCARMAGNO	TO	276.564,07
1010812520	SCIOLZE	TO	50.961,52
1010812530	SESTRIERE	TO	28.537,79
1010812540	SETTIMO ROTTARO	TO	34.611,79
1010812550	SETTIMO TORINESE	TO	2.924.025,49
1010812560	SETTIMO VITTONE	TO	127.774,58
1010812570	SPARONE	TO	49.718,94
1010812580	STRAMBINELLO	TO	31.234,36
1010812590	STRAMBINO	TO	38.191,95
1010812600	SUSA	TO	187.307,79
1010812610	TAVAGNASCO	TO	71.627,01
1010812620	TORINO	TO	47.278.121,01
1010812630	TORRAZZA PIEMONTE	TO	148.098,76
1010812631	TORRE CANAVESE	TO	45.175,67
1010812640	TORRE PELLICE	TO	212.907,17
1010812650	TRANA	TO	88.361,77
1010812660	TRAUSELLA	TO	17.744,57
1010812680	TRAVERSELLA	TO	50.738,48
1010812681	TRAVES	TO	30.421,06
1010812690	TROFARELLO	TO	361.092,13

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010812710	USSEAUX	TO	14.819,27
1010812720	USSEGLIO	TO	1.963,70
1010812730	VAIE	TO	116.011,16
1010812740	VAL DELLA TORRE	TO	103.712,23
1010812741	VALLO TORINESE	TO	56.093,70
1010812742	VALGIOIE	TO	21.931,21
1010812750	VALPERGA	TO	173.102,96
1010812760	VALPRATO SOANA	TO	31.199,84
1010812761	VARISELLA	TO	57.478,45
1010812770	VAUDA CANAVESE	TO	52.641,51
1010812790	VENARIA REALE	TO	1.628.908,48
1010812791	VENAUS	TO	188.557,06
1010812800	VEROLENGO	TO	85.513,51
1010812810	VERRUA SAVOIA	TO	67.394,33
1010812820	VESTIGNE'	TO	39.724,97
1010812830	VIALFRE'	TO	29.829,07
1010812840	VICO CANAVESE	TO	54.858,96
1010812850	VIDRACCO	TO	42.470,25
1010812860	VIGONE	TO	91.062,43
1010812870	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	343.950,88
1010812880	VILLANOVA CANAVESE	TO	65.664,04
1010812890	VILLARBASSE	TO	73.106,80
1010812891	VILLAR DORA	TO	115.989,15
1010812900	VILLAREGGIA	TO	44.161,89
1010812910	VILLAR FOCCHIARDO	TO	86.081,17
1010812920	VILLAR PELLICE	TO	103.097,82
1010812930	VILLAR PEROSA	TO	261.768,60
1010812940	VILLASTELLONE	TO	181.236,34
1010812950	VINOVO	TO	6.934,44
1010812960	VIRLE PIEMONTE	TO	55.367,14
1010812970	VISCHE	TO	69.220,09
1010812980	VISTRORIO	TO	51.623,91
1010812990	VIU'	TO	6.219,55
1010813000	VOLPIANO	TO	574.888,86
1010813010	VOLVERA	TO	270.107,54
1010880020	ALAGNA VALSESIA	VC	0,00
1010880030	ALBANO VERCELLESE	VC	23.329,92
1010880040	ALICE CASTELLO	VC	67.616,48
1010880060	ARBORIO	VC	33.147,17
1010880070	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	0,00
1010880080	BALMUCCIA	VC	13.538,48
1010880090	BALOCCO	VC	96.149,56
1010880110	BIANZE'	VC	12.974,59
1010880140	BOCCIOLETO	VC	30.357,51
1010880150	BORGO D'ALE	VC	0,00
1010880160	BORGOSESIA	VC	230.318,15
1010880170	BORGO VERCELLI	VC	54.372,19
1010880190	BREIA	VC	14.621,27
1010880210	BURONZO	VC	18.565,50
1010880250	CAMPERTOGNO	VC	0,00
1010880290	CARCOFORO	VC	4.329,64
1010880300	CARESANA	VC	5.554,38
1010880310	CARESANABLOT	VC	106.407,81
1010880320	CARISIO	VC	43.162,13
1010880330	CASANOVA ELVO	VC	0,00
1010880380	CELLIO	VC	45.439,04
1010880410	CERVATTO	VC	0,00
1010880420	CIGLIANO	VC	79.016,44

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010880430	CIVIASCO	VC	25.937,80
1010880450	COLLOBIANO	VC	267,40
1010880470	COSTANZANA	VC	0,00
1010880480	CRAVAGLIANA	VC	30.302,11
1010880490	CRESCENTINO	VC	144.133,50
1010880520	CROVA	VC	21.338,67
1010880540	DESANA	VC	0,00
1010880570	FOBELLO	VC	0,00
1010880580	FONTANETTO PO	VC	0,00
1010880590	FORMIGLIANA	VC	20.972,16
1010880610	GATTINARA	VC	239.852,15
1010880620	GHISLARENGO	VC	58.903,43
1010880650	GREGGIO	VC	38.387,89
1010880660	GUARDABOSONE	VC	43.648,16
1010880670	LAMPORO	VC	22.496,77
1010880680	LENTA	VC	50.752,61
1010880700	LIGNANA	VC	10.750,56
1010880710	LIVORNO FERRARIS	VC	37.015,41
1010880720	LOZZOLO	VC	71.987,45
1010880770	MOLLIA	VC	0,00
1010880780	MONCRIVELLO	VC	65.132,20
1010880810	MOTTA DE' CONTI	VC	59.620,41
1010880870	OLCENENGO	VC	0,00
1010880880	OLDENICO	VC	22.009,31
1010880890	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	44.755,81
1010880900	PERTENGO	VC	3.005,75
1010880920	PEZZANA	VC	22.983,26
1010880950	PILA	VC	0,00
1010880960	PIODE	VC	0,00
1010881010	POSTUA	VC	44.069,85
1010881030	PRAROLO	VC	50.687,34
1010881060	QUARONA	VC	248.689,30
1010881070	QUINTO VERCELLESE	VC	0,00
1010881090	RASSA	VC	10.809,76
1010881100	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	0,00
1010881110	RIMASCO	VC	16.211,54
1010881120	RIMELLA	VC	13.887,25
1010881130	RIVA VALDOBBIA	VC	0,00
1010881140	RIVE	VC	4.617,04
1010881150	ROASIO	VC	92.091,34
1010881170	RONSECCO	VC	0,00
1010881200	ROSSA	VC	18.411,17
1010881210	ROVASENDA	VC	3.258,62
1010881220	SABBIA	VC	9.867,73
1010881250	SALASCO	VC	1.990,97
1010881260	SALI VERCELLESE	VC	0,00
1010881270	SALUGGIA	VC	44.653,63
1010881300	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	35.052,67
1010881301	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	23.041,62
1010881320	SANTHIA'	VC	80.437,68
1010881330	SCOPA	VC	0,00
1010881340	SCOPELLO	VC	0,00
1010881360	SERRAVALLE SESIA	VC	226.747,98
1010881410	STROPPIANA	VC	13.149,69
1010881450	TRICERRO	VC	38.467,03
1010881460	TRINO	VC	94.201,34
1010881480	TRONZANO VERCELLESE	VC	49.202,20
1010881500	VALDUGGIA	VC	128.974,81

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010881540	VARALLO	VC	259.382,35
1010881560	VERCELLI	VC	876.671,42
1010881610	VILLARBOIT	VC	0,00
1010881620	VILLATA	VC	40.650,19
1010881640	VOCCA	VC	14.517,43
1010960010	AILOCHE	BI	42.324,95
1010960020	ANDORNO MICCA	BI	188.627,83
1010960030	BENNA	BI	129.912,76
1010960040	BIELLA	BI	1.098.280,84
1010960050	BIOGLIO	BI	84.724,76
1010960060	BORRIANA	BI	58.297,14
1010960070	BRUSNENGO	BI	122.827,84
1010960080	CALLABIANA	BI	21.993,32
1010960090	CAMANDONA	BI	41.413,90
1010960100	CAMBURZANO	BI	122.541,79
1010960110	CAMPIGLIA CERVO	BI	0,00
1010960120	CANDELO	BI	201.399,01
1010960130	CAPRILE	BI	31.078,51
1010960140	CASAPINTA	BI	48.006,15
1010960150	CASTELLETTO CERVO	BI	70.279,73
1010960160	CAVAGLIA'	BI	131.037,52
1010960170	CERRETO CASTELLO	BI	118.037,72
1010960180	CERRIONE	BI	172.395,06
1010960190	COGGIOLA	BI	160.595,57
1010960200	COSSATO	BI	540.028,10
1010960210	CREVACUORE	BI	133.667,33
1010960220	CROSA	BI	41.579,00
1010960230	CURINO	BI	66.639,35
1010960240	DONATO	BI	62.675,77
1010960250	DORZANO	BI	46.527,99
1010960260	GAGLIANICO	BI	315.467,31
1010960270	GIFFLENGA	BI	20.334,32
1010960280	GRAGLIA	BI	58.535,16
1010960290	LESSONA	BI	206.933,27
1010960300	MAGNANO	BI	24.353,36
1010960310	MASSAZZA	BI	25.330,58
1010960320	MASSERANO	BI	147.358,54
1010960330	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	59.926,24
1010960340	MIAGLIANO	BI	63.731,36
1010960350	MONGRANDO	BI	189.413,87
1010960351	MOSSO	BI	113.473,47
1010960370	MOTTALCIATA	BI	75.867,59
1010960380	MUZZANO	BI	42.065,31
1010960390	NETRO	BI	68.735,95
1010960400	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	142.894,74
1010960410	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	133.290,31
1010960420	PETTINENGO	BI	120.313,01
1010960430	PIATTO	BI	53.456,45
1010960440	PIEDICAVALLO	BI	6.363,83
1010960460	POLLONE	BI	78.839,88
1010960470	PONDERANO	BI	69.045,51
1010960480	PORTULA	BI	118.648,12
1010960490	PRALUNGO	BI	154.926,60
1010960500	PRAY	BI	181.259,96
1010960510	QUAREGNA	BI	103.362,18
1010960520	QUITTENGO	BI	9.886,78
1010960530	RONCO BIELLESE	BI	66.730,14
1010960540	ROPPOLO	BI	58.407,63

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010960550	ROSAZZA	BI	0,00
1010960560	SAGLIANO MICCA	BI	51.559,89
1010960570	SALA BIELLESE	BI	51.770,94
1010960580	SALUSSOLA	BI	67.057,73
1010960590	SANDIGLIANO	BI	249.876,18
1010960600	SAN PAOLO CERVO	BI	4.391,30
1010960610	SELVE MARCONE	BI	10.686,20
1010960620	SOPRANA	BI	75.398,15
1010960630	SORDEVOLO	BI	64.956,10
1010960640	SOSTEGNO	BI	72.097,06
1010960650	STRONA	BI	93.419,42
1010960660	TAVIGLIANO	BI	49.588,53
1010960670	TERNENGO	BI	35.952,99
1010960680	TOLLEGNO	BI	186.181,80
1010960690	TORRAZZO	BI	17.778,13
1010960700	TRIVERO	BI	236.314,57
1010960710	VALDENGO	BI	126.846,11
1010960720	VALLANZENGO	BI	35.042,73
1010960730	VALLE MOSSO	BI	313.418,08
1010960740	VALLE SAN NICOLAO	BI	96.594,71
1010960750	VEGLIO	BI	45.508,47
1010960760	VERRONE	BI	328.114,07
1010960770	VIGLIANO BIELLESE	BI	240.659,29
1010960780	VILLA DEL BOSCO	BI	39.169,89
1010960790	VILLANOVA BIELLESE	BI	15.867,04
1010960800	VIVERONE	BI	67.721,75
1010960810	ZIMONE	BI	58.951,13
1010960820	ZUBIENA	BI	73.742,02
1010960830	ZUMAGLIA	BI	71.601,46
1011020010	ANTRONA SCHIERANCO	VB	36.246,58
1011020020	ANZOLA D'OSSOLA	VB	59.557,64
1011020030	ARIZZANO	VB	70.822,17
1011020040	AROLA	VB	24.857,82
1011020050	AURANO	VB	3.171,40
1011020060	BACENO	VB	87.604,42
1011020070	BANNIO ANZINO	VB	41.238,19
1011020080	BAVENO	VB	151.951,12
1011020090	BEE	VB	26.085,58
1011020100	BELGIRATE	VB	0,00
1011020110	BEURA-CARDEZZA	VB	137.593,43
1011020120	BOGNANCO	VB	42.477,90
1011020130	BROVELLO-CARPUGNINO	VB	2.716,30
1011020140	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	81.496,09
1011020150	CAMBIASCA	VB	89.429,10
1011020160	CANNERO RIVIERA	VB	16.661,13
1011020170	CANNOBIO	VB	114.604,22
1011020180	CAPREZZO	VB	6.606,28
1011020190	CASALE CORTE CERRO	VB	205.280,58
1011020200	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	39.873,66
1011020210	CEPPO MORELLI	VB	32.205,50
1011020220	CESARA	VB	48.762,41
1011020230	COSSOGNO	VB	38.247,53
1011020240	CRAVEGGIA	VB	0,00
1011020250	CREVOLADOSSOLA	VB	164.550,31
1011020260	CRODO	VB	22.404,33
1011020270	CURSOLO-ORASSO	VB	17.719,52
1011020280	DOMODOSSOLA	VB	658.652,45
1011020290	DRUOGNO	VB	34.422,70

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1011020300	FALMENTA	VB	25.047,82
1011020310	FORMAZZA	VB	32.582,51
1011020320	GERMAGNO	VB	20.099,12
1011020330	GHIFFA	VB	90.188,87
1011020340	GIGNESE	VB	0,00
1011020350	GRAVELLONA TOCE	VB	359.317,39
1011020360	GURRO	VB	42.834,67
1011020370	INTRAGNA	VB	8.811,81
1011020380	LOREGLIA	VB	42.252,64
1011020390	MACUGNAGA	VB	0,00
1011020400	MADONNA DEL SASSO	VB	21.436,24
1011020410	MALESCO	VB	59.050,09
1011020420	MASERA	VB	80.733,38
1011020430	MASSIOLA	VB	24.276,36
1011020440	MERGOZZO	VB	122.647,55
1011020450	MIAZZINA	VB	29.738,02
1011020460	MONTECRESTESE	VB	101.281,01
1011020470	MONTESCHENO	VB	53.380,35
1011020480	NONIO	VB	76.152,13
1011020490	OGGEBBIO	VB	49.109,97
1011020500	OMEGNA	VB	698.328,92
1011020510	ORNAVASSO	VB	242.326,82
1011020520	PALLANZENO	VB	114.649,45
1011020530	PIEDIMULERA	VB	209.829,23
1011020540	PIEVE VERGONTE	VB	257.697,29
1011020550	PREMENO	VB	8.697,72
1011020560	PREMIA	VB	37.847,17
1011020570	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	121.465,49
1011020580	QUARNA SOPRA	VB	25.606,80
1011020590	QUARNA SOTTO	VB	35.713,00
1011020600	RE	VB	77.366,82
1011020610	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	106.975,29
1011020620	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	0,00
1011020630	SEPPIANA	VB	31.612,74
1011020640	STRESA	VB	0,00
1011020650	TOCENO	VB	30.602,42
1011020660	TRAREGO VIGGIONA	VB	14.400,51
1011020670	TRASQUERA	VB	27.124,64
1011020680	TRONTANO	VB	120.299,85
1011020690	VALSTRONA	VB	115.623,30
1011020700	VANZONE CON SAN CARLO	VB	40.936,82
1011020710	VARZO	VB	97.380,66
1011020720	VERBANIA	VB	1.182.275,05
1011020730	VIGANELLA	VB	26.586,04
1011020740	VIGNONE	VB	67.387,80
1011020750	VILLADOSSOLA	VB	244.648,78
1011020760	VILLETTE	VB	22.823,00
1011020770	VOGOGNA	VB	172.241,24
1030120010	ADRARA SAN MARTINO	BG	160.694,81
1030120020	ADRARA SAN ROCCO	BG	58.318,28
1030120030	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	394.972,26
1030120040	ALBINO	BG	487.599,53
1030120041	ALGUA	BG	45.178,43
1030120050	ALME'	BG	152.654,73
1030120070	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	134.878,00
1030120080	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	136.154,81
1030120090	ALZANO LOMBARDO	BG	575.686,16
1030120100	AMBIVERE	BG	165.144,57

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030120110	ANTEGNATE	BG	198.991,47
1030120120	ARCENE	BG	293.866,98
1030120130	ARDESIO	BG	228.421,77
1030120140	ARZAGO D'ADDA	BG	152.371,24
1030120150	AVERARA	BG	25.136,24
1030120160	AVIATICO	BG	0,00
1030120170	AZZANO SAN PAOLO	BG	215.235,33
1030120180	AZZONE	BG	60.789,43
1030120181	BAGNATICA	BG	649.438,14
1030120190	BARBATA	BG	70.415,78
1030120200	BARIANO	BG	233.664,49
1030120210	BARZANA	BG	132.202,50
1030120220	BEDULITA	BG	58.984,69
1030120230	BERBENNO	BG	125.168,38
1030120240	BERGAMO	BG	3.603.170,67
1030120250	BERZO SAN FERMO	BG	92.887,83
1030120251	BIANZANO	BG	9.938,48
1030120260	BLELLO	BG	14.675,55
1030120270	BOLGARE	BG	286.262,30
1030120280	BOLTIERE	BG	180.059,61
1030120290	BONATE SOPRA	BG	238.983,22
1030120300	BONATE SOTTO	BG	211.277,78
1030120310	BORGO DI TERZO	BG	114.075,84
1030120320	BOSSICO	BG	80.362,66
1030120330	BOTTANUCO	BG	244.477,77
1030120331	BRACCA	BG	50.248,75
1030120350	BRANZI	BG	29.733,32
1030120360	BREMBATE	BG	288.140,83
1030120370	BREMBATE DI SOPRA	BG	87.132,90
1030120380	BREMBILLA	BG	270.670,97
1030120390	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	177.903,29
1030120400	BRUMANO	BG	1.287,44
1030120401	BRUSAPORTO	BG	99.780,55
1030120410	CALCINATE	BG	343.517,27
1030120420	CALCIO	BG	104.764,58
1030120440	CALUSCO D'ADDA	BG	285.497,50
1030120450	CALVENZANO	BG	206.822,23
1030120460	CAMERATA CORNELLO	BG	58.094,20
1030120470	CANONICA D'ADDA	BG	305.167,73
1030120480	CAPIZZONE	BG	96.070,46
1030120490	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	383.378,55
1030120500	CAPRINO BERGAMASCO	BG	172.910,78
1030120510	CARAVAGGIO	BG	386.605,81
1030120530	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	256.705,67
1030120540	CARONA	BG	97.202,57
1030120550	CARVICO	BG	220.687,41
1030120560	CASAZZA	BG	257.236,69
1030120570	CASIRATE D'ADDA	BG	144.636,37
1030120580	CASNIGO	BG	255.669,85
1030120590	CASSIGLIO	BG	14.513,32
1030120600	CASTELLI CALEPIO	BG	364.016,53
1030120610	CASTEL ROZZONE	BG	158.259,27
1030120620	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	0,00
1030120630	CASTRO	BG	111.829,87
1030120640	CAVERNAGO	BG	145.733,10
1030120641	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	125.568,75
1030120650	CENATE SOPRA	BG	130.155,13
1030120660	CENATE SOTTO	BG	227.410,81

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030120670	CENE	BG	195.358,34
1030120680	CERETE	BG	73.164,27
1030120690	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	234.871,35
1030120700	CHIUDUNO	BG	296.012,07
1030120710	CISANO BERGAMASCO	BG	274.647,04
1030120720	CISERANO	BG	334.744,71
1030120730	CIVIDATE AL PIANO	BG	186.264,24
1030120740	CLUSONE	BG	92.238,64
1030120750	COLERE	BG	129.268,98
1030120760	COLOGNO AL SERIO	BG	303.883,58
1030120770	COLZATE	BG	103.765,45
1030120780	COMUN NUOVO	BG	274.858,56
1030120790	CORNA IMAGNA	BG	71.025,05
1030120791	CORNALBA	BG	0,00
1030120800	CORTENUOVA	BG	250.606,07
1030120810	COSTA DI MEZZATE	BG	234.120,85
1030120811	COSTA SERINA	BG	0,00
1030120820	COSTA VALLE IMAGNA	BG	50.666,16
1030120830	COSTA VOLPINO	BG	445.464,52
1030120840	COVO	BG	148.453,71
1030120850	CREDARO	BG	191.805,43
1030120860	CURNO	BG	401.615,98
1030120870	CUSIO	BG	19.261,75
1030120880	DALMINE	BG	1.013.696,84
1030120890	DOSSENA	BG	70.020,68
1030120900	ENDINE GAIANO	BG	150.827,02
1030120910	ENTRATICO	BG	170.376,97
1030120930	FARA GERA D'ADDA	BG	192.347,36
1030120940	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	94.354,14
1030120941	FILAGO	BG	264.457,51
1030120950	FINO DEL MONTE	BG	51.856,42
1030120960	FIORANO AL SERIO	BG	186.332,94
1030120970	FONTANELLA	BG	125.331,55
1030120980	FONTENO	BG	36.266,92
1030120990	FOPPOLO	BG	0,00
1030121000	FORESTO SPARSO	BG	187.836,48
1030121010	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	151.996,57
1030121020	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	2.069,00
1030121021	GANDELLINO	BG	60.389,63
1030121030	GANDINO	BG	167.515,57
1030121040	GANDOSSO	BG	108.155,04
1030121050	GAVERINA TERME	BG	95.400,71
1030121060	GAZZANIGA	BG	208.816,39
1030121070	GEROSA	BG	37.564,81
1030121080	GHISALBA	BG	147.706,60
1030121090	GORLAGO	BG	183.373,45
1030121100	GORLE	BG	233.308,00
1030121110	GORNO	BG	98.965,70
1030121120	GRASSOBBIO	BG	514.030,77
1030121130	GROMO	BG	0,00
1030121140	GRONE	BG	62.394,35
1030121150	GRUMELLO DEL MONTE	BG	292.019,30
1030121160	ISOLA DI FONDRA	BG	6.226,39
1030121170	ISSO	BG	106.030,85
1030121180	LALLIO	BG	346.807,11
1030121190	LEFFE	BG	64.512,62
1030121191	LENNA	BG	80.407,67
1030121200	LEVATE	BG	342.073,11

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030121210	LOCATELLO	BG	48.537,68
1030121220	LOVERE	BG	264.852,28
1030121230	LURANO	BG	168.804,16
1030121240	LUZZANA	BG	69.857,78
1030121250	MADONE	BG	287.085,34
1030121260	MAPELLO	BG	243.489,48
1030121280	MARTINENGO	BG	270.699,45
1030121281	MEDOLAGO	BG	250.557,54
1030121290	MEZZOLDO	BG	10.793,17
1030121300	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	153.782,44
1030121301	MOIO DE' CALVI	BG	18.477,63
1030121310	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	41.875,10
1030121311	MONTELLO	BG	165.009,08
1030121330	MORENGO	BG	123.425,26
1030121340	MORNICO AL SERIO	BG	223.466,62
1030121350	MOZZANICA	BG	184.395,05
1030121360	MOZZO	BG	35.706,45
1030121370	NEMBRO	BG	530.486,36
1030121390	OLMO AL BREMBO	BG	106.687,67
1030121400	OLTRE IL COLLE	BG	0,00
1030121401	OLTRESSENDA ALTA	BG	18.102,88
1030121410	ONETA	BG	29.623,17
1030121411	ONORE	BG	0,00
1030121420	ORIO AL SERIO	BG	324.574,37
1030121430	ORNICA	BG	14.123,29
1030121440	OSIO SOPRA	BG	166.376,74
1030121450	OSIO SOTTO	BG	327.716,41
1030121460	PAGAZZANO	BG	102.389,56
1030121470	PALADINA	BG	191.183,61
1030121480	PALAZZAGO	BG	170.298,49
1030121490	PALOSCO	BG	218.749,43
1030121500	PARRE	BG	173.880,35
1030121510	PARZANICA	BG	17.768,45
1030121520	PEDRENGO	BG	272.640,69
1030121530	PEIA	BG	148.243,17
1030121540	PIANICO	BG	100.459,45
1030121541	PIAZZA BREMBANA	BG	29.151,76
1030121542	PIARIO	BG	75.228,60
1030121550	PIAZZATORRE	BG	0,00
1030121560	PIAZZOLO	BG	8.004,89
1030121570	POGNANO	BG	191.615,51
1030121571	PONTE NOSSA	BG	155.736,45
1030121580	PONTERANICA	BG	92.414,65
1030121590	PONTE SAN PIETRO	BG	302.563,78
1030121600	PONTIDA	BG	180.123,41
1030121610	PONTIROLO NUOVO	BG	193.066,71
1030121620	PRADALUNGA	BG	326.431,08
1030121630	PREDORE	BG	44.215,91
1030121640	PREMOLO	BG	72.625,03
1030121650	PRESEZZO	BG	284.217,77
1030121660	PUMENENGO	BG	96.301,55
1030121670	RANICA	BG	229.263,45
1030121680	RANZANICO	BG	28.602,47
1030121690	RIVA DI SOLTO	BG	58.680,39
1030121720	ROGNO	BG	338.609,55
1030121730	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	339.974,42
1030121740	RONCOBELLO	BG	0,00
1030121750	RONCOLA	BG	16.033,82

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030121760	ROTA D'IMAGNA	BG	24.225,55
1030121770	ROVETTA	BG	53.841,96
1030121780	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	271.197,28
1030121800	SAN PAOLO D'ARGON	BG	258.348,75
1030121810	SAN PELLEGRINO TERME	BG	394.156,43
1030121820	SANTA BRIGIDA	BG	16.472,22
1030121830	SANT'OMOBONO TERME	BG	180.070,32
1030121840	SARNICO	BG	192.684,84
1030121850	SCANZOROSCIATE	BG	264.033,97
1030121860	SCHILPARIO	BG	20.958,60
1030121870	SEDRINA	BG	193.149,72
1030121880	SELVINO	BG	0,00
1030121890	SERIATE	BG	789.327,01
1030121900	SERINA	BG	0,00
1030121910	SOLTO COLLINA	BG	29.307,83
1030121911	SOLZA	BG	109.022,42
1030121920	SONGAVAZZO	BG	23.812,84
1030121930	SORISOLE	BG	199.514,65
1030121940	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	84.190,45
1030121950	SOVERE	BG	269.033,70
1030121960	SPINONE AL LAGO	BG	66.284,75
1030121970	SPIRANO	BG	193.662,14
1030121980	STEZZANO	BG	502.032,95
1030121990	STROZZA	BG	120.623,38
1030122000	SUISIO	BG	290.994,65
1030122010	TALEGGIO	BG	5.321,59
1030122020	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	113.886,53
1030122030	TELGATE	BG	482.891,82
1030122040	TERNO D'ISOLA	BG	201.309,11
1030122050	TORRE BOLDONE	BG	170.154,30
1030122070	TORRE DE' ROVERI	BG	120.581,73
1030122080	TORRE PALLAVICINA	BG	74.726,86
1030122090	TRESCORE BALNEARIO	BG	175.992,93
1030122100	TREVIGLIO	BG	754.148,16
1030122110	TREVIOLO	BG	377.975,36
1030122120	UBIALE CLANEZZO	BG	129.669,22
1030122130	URGNANO	BG	287.480,23
1030122140	VALBONDIONE	BG	176.105,76
1030122150	VALBREMBO	BG	274.236,27
1030122151	VALGOGLIO	BG	58.031,03
1030122160	VALLEVE	BG	0,00
1030122161	VALNEGRA	BG	23.375,68
1030122170	VALSECCA	BG	31.425,58
1030122180	VALTORTA	BG	27.268,22
1030122190	VEDESETA	BG	12.424,06
1030122210	VERDELLINO	BG	464.370,24
1030122220	VERDELLO	BG	210.000,94
1030122230	VERTOVA	BG	262.696,32
1030122240	VIADANICA	BG	118.268,43
1030122250	VIGANO SAN MARTINO	BG	95.613,74
1030122260	VIGOLO	BG	44.176,82
1030122270	VILLA D'ADDA	BG	220.400,20
1030122271	VILLA D'ALME'	BG	187.245,12
1030122280	VILLA DI SERIO	BG	194.324,20
1030122290	VILLA D'OGNA	BG	196.454,23
1030122300	VILLONGO	BG	237.802,74
1030122310	VILMINORE DI SCALVE	BG	83.315,57
1030122320	ZANDOBBIO	BG	146.366,18

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030122330	ZANICA	BG	277.896,14
1030122340	ZOGNO	BG	164.343,44
1030150010	ACQUAFREDDA	BS	105.165,07
1030150020	ADRO	BS	439.923,10
1030150030	AGNOSINE	BS	230.669,31
1030150040	ALFIANELLO	BS	191.148,56
1030150050	ANFO	BS	42.558,38
1030150060	ANGOLO TERME	BS	177.572,52
1030150061	ARTOGNE	BS	71.766,16
1030150062	AZZANO MELLA	BS	212.054,42
1030150070	BAGNOLO MELLA	BS	360.332,05
1030150080	BAGOLINO	BS	276.015,85
1030150090	BARBARIGA	BS	166.661,27
1030150091	BARGHE	BS	97.814,19
1030150100	BASSANO BRESCIANO	BS	159.396,64
1030150110	BEDIZZOLE	BS	334.993,77
1030150120	BERLINGO	BS	150.365,32
1030150130	BERZO DEMO	BS	148.351,93
1030150140	BERZO INFERIORE	BS	180.679,00
1030150150	BIENNO	BS	199.323,32
1030150160	BIONE	BS	180.670,29
1030150170	BORGO SAN GIACOMO	BS	198.605,73
1030150180	BORGOSATOLLO	BS	333.086,51
1030150190	BORNO	BS	16.374,62
1030150200	BOTTICINO	BS	155.996,50
1030150210	BOVEGNO	BS	133.522,13
1030150220	BOVEZZO	BS	329.611,97
1030150230	BRANDICO	BS	110.157,75
1030150240	BRAONE	BS	74.534,75
1030150250	BRENO	BS	260.947,55
1030150260	BRESCIA	BS	2.863.616,14
1030150270	BRIONE	BS	41.667,55
1030150271	CAINO	BS	161.188,93
1030150280	CALCINATO	BS	436.284,22
1030150290	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	194.705,48
1030150300	CALVISANO	BS	404.702,57
1030150310	CAPO DI PONTE	BS	208.794,56
1030150320	CAPOVALLE	BS	49.304,33
1030150330	CAPRIANO DEL COLLE	BS	236.948,49
1030150340	CAPRIOLO	BS	357.428,45
1030150350	CARPENEDOLO	BS	438.979,45
1030150360	CASTEGNATO	BS	460.206,16
1030150370	CASTELCOVATI	BS	240.624,11
1030150380	CASTEL MELLA	BS	353.706,24
1030150390	CASTENEDOLO	BS	456.657,44
1030150400	CASTO	BS	214.872,55
1030150410	CASTREZZATO	BS	226.008,53
1030150420	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	514.259,34
1030150430	CEDEGOLO	BS	270.555,04
1030150440	CELLATICA	BS	278.503,94
1030150450	CERVENO	BS	88.271,10
1030150460	CETO	BS	181.527,61
1030150461	CEVO	BS	131.804,31
1030150470	CHIARI	BS	920.994,73
1030150480	CIGOLE	BS	138.273,72
1030150490	CIMBERGO	BS	36.233,92
1030150500	CIVIDATE CAMUNO	BS	183.443,07
1030150510	COCCAGLIO	BS	295.975,35

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030150520	COLLEBEATO	BS	257.998,86
1030150530	COLLIO	BS	156.658,41
1030150540	COLOGNE	BS	357.861,30
1030150550	COMEZZANO-CIZZAGO	BS	131.201,42
1030150560	CONCESIO	BS	577.005,45
1030150570	CORTE FRANCA	BS	420.415,69
1030150580	CORTENO GOLGI	BS	0,00
1030150590	CORZANO	BS	102.648,43
1030150600	DARFO BOARIO TERME	BS	494.667,93
1030150610	DELLO	BS	198.818,70
1030150620	DESENZANO DEL GARDA	BS	0,00
1030150630	EDOLO	BS	779.535,24
1030150640	ERBUSCO	BS	438.498,82
1030150650	ESINE	BS	147.493,40
1030150660	FIESSE	BS	139.459,23
1030150661	FLERO	BS	394.995,21
1030150670	GAMBARA	BS	235.159,11
1030150680	GARDONE RIVIERA	BS	0,00
1030150690	GARDONE VAL TROMPIA	BS	497.932,22
1030150700	GARGNANO	BS	0,00
1030150710	GAVARDO	BS	478.502,53
1030150720	GHEDI	BS	515.965,56
1030150730	GIANICO	BS	189.383,51
1030150740	GOTTOLENGO	BS	197.360,92
1030150750	GUSSAGO	BS	586.456,01
1030150760	IDRO	BS	139.719,84
1030150770	INCUDINE	BS	24.866,06
1030150771	IRMA	BS	20.320,59
1030150780	ISEO	BS	87.653,76
1030150790	ISORELLA	BS	278.549,57
1030150800	LAVENONE	BS	77.703,19
1030150810	LENO	BS	466.302,23
1030150820	LIMONE SUL GARDA	BS	194.556,91
1030150830	LODRINO	BS	139.411,52
1030150840	LOGRATO	BS	205.957,33
1030150850	LONATO	BS	618.098,36
1030150860	LONGHENA	BS	68.862,08
1030150870	LOSINE	BS	37.686,54
1030150880	LOZIO	BS	29.338,86
1030150890	LUMEZZANE	BS	1.225.414,82
1030150900	MACLODIO	BS	126.430,21
1030150910	MAGASA	BS	30.936,70
1030150920	MAIRANO	BS	193.595,29
1030150930	MALEGNO	BS	146.922,92
1030150940	MALONNO	BS	176.831,47
1030150950	MANERBA DEL GARDA	BS	223.533,40
1030150960	MANERBIO	BS	465.159,67
1030150970	MARCHENO	BS	347.135,80
1030150971	MARMENTINO	BS	63.912,36
1030150980	MARONE	BS	233.088,34
1030150990	MAZZANO	BS	337.675,68
1030151000	MILZANO	BS	95.095,39
1030151010	MONIGA DEL GARDA	BS	100.784,89
1030151020	MONNO	BS	40.956,98
1030151030	MONTE ISOLA	BS	91.070,13
1030151040	MONTICELLI BRUSATI	BS	285.173,49
1030151050	MONTICHIARI	BS	859.676,63
1030151051	MONTIRONE	BS	204.863,11

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030151060	MURA	BS	104.448,00
1030151070	MUSCOLINE	BS	127.159,03
1030151080	NAVE	BS	587.175,40
1030151090	NIARDO	BS	100.942,03
1030151100	NUVOLENTO	BS	159.828,92
1030151110	NUVOLERA	BS	184.936,18
1030151120	ODOLO	BS	241.038,98
1030151130	OFFLAGA	BS	245.515,78
1030151140	OME	BS	302.712,15
1030151150	ONO SAN PIETRO	BS	89.044,18
1030151160	ORZINUOVI	BS	192.753,64
1030151170	ORZIVECCHI	BS	192.867,84
1030151180	OSPITALETTO	BS	358.641,01
1030151190	OSSIMO	BS	80.270,69
1030151200	PADENGHE SUL GARDA	BS	36.677,14
1030151210	PADERNO FRANCIACORTA	BS	240.808,81
1030151220	PAISCO LOVENO	BS	75.251,32
1030151230	PAITONE	BS	166.957,00
1030151240	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	442.884,49
1030151250	PARATICO	BS	212.141,29
1030151260	PASPARDO	BS	60.522,21
1030151270	PASSIRANO	BS	221.971,04
1030151280	PAVONE DEL MELLA	BS	194.161,97
1030151300	PERTICA ALTA	BS	64.284,96
1030151310	PERTICA BASSA	BS	63.716,46
1030151320	PEZZAZE	BS	117.299,17
1030151330	PIAN CAMUNO	BS	165.848,45
1030151331	PIANCOGNO	BS	219.762,63
1030151340	PISOGNE	BS	447.222,02
1030151350	POLAVENO	BS	179.114,94
1030151360	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	91.432,85
1030151370	POMPIANO	BS	279.004,87
1030151371	PONCARALE	BS	154.530,84
1030151390	PONTE DI LEGNO	BS	0,00
1030151400	PONTEVICO	BS	308.265,34
1030151410	PONTOGLIO	BS	310.180,47
1030151420	POZZOLENGO	BS	228.331,19
1030151430	PRALBOINO	BS	213.807,20
1030151440	PRESEGLIE	BS	164.521,49
1030151450	PRESTINE	BS	38.071,80
1030151460	PREVALLE	BS	244.857,35
1030151470	PROVAGLIO D'ISEO	BS	242.697,28
1030151480	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	86.738,29
1030151490	PUEGNAGO DEL GARDA	BS	98.803,99
1030151500	QUINZANO D'OGLIO	BS	324.561,49
1030151510	REMEDELLO	BS	190.120,34
1030151520	REZZATO	BS	522.561,61
1030151530	ROCCAFRANCA	BS	261.337,97
1030151540	RODENGO-SAIANO	BS	683.697,01
1030151550	ROE' VOLCIANO	BS	257.040,70
1030151560	RONCADELLE	BS	395.821,73
1030151570	ROVATO	BS	604.422,77
1030151580	RUDIANO	BS	141.798,21
1030151590	SABBIO CHIESE	BS	338.959,06
1030151600	SALE MARASINO	BS	129.059,63
1030151610	SALO'	BS	47.977,92
1030151620	SAN FELICE DEL BENACO	BS	93.897,34
1030151630	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	158.990,94

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030151631	SAN PAOLO	BS	212.982,58
1030151640	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	442.678,67
1030151650	SAREZZO	BS	552.973,59
1030151651	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	97.592,68
1030151660	SELLERO	BS	187.966,42
1030151670	SENIGA	BS	102.388,52
1030151680	SERLE	BS	177.229,69
1030151690	SIRMIONE	BS	0,00
1030151700	SOIANO DEL LAGO	BS	33.048,04
1030151710	SONICO	BS	110.746,46
1030151720	SULZANO	BS	91.089,72
1030151730	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	125.919,44
1030151740	TEMU'	BS	0,00
1030151750	TIGNALE	BS	69.699,29
1030151760	TORBOLE CASAGLIA	BS	321.680,44
1030151770	TOSCOLANO MADERNO	BS	0,00
1030151780	TRAVAGLIATO	BS	245.395,40
1030151790	TREMOSINE	BS	151.580,36
1030151800	TRENZANO	BS	213.965,33
1030151810	TREVISO BRESCIANO	BS	54.757,85
1030151820	URAGO D'OGLIO	BS	367.149,06
1030151830	VALLIO TERME	BS	97.686,22
1030151850	VALVESTINO	BS	37.513,90
1030151860	VEROLANUOVA	BS	391.116,33
1030151870	VEROLAVECCHIA	BS	207.189,85
1030151880	VESTONE	BS	301.858,40
1030151890	VEZZA D'OGLIO	BS	10.546,66
1030151900	VILLA CARCINA	BS	482.262,39
1030151910	VILLACHIARA	BS	64.701,55
1030151920	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	306.871,68
1030151930	VIONE	BS	41.272,43
1030151940	VISANO	BS	168.071,63
1030151950	VOBARNO	BS	531.389,37
1030151960	ZONE	BS	75.270,62
1030240030	ALBAVILLA	CO	120.659,30
1030240040	ALBESE CON CASSANO	CO	236.152,95
1030240050	ALBIOLO	CO	131.250,84
1030240060	ALSERIO	CO	86.291,21
1030240070	ALZATE BRIANZA	CO	217.531,87
1030240090	ANZANO DEL PARCO	CO	145.655,54
1030240100	APPIANO GENTILE	CO	138.119,09
1030240110	ARGEGNO	CO	0,00
1030240120	AROSIO	CO	223.375,97
1030240130	ASSO	CO	111.035,27
1030240150	BARNI	CO	35.106,91
1030240190	BELLAGIO	CO	0,00
1030240210	BENE LARIO	CO	44.047,15
1030240220	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	160.750,25
1030240230	BINAGO	CO	249.242,37
1030240240	BIZZARONE	CO	109.348,65
1030240250	BLESSAGNO	CO	25.187,15
1030240260	BLEVIO	CO	0,00
1030240280	BREGNANO	CO	166.555,73
1030240290	BRENNA	CO	111.842,70
1030240300	BRIENNO	CO	14.826,32
1030240320	BRUNATE	CO	0,00
1030240340	BULGAROGRASSO	CO	158.268,50
1030240350	CABIATE	CO	237.531,11

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030240360	CADORAGO	CO	249.922,98
1030240370	CAGLIO	CO	0,00
1030240380	CAGNO	CO	80.396,40
1030240390	CAMPIONE D'ITALIA	CO	157.547,00
1030240400	CANTU'	CO	348.384,72
1030240410	CANZO	CO	180.802,46
1030240420	CAPIAGO INTIMIANO	CO	47.222,82
1030240430	CARATE URIO	CO	27.290,45
1030240431	CARBONATE	CO	176.870,79
1030240440	CARIMATE	CO	163.836,59
1030240450	CARLAZZO	CO	70.953,66
1030240460	CARUGO	CO	226.336,66
1030240480	CASASCO D'INTELVI	CO	0,00
1030240500	CASLINO D'ERBA	CO	108.453,71
1030240510	CASNATE CON BERNATE	CO	354.653,74
1030240530	CASSINA RIZZARDI	CO	59.934,91
1030240560	CASTELMARTE	CO	110.502,26
1030240570	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	56.310,93
1030240580	CASTIGLIONE D'INTELVI	CO	0,00
1030240581	CAVALLASCA	CO	134.199,23
1030240590	CAVARGNA	CO	35.186,37
1030240600	CERANO D'INTELVI	CO	19.395,53
1030240610	CERMENATE	CO	110.968,46
1030240620	CERNOBBIO	CO	0,00
1030240650	CIRIMIDO	CO	116.572,87
1030240670	CIVENNA	CO	0,00
1030240680	CLAINO CON OSTENO	CO	36.723,60
1030240710	COLONNO	CO	22.675,41
1030240720	COMO	CO	809.899,57
1030240740	CORRIDO	CO	58.560,01
1030240780	CREMIA	CO	35.924,70
1030240790	CUCCIAGO	CO	289.557,75
1030240800	CUSINO	CO	18.559,50
1030240820	DIZZASCO	CO	0,00
1030240840	DOMASO	CO	0,00
1030240850	DONGO	CO	241.569,50
1030240870	DOSSO DEL LIRO	CO	42.384,80
1030240871	DREZZO	CO	72.658,94
1030240890	ERBA	CO	480.870,52
1030240910	EUPILIO	CO	73.530,83
1030240920	FAGGETO LARIO	CO	0,00
1030240930	FALOPPIO	CO	179.056,42
1030240940	FENEGRO'	CO	126.788,50
1030240950	FIGINO SERENZA	CO	279.077,91
1030240960	FINO MORNASCO	CO	300.421,54
1030241000	GARZENO	CO	87.256,06
1030241010	GERA LARIO	CO	53.321,25
1030241020	GIRONICO	CO	162.503,77
1030241030	GRANDATE	CO	290.553,75
1030241040	GRANDOLA ED UNITI	CO	80.703,66
1030241055	GRAVEDONA ED UNITI	CO	53.834,62
1030241060	GRIANTE	CO	31.005,98
1030241070	GUANZATE	CO	169.032,86
1030241110	INVERIGO	CO	257.256,12
1030241120	LAGLIO	CO	8.739,89
1030241130	LAINO	CO	0,00
1030241140	LAMBRUGO	CO	123.021,94
1030241150	LANZO D'INTELVI	CO	0,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030241160	LASNIGO	CO	44.421,40
1030241180	LENNO	CO	24.824,62
1030241190	LEZZENO	CO	0,00
1030241220	LIMIDO COMASCO	CO	108.973,30
1030241230	LIPOMO	CO	79.483,82
1030241240	LIVO	CO	39.611,41
1030241250	LOCATE VARESINO	CO	244.417,11
1030241270	LOMAZZO	CO	295.946,66
1030241280	LONGONE AL SEGRINO	CO	42.692,94
1030241290	LUISAGO	CO	207.994,71
1030241300	LURAGO D'ERBA	CO	159.973,31
1030241310	LURAGO MARINONE	CO	153.489,74
1030241320	LURATE CACCIVIO	CO	446.141,42
1030241330	MAGREGLIO	CO	0,00
1030241370	MARIANO COMENSE	CO	300.689,79
1030241380	MASLIANICO	CO	64.733,13
1030241390	MENAGGIO	CO	0,00
1030241410	MERONE	CO	209.169,51
1030241420	MEZZEGRA	CO	0,00
1030241460	MOLTRASIO	CO	0,00
1030241470	MONGUZZO	CO	132.213,70
1030241480	MONTANO LUCINO	CO	346.116,85
1030241490	MONTEMEZZO	CO	21.350,87
1030241510	MONTORFANO	CO	134.810,06
1030241521	MOZZATE	CO	322.483,11
1030241530	MUSSO	CO	49.687,04
1030241540	NESSO	CO	0,00
1030241560	NOVEDRATE	CO	291.253,19
1030241590	OLGIATE COMASCO	CO	358.361,48
1030241620	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	189.891,51
1030241630	ORSENIGO	CO	206.156,38
1030241650	OSSUCCIO	CO	0,00
1030241671	PARE'	CO	85.525,15
1030241700	PEGLIO	CO	19.127,10
1030241710	PELLIO INTELVI	CO	0,00
1030241720	PIANELLO DEL LARIO	CO	30.315,62
1030241730	PIGRA	CO	25.563,17
1030241740	PLESIO	CO	0,00
1030241750	POGNANA LARIO	CO	43.317,79
1030241760	PONNA	CO	14.326,07
1030241770	PONTE LAMBRO	CO	241.517,95
1030241780	PORLEZZA	CO	192.881,82
1030241810	PROSERPIO	CO	41.453,67
1030241820	PUSIANO	CO	20.956,98
1030241830	RAMPONIO VERNA	CO	27.741,43
1030241840	REZZAGO	CO	13.548,19
1030241860	RODERO	CO	57.897,86
1030241880	RONAGO	CO	86.674,88
1030241890	ROVELLASCA	CO	205.345,80
1030241900	ROVELLO PORRO	CO	113.450,10
1030241910	SALA COMACINA	CO	5.752,50
1030241920	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	58.308,26
1030241930	SAN FEDELE INTELVI	CO	0,00
1030241940	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	138.254,62
1030241950	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	48.790,44
1030241971	SAN SIRO	CO	21.785,05
1030241980	SCHIGNANO	CO	6.738,57
1030241990	SENNA COMASCO	CO	254.583,50

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030242020	SOLBIATE	CO	178.123,34
1030242030	SORICO	CO	20.506,10
1030242040	SORMANO	CO	0,00
1030242050	STAZZONA	CO	34.525,62
1030242080	TAVERNERIO	CO	209.466,38
1030242090	TORNO	CO	0,00
1030242110	TREMEZZO	CO	0,00
1030242120	TREZZONE	CO	16.058,46
1030242130	TURATE	CO	379.168,49
1030242140	UGGIATE-TREVANO	CO	182.055,03
1030242150	VALBRONA	CO	79.388,64
1030242180	VALMOREA	CO	122.297,20
1030242190	VAL REZZO	CO	28.650,11
1030242200	VALSOLDA	CO	0,00
1030242220	VELESO	CO	15.940,69
1030242240	VENIANO	CO	210.872,97
1030242250	VERCANA	CO	23.728,88
1030242280	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	367.901,26
1030242300	VILLA GUARDIA	CO	297.342,75
1030242310	ZELBIO	CO	14.364,13
1030260010	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	62.833,99
1030260020	AGNADELLO	CR	160.221,65
1030260030	ANNICCO	CR	95.946,72
1030260040	AZZANELLO	CR	51.813,77
1030260050	BAGNOLO CREMASCO	CR	221.826,94
1030260060	BONEMERSE	CR	26.017,30
1030260070	BORDOLANO	CR	41.605,97
1030260080	CA' D'ANDREA	CR	44.129,49
1030260090	CALVATONE	CR	40.841,32
1030260100	CAMISANO	CR	100.078,18
1030260101	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	55.998,40
1030260110	CAPERGNANICA	CR	46.131,99
1030260120	CAPPELLA CANTONE	CR	75.977,30
1030260130	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	41.236,69
1030260140	CAPRALBA	CR	133.230,92
1030260150	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	253.523,68
1030260160	CASALE CREMASCO VIDOLASCO	CR	93.042,01
1030260170	CASALETTO CEREDANO	CR	60.596,81
1030260180	CASALETTO DI SOPRA	CR	54.640,61
1030260190	CASALETTO VAPRIO	CR	99.878,92
1030260200	CASALMAGGIORE	CR	509.863,39
1030260210	CASALMORANO	CR	111.277,67
1030260220	CASTELDIDONE	CR	28.810,00
1030260230	CASTEL GABBIANO	CR	51.522,82
1030260240	CASTELLEONE	CR	270.835,55
1030260250	CASTELVERDE	CR	109.747,89
1030260260	CASTELVISCONTI	CR	18.500,76
1030260270	CELLA DATI	CR	61.579,43
1030260280	CHIEVE	CR	138.259,29
1030260290	CICOGNOLO	CR	68.780,55
1030260300	CINGIA DE' BOTTI	CR	59.472,87
1030260310	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	124.508,17
1030260320	CORTE DE' FRATI	CR	101.284,43
1030260330	CREDERA RUBBIANO	CR	59.284,83
1030260340	CREMA	CR	311.955,12
1030260350	CREMONA	CR	1.956.543,99
1030260360	CREMOSANO	CR	104.697,76
1030260370	CROTTA D'ADDA	CR	53.243,29

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030260380	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	38.537,22
1030260390	DEROVERE	CR	30.982,88
1030260400	DOVERA	CR	200.392,39
1030260410	DRIZZONA	CR	46.123,90
1030260420	FIESCO	CR	85.114,41
1030260430	FORMIGARA	CR	47.680,23
1030260440	GABBIONETA-BINANUOVA	CR	77.877,68
1030260450	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	92.531,44
1030260460	GENIVOLTA	CR	61.529,53
1030260470	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	54.398,38
1030260480	GOMBITO	CR	51.796,59
1030260490	GRONTARDO	CR	46.815,71
1030260500	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	106.543,84
1030260510	GUSSOLA	CR	187.235,46
1030260520	ISOLA DOVARESE	CR	81.199,78
1030260530	IZANO	CR	93.568,06
1030260540	MADIGNANO	CR	172.084,11
1030260550	MALAGNINO	CR	51.532,69
1030260560	MARTIGNANA DI PO	CR	56.445,73
1030260570	MONTE CREMASCO	CR	130.845,82
1030260580	MONTODINE	CR	127.194,24
1030260590	MOSCAZZANO	CR	59.411,06
1030260600	MOTTA BALUFFI	CR	61.992,68
1030260610	OFFANENGO	CR	161.101,45
1030260620	OLMENETA	CR	65.748,49
1030260630	OSTIANO	CR	162.463,39
1030260640	PADERNO PONCHIELLI	CR	86.894,03
1030260650	PALAZZO PIGNANO	CR	242.572,95
1030260660	PANDINO	CR	221.100,06
1030260670	PERSICO DOSIMO	CR	145.547,78
1030260680	PESCAROLO ED UNITI	CR	94.415,25
1030260690	PESSINA CREMONESE	CR	32.795,53
1030260700	PIADENA	CR	200.398,92
1030260701	PIANENGO	CR	137.848,88
1030260710	PIERANICA	CR	67.991,62
1030260720	PIEVE D'OLMI	CR	36.060,09
1030260730	PIEVE SAN GIACOMO	CR	80.980,27
1030260740	PIZZIGHETTONE	CR	290.092,17
1030260750	POZZAGLIO ED UNITI	CR	101.550,23
1030260760	QUINTANO	CR	51.280,89
1030260770	RICENGO	CR	92.092,61
1030260780	RIPALTA ARPINA	CR	58.505,97
1030260790	RIPALTA CREMASCA	CR	200.160,74
1030260791	RIPALTA GUERINA	CR	80.147,64
1030260800	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	88.087,52
1030260810	RIVOLTA D'ADDA	CR	138.032,00
1030260820	ROBECCO D'OGLIO	CR	149.696,34
1030260830	ROMANENGO	CR	157.256,32
1030260840	SALVIROLA	CR	91.729,36
1030260850	SAN BASSANO	CR	94.302,30
1030260860	SAN DANIELE PO	CR	75.027,86
1030260870	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	110.759,66
1030260880	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	39.751,63
1030260890	SCANDOLARA RAVARA	CR	107.816,50
1030260900	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	49.933,97
1030260910	SERGNANO	CR	236.181,53
1030260920	SESTO ED UNITI	CR	103.227,45
1030260930	SOLAROLO RAINERIO	CR	71.422,63

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030260940	SONCINO	CR	269.453,19
1030260950	SORESINA	CR	387.739,51
1030260960	SOSPIRO	CR	137.125,04
1030260970	SPINADESCO	CR	116.491,84
1030260980	SPINEDA	CR	36.230,72
1030260990	SPINO D'ADDA	CR	144.174,67
1030261000	STAGNO LOMBARDO	CR	31.327,54
1030261010	TICENGO	CR	46.519,40
1030261020	TORLINO VIMERCATI	CR	21.413,48
1030261030	TORNATA	CR	39.469,95
1030261040	TORRE DE' PICENARDI	CR	108.752,91
1030261050	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	57.805,31
1030261060	TRESCORE CREMASCO	CR	161.654,83
1030261070	TRIGOLO	CR	80.506,22
1030261080	VAIANO CREMASCO	CR	234.919,08
1030261090	VAILATE	CR	236.194,17
1030261100	VESCOVATO	CR	149.644,36
1030261110	VOLONGO	CR	53.265,98
1030261120	VOLTIDO	CR	28.021,78
1030450010	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	94.516,59
1030450020	ASOLA	MN	277.476,45
1030450030	BAGNOLO SAN VITO	MN	327.411,84
1030450040	BIGARELLO	MN	65.351,44
1030450050	BORGOFORTE	MN	491.898,35
1030450060	BORGOFRANCO SUL PO	MN	53.381,47
1030450070	BOZZOLO	MN	100.162,22
1030450080	CANNETO SULL'OGLIO	MN	244.408,20
1030450090	CARBONARA DI PO	MN	134.804,46
1030450100	CASALMORO	MN	235.771,04
1030450110	CASALOLDO	MN	218.378,88
1030450120	CASALROMANO	MN	97.862,80
1030450130	CASTELBELFORTE	MN	172.127,30
1030450140	CASTEL D'ARIO	MN	234.122,60
1030450150	CASTEL GOFFREDO	MN	439.332,69
1030450160	CASTELLUCCHIO	MN	76.205,75
1030450170	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	948.407,79
1030450180	CAVRIANA	MN	203.015,50
1030450190	CERESARA	MN	103.410,57
1030450200	COMMESSAGGIO	MN	77.994,91
1030450210	CURTATONE	MN	579.370,83
1030450220	DOSOLO	MN	135.143,86
1030450230	FELONICA	MN	107.606,27
1030450240	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	338.718,91
1030450250	GAZZUOLO	MN	102.831,21
1030450260	GOITO	MN	189.551,44
1030450270	GONZAGA	MN	547.605,56
1030450280	GUIDIZZOLO	MN	238.397,02
1030450290	MAGNACAVALLO	MN	73.348,08
1030450300	MANTOVA	MN	4.572.046,19
1030450310	MARCARIA	MN	163.489,15
1030450320	MARIANA MANTOVANA	MN	10.174,55
1030450330	MARMIROLO	MN	375.317,68
1030450340	MEDOLE	MN	214.848,85
1030450350	MOGLIA	MN	327.254,12
1030450360	MONZAMBANO	MN	188.642,83
1030450370	MOTTEGGIANA	MN	173.033,62
1030450380	OSTIGLIA	MN	1.097.159,73
1030450390	PEGOGNAGA	MN	410.936,65

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030450400	PIEVE DI CORIANO	MN	55.061,08
1030450410	PIUBEGA	MN	97.654,27
1030450420	POGGIO RUSCO	MN	205.415,80
1030450430	POMPONESCO	MN	122.621,00
1030450440	PONTI SUL MINCIO	MN	218.374,22
1030450450	PORTO MANTOVANO	MN	992.368,12
1030450460	QUINGENTOLE	MN	87.176,13
1030450470	QUISTELLO	MN	227.090,15
1030450480	REDONDESCO	MN	60.836,63
1030450490	REVERE	MN	154.029,08
1030450500	RIVAROLO MANTOVANO	MN	114.537,61
1030450510	RODIGO	MN	189.873,16
1030450520	RONCOFERRARO	MN	275.995,31
1030450530	ROVERBELLA	MN	170.141,64
1030450540	SABBIONETA	MN	229.321,81
1030450550	SAN BENEDETTO PO	MN	366.907,18
1030450560	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	105.896,61
1030450570	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	295.569,67
1030450580	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	105.145,44
1030450590	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	93.132,78
1030450600	SCHIVENOGLIA	MN	74.531,29
1030450610	SERMIDE	MN	1.264.664,55
1030450620	SERRAVALLE A PO	MN	107.201,26
1030450630	SOLFERINO	MN	143.588,69
1030450640	SUSTINENTE	MN	146.195,86
1030450650	SUZZARA	MN	1.329.150,61
1030450660	VIADANA	MN	751.258,59
1030450670	VILLA POMA	MN	82.300,98
1030450680	VILLIMPENTA	MN	185.575,58
1030450690	VIRGILIO	MN	531.324,37
1030450700	VOLTA MANTOVANA	MN	194.217,67
1030490020	ABBIATEGRASSO	MI	877.181,85
1030490030	AGRATE BRIANZA	MB	753.296,51
1030490040	AICURZIO	MB	162.166,05
1030490050	ALBAIRATE	MI	316.808,88
1030490060	ALBIATE	MB	273.358,27
1030490070	ARCONATE	MI	199.527,33
1030490080	ARCORE	MB	714.239,50
1030490090	ARESE	MI	467.913,20
1030490100	ARLUNO	MI	272.244,22
1030490110	ASSAGO	MI	942.301,72
1030490116	BARANZATE	MI	819.981,53
1030490120	BAREGGIO	MI	482.452,60
1030490130	BARLASSINA	MB	188.138,81
1030490140	BASIANO	MI	290.417,99
1030490150	BASIGLIO	MI	0,00
1030490160	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	203.156,32
1030490170	BELLUSCO	MB	275.776,60
1030490180	BERNAREGGIO	MB	342.036,66
1030490190	BERNATE TICINO	MI	157.433,14
1030490210	BESANA IN BRIANZA	MB	323.621,13
1030490220	BESATE	MI	78.644,94
1030490230	BIASSONO	MB	173.176,40
1030490240	BINASCO	MI	281.564,68
1030490260	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	229.508,03
1030490270	BOLLATE	MI	1.346.786,41
1030490300	BOVISIO-MASCIAGO	MB	487.541,74
1030490320	BRESSO	MI	1.541.363,76

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030490330	BRIOSCO	MB	203.830,68
1030490340	BRUGHERIO	MB	825.209,07
1030490350	BUBBIANO	MI	82.844,88
1030490360	BUCCINASCO	MI	1.246.034,11
1030490370	BURAGO DI MOLGORA	MB	305.023,47
1030490380	BUSCATE	MI	351.806,40
1030490390	BUSNAGO	MB	352.541,79
1030490400	BUSSERO	MI	262.529,35
1030490410	BUSTO GAROLFO	MI	480.646,63
1030490420	CALVIGNASCO	MI	138.701,28
1030490440	CAMBIAGO	MI	252.025,86
1030490450	CAMPARADA	MB	184.188,95
1030490460	CANEGRATE	MI	361.280,79
1030490470	CAPONAGO	MB	486.972,47
1030490480	CARATE BRIANZA	MB	462.372,55
1030490490	CARNATE	MB	182.882,50
1030490500	CARPIANO	MI	398.129,90
1030490510	CARUGATE	MI	746.455,35
1030490550	CASARILE	MI	251.915,53
1030490580	CASOREZZO	MI	148.896,93
1030490590	CASSANO D'ADDA	MI	559.389,51
1030490600	CASSINA DE' PECCHI	MI	340.187,19
1030490610	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	159.264,12
1030490620	CASTANO PRIMO	MI	414.695,71
1030490680	CAVENAGO DI BRIANZA	MB	380.216,14
1030490690	CERIANO LAGHETTO	MB	265.601,91
1030490700	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	720.070,88
1030490710	CERRO AL LAMBRO	MI	306.952,47
1030490720	CERRO MAGGIORE	MI	690.849,28
1030490740	CESANO BOSCONE	MI	1.323.787,54
1030490750	CESANO MADERNO	MB	1.505.585,97
1030490760	CESATE	MI	288.432,83
1030490770	CINISELLO BALSAMO	MI	5.380.322,31
1030490780	CISLIANO	MI	35.611,13
1030490800	COGLIATE	MB	150.250,14
1030490810	COLOGNO MONZESE	MI	2.279.217,82
1030490820	COLTURANO	MI	152.690,68
1030490840	CONCOREZZO	MB	735.311,33
1030490850	CORBETTA	MI	684.237,10
1030490860	CORMANO	MI	707.469,00
1030490870	CORNAREDO	MI	601.820,75
1030490880	CORNATE D'ADDA	MB	451.471,28
1030490920	CORREZZANA	MB	151.527,61
1030490930	CORSICO	MI	2.967.047,55
1030490960	CUGGIONO	MI	270.915,26
1030490970	CUSAGO	MI	315.800,03
1030490980	CUSANO MILANINO	MI	749.529,46
1030490981	DAIRAGO	MI	108.864,15
1030490990	DESIO	MB	1.044.176,21
1030491000	DRESANO	MI	142.858,72
1030491020	GAGGIANO	MI	257.875,70
1030491040	GARBAGNATE MILANESE	MI	1.311.830,22
1030491050	GESSATE	MI	286.705,15
1030491060	GIUSSANO	MB	788.424,33
1030491070	GORGONZOLA	MI	254.480,08
1030491090	GREZZAGO	MI	170.943,57
1030491110	GUDO VISCONTI	MI	87.139,43
1030491120	INVERUNO	MI	252.854,88

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030491130	INZAGO	MI	214.911,01
1030491140	LACCHIARELLA	MI	532.152,37
1030491150	LAINATE	MI	1.057.346,08
1030491160	LAZZATE	MB	79.151,85
1030491170	LEGNANO	MI	979.339,81
1030491180	LENTATE SUL SEVESO	MB	542.563,77
1030491190	LESMO	MB	154.233,72
1030491200	LIMBIATE	MB	1.878.649,15
1030491210	LISCATE	MI	617.298,87
1030491220	LISSONE	MB	896.214,80
1030491240	LOCATE DI TRIULZI	MI	500.853,83
1030491280	MACHERIO	MB	139.988,27
1030491290	MAGENTA	MI	262.367,13
1030491300	MAGNAGO	MI	271.275,90
1030491330	MARCALLO CON CASONE	MI	54.544,96
1030491350	MASATE	MI	170.518,42
1030491370	MEDA	MB	722.859,68
1030491380	MEDIGLIA	MI	274.064,92
1030491390	MELEGNANO	MI	514.229,88
1030491410	MELZO	MI	519.202,88
1030491430	MESERO	MI	286.391,53
1030491440	MEZZAGO	MB	224.696,87
1030491450	MILANO	MI	0,00
1030491460	MISINTO	MB	163.488,77
1030491480	MONZA	MB	708.075,32
1030491490	MORIMONDO	MI	65.206,24
1030491500	MOTTA VISCONTI	MI	215.183,12
1030491510	MUGGIO'	MB	790.457,37
1030491530	NERVIANO	MI	825.756,61
1030491540	NOSATE	MI	33.553,69
1030491550	NOVA MILANESE	MB	896.657,53
1030491560	NOVATE MILANESE	MI	777.804,11
1030491570	NOVIGLIO	MI	204.368,32
1030491580	OPERA	MI	436.574,70
1030491600	ORNAGO	MB	294.898,59
1030491630	OSSONA	MI	329.189,64
1030491640	OZZERO	MI	147.470,95
1030491650	PADERNO DUGNANO	MI	2.737.539,00
1030491660	PANTIGLIATE	MI	249.337,04
1030491670	PARABIAGO	MI	690.103,42
1030491680	PAULLO	MI	303.478,50
1030491690	PERO	MI	785.593,84
1030491700	PESCHIERA BORROMEO	MI	938.713,60
1030491710	PESSANO CON BORNAGO	MI	384.016,56
1030491720	PIEVE EMANUELE	MI	214.726,01
1030491740	PIOLTELLO	MI	1.804.011,28
1030491750	POGLIANO MILANESE	MI	275.262,64
1030491760	POZZO D'ADDA	MI	219.786,91
1030491770	POZZUOLO MARTESANA	MI	242.804,88
1030491780	PREGNANA MILANESE	MI	292.770,81
1030491790	RENATE	MB	279.039,27
1030491800	RESCALDINA	MI	665.485,08
1030491810	RHO	MI	2.005.116,58
1030491820	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	349.031,28
1030491830	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	144.662,99
1030491840	RODANO	MI	257.631,78
1030491850	RONCELLO	MB	205.457,28
1030491860	RONCO BRIANTINO	MB	233.434,51

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030491870	ROSATE	MI	109.655,07
1030491880	ROZZANO	MI	1.836.977,87
1030491900	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	253.559,68
1030491910	SAN DONATO MILANESE	MI	1.022.492,24
1030491930	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	199.437,45
1030491940	SAN GIULIANO MILANESE	MI	1.765.725,93
1030491990	SANTO STEFANO TICINO	MI	324.365,92
1030492000	SAN VITTORE OLONA	MI	307.330,09
1030492010	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	286.680,40
1030492030	SEDRIANO	MI	388.071,74
1030492040	SEGRATE	MI	897.935,73
1030492050	SENAGO	MI	761.690,20
1030492070	SEREGNO	MB	170.727,08
1030492080	SESTO SAN GIOVANNI	MI	3.234.342,25
1030492090	SETTALA	MI	600.632,51
1030492100	SETTIMO MILANESE	MI	744.927,94
1030492110	SEVESO	MB	102.338,67
1030492120	SOLARO	MI	629.622,61
1030492150	SOVICO	MB	135.527,01
1030492160	SULBIATE	MB	346.871,50
1030492180	TREZZANO ROSA	MI	340.058,76
1030492190	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	1.246.349,77
1030492200	TREZZO SULL'ADDA	MI	515.556,92
1030492210	TRIBIANO	MI	397.032,43
1030492220	TRIUGGIO	MB	184.987,32
1030492230	TRUCCAZZANO	MI	277.786,93
1030492250	TURBIGO	MI	576.569,16
1030492260	USMATE VELATE	MB	420.521,68
1030492271	VANZAGHELLO	MI	238.968,39
1030492280	VANZAGO	MI	150.325,32
1030492290	VAPRIO D'ADDA	MI	402.223,50
1030492300	VAREDO	MB	750.176,93
1030492310	VEDANO AL LAMBRO	MB	13.526,27
1030492311	VEDUGGIO CON COLZANO	MB	331.009,17
1030492320	VERANO BRIANZA	MB	391.641,70
1030492330	VERMEZZO	MI	179.408,72
1030492340	VERNATE	MI	197.941,57
1030492350	VIGNATE	MI	510.480,93
1030492351	VILLA CORTESE	MI	191.826,47
1030492370	VILLASANTA	MB	527.049,61
1030492390	VIMERCATE	MB	490.633,81
1030492400	VIMODRONE	MI	1.360.121,54
1030492410	VITTUONE	MI	359.278,49
1030492420	VIZZOLO PREDABISSI	MI	190.093,41
1030492440	ZELO SURRIGONE	MI	49.779,57
1030492450	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	444.666,21
1030570010	ALAGNA	PV	51.296,54
1030570020	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	22.224,11
1030570030	ALBONESE	PV	32.014,43
1030570040	ALBUZZANO	PV	131.389,44
1030570050	ARENA PO	PV	171.233,02
1030570060	BADIA PAVESE	PV	45.463,98
1030570070	BAGNARIA	PV	69.788,03
1030570080	BARBIANELLO	PV	44.491,95
1030570090	BASCAPE'	PV	70.882,43
1030570100	BASTIDA DE' DOSSI	PV	20.420,47
1030570110	BASTIDA PANCARANA	PV	84.734,52
1030570120	BATTUDA	PV	16.774,02

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030570130	BELGIOIOSO	PV	239.261,26
1030570140	BEREGUARDO	PV	99.275,09
1030570141	BORGARELLO	PV	107.144,50
1030570150	BORGO PRIOLO	PV	119.005,81
1030570160	BORGORATTO MORMOROLO	PV	58.900,66
1030570170	BORGO SAN SIRO	PV	51.971,76
1030570180	BORNASCO	PV	121.944,26
1030570190	BOSNASCO	PV	53.469,35
1030570191	BRALLO DI PREGOLA	PV	49.413,80
1030570200	BREME	PV	32.785,40
1030570210	BRESSANA BOTTARONE	PV	285.034,78
1030570220	BRONI	PV	460.121,26
1030570230	CALVIGNANO	PV	14.293,82
1030570240	CAMPOSPINOSO	PV	87.452,34
1030570250	CANDIA LOMELLINA	PV	70.341,16
1030570260	CANEVINO	PV	22.864,16
1030570270	CANNETO PAVESE	PV	81.931,76
1030570280	CARBONARA AL TICINO	PV	68.794,71
1030570290	CASANOVA LONATI	PV	40.499,57
1030570300	CASATISMA	PV	92.497,47
1030570310	CASEI GEROLA	PV	152.503,39
1030570320	CASORATE PRIMO	PV	228.653,96
1030570330	CASSOLNOVO	PV	197.598,34
1030570340	CASTANA	PV	40.297,24
1030570350	CASTEGGIO	PV	350.039,21
1030570360	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	96.435,30
1030570370	CASTELLO D'AGOGNA	PV	91.496,21
1030570380	CASTELNOVETTO	PV	7.044,63
1030570390	CAVA MANARA	PV	234.178,91
1030570391	CECIMA	PV	41.498,49
1030570400	CERANOVA	PV	106.500,44
1030570401	CERETTO LOMELLINA	PV	6.691,43
1030570410	CERGNAGO	PV	26.741,77
1030570430	CERTOSA DI PAVIA	PV	223.189,30
1030570440	CERVESINA	PV	134.236,38
1030570450	CHIGNOLO PO	PV	269.068,02
1030570460	CIGOGNOLA	PV	93.192,02
1030570470	CILAVEGNA	PV	204.264,10
1030570480	CODEVILLA	PV	126.135,78
1030570490	CONFIENZA	PV	0,00
1030570500	COPIANO	PV	144.281,30
1030570510	CORANA	PV	58.351,62
1030570520	CORNALE	PV	64.997,55
1030570530	CORTEOLONA	PV	253.498,36
1030570540	CORVINO SAN QUIRICO	PV	47.870,50
1030570550	COSTA DE' NOBILI	PV	8.498,66
1030570560	COZZO	PV	0,00
1030570570	CURA CARPIGNANO	PV	217.295,86
1030570580	DORNO	PV	190.555,53
1030570590	FERRERA ERBOGNONE	PV	495.193,88
1030570600	FILIGHERA	PV	60.028,87
1030570610	FORTUNAGO	PV	44.546,99
1030570620	FRASCAROLO	PV	74.179,96
1030570630	GALLIAVOLA	PV	3.355,29
1030570640	GAMBARANA	PV	5.193,49
1030570650	GAMBOLO'	PV	360.843,12
1030570660	GARLASCO	PV	418.318,49
1030570670	GENZONE	PV	37.853,92

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030570680	GERENZAGO	PV	79.071,94
1030570690	GIUSSAGO	PV	101.832,84
1030570700	GODIASCO	PV	169.383,81
1030570710	GOLFERENZO	PV	26.115,15
1030570720	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	128.659,24
1030570730	GROPELLO CAIROLI	PV	177.727,31
1030570740	INVERNO E MONTELEONE	PV	59.680,73
1030570750	LANDRIANO	PV	128.577,34
1030570760	LANGOSCO	PV	11.538,99
1030570770	LARDIRAGO	PV	27.373,16
1030570780	LINAROLO	PV	158.492,45
1030570790	LIRIO	PV	20.866,78
1030570800	LOMELLO	PV	126.857,98
1030570810	LUNGAVILLA	PV	185.174,13
1030570820	MAGHERNO	PV	118.029,37
1030570830	MARCIGNAGO	PV	131.016,33
1030570840	MARZANO	PV	98.713,39
1030570850	MEDE	PV	197.854,82
1030570860	MENCONICO	PV	49.150,31
1030570870	MEZZANA BIGLI	PV	57.859,47
1030570880	MEZZANA RABATTONE	PV	45.330,30
1030570890	MEZZANINO	PV	91.295,80
1030570900	MIRADOLO TERME	PV	153.789,84
1030570910	MONTALTO PAVESE	PV	90.345,96
1030570920	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	106.531,11
1030570930	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	37.415,77
1030570940	MONTESCANO	PV	35.648,05
1030570950	MONTESEGALE	PV	35.502,36
1030570960	MONTICELLI PAVESE	PV	48.295,86
1030570970	MONTU' BECCARIA	PV	56.803,70
1030570980	MORNICO LOSANA	PV	32.363,10
1030570990	MORTARA	PV	429.215,34
1030571000	NICORVO	PV	11.757,82
1030571010	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	66.385,84
1030571020	OLIVA GESSI	PV	22.890,73
1030571030	OTTOBIANO	PV	0,00
1030571040	PALESTRO	PV	122.382,91
1030571050	PANCARANA	PV	32.599,07
1030571060	PARONA	PV	416.166,93
1030571070	PAVIA	PV	2.340.835,87
1030571080	PIETRA DE' GIORGI	PV	25.830,65
1030571090	PIEVE ALBIGNOLA	PV	18.730,49
1030571100	PIEVE DEL CAIRO	PV	112.904,31
1030571110	PIEVE PORTO MORONE	PV	183.654,91
1030571120	PINAROLO PO	PV	118.196,67
1030571130	PIZZALE	PV	55.867,63
1030571140	PONTE NIZZA	PV	82.635,91
1030571150	PORTALBERA	PV	101.793,34
1030571161	REA	PV	56.505,20
1030571170	REDAVALLE	PV	53.396,22
1030571180	RETORBIDO	PV	115.544,03
1030571190	RIVANAZZANO TERME	PV	0,00
1030571200	ROBBIO	PV	230.320,33
1030571210	ROBECCO PAVESE	PV	46.977,37
1030571220	ROCCA DE' GIORGI	PV	23.630,30
1030571230	ROCCA SUSELLA	PV	22.087,66
1030571240	ROGNANO	PV	139,38
1030571250	ROMAGNESE	PV	76.760,35

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030571260	RONCARO	PV	75.007,41
1030571270	ROSASCO	PV	23.445,22
1030571280	ROVESCALA	PV	51.578,19
1030571290	RUINO	PV	88.611,79
1030571300	SAN CIPRIANO PO	PV	71.199,60
1030571310	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	39.578,15
1030571320	SAN GENESIO ED UNITI	PV	118.934,94
1030571330	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	8.555,06
1030571340	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	202.362,56
1030571350	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	327.982,04
1030571360	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	140.169,86
1030571370	SANTA GIULETTA	PV	55.927,09
1030571380	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	43.368,91
1030571390	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	47.699,66
1030571400	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	167.415,81
1030571410	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	40.920,97
1030571420	SAN ZENONE AL PO	PV	32.746,08
1030571430	SARTIRANA LOMELLINA	PV	102.088,45
1030571440	SCALDASOLE	PV	26.388,41
1030571450	SEMIANA	PV	17.755,25
1030571460	SILVANO PIETRA	PV	40.058,24
1030571470	SIZIANO	PV	227.617,89
1030571480	SOMMO	PV	59.044,22
1030571490	SPESSA	PV	36.678,51
1030571500	STRADELLA	PV	444.025,09
1030571510	SUARDI	PV	60.476,63
1030571520	TORRAZZA COSTE	PV	115.150,46
1030571530	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	16.354,99
1030571540	TORRE D'ARESE	PV	48.815,75
1030571550	TORRE DE' NEGRI	PV	31.684,80
1030571560	TORRE D'ISOLA	PV	59.229,25
1030571570	TORREVECCHIA PIA	PV	122.017,72
1030571580	TORRICELLA VERZATE	PV	61.310,62
1030571590	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	141.347,59
1030571600	TRIVOLZIO	PV	144.404,69
1030571610	TROMELLO	PV	103.944,24
1030571620	TROVO	PV	45.866,22
1030571630	VAL DI NIZZA	PV	52.075,21
1030571640	VALEGGIO	PV	2.335,06
1030571650	VALLE LOMELLINA	PV	83.625,42
1030571660	VALLE SALIMBENE	PV	103.445,24
1030571661	VALVERDE	PV	43.737,32
1030571670	VARZI	PV	217.462,95
1030571680	VELEZZO LOMELLINA	PV	1.862,74
1030571690	VELLEZZO BELLINI	PV	149.866,40
1030571700	VERRETTO	PV	53.147,11
1030571710	VERRUA PO	PV	82.974,16
1030571720	VIDIGULFO	PV	120.719,70
1030571730	VIGEVANO	PV	2.504.561,90
1030571740	VILLA BISCOSSI	PV	59,58
1030571750	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	72.678,78
1030571760	VILLANTERIO	PV	179.911,96
1030571770	VISTARINO	PV	76.672,51
1030571780	VOGHERA	PV	1.134.301,93
1030571790	VOLPARA	PV	18.710,14
1030571800	ZAVATTARELLO	PV	50.521,45
1030571810	ZECCONE	PV	83.174,28
1030571820	ZEME	PV	0,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030571830	ZENEVREDO	PV	20.507,99
1030571840	ZERBO	PV	40.830,73
1030571850	ZERBOLO'	PV	15.951,00
1030571860	ZINASCO	PV	147.480,70
1030770010	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	61.115,06
1030770020	ALBOSAGGIA	SO	160.752,93
1030770030	ANDALO VALTELLINO	SO	69.301,57
1030770040	APRICA	SO	0,00
1030770050	ARDENNO	SO	239.330,54
1030770060	BEMA	SO	26.297,87
1030770070	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	232.789,34
1030770080	BIANZONE	SO	88.582,04
1030770090	BORMIO	SO	0,00
1030770100	BUGLIO IN MONTE	SO	45.856,01
1030770110	CAIOLO	SO	89.616,76
1030770120	CAMPODOLCINO	SO	0,00
1030770130	CASPOGGIO	SO	74.903,59
1030770140	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	50.786,94
1030770150	CASTIONE ANDEVENNO	SO	120.292,84
1030770160	CEDRASCO	SO	60.449,20
1030770170	CERCINO	SO	93.901,72
1030770180	CHIAVENNA	SO	180.704,60
1030770190	CHIESA IN VALMALENCO	SO	0,00
1030770200	CHIURO	SO	144.737,03
1030770210	CINO	SO	79.073,78
1030770220	CIVO	SO	52.749,27
1030770230	COLORINA	SO	121.422,19
1030770240	COSIO VALTELLINO	SO	206.581,85
1030770250	DAZIO	SO	39.021,22
1030770260	DELEBIO	SO	83.300,82
1030770270	DUBINO	SO	250.469,37
1030770280	FAEDO VALTELLINO	SO	47.343,18
1030770290	FORCOLA	SO	107.100,13
1030770300	FUSINE	SO	66.491,57
1030770310	GEROLA ALTA	SO	63.235,29
1030770320	GORDONA	SO	140.081,95
1030770330	GROSIO	SO	691.334,68
1030770340	GROSOTTO	SO	120.436,91
1030770360	LANZADA	SO	534.982,69
1030770370	LIVIGNO	SO	0,00
1030770380	LOVERO	SO	240.355,96
1030770381	MADESIMO	SO	0,00
1030770390	MANTELLO	SO	84.759,68
1030770400	MAZZO DI VALTELLINA	SO	63.642,15
1030770410	MELLO	SO	135.709,87
1030770420	MENAROLA	SO	13.135,65
1030770430	MESE	SO	159.415,74
1030770440	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	221.256,45
1030770450	MORBEGNO	SO	345.954,52
1030770460	NOVATE MEZZOLA	SO	142.812,78
1030770470	PEDESINA	SO	17.408,54
1030770480	PIANTEDO	SO	120.373,66
1030770490	PIATEDA	SO	350.604,21
1030770500	PIURO	SO	149.144,03
1030770510	POGGIRIDENTI	SO	97.643,65
1030770520	PONTE IN VALTELLINA	SO	130.209,87
1030770530	POSTALESIO	SO	71.825,49
1030770540	PRATA CAMPORTACCIO	SO	168.857,10

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030770550	RASURA	SO	49.047,00
1030770560	ROGOLO	SO	86.231,39
1030770570	SAMOLACO	SO	168.782,07
1030770580	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	45.482,75
1030770590	SERNIO	SO	62.303,33
1030770600	SONDALO	SO	263.187,03
1030770610	SONDRIO	SO	402.535,33
1030770620	SPRIANA	SO	25.809,95
1030770630	TALAMONA	SO	320.888,01
1030770640	TARTANO	SO	26.191,69
1030770650	TEGLIO	SO	333.108,25
1030770660	TIRANO	SO	177.383,20
1030770670	TORRE DI SANTA MARIA	SO	56.905,53
1030770680	TOVO DI SANT'AGATA	SO	44.499,16
1030770690	TRAONA	SO	174.555,09
1030770700	TRESIVIO	SO	61.503,24
1030770710	VALDIDENTRO	SO	1.418.549,92
1030770720	VALDISOTTO	SO	272.299,98
1030770730	VALFURVA	SO	184.640,72
1030770740	VAL MASINO	SO	79.775,46
1030770750	VERCEIA	SO	102.564,26
1030770760	VERVIO	SO	55.771,91
1030770770	VILLA DI CHIAVENNA	SO	88.848,19
1030770780	VILLA DI TIRANO	SO	244.914,14
1030860010	AGRA	VA	40.635,17
1030860020	ALBIZZATE	VA	189.055,34
1030860030	ANGERA	VA	135.529,83
1030860040	ARCISATE	VA	490.299,11
1030860050	ARSAGO SEPRIO	VA	327.215,43
1030860060	AZZATE	VA	213.270,29
1030860061	AZZIO	VA	82.374,98
1030860062	BARASSO	VA	85.935,11
1030860070	BARDELLO	VA	138.230,99
1030860080	BEDERO VALCUVIA	VA	57.443,12
1030860081	BESANO	VA	161.280,15
1030860090	BESNATE	VA	250.948,78
1030860100	BESOZZO	VA	550.723,23
1030860110	BIANDRONNO	VA	224.303,44
1030860120	BISUSCHIO	VA	233.268,94
1030860130	BODIO LOMNAGO	VA	201.597,45
1030860140	BREBBIA	VA	220.790,61
1030860150	BREGANO	VA	50.619,34
1030860151	BRENTA	VA	142.094,30
1030860152	BREZZO DI BEDERO	VA	54.012,86
1030860160	BRINZIO	VA	71.475,46
1030860170	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	90.861,94
1030860171	BRUNELLO	VA	174.519,70
1030860180	BRUSIMPIANO	VA	60.018,43
1030860181	BUGUGGIATE	VA	143.862,73
1030860190	BUSTO ARSIZIO	VA	1.714.596,69
1030860200	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	103.589,42
1030860210	CADREZZATE	VA	130.223,23
1030860220	CAIRATE	VA	415.911,70
1030860230	CANTELLO	VA	314.885,50
1030860240	CARAVATE	VA	216.547,10
1030860250	CARDANO AL CAMPO	VA	625.106,82
1030860260	CARNAGO	VA	262.478,17
1030860270	CARONNO PERTUSELLA	VA	903.420,75

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030860280	CARONNO VARESINO	VA	306.489,37
1030860290	CASALE LITTA	VA	182.979,88
1030860300	CASALZUIGNO	VA	113.877,37
1030860310	CASCIAGO	VA	209.636,07
1030860320	CASORATE SEMPIONE	VA	152.717,44
1030860330	CASSANO MAGNAGO	VA	1.256.524,53
1030860340	CASSANO VALCUVIA	VA	67.382,46
1030860350	CASTELLANZA	VA	797.248,50
1030860360	CASTELLO CABIAGLIO	VA	47.596,74
1030860370	CASTELSEPRIO	VA	117.176,50
1030860380	CASTELVECCANA	VA	77.901,95
1030860390	CASTIGLIONE OLONA	VA	424.691,40
1030860400	CASTRONNO	VA	242.821,03
1030860410	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	251.348,15
1030860420	CAZZAGO BRABBIA	VA	76.761,11
1030860430	CISLAGO	VA	278.808,43
1030860440	CITTIGLIO	VA	253.870,66
1030860441	CLIVIO	VA	150.337,11
1030860450	COCQUIO-TREVISAGO	VA	279.692,81
1030860460	COMABBIO	VA	42.452,75
1030860470	COMERIO	VA	113.412,84
1030860480	CREMENAGA	VA	95.412,43
1030860490	CROSIO DELLA VALLE	VA	80.074,20
1030860500	CUASSO AL MONTE	VA	130.871,25
1030860501	CUGLIATE-FABIASCO	VA	159.560,12
1030860510	CUNARDO	VA	184.349,91
1030860520	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	32.908,22
1030860521	CUVEGLIO	VA	246.543,25
1030860530	CUVIO	VA	192.866,24
1030860540	DAVERIO	VA	216.938,98
1030860550	DUMENZA	VA	106.782,77
1030860551	DUNO	VA	12.083,76
1030860560	FAGNANO OLONA	VA	615.419,93
1030860570	FERNO	VA	247.821,20
1030860580	FERRERA DI VARESE	VA	70.893,71
1030860590	GALLARATE	VA	2.026.469,74
1030860600	GALLIATE LOMBARDO	VA	105.262,69
1030860610	GAVIRATE	VA	401.358,36
1030860620	GAZZADA SCHIANNO	VA	306.757,14
1030860630	GEMONIO	VA	243.700,60
1030860640	GERENZANO	VA	276.887,64
1030860650	GERMIGNAGA	VA	275.813,38
1030860660	GOLASECCA	VA	199.407,12
1030860670	GORLA MAGGIORE	VA	250.866,16
1030860680	GORLA MINORE	VA	578.994,30
1030860690	GORNATE OLONA	VA	181.710,39
1030860691	GRANTOLA	VA	119.533,37
1030860692	INARZO	VA	79.638,47
1030860700	INDUNO OLONA	VA	500.498,26
1030860710	ISPRA	VA	47.624,82
1030860720	JERAGO CON ORAGO	VA	157.374,58
1030860730	LAVENA-PONTE TRESA	VA	96.655,77
1030860740	LAVENO-MOMBELLO	VA	176.256,47
1030860750	LEGGIUNO	VA	137.942,51
1030860760	LONATE CEPPINO	VA	369.264,17
1030860770	LONATE POZZOLO	VA	756.441,09
1030860780	LOZZA	VA	123.361,65
1030860790	LUINO	VA	335.336,23

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030860791	LUVINATE	VA	37.352,18
1030860800	MACCAGNO	VA	557.075,84
1030860810	MALGESSO	VA	129.365,59
1030860820	MALNATE	VA	688.417,01
1030860821	MARCHIROLO	VA	190.233,57
1030860830	MARNATE	VA	342.641,73
1030860840	MARZIO	VA	33.622,06
1030860850	MASCIAGO PRIMO	VA	20.308,19
1030860860	MERCALLO	VA	114.758,22
1030860861	MESENZANA	VA	194.107,40
1030860870	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	101.092,32
1030860880	MONVALLE	VA	135.778,83
1030860890	MORAZZONE	VA	323.448,28
1030860900	MORNAGO	VA	289.259,54
1030860910	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	260.972,45
1030860920	OLGIATE OLONA	VA	687.730,32
1030860930	ORIGGIO	VA	464.233,02
1030860931	ORINO	VA	49.482,29
1030860950	OSMATE	VA	55.201,06
1030860960	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	VA	23.566,31
1030860970	PORTO CERESIO	VA	155.683,27
1030860980	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	142.149,88
1030860990	RANCIO VALCUVIA	VA	98.174,93
1030860991	SALTRIO	VA	179.837,87
1030860992	RANCO	VA	31.413,04
1030861000	SAMARATE	VA	834.921,57
1030861001	SANGIANO	VA	70.749,94
1030861010	SARONNO	VA	1.360.749,10
1030861020	SESTO CALENDE	VA	248.574,53
1030861030	SOLBIATE ARNO	VA	448.381,78
1030861040	SOLBIATE OLONA	VA	495.398,68
1030861050	SOMMA LOMBARDO	VA	763.213,83
1030861060	SUMIRAGO	VA	248.245,61
1030861070	TAINO	VA	134.771,36
1030861080	TERNATE	VA	410.854,56
1030861090	TRADATE	VA	1.042.908,55
1030861100	TRAVEDONA-MONATE	VA	145.303,75
1030861110	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	90.268,36
1030861120	UBOLDO	VA	336.788,06
1030861130	VALGANNA	VA	118.608,52
1030861150	VARANO BORGHI	VA	226.032,09
1030861160	VARESE	VA	1.485.287,25
1030861170	VEDANO OLONA	VA	298.084,14
1030861180	VEDDASCA	VA	21.041,92
1030861181	VENEGONO INFERIORE	VA	255.769,96
1030861190	VENEGONO SUPERIORE	VA	321.858,04
1030861200	VERGIATE	VA	260.821,49
1030861210	VIGGIU'	VA	211.850,89
1030861220	VIZZOLA TICINO	VA	141.839,33
1030980010	ABBADIA LARIANA	LC	31.782,38
1030980020	AIRUNO	LC	182.361,85
1030980030	ANNONE DI BRIANZA	LC	128.155,81
1030980040	BALLABIO	LC	21.274,09
1030980050	BARZAGO	LC	180.583,06
1030980060	BARZANO'	LC	142.120,32
1030980070	BARZIO	LC	0,00
1030980080	BELLANO	LC	0,00
1030980090	BOSISIO PARINI	LC	108.304,94

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030980100	BRIVIO	LC	339.728,43
1030980110	BULCIAGO	LC	175.639,88
1030980120	CALCO	LC	139.685,52
1030980130	CALOLZIOCORTE	LC	628.601,02
1030980140	CARENNO	LC	66.611,83
1030980150	CASARGO	LC	0,00
1030980160	CASATENOVO	LC	365.945,17
1030980170	CASSAGO BRIANZA	LC	279.883,42
1030980180	CASSINA VALSASSINA	LC	0,00
1030980190	CASTELLO DI BRIANZA	LC	174.143,20
1030980200	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	190.130,98
1030980210	CESANA BRIANZA	LC	105.907,87
1030980220	CIVATE	LC	292.739,55
1030980230	COLICO	LC	0,00
1030980240	COLLE BRIANZA	LC	70.771,49
1030980250	CORTENOVA	LC	131.436,91
1030980260	COSTA MASNAGA	LC	199.451,56
1030980270	CRANDOLA VALSASSINA	LC	12.691,45
1030980280	CREMELLA	LC	97.617,63
1030980290	CREMENO	LC	0,00
1030980300	DERVIO	LC	66.864,59
1030980310	DOLZAGO	LC	226.664,53
1030980320	DORIO	LC	37.044,03
1030980330	ELLO	LC	66.786,87
1030980340	ERVE	LC	63.829,84
1030980350	ESINO LARIO	LC	0,00
1030980360	GALBIATE	LC	276.960,21
1030980370	GARBAGNATE MONASTERO	LC	210.661,15
1030980380	GARLATE	LC	171.061,23
1030980390	IMBERSAGO	LC	83.124,62
1030980400	INTROBIO	LC	35.607,62
1030980410	INTROZZO	LC	876,25
1030980420	LECCO	LC	864.634,15
1030980430	LIERNA	LC	32.771,02
1030980440	LOMAGNA	LC	173.599,14
1030980450	MALGRATE	LC	222.971,25
1030980460	MANDELLO DEL LARIO	LC	177.089,41
1030980470	MARGNO	LC	0,00
1030980480	MERATE	LC	416.285,56
1030980490	MISSAGLIA	LC	188.410,05
1030980500	MOGGIO	LC	0,00
1030980510	MOLTENO	LC	274.268,65
1030980520	MONTE MARENZO	LC	187.181,62
1030980530	MONTEVECCHIA	LC	27.044,95
1030980540	MONTICELLO BRIANZA	LC	277.655,28
1030980550	MORTERONE	LC	1.703,81
1030980560	NIBIONNO	LC	269.305,54
1030980570	OGGIONO	LC	123.632,99
1030980580	OLGIATE MOLGORA	LC	67.860,24
1030980590	OLGINATE	LC	305.288,82
1030980600	OLIVETO LARIO	LC	26.871,81
1030980610	OSNAGO	LC	345.005,63
1030980620	PADERNO D'ADDA	LC	205.372,53
1030980630	PAGNONA	LC	56.381,50
1030980640	PARLASCO	LC	15.278,90
1030980650	PASTURO	LC	53.787,57
1030980660	PEREGO	LC	100.011,62
1030980670	PERLEDO	LC	0,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030980680	PESCATE	LC	87.078,76
1030980690	PREMANA	LC	148.753,01
1030980700	PRIMALUNA	LC	106.258,50
1030980710	ROBBIATE	LC	0,00
1030980720	ROGENO	LC	94.311,44
1030980730	ROVAGNATE	LC	189.949,37
1030980740	SANTA MARIA HOE'	LC	144.609,03
1030980750	SIRONE	LC	127.123,38
1030980760	SIRTORI	LC	131.011,37
1030980770	SUEGLIO	LC	0,00
1030980780	SUELLO	LC	86.140,81
1030980790	TACENO	LC	35.775,26
1030980800	TORRE DE' BUSI	LC	118.094,83
1030980810	TREMENICO	LC	23.313,07
1030980820	VALGREGHENTINO	LC	188.498,87
1030980830	VALMADRERA	LC	374.022,96
1030980840	VARENNA	LC	9.922,93
1030980850	VENDROGNO	LC	0,00
1030980860	VERCURAGO	LC	186.878,42
1030980870	VERDERIO INFERIORE	LC	225.603,16
1030980880	VERDERIO SUPERIORE	LC	199.569,06
1030980890	VESTRENO	LC	13.931,49
1030980900	VIGANO'	LC	147.818,89
1030990010	ABBADIA CERRETO	LO	21.973,40
1030990020	BERTONICO	LO	61.467,98
1030990030	BOFFALORA D'ADDA	LO	121.701,65
1030990040	BORGHETTO LODIGIANO	LO	216.028,07
1030990050	BORGO SAN GIOVANNI	LO	131.306,61
1030990060	BREMBIO	LO	162.001,48
1030990070	CAMAIRAGO	LO	53.973,81
1030990080	CASALETTO LODIGIANO	LO	149.629,53
1030990090	CASALMAIOCCO	LO	180.619,71
1030990100	CASALPUSTERLENGO	LO	584.652,03
1030990110	CASELLE LANDI	LO	93.602,84
1030990120	CASELLE LURANI	LO	133.628,70
1030990130	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	96.228,47
1030990140	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	224.918,72
1030990150	CASTIRAGA VIDARDO	LO	145.749,96
1030990160	CAVACURTA	LO	68.305,85
1030990170	CAVENAGO D'ADDA	LO	140.694,09
1030990180	CERVIGNANO D'ADDA	LO	107.524,21
1030990190	CODOGNO	LO	793.191,46
1030990200	COMAZZO	LO	80.561,17
1030990210	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	171.863,25
1030990220	CORNO GIOVINE	LO	79.518,88
1030990230	CORNOVECCHIO	LO	34.028,93
1030990240	CORTE PALASIO	LO	94.899,42
1030990250	CRESPIATICA	LO	128.370,33
1030990260	FOMBIO	LO	188.040,50
1030990270	GALGAGNANO	LO	69.622,18
1030990280	GRAFFIGNANA	LO	145.426,75
1030990290	GUARDAMIGLIO	LO	255.327,73
1030990300	LIVRAGA	LO	219.588,13
1030990310	LODI	LO	129.812,76
1030990320	LODI VECCHIO	LO	263.701,96
1030990330	MACCASTORNA	LO	33.136,10
1030990340	MAIRAGO	LO	74.682,75
1030990350	MALEO	LO	100.660,94

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030990360	MARUDO	LO	97.663,73
1030990370	MASSALENGO	LO	317.474,79
1030990380	MELETI	LO	41.417,57
1030990390	MERLINO	LO	128.102,31
1030990400	MONTANASO LOMBARDO	LO	399.564,93
1030990410	MULAZZANO	LO	159.783,58
1030990420	ORIO LITTA	LO	115.622,86
1030990430	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	176.050,86
1030990440	OSSAGO LODIGIANO	LO	103.091,56
1030990450	PIEVE FISSIRAGA	LO	196.090,88
1030990460	SALERANO SUL LAMBRO	LO	157.612,95
1030990470	SAN FIORANO	LO	70.290,22
1030990480	SAN MARTINO IN STRADA	LO	269.666,53
1030990490	SAN ROCCO AL PORTO	LO	192.996,18
1030990500	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	103.845,02
1030990510	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	118.816,52
1030990520	SECUGNAGO	LO	146.797,88
1030990530	SENNA LODIGIANA	LO	131.843,06
1030990540	SOMAGLIA	LO	363.536,84
1030990550	SORDIO	LO	146.869,44
1030990560	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	301.997,44
1030990570	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	86.803,05
1030990580	TURANO LODIGIANO	LO	92.173,41
1030990590	VALERA FRATTA	LO	91.369,40
1030990600	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	79.297,14
1030990610	ZELO BUON PERSICO	LO	153.670,27
1070340010	ARENZANO	GE	0,00
1070340020	AVEGNO	GE	97.634,43
1070340030	BARGAGLI	GE	65.744,64
1070340040	BOGLIASCO	GE	0,00
1070340050	BORZONASCA	GE	80.221,31
1070340060	BUSALLA	GE	0,00
1070340070	CAMOGLI	GE	0,00
1070340080	CAMPO LIGURE	GE	66.074,59
1070340090	CAMPOMORONE	GE	116.216,56
1070340100	CARASCO	GE	266.251,78
1070340110	CASARZA LIGURE	GE	45.042,21
1070340120	CASELLA	GE	21.287,18
1070340130	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	45.088,87
1070340140	CERANESI	GE	129.240,91
1070340150	CHIAVARI	GE	0,00
1070340160	CICAGNA	GE	178.247,34
1070340170	COGOLETO	GE	59.329,06
1070340180	COGORNO	GE	57.648,35
1070340190	COREGLIA LIGURE	GE	32.429,24
1070340200	CROCEFIESCHI	GE	0,00
1070340210	DAVAGNA	GE	87.342,21
1070340220	FASCIA	GE	6.717,05
1070340230	FAVALE DI MALVARO	GE	38.645,34
1070340240	FONTANIGORDA	GE	0,00
1070340250	GENOVA	GE	39.862.636,78
1070340260	GORRETO	GE	9.925,84
1070340270	ISOLA DEL CANTONE	GE	113.932,26
1070340280	LAVAGNA	GE	0,00
1070340290	LEIVI	GE	0,00
1070340300	LORSICA	GE	57.863,67
1070340310	LUMARZO	GE	93.438,90
1070340320	MASONE	GE	160.251,21

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1070340330	MELE	GE	122.687,41
1070340340	MEZZANEGO	GE	81.530,34
1070340350	MIGNANEGO	GE	41.176,59
1070340360	MOCONESI	GE	142.042,42
1070340370	MONEGLIA	GE	0,00
1070340380	MONTEBRUNO	GE	16.236,52
1070340390	MONTOGGIO	GE	0,00
1070340400	NE	GE	215.028,01
1070340410	NEIRONE	GE	51.217,58
1070340420	ORERO	GE	65.408,23
1070340430	PIEVE LIGURE	GE	0,00
1070340440	PORTOFINO	GE	0,00
1070340450	PROPATA	GE	4.012,04
1070340460	RAPALLO	GE	0,00
1070340470	RECCO	GE	0,00
1070340480	REZZOAGLIO	GE	12.172,80
1070340490	RONCO SCRIVIA	GE	168.120,09
1070340500	RONDANINA	GE	18.296,44
1070340510	ROSSIGLIONE	GE	89.231,22
1070340520	ROVEGNO	GE	0,00
1070340530	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	135.158,99
1070340540	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	0,00
1070340550	SANT'OLCESE	GE	95.763,91
1070340560	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	0,00
1070340570	SAVIGNONE	GE	10.042,14
1070340580	SERRA RICCO'	GE	0,00
1070340590	SESTRI LEVANTE	GE	170.288,52
1070340600	SORI	GE	0,00
1070340610	TIGLIETO	GE	0,00
1070340620	TORRIGLIA	GE	17.069,88
1070340630	TRIBOGNA	GE	57.452,99
1070340640	USCIO	GE	3.006,56
1070340650	VALBREVENNA	GE	4.533,64
1070340660	VOBBIA	GE	12.119,21
1070340670	ZOAGLI	GE	0,00
1070370010	AIROLE	IM	46.064,94
1070370020	APRICALE	IM	50.294,01
1070370030	AQUILA D'ARROSCIA	IM	26.034,44
1070370040	ARMO	IM	22.693,92
1070370041	AURIGO	IM	54.072,66
1070370050	BADALUCCO	IM	94.849,52
1070370060	BAJARDO	IM	25.949,07
1070370070	BORDIGHERA	IM	0,00
1070370080	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	47.320,83
1070370090	BORGOMARO	IM	67.435,40
1070370100	CAMPOROSSO	IM	0,00
1070370110	CARAVONICA	IM	41.682,95
1070370120	CARPASIO	IM	19.408,32
1070370130	CASTELLARO	IM	121.377,97
1070370140	CASTEL VITTORIO	IM	53.606,09
1070370150	CERIANA	IM	79.784,91
1070370160	CERVO	IM	0,00
1070370170	CESIO	IM	41.718,26
1070370180	CHIUSANICO	IM	88.713,61
1070370190	CHIUSAVECCHIA	IM	78.699,52
1070370200	CIPRESSA	IM	0,00
1070370210	CIVEZZA	IM	30.956,33
1070370220	COSIO DI ARROSCIA	IM	35.993,47

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1070370221	COSTARAINERA	IM	0,00
1070370230	DIANO ARENTINO	IM	0,00
1070370240	DIANO CASTELLO	IM	6.269,82
1070370250	DIANO MARINA	IM	0,00
1070370260	DIANO SAN PIETRO	IM	23.158,89
1070370270	DOLCEACQUA	IM	82.673,73
1070370280	DOLCEDO	IM	0,00
1070370290	IMPERIA	IM	259.396,72
1070370300	ISOLABONA	IM	65.595,91
1070370301	LUCINASCO	IM	25.761,46
1070370310	MENDATICA	IM	0,00
1070370320	MOLINI DI TRIORA	IM	44.724,95
1070370330	MONTALTO LIGURE	IM	50.922,22
1070370340	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	15.868,97
1070370350	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	32.696,70
1070370360	OSPEDALETTI	IM	0,00
1070370370	PERINALDO	IM	62.572,90
1070370380	PIETRABRUNA	IM	50.948,69
1070370390	PIEVE DI TECO	IM	123.771,76
1070370400	PIGNA	IM	91.881,54
1070370410	POMPEIANA	IM	71.530,72
1070370420	PONTEDASSIO	IM	129.366,22
1070370430	PORNASSIO	IM	35.296,35
1070370440	PRELA'	IM	52.288,61
1070370450	RANZO	IM	52.474,18
1070370460	REZZO	IM	41.599,61
1070370461	RIVA LIGURE	IM	0,00
1070370480	ROCCHETTA NERVINA	IM	51.822,03
1070370490	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	0,00
1070370500	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	77.757,07
1070370510	SAN LORENZO AL MARE	IM	1.045,64
1070370520	SANREMO	IM	0,00
1070370521	SANTO STEFANO AL MARE	IM	0,00
1070370530	SEBORGA	IM	28.289,74
1070370540	SOLDANO	IM	73.868,71
1070370550	TAGGIA	IM	0,00
1070370560	TERZORIO	IM	32.378,10
1070370570	TRIORA	IM	31.821,54
1070370580	VALLEBONA	IM	62.400,46
1070370590	VALLECROSIA	IM	0,00
1070370600	VASIA	IM	52.961,24
1070370610	VENTIMIGLIA	IM	0,00
1070370620	VESSALICO	IM	33.449,21
1070370630	VILLA FARALDI	IM	42.590,18
1070390010	AMEGLIA	SP	0,00
1070390020	ARCOLA	SP	457.548,73
1070390030	BEVERINO	SP	104.017,41
1070390040	BOLANO	SP	158.041,57
1070390050	BONASSOLA	SP	0,00
1070390060	BORGHETTO DI VARA	SP	64.858,93
1070390070	BRUGNATO	SP	69.663,30
1070390080	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	73.782,13
1070390090	CARRO	SP	22.995,02
1070390100	CARRODANO	SP	18.671,58
1070390110	CASTELNUOVO MAGRA	SP	149.460,53
1070390120	DEIVA MARINA	SP	0,00
1070390130	FOLLO	SP	245.560,30
1070390140	FRAMURA	SP	0,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1070390150	LA SPEZIA	SP	4.979.980,52
1070390160	LERICI	SP	0,00
1070390170	LEVANTO	SP	0,00
1070390180	MAISSANA	SP	13.316,96
1070390190	MONTEROSSO AL MARE	SP	0,00
1070390200	ORTONOVO	SP	57.945,50
1070390210	PIGNONE	SP	62.904,69
1070390220	PORTOVENERE	SP	0,00
1070390230	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	154.805,36
1070390240	RIOMAGGIORE	SP	27.025,82
1070390250	ROCCHETTA DI VARA	SP	68.581,44
1070390260	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	367.147,68
1070390270	SARZANA	SP	695.922,33
1070390280	SESTA GODANO	SP	59.808,19
1070390290	VARESE LIGURE	SP	69.715,49
1070390300	VERNAZZA	SP	0,00
1070390310	VEZZANO LIGURE	SP	216.009,65
1070390320	ZIGNAGO	SP	49.299,96
1070740010	ALASSIO	SV	0,00
1070740020	ALBENGA	SV	0,00
1070740030	ALBISSOLA MARINA	SV	0,00
1070740040	ALBISOLA SUPERIORE	SV	0,00
1070740050	ALTARE	SV	180.078,93
1070740060	ANDORA	SV	0,00
1070740070	ARNASCO	SV	39.997,05
1070740080	BALESTRINO	SV	38.056,26
1070740090	BARDINETO	SV	0,00
1070740100	BERGEGGI	SV	0,00
1070740110	BOISSANO	SV	70.696,52
1070740120	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	0,00
1070740130	BORGIO VEREZZI	SV	0,00
1070740140	BORMIDA	SV	49.590,88
1070740150	CAIRO MONTENOTTE	SV	535.647,42
1070740160	CALICE LIGURE	SV	57.733,25
1070740170	CALIZZANO	SV	23.269,97
1070740180	CARCARE	SV	174.096,07
1070740190	CASANOVA LERRONE	SV	66.137,63
1070740200	CASTELBIANCO	SV	33.102,35
1070740210	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	16.496,47
1070740220	CELLE LIGURE	SV	0,00
1070740230	CENGIO	SV	115.983,65
1070740240	CERIALE	SV	0,00
1070740250	CISANO SUL NEVA	SV	133.754,28
1070740260	COSSERIA	SV	92.747,69
1070740270	DEGO	SV	160.533,53
1070740280	ERLI	SV	21.819,10
1070740290	FINALE LIGURE	SV	0,00
1070740300	GARLENDA	SV	627,85
1070740310	GIUSTENICE	SV	51.249,62
1070740320	GIUSVALLA	SV	33.815,80
1070740330	LAIGUEGLIA	SV	0,00
1070740340	LOANO	SV	0,00
1070740350	MAGLIOLO	SV	0,00
1070740360	MALLARE	SV	81.953,63
1070740370	MASSIMINO	SV	17.863,34
1070740380	MILLESIMO	SV	154.466,87
1070740390	MIOGLIA	SV	6.317,24
1070740400	MURIALDO	SV	64.137,26

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1070740410	NASINO	SV	23.826,24
1070740420	NOLI	SV	35.588,26
1070740430	ONZO	SV	22.664,90
1070740440	ORCO FEGLINO	SV	59.845,91
1070740450	ORTOVERO	SV	52.487,72
1070740460	OSIGLIA	SV	55.831,04
1070740470	PALLARE	SV	76.811,11
1070740480	PIANA CRIXIA	SV	51.320,74
1070740490	PIETRA LIGURE	SV	0,00
1070740500	PLODIO	SV	44.249,27
1070740510	PONTINVREA	SV	43.096,02
1070740520	QUILIANO	SV	223.668,50
1070740530	RIALTO	SV	53.070,82
1070740540	ROCCAVIGNALE	SV	64.162,01
1070740550	SASSELLO	SV	0,00
1070740560	SAVONA	SV	1.547.381,82
1070740570	SPOTORNO	SV	0,00
1070740580	STELLA	SV	101.349,90
1070740590	STELLANELLO	SV	41.746,22
1070740600	TESTICO	SV	16.972,30
1070740610	TOIRANO	SV	71.888,72
1070740620	TOVO SAN GIACOMO	SV	86.131,71
1070740630	URBE	SV	0,00
1070740640	VADO LIGURE	SV	941.232,61
1070740650	VARAZZE	SV	0,00
1070740660	VENDONE	SV	44.062,53
1070740670	VEZZI PORTIO	SV	37.464,52
1070740680	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	182.286,28
1070740690	ZUCCARELLO	SV	33.124,40
2050100010	AGORDO	BL	136.882,00
2050100020	ALANO DI PIAVE	BL	199.443,18
2050100030	ALLEGHE	BL	197.331,86
2050100040	ARSIE'	BL	207.118,91
2050100050	AURONZO DI CADORE	BL	0,00
2050100060	BELLUNO	BL	974.470,18
2050100070	BORCA DI CADORE	BL	0,00
2050100080	CALALZO DI CADORE	BL	102.461,00
2050100081	CANALE D'AGORDO	BL	39.586,57
2050100090	CASTELLAVAZZO	BL	150.179,08
2050100100	CENCENIGHE AGORDINO	BL	89.393,93
2050100110	CESIOMAGGIORE	BL	284.335,75
2050100120	CHIES D'ALPAGO	BL	130.774,15
2050100130	CIBIANA DI CADORE	BL	43.322,61
2050100140	COLLE SANTA LUCIA	BL	19.795,93
2050100150	COMELICO SUPERIORE	BL	64.198,17
2050100160	CORTINA D'AMPEZZO	BL	0,00
2050100170	DANTA DI CADORE	BL	57.785,81
2050100180	DOMEGGE DI CADORE	BL	134.067,60
2050100190	FALCADE	BL	0,00
2050100200	FARRA D'ALPAGO	BL	158.805,46
2050100210	FELTRE	BL	636.638,97
2050100220	FONZASO	BL	283.636,77
2050100240	FORNO DI ZOLDO	BL	45.281,61
2050100250	GOSALDO	BL	56.243,90
2050100260	LAMON	BL	209.217,18
2050100270	LA VALLE AGORDINA	BL	94.719,49
2050100280	LENTIAI	BL	200.037,01
2050100290	LIMANA	BL	379.692,97

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050100300	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	160.510,36
2050100310	LONGARONE	BL	399.080,93
2050100320	LORENZAGO DI CADORE	BL	26.312,68
2050100330	LOZZO DI CADORE	BL	130.802,11
2050100340	MEL	BL	282.182,73
2050100350	OSPITALE DI CADORE	BL	54.160,35
2050100360	PEDAVENA	BL	295.231,42
2050100370	PERAROLO DI CADORE	BL	56.966,65
2050100380	PIEVE D'ALPAGO	BL	215.283,06
2050100390	PIEVE DI CADORE	BL	0,00
2050100400	PONTE NELLE ALPI	BL	326.912,92
2050100410	PUOS D'ALPAGO	BL	191.220,41
2050100420	QUERO	BL	203.243,88
2050100430	RIVAMONTE AGORDINO	BL	64.958,94
2050100440	ROCCA PIETORE	BL	45.802,54
2050100450	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	126.580,01
2050100460	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	59.260,00
2050100470	SAN PIETRO DI CADORE	BL	117.687,41
2050100480	SANTA GIUSTINA	BL	222.534,70
2050100490	SAN TOMASO AGORDINO	BL	77.073,71
2050100500	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	78.421,11
2050100510	SAN VITO DI CADORE	BL	0,00
2050100520	SAPPADA	BL	0,00
2050100530	SEDICO	BL	300.999,78
2050100540	SELVA DI CADORE	BL	0,00
2050100550	SEREN DEL GRAPPA	BL	172.770,75
2050100560	SOSPIROLO	BL	295.956,55
2050100570	SOVERZENE	BL	158.614,48
2050100580	SOVRAMONTE	BL	128.065,07
2050100590	TAIBON AGORDINO	BL	139.132,79
2050100600	TAMBRE	BL	82.524,93
2050100610	TRICHIANA	BL	299.396,29
2050100620	VALLADA AGORDINA	BL	34.393,01
2050100630	VALLE DI CADORE	BL	62.903,79
2050100640	VAS	BL	94.131,93
2050100650	VIGO DI CADORE	BL	57.722,47
2050100660	VODO CADORE	BL	10.603,39
2050100670	VOLTAGO AGORDINO	BL	65.568,44
2050100680	ZOLDO ALTO	BL	16.014,64
2050100690	ZOPPE' DI CADORE	BL	35.619,68
2050540010	ABANO TERME	PD	1.336.213,66
2050540020	AGNA	PD	152.272,16
2050540030	ALBIGNASEGO	PD	209.964,18
2050540040	ANGUILLARA VENETA	PD	300.762,92
2050540050	ARQUA' PETRARCA	PD	60.034,59
2050540060	ARRE	PD	129.707,52
2050540070	ARZERGRANDE	PD	202.108,52
2050540080	BAGNOLI DI SOPRA	PD	338.698,87
2050540090	BAONE	PD	128.851,65
2050540100	BARBONA	PD	63.694,54
2050540110	BATTAGLIA TERME	PD	241.634,87
2050540120	BOARA PISANI	PD	216.008,69
2050540130	BORGORICCO	PD	238.445,40
2050540140	BOVOLENTA	PD	165.702,66
2050540150	BRUGINE	PD	204.761,18
2050540160	CADONEGHE	PD	454.224,41
2050540170	CAMPODARSEGO	PD	542.927,70
2050540180	CAMPODORO	PD	123.595,92

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050540190	CAMPOSAMPIERO	PD	296.392,01
2050540200	CAMPO SAN MARTINO	PD	215.477,64
2050540210	CANDIANA	PD	171.858,44
2050540220	CARCERI	PD	105.649,65
2050540230	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	311.173,05
2050540260	CARTURA	PD	163.529,11
2050540270	CASALE DI SCODOSIA	PD	398.406,09
2050540280	CASALSERUGO	PD	117.897,52
2050540290	CASTELBALDO	PD	107.606,76
2050540300	CERVARESE SANTA CROCE	PD	139.421,91
2050540310	CINTO EUGANEO	PD	136.740,81
2050540320	CITTADELLA	PD	0,00
2050540330	CODEVIGO	PD	133.966,15
2050540340	CONSELVE	PD	347.564,26
2050540350	CORREZZOLA	PD	120.659,55
2050540360	CURTAROLO	PD	223.756,71
2050540361	DUE CARRARE	PD	305.929,37
2050540370	ESTE	PD	225.283,63
2050540380	FONTANIVA	PD	239.758,90
2050540390	GALLIERA VENETA	PD	203.536,32
2050540400	GALZIGNANO TERME	PD	289.225,18
2050540410	GAZZO	PD	150.119,38
2050540420	GRANTORTO	PD	285.118,38
2050540430	GRANZE	PD	91.084,26
2050540440	LEGNARO	PD	165.452,79
2050540450	LIMENA	PD	409.347,91
2050540460	LOREGGIA	PD	103.877,97
2050540470	LOZZO ATESTINO	PD	176.412,32
2050540480	MASERA' DI PADOVA	PD	162.102,18
2050540490	MASI	PD	89.362,80
2050540500	MASSANZAGO	PD	137.618,18
2050540510	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	83.676,04
2050540520	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	104.923,92
2050540530	MERLARA	PD	176.583,83
2050540540	MESTRINO	PD	345.383,50
2050540550	MONSELICE	PD	847.458,12
2050540560	MONTAGNANA	PD	308.684,58
2050540570	MONTEGROTTO TERME	PD	494.426,99
2050540580	NOVENTA PADOVANA	PD	88.527,61
2050540590	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	161.819,43
2050540600	PADOVA	PD	0,00
2050540610	PERNUMIA	PD	256.976,85
2050540620	PIACENZA D'ADIGE	PD	83.032,45
2050540630	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	372.391,87
2050540640	PIOMBINO DESE	PD	190.601,25
2050540650	PIOVE DI SACCO	PD	440.640,56
2050540660	POLVERARA	PD	143.841,61
2050540670	PONSO	PD	169.425,54
2050540680	PONTELONGO	PD	278.227,48
2050540690	PONTE SAN NICOLO'	PD	332.184,60
2050540700	POZZONOVO	PD	171.341,66
2050540710	ROVOLON	PD	215.875,55
2050540720	RUBANO	PD	503.329,94
2050540730	SACCOLONGO	PD	197.027,86
2050540740	SALETTO	PD	162.023,96
2050540750	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	185.031,40
2050540760	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	188.902,80
2050540770	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	119.803,50

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050540780	SAN PIETRO IN GU	PD	327.332,05
2050540790	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	164.430,53
2050540800	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	162.952,55
2050540810	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	118.092,06
2050540820	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	234.115,34
2050540830	SANT'ELENA	PD	91.556,21
2050540840	SANT'URBANO	PD	148.082,79
2050540850	SAONARA	PD	236.977,58
2050540860	SELVAZZANO DENTRO	PD	534.688,12
2050540870	SOLESINO	PD	246.349,91
2050540880	STANGHELLA	PD	268.078,50
2050540890	TEOLO	PD	150.599,93
2050540900	TERRASSA PADOVANA	PD	135.169,64
2050540910	TOMBOLO	PD	240.600,53
2050540920	TORREGLIA	PD	181.084,12
2050540930	TREBASELEGHE	PD	394.915,29
2050540940	TRIBANO	PD	233.514,52
2050540950	URBANA	PD	154.169,63
2050540960	VEGGIANO	PD	285.373,95
2050540970	VESCOVANA	PD	73.864,01
2050540980	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	67.073,38
2050540990	VIGODARZERE	PD	440.642,13
2050541000	VIGONZA	PD	672.799,69
2050541010	VILLA DEL CONTE	PD	195.730,54
2050541020	VILLA ESTENSE	PD	185.243,09
2050541030	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	250.127,34
2050541040	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	140.409,99
2050541050	VO'	PD	155.868,88
2050710010	ADRIA	RO	1.167.627,86
2050710020	ARIANO NEL POLESINE	RO	265.568,40
2050710030	ARQUA' POLESINE	RO	69.879,94
2050710040	BADIA POLESINE	RO	441.351,66
2050710050	BAGNOLO DI PO	RO	94.351,20
2050710060	BERGANTINO	RO	148.170,98
2050710070	BOSARO	RO	83.264,80
2050710080	CALTO	RO	95.141,05
2050710090	CANARO	RO	146.929,25
2050710100	CANDA	RO	87.996,50
2050710110	CASTELGUGLIELMO	RO	146.238,17
2050710120	CASTELMASSA	RO	340.700,16
2050710130	CASTELNOVO BARIANO	RO	78.562,75
2050710140	CENESELLI	RO	126.309,67
2050710150	CEREGNANO	RO	236.438,90
2050710170	CORBOLA	RO	159.837,80
2050710180	COSTA DI ROVIGO	RO	139.000,05
2050710190	CRESPINO	RO	42.039,79
2050710210	FICAROLO	RO	185.527,13
2050710220	FIESSO UMBERTIANO	RO	163.591,34
2050710230	FRASSINELLE POLESINE	RO	62.940,51
2050710240	FRATTA POLESINE	RO	77.740,96
2050710250	GAIBA	RO	91.497,37
2050710260	GAVELLO	RO	100.673,82
2050710270	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	161.123,89
2050710280	GUARDA VENETA	RO	57.714,32
2050710290	LENDINARA	RO	460.790,19
2050710300	LOREO	RO	158.540,79
2050710310	LUSIA	RO	181.843,02
2050710320	MELARA	RO	132.277,29

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050710330	OCCHIOBELLO	RO	687.640,05
2050710340	PAPOZZE	RO	108.536,12
2050710350	PETTORAZZA GRIMANI	RO	68.926,57
2050710360	PINCARA	RO	94.748,63
2050710370	POLESELLA	RO	212.074,62
2050710380	PONTECCHIO POLESINE	RO	109.594,38
2050710390	PORTO TOLLE	RO	1.876.666,85
2050710391	PORTO VIRO	RO	724.562,36
2050710400	ROSOLINA	RO	0,00
2050710410	ROVIGO	RO	2.028.914,80
2050710420	SALARA	RO	94.729,21
2050710430	SAN BELLINO	RO	59.187,65
2050710440	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	201.135,18
2050710450	STIENTA	RO	156.877,26
2050710460	TAGLIO DI PO	RO	240.433,15
2050710470	TRECENTA	RO	154.040,81
2050710480	VILLADOSE	RO	199.451,08
2050710490	VILLAMARZANA	RO	72.260,27
2050710500	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	83.222,10
2050710510	VILLANOVA MARCHESANA	RO	58.561,53
2050840010	ALTIVOLE	TV	151.202,07
2050840020	ARCADE	TV	182.568,59
2050840030	ASOLO	TV	0,00
2050840040	BORSO DEL GRAPPA	TV	173.741,86
2050840050	BREDA DI PIAVE	TV	215.181,67
2050840060	CAERANO DI SAN MARCO	TV	104.096,46
2050840070	CAPPELLA MAGGIORE	TV	169.110,91
2050840080	CARBONERA	TV	357.266,71
2050840090	CASALE SUL SILE	TV	361.865,65
2050840100	CASIER	TV	363.707,15
2050840110	CASTELCUCCO	TV	93.662,01
2050840120	CASTELFRANCO VENETO	TV	518.937,47
2050840130	CASTELLO DI GODEGO	TV	62.997,03
2050840140	CAVASO DEL TOMBA	TV	211.886,21
2050840150	CESSALTO	TV	265.163,94
2050840160	CHIARANO	TV	219.333,36
2050840170	CIMADOLMO	TV	207.602,54
2050840180	CISON DI VALMARINO	TV	182.703,97
2050840190	CODOGNE'	TV	97.058,77
2050840200	COLLE UMBERTO	TV	148.492,10
2050840210	CONEGLIANO	TV	340.588,90
2050840220	CORDIGNANO	TV	300.714,97
2050840230	CORNUDA	TV	262.997,02
2050840240	CRESPANO DEL GRAPPA	TV	196.789,65
2050840250	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	220.221,43
2050840260	FARRA DI SOLIGO	TV	316.078,52
2050840270	FOLLINA	TV	249.353,94
2050840280	FONTANELLE	TV	216.191,85
2050840290	FONTE	TV	141.050,62
2050840300	FREGONA	TV	210.649,39
2050840310	GAIARINE	TV	210.455,51
2050840311	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	24.632,42
2050840320	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	217.456,78
2050840330	GORGO AL MONTICANO	TV	292.045,54
2050840340	ISTRANA	TV	153.463,50
2050840350	LORIA	TV	200.489,77
2050840360	MANSUE'	TV	342.970,92
2050840370	MARENO DI PIAVE	TV	167.167,68

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050840380	MASER	TV	258.600,35
2050840390	MASERADA SUL PIAVE	TV	153.915,08
2050840400	MEDUNA DI LIVENZA	TV	223.150,44
2050840410	MIANE	TV	124.150,65
2050840420	MOGLIANO VENETO	TV	910.624,76
2050840430	MONASTIER DI TREVISO	TV	150.434,69
2050840440	MONFUMO	TV	90.932,30
2050840450	MONTEBELLUNA	TV	301.802,02
2050840460	MORGANO	TV	181.524,18
2050840470	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	283.636,46
2050840480	MOTTA DI LIVENZA	TV	512.275,93
2050840490	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	227.727,69
2050840500	ODERZO	TV	344.306,61
2050840510	ORMELLE	TV	256.243,58
2050840520	ORSAGO	TV	232.857,77
2050840530	PADERNO DEL GRAPPA	TV	123.197,08
2050840540	PAESE	TV	627.440,45
2050840550	PEDEROBBA	TV	261.871,83
2050840560	PIEVE DI SOLIGO	TV	362.419,81
2050840570	PONTE DI PIAVE	TV	238.259,32
2050840580	PONZANO VENETO	TV	380.495,86
2050840590	PORTOBUFFOLE'	TV	122.965,93
2050840600	POSSAGNO	TV	144.101,90
2050840610	POVEGLIANO	TV	89.885,58
2050840620	PREGANZIOL	TV	498.939,22
2050840630	QUINTO DI TREVISO	TV	248.258,31
2050840640	REFRONTOLO	TV	55.755,80
2050840650	RESANA	TV	160.824,43
2050840660	REVINE LAGO	TV	150.198,50
2050840670	RIESE PIO X	TV	201.077,61
2050840680	RONCADE	TV	518.613,71
2050840690	SALGAREDA	TV	201.838,35
2050840700	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	390.309,32
2050840710	SAN FIOR	TV	110.214,09
2050840720	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	119.550,87
2050840730	SAN POLO DI PIAVE	TV	161.771,70
2050840740	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	236.094,12
2050840750	SAN VENDEMIANO	TV	203.515,81
2050840760	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	127.755,42
2050840770	SARMEDE	TV	151.659,76
2050840780	SEGUSINO	TV	110.170,66
2050840790	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	205.882,22
2050840800	SILEA	TV	236.556,64
2050840810	SPRESIANO	TV	229.641,09
2050840820	SUSEGANA	TV	336.181,02
2050840830	TARZO	TV	175.714,21
2050840840	TREVIGNANO	TV	285.957,02
2050840850	TREVISO	TV	1.915.242,62
2050840860	VALDOBBIADENE	TV	321.060,19
2050840870	VAZZOLA	TV	135.070,28
2050840880	VEDELAGO	TV	405.559,79
2050840890	VIDOR	TV	210.391,76
2050840900	VILLORBA	TV	498.448,69
2050840910	VITTORIO VENETO	TV	706.482,82
2050840920	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	282.648,15
2050840930	ZENSON DI PIAVE	TV	106.043,21
2050840940	ZERO BRANCO	TV	184.199,36
2050870010	ANNONE VENETO	VE	242.923,71

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050870020	CAMPAGNA LUPIA	VE	263.142,07
2050870030	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	399.564,86
2050870040	CAMPONOGARA	VE	461.052,89
2050870050	CAORLE	VE	0,00
2050870051	CAVALLINO-TREPORTI	VE	1.012.185,70
2050870060	CAVARZERE	VE	654.317,96
2050870070	CEGGIA	VE	252.635,03
2050870080	CHIOGGIA	VE	2.690.112,40
2050870090	CINTO CAOMAGGIORE	VE	194.253,82
2050870100	CONA	VE	102.532,58
2050870110	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	418.923,61
2050870120	DOLO	VE	199.743,12
2050870130	ERACLEA	VE	517.161,86
2050870140	FIESSO D'ARTICO	VE	265.221,46
2050870150	FOSSALTA DI PIAVE	VE	259.541,66
2050870160	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	264.444,11
2050870170	FOSSO'	VE	353.498,90
2050870180	GRUARO	VE	212.809,97
2050870190	IESOLO	VE	877.363,16
2050870200	MARCON	VE	628.316,24
2050870210	MARTELLAGO	VE	1.007.205,09
2050870220	MEOLO	VE	257.039,70
2050870230	MIRA	VE	1.356.969,85
2050870240	MIRANO	VE	1.082.410,62
2050870250	MUSILE DI PIAVE	VE	462.423,57
2050870260	NOALE	VE	756.334,00
2050870270	NOVENTA DI PIAVE	VE	327.165,45
2050870280	PIANIGA	VE	427.592,29
2050870290	PORTOGRUARO	VE	943.063,91
2050870300	PRAMAGGIORE	VE	279.032,09
2050870310	QUARTO D'ALTINO	VE	388.590,64
2050870320	SALZANO	VE	643.620,77
2050870330	SAN DONA' DI PIAVE	VE	1.355.181,94
2050870340	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	0,00
2050870350	SANTA MARIA DI SALA	VE	708.423,38
2050870360	SAN STINO DI LIVENZA	VE	608.114,99
2050870370	SCORZE'	VE	742.804,39
2050870380	SPINEA	VE	987.191,53
2050870390	STRA	VE	198.156,66
2050870400	TEGLIO VENETO	VE	161.225,87
2050870410	TORRE DI MOSTO	VE	292.499,78
2050870420	VENEZIA	VE	11.880.175,21
2050870430	VIGONOVO	VE	343.472,01
2050890010	AFFI	VR	141.758,23
2050890020	ALBAREDO D'ADIGE	VR	146.335,28
2050890030	ANGIARI	VR	166.580,44
2050890040	ARCOLE	VR	276.972,24
2050890050	BADIA CALAVENA	VR	200.494,77
2050890060	BARDOLINO	VR	0,00
2050890070	BELFIORE	VR	172.169,50
2050890080	BEVILACQUA	VR	98.323,38
2050890090	BONAVIGO	VR	126.793,30
2050890100	BOSCHI SANT'ANNA	VR	91.985,22
2050890110	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,00
2050890120	BOVOLONE	VR	968.295,24
2050890130	BRENTINO BELLUNO	VR	108.834,50
2050890140	BRENZONE	VR	92.603,71
2050890150	BUSSOLENGO	VR	648.896,88

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050890160	BUTTAPIETRA	VR	205.096,12
2050890170	CALDIERO	VR	155.119,12
2050890180	CAPRINO VERONESE	VR	28.889,70
2050890190	CASALEONE	VR	269.030,30
2050890200	CASTAGNARO	VR	243.333,85
2050890210	CASTEL D'AZZANO	VR	424.921,54
2050890220	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	387.806,49
2050890230	CAVAION VERONESE	VR	108.002,18
2050890240	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	107.802,63
2050890250	CEREA	VR	322.267,99
2050890260	CERRO VERONESE	VR	49.354,72
2050890270	COLOGNA VENETA	VR	439.955,30
2050890280	COLOGNOLA AI COLLI	VR	305.110,86
2050890290	CONCAMARISE	VR	94.716,94
2050890300	COSTERMANO	VR	108.610,37
2050890310	DOLCE'	VR	630.283,77
2050890320	ERBE'	VR	109.157,70
2050890330	ERBEZZO	VR	54.010,51
2050890340	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	0,00
2050890350	FUMANE	VR	274.996,91
2050890360	GARDA	VR	0,00
2050890370	GAZZO VERONESE	VR	225.620,07
2050890380	GREZZANA	VR	365.488,16
2050890390	ILLASI	VR	169.766,91
2050890400	ISOLA DELLA SCALA	VR	491.205,89
2050890410	ISOLA RIZZA	VR	256.503,04
2050890420	LAVAGNO	VR	231.832,18
2050890430	LAZISE	VR	0,00
2050890440	LEGNAGO	VR	616.328,18
2050890450	MALCESINE	VR	6.129,70
2050890460	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	236.890,08
2050890470	MEZZANE DI SOTTO	VR	109.208,74
2050890480	MINERBE	VR	345.698,30
2050890490	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	264.058,75
2050890500	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	238.573,20
2050890510	MOZZECANE	VR	173.070,11
2050890520	NEGRAR	VR	427.094,62
2050890530	NOGARA	VR	302.961,99
2050890540	NOGAROLE ROCCA	VR	249.306,24
2050890550	OPPEANO	VR	506.288,34
2050890551	PALU'	VR	65.134,70
2050890560	PASTRENGO	VR	152.757,95
2050890570	PESCANTINA	VR	318.855,61
2050890580	PESCHIERA DEL GARDA	VR	0,00
2050890590	POVEGLIANO VERONESE	VR	89.229,27
2050890600	PRESSANA	VR	120.340,74
2050890610	RIVOLI VERONESE	VR	215.333,78
2050890620	RONCA'	VR	207.239,14
2050890630	RONCO ALL'ADIGE	VR	305.065,07
2050890640	ROVERCHIARA	VR	240.386,71
2050890650	ROVEREDO DI GUA'	VR	102.679,40
2050890660	ROVERE' VERONESE	VR	167.319,60
2050890670	SALIZZOLE	VR	241.205,29
2050890680	SAN BONIFACIO	VR	563.369,09
2050890690	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	225.186,03
2050890700	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	792.905,57
2050890710	SANGUINETTO	VR	269.297,92
2050890720	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	620.057,74

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050890730	SAN MAURO DI SALINE	VR	41.727,16
2050890740	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	208.460,03
2050890750	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	371.614,67
2050890760	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	278.056,25
2050890770	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	221.131,89
2050890780	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	0,00
2050890790	SELVA DI PROGNO	VR	65.453,69
2050890800	SOAVE	VR	288.086,78
2050890810	SOMMACAMPAGNA	VR	356.106,35
2050890820	SONA	VR	475.156,27
2050890830	SORGA'	VR	181.956,27
2050890840	TERRAZZO	VR	142.782,61
2050890850	TORRI DEL BENACO	VR	0,00
2050890860	TREGNAGO	VR	277.483,94
2050890870	TREVENZUOLO	VR	321.095,19
2050890880	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	324.826,66
2050890890	VELO VERONESE	VR	78.053,29
2050890900	VERONA	VR	7.977.887,59
2050890910	VERONELLA	VR	320.458,65
2050890920	VESTENANOVA	VR	238.188,87
2050890930	VIGASIO	VR	267.446,57
2050890940	VILLA BARTOLOMEA	VR	133.599,93
2050890950	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	842.189,27
2050890960	ZEVIO	VR	377.789,61
2050890970	ZIMELLA	VR	362.665,90
2050900010	AGUGLIARO	VI	87.885,09
2050900020	ALBETTONE	VI	131.392,44
2050900030	ALONTE	VI	175.444,18
2050900040	ALTAVILLA VICENTINA	VI	470.406,81
2050900050	ALTISSIMO	VI	152.492,44
2050900060	ARCUGNANO	VI	238.053,10
2050900070	ARSIERO	VI	208.105,23
2050900080	ARZIGNANO	VI	639.711,88
2050900090	ASIAGO	VI	0,00
2050900100	ASIGLIANO VENETO	VI	87.634,35
2050900110	BARBARANO VICENTINO	VI	286.497,58
2050900120	BASSANO DEL GRAPPA	VI	320.105,82
2050900130	BOLZANO VICENTINO	VI	191.004,19
2050900140	BREGANZE	VI	193.585,26
2050900150	BRENDOLA	VI	296.181,77
2050900160	BRESSANVIDO	VI	178.178,84
2050900170	BROGLIANO	VI	220.090,78
2050900180	CALDOGNO	VI	235.479,62
2050900190	CALTRANO	VI	153.209,09
2050900200	CALVENE	VI	100.566,72
2050900210	CAMISANO VICENTINO	VI	97.260,40
2050900220	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	171.744,29
2050900230	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	90.770,06
2050900240	CARRE'	VI	225.474,19
2050900250	CARTIGLIANO	VI	301.960,86
2050900260	CASSOLA	VI	549.310,77
2050900270	CASTEGNERO	VI	218.538,81
2050900280	CASTELGOMBERTO	VI	270.674,20
2050900290	CHIAMPO	VI	500.688,39
2050900300	CHIUPPANO	VI	194.005,90
2050900310	CISMON DEL GRAPPA	VI	81.459,74
2050900320	COGOLLO DEL CENGIO	VI	182.707,40
2050900330	CONCO	VI	24.078,99

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050900340	CORNEDO VICENTINO	VI	279.429,27
2050900350	COSTABISSARA	VI	212.247,23
2050900360	CREAZZO	VI	392.575,10
2050900370	CRESPADORO	VI	81.525,97
2050900380	DUEVILLE	VI	490.970,66
2050900390	ENEGO	VI	0,00
2050900400	FARA VICENTINO	VI	218.109,10
2050900410	FOZA	VI	74.307,35
2050900420	GALLIO	VI	0,00
2050900430	GAMBELLARA	VI	296.103,19
2050900440	GAMBUGLIANO	VI	79.823,40
2050900450	GRANCONA	VI	128.236,83
2050900460	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	270.543,91
2050900470	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	207.657,21
2050900480	ISOLA VICENTINA	VI	340.929,53
2050900490	LAGHI	VI	16.829,52
2050900500	LASTEBASSE	VI	29.448,70
2050900510	LONGARE	VI	158.894,08
2050900520	LONIGO	VI	619.709,13
2050900530	LUGO DI VICENZA	VI	259.084,04
2050900540	LUSIANA	VI	143.008,08
2050900550	MALO	VI	413.736,79
2050900560	MARANO VICENTINO	VI	290.714,32
2050900570	MAROSTICA	VI	388.639,16
2050900580	MASON VICENTINO	VI	163.037,45
2050900590	MOLVENA	VI	230.741,28
2050900600	MONTEBELLO VICENTINO	VI	306.929,55
2050900610	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	896.539,99
2050900620	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	344.697,39
2050900630	MONTE DI MALO	VI	184.790,44
2050900640	MONTEGALDA	VI	223.555,32
2050900650	MONTEGALDELLA	VI	83.702,92
2050900660	MONTEVIALE	VI	98.372,81
2050900670	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	275.933,45
2050900680	MONTORSO VICENTINO	VI	243.663,08
2050900690	MOSSANO	VI	118.282,40
2050900700	MUSSOLENTE	VI	237.513,57
2050900710	NANTO	VI	162.853,16
2050900720	NOGAROLE VICENTINO	VI	70.503,42
2050900730	NOVE	VI	205.548,47
2050900740	NOVENTA VICENTINA	VI	161.398,09
2050900750	ORGIANO	VI	189.114,41
2050900760	PEDEMONTE	VI	89.329,08
2050900770	PIANEZZE	VI	180.283,40
2050900780	PIOVENE ROCCHETTE	VI	167.177,20
2050900790	POJANA MAGGIORE	VI	192.754,93
2050900800	POSINA	VI	47.441,80
2050900810	POVE DEL GRAPPA	VI	159.813,98
2050900820	POZZOLEONE	VI	204.240,72
2050900830	QUINTO VICENTINO	VI	154.822,62
2050900840	RECOARO TERME	VI	379.146,43
2050900850	ROANA	VI	0,00
2050900860	ROMANO D'EZZELINO	VI	498.245,62
2050900870	ROSA'	VI	442.137,57
2050900880	ROSSANO VENETO	VI	206.897,03
2050900890	ROTZO	VI	31.194,71
2050900900	SALCEDO	VI	91.583,89
2050900910	SANDRIGO	VI	95.698,77

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050900920	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	102.512,18
2050900930	SAN NAZARIO	VI	152.346,29
2050900940	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	149.008,98
2050900950	SANTORSO	VI	126.779,44
2050900960	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	239.796,07
2050900970	SARCEDO	VI	180.190,37
2050900980	SAREGO	VI	292.756,51
2050900990	SCHIAVON	VI	181.956,14
2050901000	SCHIO	VI	1.263.400,06
2050901010	SOLAGNA	VI	115.268,10
2050901020	SOSSANO	VI	295.904,16
2050901030	SOVIZZO	VI	166.046,17
2050901040	TEZZE SUL BRENTA	VI	442.587,68
2050901050	THIENE	VI	556.104,06
2050901060	TONEZZA DEL CIMONE	VI	0,00
2050901070	TORREBELVICINO	VI	268.160,92
2050901080	TORRI DI QUARTESOLO	VI	366.980,83
2050901100	TRISSINO	VI	283.207,24
2050901110	VALDAGNO	VI	532.081,92
2050901120	VALDASTICO	VI	130.609,94
2050901130	VALLI DEL PASUBIO	VI	203.820,32
2050901140	VALSTAGNA	VI	92.204,73
2050901150	VELO D'ASTICO	VI	209.325,35
2050901160	VICENZA	VI	4.647.712,66
2050901170	VILLAGA	VI	185.966,34
2050901180	VILLAVERLA	VI	177.447,63
2050901190	ZANE'	VI	207.216,85
2050901200	ZERMEGHEDO	VI	178.268,85
2050901210	ZOVENCEDO	VI	75.362,88
2050901220	ZUGLIANO	VI	108.177,13
2080130010	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	227.971,54
2080130020	ARGELATO	BO	1.112.315,69
2080130030	BARICELLA	BO	224.401,84
2080130040	BAZZANO	BO	161.569,60
2080130050	BENTIVOGLIO	BO	801.267,84
2080130060	BOLOGNA	BO	9.408.755,65
2080130070	BORGO TOSSIGNANO	BO	264.036,23
2080130080	BUDRIO	BO	0,00
2080130090	CALDERARA DI RENO	BO	877.105,30
2080130100	CAMUGNANO	BO	204.511,85
2080130110	CASALECCHIO DI RENO	BO	777.186,51
2080130120	CASALFIUMANESE	BO	204.490,40
2080130130	CASTEL D'AIANO	BO	22.313,28
2080130140	CASTEL DEL RIO	BO	80.513,50
2080130150	CASTEL DI CASIO	BO	103.281,23
2080130160	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	235.294,50
2080130170	CASTELLO D'ARGILE	BO	307.006,29
2080130180	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	194.024,54
2080130190	CASTEL MAGGIORE	BO	723.531,46
2080130200	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	515.766,93
2080130210	CASTENASO	BO	239.329,18
2080130220	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	129.682,66
2080130230	CRESPELLANO	BO	216.833,52
2080130240	CREVALCORE	BO	517.673,53
2080130250	DOZZA	BO	122.160,38
2080130260	FONTANELICE	BO	137.245,70
2080130270	GAGGIO MONTANO	BO	128.254,50
2080130280	GALLIERA	BO	171.362,63

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2080130290	GRANAGLIONE	BO	92.502,82
2080130300	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	637.036,39
2080130310	GRIZZANA MORANDI	BO	170.556,53
2080130320	IMOLA	BO	2.585.120,03
2080130330	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	0,00
2080130340	LOIANO	BO	103.282,22
2080130350	MALALBERGO	BO	288.962,34
2080130360	MARZABOTTO	BO	178.550,74
2080130370	MEDICINA	BO	28.268,28
2080130380	MINERBIO	BO	382.950,17
2080130390	MOLINELLA	BO	383.061,41
2080130400	MONGHIDORO	BO	57.311,55
2080130410	MONTERENZIO	BO	212.720,26
2080130420	MONTE SAN PIETRO	BO	248.080,33
2080130430	MONTEVEGLIO	BO	161.988,38
2080130440	MONZUNO	BO	146.387,38
2080130450	MORDANO	BO	126.853,88
2080130460	OZZANO DELL'EMILIA	BO	235.555,44
2080130470	PIANORO	BO	153.286,30
2080130480	PIEVE DI CENTO	BO	315.155,87
2080130490	PORRETTA TERME	BO	211.498,30
2080130500	SALA BOLOGNESE	BO	524.812,45
2080130510	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	110.172,72
2080130520	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	459.786,48
2080130530	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	845.073,16
2080130540	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	0,00
2080130550	SAN PIETRO IN CASALE	BO	444.832,27
2080130560	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	394.150,90
2080130570	SASSO MARCONI	BO	535.915,44
2080130580	SAVIGNO	BO	132.646,33
2080130590	VERGATO	BO	40.938,30
2080130600	ZOLA PREDOSA	BO	448.686,08
2080290010	ARGENTA	FE	202.147,78
2080290020	BERRA	FE	178.033,16
2080290030	BONDENO	FE	621.848,19
2080290040	CENTO	FE	659.436,86
2080290050	CODIGORO	FE	416.026,66
2080290060	COMACCHIO	FE	0,00
2080290070	COPPARO	FE	591.787,54
2080290080	FERRARA	FE	9.102.258,54
2080290090	FORMIGNANA	FE	178.153,70
2080290091	GORO	FE	392.244,85
2080290100	IOLANDA DI SAVOIA	FE	55.034,17
2080290110	LAGOSANTO	FE	355.974,90
2080290111	MASI TORELLO	FE	130.509,92
2080290120	MASSAFISCAGLIA	FE	205.865,15
2080290130	MESOLA	FE	238.653,32
2080290140	MIGLIARINO	FE	188.992,84
2080290141	MIRABELLO	FE	220.750,04
2080290142	MIGLIARO	FE	165.766,61
2080290150	OSTELLATO	FE	227.495,78
2080290160	POGGIO RENATICO	FE	220.125,33
2080290170	PORTOMAGGIORE	FE	317.772,38
2080290180	RO	FE	193.820,61
2080290190	SANT'AGOSTINO	FE	379.270,89
2080290191	TRESIGALLO	FE	311.467,27
2080290200	VIGARANO MAINARDA	FE	211.534,33
2080290210	VOGHIERA	FE	91.324,51

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2080320010	BAGNO DI ROMAGNA	FO	90.309,64
2080320020	BERTINORO	FO	352.498,81
2080320030	BORGHI	FO	142.274,64
2080320040	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FO	0,00
2080320060	CESENA	FO	4.531.739,64
2080320070	CESENATICO	FO	570.745,24
2080320080	CIVITELLA DI ROMAGNA	FO	278.494,99
2080320100	DOVADOLA	FO	81.529,39
2080320110	FORLI'	FO	5.281.260,73
2080320120	FORLIMPOPOLI	FO	329.764,21
2080320130	GALEATA	FO	197.289,51
2080320140	GAMBETTOLA	FO	148.892,52
2080320150	GATTEO	FO	576.201,14
2080320170	LONGIANO	FO	260.487,29
2080320180	MELDOLA	FO	440.486,70
2080320190	MERCATO SARACENO	FO	417.447,26
2080320210	MODIGLIANA	FO	255.227,54
2080320270	MONTIANO	FO	86.687,64
2080320300	PORTICO E SAN BENEDETTO	FO	69.604,99
2080320310	PREDAPPIO	FO	248.009,03
2080320320	PREMILCUORE	FO	65.425,02
2080320350	ROCCA SAN CASCIANO	FO	127.538,58
2080320360	RONCOFREDDO	FO	123.791,88
2080320400	SAN MAURO PASCOLI	FO	335.157,39
2080320420	SANTA SOFIA	FO	334.629,39
2080320430	SARSINA	FO	263.527,43
2080320440	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FO	641.392,14
2080320450	SOGLIANO AL RUBICONE	FO	261.069,30
2080320480	TREDOZIO	FO	95.402,61
2080320490	VERGHERETO	FO	136.744,98
2080500010	BASTIGLIA	MO	352.457,04
2080500020	BOMPORTO	MO	563.654,28
2080500030	CAMPOGALLIANO	MO	948.817,64
2080500040	CAMPOSANTO	MO	370.060,00
2080500050	CARPI	MO	4.641.065,91
2080500060	CASTELFRANCO EMILIA	MO	1.469.533,67
2080500070	CASTELNUOVO RANGONE	MO	487.069,71
2080500080	CASTELVETRO DI MODENA	MO	880.288,95
2080500090	CAVEZZO	MO	683.893,72
2080500100	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	722.066,76
2080500110	FANANO	MO	0,00
2080500120	FINALE EMILIA	MO	1.422.430,50
2080500130	FIORANO MODENESE	MO	2.768.446,16
2080500140	FIUMALBO	MO	0,00
2080500150	FORMIGINE	MO	1.465.782,21
2080500160	FRASSINORO	MO	139.983,89
2080500170	GUIGLIA	MO	131.513,69
2080500180	LAMA MOCOGNO	MO	126.570,56
2080500190	MARANELLO	MO	1.077.366,68
2080500200	MARANO SUL PANARO	MO	326.790,59
2080500210	MEDOLLA	MO	725.107,68
2080500220	MIRANDOLA	MO	2.188.560,20
2080500230	MODENA	MO	8.911.235,26
2080500240	MONTECRETO	MO	10.107,65
2080500250	MONTEFIORINO	MO	174.404,11
2080500260	MONTESE	MO	17.207,04
2080500270	NONANTOLA	MO	720.697,20
2080500280	NOVI DI MODENA	MO	804.705,98

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2080500281	PALAGANO	MO	178.473,35
2080500290	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	338.209,20
2080500300	PIEVEPELAGO	MO	0,00
2080500310	POLINAGO	MO	139.944,79
2080500320	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	373.016,86
2080500330	RAVARINO	MO	280.274,05
2080500340	RIOLUNATO	MO	53.877,70
2080500350	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	480.361,90
2080500360	SAN FELICE SUL PANARO	MO	848.808,39
2080500370	SAN POSSIDONIO	MO	384.946,25
2080500380	SAN PROSPERO	MO	423.862,42
2080500390	SASSUOLO	MO	1.983.875,51
2080500400	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	437.753,51
2080500410	SERRAMAZZONI	MO	27.419,49
2080500420	SESTOLA	MO	0,00
2080500430	SOLIERA	MO	1.102.818,35
2080500440	SPILAMBERTO	MO	565.552,29
2080500450	VIGNOLA	MO	1.038.904,59
2080500460	ZOCCA	MO	0,00
2080560010	ALBARETO	PR	163.727,00
2080560020	BARDI	PR	93.478,49
2080560030	BEDONIA	PR	213.612,03
2080560040	BERCETO	PR	25.624,62
2080560050	BORE	PR	64.603,34
2080560060	BORGO VAL DI TARO	PR	188.299,91
2080560070	BUSSETO	PR	114.160,08
2080560080	CALESTANO	PR	111.827,96
2080560090	COLLECCHIO	PR	398.621,29
2080560100	COLORNO	PR	232.242,58
2080560110	COMPIANO	PR	46.766,71
2080560120	CORNIGLIO	PR	120.850,44
2080560130	FELINO	PR	114.817,08
2080560140	FIDENZA	PR	609.044,71
2080560150	FONTANELLATO	PR	287.162,27
2080560160	FONTEVIVO	PR	506.256,66
2080560170	FORNOVO DI TARO	PR	115.669,78
2080560180	LANGHIRANO	PR	491.987,24
2080560190	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	301.279,49
2080560200	MEDESANO	PR	241.001,19
2080560210	MEZZANI	PR	228.374,39
2080560220	MONCHIO DELLE CORTI	PR	65.165,12
2080560230	MONTECHIARUGOLO	PR	225.917,81
2080560240	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	227.103,95
2080560250	NOCETO	PR	280.888,47
2080560260	PALANZANO	PR	123.977,57
2080560270	PARMA	PR	7.869.302,80
2080560280	PELLEGRINO PARMENSE	PR	151.016,59
2080560290	POLESINE PARMENSE	PR	123.996,45
2080560300	ROCCABIANCA	PR	124.631,26
2080560310	SALA BAGANZA	PR	356.836,99
2080560320	SALSOMAGGIORE TERME	PR	922.058,03
2080560330	SAN SECONDO PARMENSE	PR	78.787,14
2080560340	SISSA	PR	142.482,42
2080560350	SOLIGNANO	PR	145.189,68
2080560360	SORAGNA	PR	212.880,24
2080560370	SORBOLO	PR	230.174,94
2080560380	TERENZO	PR	60.106,74
2080560390	TIZZANO VAL PARMA	PR	148.418,83

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2080560400	TORNOLO	PR	137.120,19
2080560410	TORRILE	PR	321.030,72
2080560420	TRAVERSETOLO	PR	254.755,07
2080560430	TRECASALI	PR	171.806,14
2080560440	VALMOZZOLA	PR	74.601,90
2080560450	VARANO DE' MELEGARI	PR	148.419,50
2080560460	VARSI	PR	110.773,14
2080560480	ZIBELLO	PR	152.276,94
2080610010	AGAZZANO	PC	72.031,66
2080610020	ALSENO	PC	81.734,42
2080610030	BESENZONE	PC	0,00
2080610040	BETTOLA	PC	87.986,77
2080610050	BOBBIO	PC	29.156,01
2080610060	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,00
2080610070	CADEO	PC	65.485,59
2080610080	CALENDASCO	PC	185.552,32
2080610090	CAMINATA	PC	24.674,39
2080610100	CAORSO	PC	271.467,55
2080610110	CARPANETO PIACENTINO	PC	51.680,79
2080610120	CASTELL'ARQUATO	PC	15.154,42
2080610130	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	454.337,42
2080610140	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	34.680,97
2080610150	CERIGNALE	PC	29.803,51
2080610160	COLI	PC	54.055,01
2080610170	CORTE BRUGNATELLA	PC	61.054,55
2080610180	CORTEMAGGIORE	PC	150.103,68
2080610190	FARINI	PC	89.497,92
2080610200	FERRIERE	PC	41.670,94
2080610210	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	295.564,51
2080610220	GAZZOLA	PC	0,00
2080610230	GOSSOLENGO	PC	70.831,20
2080610240	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	8.746,08
2080610250	GROPPARELLO	PC	68.397,37
2080610260	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	90.618,82
2080610270	MONTICELLI D'ONGINA	PC	76.884,24
2080610280	MORFASSO	PC	94.016,25
2080610290	NIBBIANO	PC	117.435,99
2080610300	OTTONE	PC	11.021,56
2080610310	PECORARA	PC	75.812,14
2080610320	PIACENZA	PC	5.054.503,78
2080610330	PIANELLO VAL TIDONE	PC	49.260,11
2080610340	PIOZZANO	PC	62.639,50
2080610350	PODENZANO	PC	237.960,52
2080610360	PONTE DELL'OLIO	PC	87.848,03
2080610370	PONTENURE	PC	204.742,70
2080610380	RIVERGARO	PC	0,00
2080610390	ROTTOFRENO	PC	303.579,15
2080610400	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	94.903,55
2080610410	SAN PIETRO IN CERRO	PC	16.218,08
2080610420	SARMATO	PC	121.559,00
2080610430	TRAVO	PC	0,00
2080610440	VERNASCA	PC	156.844,31
2080610450	VIGOLZONE	PC	130.371,36
2080610460	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	80.829,29
2080610470	ZERBA	PC	2.171,91
2080610480	ZIANO PIACENTINO	PC	127.069,00
2080660010	ALFONSINE	RA	433.116,16
2080660020	BAGNACAVALLO	RA	491.030,04

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2080660030	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	139.790,16
2080660040	BRISIGHELLA	RA	90.597,97
2080660050	CASOLA VALSENIO	RA	200.698,63
2080660060	CASTEL BOLOGNESE	RA	179.221,79
2080660070	CERVIA	RA	0,00
2080660080	CONSELICE	RA	379.693,46
2080660090	COTIGNOLA	RA	248.368,13
2080660100	FAENZA	RA	1.729.314,99
2080660110	FUSIGNANO	RA	225.560,75
2080660120	LUGO	RA	874.124,89
2080660130	MASSA LOMBARDA	RA	369.810,41
2080660140	RAVENNA	RA	5.228.630,09
2080660150	RIOLO TERME	RA	68.419,10
2080660160	RUSSI	RA	305.003,68
2080660170	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	234.849,05
2080660180	SOLAROLO	RA	151.852,54
2080680010	ALBINEA	RE	245.665,44
2080680020	BAGNOLO IN PIANO	RE	211.435,39
2080680030	BAISO	RE	302.094,56
2080680040	BIBBIANO	RE	228.251,43
2080680050	BORETTO	RE	336.547,59
2080680060	BRESCELLO	RE	370.114,83
2080680070	BUSANA	RE	93.342,59
2080680080	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	406.069,98
2080680090	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	251.273,22
2080680100	CAMPEGINE	RE	136.944,49
2080680101	CANOSSA	RE	218.193,46
2080680110	CARPINETI	RE	190.160,80
2080680120	CASALGRANDE	RE	1.104.117,92
2080680130	CASINA	RE	180.532,77
2080680140	CASTELLARANO	RE	953.950,37
2080680150	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	312.243,40
2080680160	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	133.666,46
2080680170	CAVRIAGO	RE	568.202,60
2080680190	COLLAGNA	RE	99.456,51
2080680200	CORREGGIO	RE	1.627.974,47
2080680210	FABBRICO	RE	371.020,54
2080680220	GATTATICO	RE	165.677,11
2080680230	GUALTIERI	RE	387.846,57
2080680240	GUASTALLA	RE	749.218,73
2080680250	LIGONCHIO	RE	121.935,53
2080680260	LUZZARA	RE	451.711,67
2080680270	MONTECCHIO EMILIA	RE	311.071,60
2080680280	NOVELLARA	RE	864.482,64
2080680290	POVIGLIO	RE	171.863,77
2080680300	QUATTRO CASTELLA	RE	276.484,56
2080680310	RAMISETO	RE	126.701,44
2080680320	REGGIOLO	RE	526.697,20
2080680330	REGGIO NELL'EMILIA	RE	10.979.682,07
2080680340	RIO SALICETO	RE	260.945,86
2080680350	ROLO	RE	387.198,80
2080680360	RUBIERA	RE	609.469,11
2080680370	SAN MARTINO IN RIO	RE	207.545,56
2080680380	SAN POLO D'ENZA	RE	76.256,29
2080680390	SANT'ILARIO D'ENZA	RE	398.408,80
2080680400	SCANDIANO	RE	572.756,64
2080680410	TOANO	RE	241.565,48
2080680420	VETTO	RE	235.146,03

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2080680430	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	170.473,66
2080680440	VIANO	RE	175.094,02
2080680450	VILLA MINOZZO	RE	195.729,34
2081010010	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	312.230,84
2081010020	CATTOLICA	RN	928.596,57
2081010030	CORIANO	RN	311.205,15
2081010040	GEMMANO	RN	82.200,23
2081010050	MISANO ADRIATICO	RN	237.425,13
2081010060	MONDAINO	RN	122.971,85
2081010070	MONTE COLOMBO	RN	123.520,86
2081010080	MONTEFIORE CONCA	RN	109.607,61
2081010090	MONTEGRIDOLFO	RN	101.875,08
2081010100	MONTESCUDO	RN	85.867,79
2081010110	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	149.148,99
2081010120	POGGIO BERNI	RN	222.658,30
2081010130	RICCIONE	RN	887.571,45
2081010140	RIMINI	RN	6.290.338,36
2081010150	SALUDECIO	RN	201.765,32
2081010160	SAN CLEMENTE	RN	190.250,50
2081010170	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN	343.883,55
2081010180	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	536.792,11
2081010190	TORRIANA	RN	107.114,35
2081010200	VERUCCHIO	RN	255.247,41
3090050010	ANGHIARI	AR	198.247,19
3090050020	AREZZO	AR	3.982.808,28
3090050030	BADIA TEDALDA	AR	110.543,36
3090050040	BIBBIENA	AR	542.059,52
3090050050	BUCINE	AR	176.152,49
3090050060	CAPOLONA	AR	162.309,92
3090050070	CAPRESE MICHELANGELO	AR	108.636,18
3090050080	CASTEL FOCOGNANO	AR	257.731,77
3090050090	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	105.039,57
3090050100	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	204.587,59
3090050110	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	114.364,51
3090050120	CASTIGLION FIORENTINO	AR	538.103,02
3090050130	CAVRIGLIA	AR	548.987,82
3090050140	CHITIGNANO	AR	84.289,71
3090050150	CHIUSI DELLA VERNA	AR	192.840,54
3090050160	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	252.476,67
3090050170	CORTONA	AR	943.243,37
3090050180	FOIANO DELLA CHIANA	AR	80.439,63
3090050190	LATERINA	AR	117.227,47
3090050200	LORO CIUFFENNA	AR	73.359,18
3090050210	LUCIGNANO	AR	145.353,67
3090050220	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	148.802,13
3090050230	MONTEMIGNAIO	AR	32.185,22
3090050240	MONTERCHI	AR	124.164,10
3090050250	MONTE SAN SAVINO	AR	89.382,62
3090050260	MONTEVARCHI	AR	550.653,65
3090050270	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	66.068,62
3090050280	PERGINE VALDARNO	AR	172.174,39
3090050290	PIAN DI SCO	AR	83.113,78
3090050300	PIEVE SANTO STEFANO	AR	171.469,89
3090050310	POPPI	AR	188.354,11
3090050320	PRATOVECCHIO	AR	187.035,51
3090050330	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	610.796,88
3090050340	SANSEPOLCRO	AR	678.166,96
3090050350	SESTINO	AR	152.428,13

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3090050360	STIA	AR	209.851,60
3090050370	SUBBIANO	AR	312.916,40
3090050380	TALLA	AR	120.459,00
3090050390	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	480.506,09
3090300010	BAGNO A RIPOLI	FI	317.788,46
3090300020	BARBERINO DI MUGELLO	FI	334.277,42
3090300030	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	423.972,20
3090300040	BORGO SAN LORENZO	FI	518.773,54
3090300050	CALENZANO	FI	1.103.894,99
3090300060	CAMPI BISENZIO	FI	2.341.257,62
3090300080	CAPRAIA E LIMITE	FI	184.674,70
3090300100	CASTELFIORENTINO	FI	464.259,48
3090300110	CERRETO GUIDI	FI	153.847,37
3090300120	CERTALDO	FI	436.076,01
3090300130	DICOMANO	FI	182.022,52
3090300140	EMPOLI	FI	825.452,67
3090300150	FIESOLE	FI	351.777,31
3090300160	FIGLINE VALDARNO	FI	564.196,22
3090300170	FIRENZE	FI	21.351.565,59
3090300180	FIRENZUOLA	FI	198.247,05
3090300190	FUCECCHIO	FI	525.644,09
3090300200	GAMBASSI TERME	FI	224.489,23
3090300210	GREVE IN CHIANTI	FI	194.816,23
3090300220	IMPRUNETA	FI	410.422,80
3090300230	INCISA IN VAL D'ARNO	FI	260.482,72
3090300240	LASTRA A SIGNA	FI	677.178,74
3090300250	LONDA	FI	84.737,00
3090300260	MARRADI	FI	273.761,55
3090300270	MONTAIONE	FI	459.343,93
3090300280	MONTELUPO FIORENTINO	FI	375.754,48
3090300300	MONTESPERTOLI	FI	296.854,83
3090300310	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	90.212,14
3090300320	PELAGO	FI	228.762,47
3090300330	PONTASSIEVE	FI	564.256,37
3090300350	REGGELLO	FI	196.955,10
3090300360	RIGNANO SULL'ARNO	FI	118.175,02
3090300370	RUFINA	FI	266.056,20
3090300380	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	37.497,60
3090300390	SAN GODENZO	FI	93.913,07
3090300400	SAN PIERO A SIEVE	FI	155.486,72
3090300410	SCANDICCI	FI	2.549.346,67
3090300420	SCARPERIA	FI	377.366,52
3090300430	SESTO FIORENTINO	FI	1.800.338,91
3090300440	SIGNA	FI	628.651,07
3090300450	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	196.905,55
3090300460	VAGLIA	FI	136.391,20
3090300490	VICCHIO	FI	153.372,59
3090300500	VINCI	FI	304.673,83
3090360010	ARCIDOSSO	GR	190.219,54
3090360020	CAMPAGNATICO	GR	206.522,22
3090360021	CAPALBIO	GR	22.366,31
3090360030	CASTEL DEL PIANO	GR	161.519,88
3090360040	CASTELL'AZZARA	GR	226.236,61
3090360050	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	0,00
3090360060	CINIGIANO	GR	248.096,52
3090360070	CIVITELLA PAGANICO	GR	144.541,15
3090360080	FOLLONICA	GR	21.233,01
3090360090	GAVORRANO	GR	270.412,86

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3090360100	GROSSETO	GR	2.171.934,96
3090360110	ISOLA DEL GIGLIO	GR	0,00
3090360120	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	208.444,63
3090360130	MANCIANO	GR	367.127,52
3090360140	MASSA MARITTIMA	GR	416.748,83
3090360150	MONTE ARGENTARIO	GR	0,00
3090360151	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	221.994,55
3090360160	MONTIERI	GR	174.657,13
3090360170	ORBETELLO	GR	0,00
3090360180	PITIGLIANO	GR	277.409,53
3090360190	ROCCALBEGNA	GR	149.718,92
3090360200	ROCCASTRADA	GR	458.839,42
3090360210	SANTA FIORA	GR	101.670,72
3090360220	SCANSANO	GR	333.613,50
3090360221	SCARLINO	GR	461.658,75
3090360230	SEGGIANO	GR	119.138,74
3090360231	SEMPRONIANO	GR	106.024,04
3090360240	SORANO	GR	337.683,92
3090420010	BIBBONA	LI	0,00
3090420020	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	421.394,75
3090420030	CAMPO NELL'ELBA	LI	0,00
3090420040	CAPOLIVERI	LI	0,00
3090420050	CAPRAIA ISOLA	LI	23.590,72
3090420060	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	0,00
3090420070	CECINA	LI	0,00
3090420080	COLLESALVETTI	LI	1.012.582,92
3090420090	LIVORNO	LI	8.104.594,99
3090420100	MARCIANA	LI	0,00
3090420110	MARCIANA MARINA	LI	0,00
3090420120	PIOMBINO	LI	1.351.243,52
3090420130	PORTO AZZURRO	LI	0,00
3090420140	PORTOFERRAIO	LI	96.057,97
3090420150	RIO MARINA	LI	0,00
3090420160	RIO NELL'ELBA	LI	0,00
3090420170	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	0,00
3090420180	SAN VINCENZO	LI	0,00
3090420190	SASSETTA	LI	53.110,82
3090420200	SUVERETO	LI	190.475,81
3090430010	ALTOPASCIO	LU	370.467,12
3090430020	BAGNI DI LUCCA	LU	305.497,44
3090430030	BARGA	LU	540.649,52
3090430040	BORGO A MOZZANO	LU	659.699,56
3090430050	CAMAIORE	LU	21.064,86
3090430060	CAMPORGIANO	LU	146.797,33
3090430070	CAPANNORI	LU	2.745.112,93
3090430080	CAREGGINE	LU	105.852,47
3090430090	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	308.206,80
3090430100	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	151.080,95
3090430110	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	225.610,57
3090430120	FABBRICHE DI VALLICO	LU	60.290,93
3090430130	FORTE DEI MARMI	LU	0,00
3090430140	FOSCIANDORA	LU	82.862,19
3090430150	GALLICANO	LU	278.463,08
3090430160	GIUNCUGNANO	LU	64.132,58
3090430170	LUCCA	LU	1.841.603,40
3090430180	MASSAROSA	LU	1.063.221,27
3090430190	MINUCCIANO	LU	255.574,06
3090430200	MOLAZZANA	LU	104.010,22

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3090430210	MONTECARLO	LU	105.878,76
3090430220	PESCAGLIA	LU	237.089,06
3090430230	PIAZZA AL SERCHIO	LU	194.551,26
3090430240	PIETRASANTA	LU	0,00
3090430250	PIEVE FOSCIANA	LU	170.992,22
3090430260	PORCARI	LU	385.314,64
3090430270	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	109.309,45
3090430280	SERAVEZZA	LU	369.593,99
3090430290	SILLANO	LU	94.816,18
3090430300	STAZZEMA	LU	262.066,93
3090430310	VAGLI SOTTO	LU	98.860,96
3090430320	VERGEMOLI	LU	50.273,63
3090430330	VIAREGGIO	LU	1.844.962,83
3090430340	VILLA BASILICA	LU	109.086,60
3090430350	VILLA COLLEMANDINA	LU	134.952,89
3090460010	AULLA	MS	446.139,05
3090460020	BAGNONE	MS	221.471,48
3090460030	CARRARA	MS	2.636.577,21
3090460040	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	113.626,05
3090460050	COMANO	MS	79.949,92
3090460060	FILATTIERA	MS	174.542,74
3090460070	FIVIZZANO	MS	531.235,73
3090460080	FOSDINOVO	MS	34.859,16
3090460090	LICCIANA NARDI	MS	341.495,88
3090460100	MASSA	MS	1.808.959,61
3090460110	MONTIGNOSO	MS	0,00
3090460120	MULAZZO	MS	184.850,23
3090460130	PODENZANA	MS	69.958,98
3090460140	PONTREMOLI	MS	471.145,81
3090460150	TRESANA	MS	130.023,42
3090460160	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	262.342,52
3090460170	ZERI	MS	255.601,01
3090620020	BIENTINA	PI	141.380,72
3090620030	BUTI	PI	43.196,09
3090620040	CALCI	PI	47.393,22
3090620050	CALCINAIA	PI	319.725,60
3090620060	CAPANNOLI	PI	100.375,63
3090620070	CASALE MARITTIMO	PI	9.235,59
3090620071	CASCIANA TERME	PI	120.532,44
3090620080	CASCINA	PI	967.010,74
3090620090	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	0,00
3090620100	CASTELLINA MARITTIMA	PI	57.463,12
3090620110	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	PI	130.663,50
3090620120	CHIANNI	PI	115.231,10
3090620130	CRESPINA	PI	187.969,02
3090620140	FAUGLIA	PI	145.734,95
3090620150	GUARDISTALLO	PI	44.831,95
3090620160	LAJATICO	PI	71.219,19
3090620170	LARI	PI	278.119,38
3090620180	LORENZANA	PI	39.915,61
3090620190	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	119.895,61
3090620200	MONTESCUDAIO	PI	66.956,80
3090620210	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	65.500,80
3090620220	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	186.891,18
3090620221	ORCIANO PISANO	PI	42.125,99
3090620230	PALAIA	PI	181.611,04
3090620240	PECCIOLI	PI	119.505,05
3090620250	PISA	PI	3.591.320,05

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3090620260	POMARANCE	PI	144.430,30
3090620270	PONSACCO	PI	211.274,17
3090620280	PONTEDERA	PI	1.215.987,40
3090620290	RIPARBELLA	PI	5.368,80
3090620300	SAN GIULIANO TERME	PI	609.046,66
3090620310	SAN MINIATO	PI	848.659,17
3090620320	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	318.039,64
3090620330	SANTA LUCE	PI	14.173,85
3090620340	SANTA MARIA A MONTE	PI	347.478,20
3090620350	TERRICCIOLA	PI	281.394,19
3090620360	VECCHIANO	PI	0,00
3090620370	VICOPISANO	PI	297.112,40
3090620380	VOLTERRA	PI	489.299,15
3090630010	ABETONE	PT	0,00
3090630020	AGLIANA	PT	642.412,38
3090630030	BUGGIANO	PT	312.275,64
3090630031	CHIESINA UZZANESE	PT	304.348,50
3090630040	CUTIGLIANO	PT	106.921,46
3090630050	LAMPORECCHIO	PT	264.213,51
3090630060	LARCIANO	PT	368.787,01
3090630070	MARLIANA	PT	87.313,65
3090630080	MASSA E COZZILE	PT	244.989,25
3090630090	MONSUMMANO TERME	PT	978.807,03
3090630100	MONTALE	PT	503.079,00
3090630110	MONTECATINI-TERME	PT	1.323.682,40
3090630120	PESCIA	PT	732.830,13
3090630130	PIEVE A NIEVOLE	PT	219.077,75
3090630140	PISTOIA	PT	4.183.438,78
3090630150	PITEGLIO	PT	193.567,64
3090630160	PONTE BUGGIANESE	PT	283.194,42
3090630161	QUARRATA	PT	1.113.869,19
3090630170	SAMBUCA PISTOIESE	PT	100.987,31
3090630180	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	154.450,67
3090630190	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	271.256,28
3090630210	UZZANO	PT	222.900,97
3090750010	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	190.723,56
3090750020	ASCIANO	SI	140.772,06
3090750030	BUONCONVENTO	SI	201.452,21
3090750040	CASOLE D'ELSA	SI	202.093,22
3090750050	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	30.494,79
3090750060	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,00
3090750070	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	217.970,69
3090750080	CETONA	SI	68.695,43
3090750090	CHIANCIANO TERME	SI	609.741,62
3090750100	CHIUSDINO	SI	178.522,41
3090750110	CHIUSI	SI	155.560,66
3090750120	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	540.057,67
3090750130	GAIOLE IN CHIANTI	SI	205.176,19
3090750140	MONTALCINO	SI	182.236,39
3090750150	MONTEPULCIANO	SI	281.108,98
3090750160	MONTERIGGIONI	SI	196.817,36
3090750170	MONTERONI D'ARBIA	SI	39.638,20
3090750180	MONTICIANO	SI	159.610,06
3090750190	MURLO	SI	110.951,41
3090750200	PIANCASTAGNAIO	SI	221.499,37
3090750210	PIENZA	SI	153.177,16
3090750220	POGGIBONSI	SI	810.613,20
3090750230	RADDA IN CHIANTI	SI	66.508,71

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3090750240	RADICOFANI	SI	131.393,91
3090750250	RADICONDOLI	SI	167.354,77
3090750260	RAPOLANO TERME	SI	90.006,62
3090750270	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	167.612,38
3090750280	SAN GIMIGNANO	SI	94.223,59
3090750290	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	86.443,07
3090750300	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	140.799,62
3090750310	SARTEANO	SI	135.805,72
3090750320	SIENA	SI	0,00
3090750330	SINALUNGA	SI	192.075,19
3090750340	SOVICILLE	SI	16.160,76
3090750350	TORRITA DI SIENA	SI	78.049,06
3090750360	TREQUANDA	SI	88.398,36
3091000010	CANTAGALLO	PO	97.707,30
3091000020	CARMIGNANO	PO	203.211,92
3091000030	MONTEMURLO	PO	998.011,21
3091000040	POGGIO A CAIANO	PO	21.604,01
3091000050	PRATO	PO	8.272.604,71
3091000060	VAIANO	PO	287.116,48
3091000070	VERNIO	PO	136.925,58
3100580010	ASSISI	PG	280.341,75
3100580020	BASTIA UMBRA	PG	695.935,84
3100580030	BETTONA	PG	374.846,49
3100580040	BEVAGNA	PG	285.922,03
3100580050	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	208.214,95
3100580060	CANNARA	PG	291.958,77
3100580070	CASCIA	PG	324.431,95
3100580080	CASTEL RITALDI	PG	160.316,49
3100580090	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	553.895,59
3100580100	CERRETO DI SPOLETO	PG	150.560,90
3100580110	CITERNA	PG	196.886,58
3100580120	CITTA' DELLA PIEVE	PG	307.853,64
3100580130	CITTA' DI CASTELLO	PG	2.097.169,86
3100580140	COLLAZZONE	PG	288.168,28
3100580150	CORCIANO	PG	730.301,78
3100580160	COSTACCIARO	PG	87.296,45
3100580170	DERUTA	PG	182.153,56
3100580180	FOLIGNO	PG	2.830.584,06
3100580190	FOSSATO DI VICO	PG	237.886,92
3100580200	FRATTA TODINA	PG	153.668,18
3100580210	GIANO DELL'UMBRIA	PG	255.821,94
3100580220	GUALDO CATTANEO	PG	421.527,10
3100580230	GUALDO TADINO	PG	478.015,21
3100580240	GUBBIO	PG	1.182.624,84
3100580250	LISCIANO NICCONE	PG	63.625,80
3100580260	MAGIONE	PG	652.277,41
3100580270	MARSCIANO	PG	729.652,16
3100580280	MASSA MARTANA	PG	308.877,34
3100580290	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	135.959,25
3100580300	MONTEFALCO	PG	245.323,77
3100580310	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	57.566,77
3100580320	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	115.853,30
3100580330	MONTONE	PG	148.731,09
3100580340	NOCERA UMBRA	PG	444.192,85
3100580350	NORCIA	PG	673.892,81
3100580360	PACIANO	PG	81.266,75
3100580370	PANICALE	PG	178.234,59
3100580380	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	238.431,58

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3100580390	PERUGIA	PG	8.271.382,81
3100580400	PIEGARO	PG	506.578,43
3100580410	PIETRALUNGA	PG	214.875,43
3100580420	POGGIODOMO	PG	38.992,53
3100580430	PRECI	PG	149.312,43
3100580440	SAN GIUSTINO	PG	407.707,99
3100580450	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	108.774,41
3100580460	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	112.007,00
3100580470	SCHEGGINO	PG	90.123,90
3100580480	SELLANO	PG	94.242,86
3100580490	SIGILLO	PG	184.226,74
3100580500	SPELLO	PG	537.863,97
3100580510	SPOLETO	PG	2.411.634,35
3100580520	TODI	PG	632.331,60
3100580530	TORGIANO	PG	304.744,92
3100580540	TREVI	PG	416.995,62
3100580550	TUORO SUL TRASIMENO	PG	270.240,02
3100580560	UMBERTIDE	PG	665.671,64
3100580570	VALFABBRICA	PG	319.026,24
3100580580	VALLO DI NERA	PG	106.603,08
3100580590	VALTOPINA	PG	120.565,67
3100800010	ACQUASPARTA	TR	237.965,74
3100800020	ALLERONA	TR	162.310,48
3100800030	ALVIANO	TR	125.720,45
3100800040	AMELIA	TR	528.236,88
3100800050	ARRONE	TR	213.018,84
3100800060	ATTIGLIANO	TR	130.912,52
3100800061	AVIGLIANO UMBRO	TR	221.564,92
3100800070	BASCHI	TR	244.155,06
3100800080	CALVI DELL'UMBRIA	TR	125.427,32
3100800090	CASTEL GIORGIO	TR	150.751,14
3100800100	CASTEL VISCARDO	TR	192.455,52
3100800110	FABRO	TR	183.167,47
3100800120	FERENTILLO	TR	172.569,17
3100800130	FICULLE	TR	109.140,56
3100800140	GIOVE	TR	135.651,19
3100800150	GUARDEA	TR	119.995,73
3100800160	LUGNANO IN TEVERINA	TR	124.706,82
3100800170	MONTECASTRILLI	TR	187.596,33
3100800180	MONTECCHIO	TR	139.751,38
3100800190	MONTEFRANCO	TR	90.067,26
3100800200	MONTEGABBIONE	TR	94.473,50
3100800210	MONTELEONE D'ORVIETO	TR	129.910,89
3100800220	NARNI	TR	1.479.973,22
3100800230	ORVIETO	TR	1.065.938,15
3100800240	OTRICOLI	TR	171.821,60
3100800250	PARRANO	TR	51.218,86
3100800260	PENNA IN TEVERINA	TR	66.938,45
3100800270	POLINO	TR	36.183,31
3100800280	PORANO	TR	66.202,02
3100800290	SAN GEMINI	TR	408.251,15
3100800300	SAN VENANZO	TR	203.836,93
3100800310	STRONCONE	TR	182.762,12
3100800320	TERNI	TR	8.166.522,41
3110030010	AGUGLIANO	AN	229.523,52
3110030020	ANCONA	AN	3.455.366,55
3110030030	ARCEVIA	AN	235.275,69
3110030040	BARBARA	AN	124.999,21

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3110030050	BELVEDERE OSTRENSE	AN	211.571,45
3110030060	CAMERANO	AN	261.313,48
3110030070	CAMERATA PICENA	AN	122.366,69
3110030080	CASTELBELLINO	AN	163.123,07
3110030090	CASTEL COLONNA	AN	86.783,13
3110030100	CASTELFIDARDO	AN	960.772,75
3110030110	CASTELLEONE DI SUASA	AN	129.068,74
3110030120	CASTELPLANIO	AN	211.344,35
3110030130	CERRETO D'ESI	AN	287.608,68
3110030140	CHIARAVALLE	AN	327.595,22
3110030150	CORINALDO	AN	155.671,27
3110030160	CUPRAMONTANA	AN	214.964,11
3110030170	FABRIANO	AN	1.116.625,85
3110030180	FALCONARA MARITTIMA	AN	824.838,25
3110030190	FILOTTRANO	AN	311.505,71
3110030200	GENGA	AN	212.623,64
3110030210	JESI	AN	1.480.959,71
3110030220	LORETO	AN	653.832,95
3110030230	MAIOLATI SPONTINI	AN	0,00
3110030240	MERGO	AN	80.885,79
3110030250	MONSANO	AN	325.681,62
3110030260	MONTECAROTTO	AN	203.162,96
3110030270	MONTEMARCIANO	AN	162.217,43
3110030280	MONTERADO	AN	183.889,40
3110030290	MONTE ROBERTO	AN	181.190,76
3110030300	MONTE SAN VITO	AN	258.571,42
3110030310	MORRO D'ALBA	AN	97.678,78
3110030320	NUMANA	AN	0,00
3110030330	OFFAGNA	AN	141.674,16
3110030340	OSIMO	AN	1.072.583,08
3110030350	OSTRA	AN	298.352,06
3110030360	OSTRA VETERE	AN	230.361,63
3110030370	POGGIO SAN MARCELLO	AN	52.964,57
3110030380	POLVERIGI	AN	220.645,29
3110030390	RIPE	AN	228.397,05
3110030400	ROSORA	AN	115.649,43
3110030410	SAN MARCELLO	AN	98.923,07
3110030420	SAN PAOLO DI JESI	AN	99.353,21
3110030430	SANTA MARIA NUOVA	AN	201.821,84
3110030440	SASSOFERRATO	AN	304.783,12
3110030450	SENIGALLIA	AN	360.373,43
3110030460	SERRA DE' CONTI	AN	258.772,40
3110030470	SERRA SAN QUIRICO	AN	296.508,82
3110030480	SIROLO	AN	74.743,97
3110030490	STAFFOLO	AN	103.893,86
3110060010	ACQUASANTA TERME	AP	294.884,16
3110060020	ACQUAVIVA PICENA	AP	171.112,46
3110060030	ALTIDONA	FM	69.736,70
3110060040	AMANDOLA	FM	243.758,78
3110060050	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	170.004,36
3110060060	ARQUATA DEL TRONTO	AP	114.070,55
3110060070	ASCOLI PICENO	AP	2.708.379,63
3110060080	BELMONTE PICENO	FM	81.107,77
3110060090	CAMPOFILONE	FM	100.472,34
3110060100	CARASSAI	AP	116.229,91
3110060110	CASTEL DI LAMA	AP	252.852,04
3110060120	CASTIGNANO	AP	186.882,62
3110060130	CASTORANO	AP	143.359,03

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3110060140	COLLI DEL TRONTO	AP	165.482,39
3110060150	COMUNANZA	AP	244.418,21
3110060160	COSSIGNANO	AP	86.391,27
3110060170	CUPRA MARITTIMA	AP	119.725,15
3110060180	FALERONE	FM	170.804,39
3110060190	FERMO	FM	804.389,78
3110060200	FOLIGNANO	AP	357.623,20
3110060210	FORCE	AP	127.255,17
3110060220	FRANCAVILLA D'ETE	FM	68.482,86
3110060230	GROTTAMMARE	AP	327.978,18
3110060240	GROTTAZZOLINA	FM	244.459,57
3110060250	LAPEDONA	FM	80.031,57
3110060260	MAGLIANO DI TENNA	FM	85.051,71
3110060270	MALTIGNANO	AP	178.365,79
3110060280	MASSA FERMANA	FM	87.923,66
3110060290	MASSIGNANO	AP	78.224,14
3110060300	MONSAMPIETRO MORICO	FM	79.956,55
3110060310	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	241.645,27
3110060320	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	166.506,98
3110060330	MONTAPPONE	FM	102.723,51
3110060340	MONTEDINOVE	AP	58.406,26
3110060350	MONTEFALCONE APPENNINO	FM	59.093,82
3110060360	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	217.106,45
3110060370	MONTEFORTINO	FM	107.279,59
3110060380	MONTEGALLO	AP	96.754,55
3110060390	MONTE GIBERTO	FM	72.513,68
3110060400	MONTEGIORGIO	FM	235.809,16
3110060410	MONTEGRANARO	FM	443.384,49
3110060420	MONTELEONE DI FERMO	FM	51.261,25
3110060430	MONTELPARO	FM	120.476,93
3110060440	MONTEMONACO	AP	70.536,01
3110060450	MONTEPRANDONE	AP	527.066,13
3110060460	MONTE RINALDO	FM	55.190,90
3110060470	MONTERUBBIANO	FM	176.950,51
3110060480	MONTE SAN PIETRANGELI	FM	95.691,89
3110060490	MONTE URANO	FM	250.854,63
3110060500	MONTE VIDON COMBATTE	FM	59.428,89
3110060510	MONTE VIDON CORRADO	FM	73.985,12
3110060520	MONTOTTONE	FM	93.441,51
3110060530	MORESCO	FM	60.170,27
3110060540	OFFIDA	AP	294.197,00
3110060550	ORTEZZANO	FM	68.494,91
3110060560	PALMIANO	AP	39.012,96
3110060570	PEDASO	FM	134.948,89
3110060580	PETRITOLI	FM	135.003,93
3110060590	PONZANO DI FERMO	FM	107.586,09
3110060600	PORTO SAN GIORGIO	FM	182.069,18
3110060601	PORTO SANT'ELPIDIO	FM	434.177,81
3110060610	RAPAGNANO	FM	97.509,59
3110060620	RIPATRANSONE	AP	295.624,44
3110060630	ROCCAFLUVIONE	AP	157.884,44
3110060640	ROTELLA	AP	126.802,64
3110060650	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	526.026,09
3110060660	SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM	133.757,05
3110060670	SANT'ELPIDIO A MARE	FM	464.680,53
3110060680	SERVIGLIANO	FM	115.475,79
3110060690	SMERILLO	FM	65.291,34
3110060700	SPINETOLI	AP	255.090,49

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3110060710	TORRE SAN PATRIZIO	FM	144.139,04
3110060720	VENAROTTA	AP	154.224,11
3110440010	ACQUACANINA	MC	15.448,20
3110440020	APIRO	MC	209.862,57
3110440030	APPIGNANO	MC	224.706,35
3110440040	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	118.129,31
3110440050	BOLOGNOLA	MC	675,93
3110440060	CALDAROLA	MC	119.035,03
3110440070	CAMERINO	MC	101.779,60
3110440080	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	60.120,93
3110440090	CASTELRAIMONDO	MC	242.005,61
3110440100	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	62.726,76
3110440110	CESSAPALOMBO	MC	75.929,30
3110440120	CINGOLI	MC	331.124,59
3110440130	CIVITANOVA MARCHE	MC	1.092.738,08
3110440140	COLMURANO	MC	118.701,15
3110440150	CORRIDONIA	MC	365.543,69
3110440160	ESANATOGLIA	MC	149.909,65
3110440170	FIASTRA	MC	22.460,31
3110440180	FIORDIMONTE	MC	42.178,77
3110440190	FIUMINATA	MC	65.315,97
3110440200	GAGLIOLE	MC	71.957,60
3110440210	GUALDO	MC	72.817,22
3110440220	LORO PICENO	MC	145.846,24
3110440230	MACERATA	MC	1.406.060,99
3110440240	MATELICA	MC	271.617,34
3110440250	MOGLIANO	MC	99.958,57
3110440260	MONTECASSIANO	MC	236.849,85
3110440270	MONTE CAVALLO	MC	24.024,68
3110440280	MONTECOSARO	MC	165.084,89
3110440290	MONTEFANO	MC	204.590,65
3110440300	MONTELUPONE	MC	207.562,10
3110440310	MONTE SAN GIUSTO	MC	125.659,70
3110440320	MONTE SAN MARTINO	MC	87.550,53
3110440330	MORROVALLE	MC	291.524,38
3110440340	MUCCIA	MC	94.985,74
3110440350	PENNA SAN GIOVANNI	MC	88.522,29
3110440360	PETRIOLO	MC	173.981,98
3110440370	PIEVEBOVIGLIANA	MC	63.063,38
3110440380	PIEVE TORINA	MC	56.135,34
3110440390	PIORACO	MC	98.234,32
3110440400	POGGIO SAN VICINO	MC	43.030,05
3110440410	POLLENZA	MC	188.417,00
3110440420	PORTO RECANATI	MC	0,00
3110440430	POTENZA PICENA	MC	377.445,08
3110440440	RECANATI	MC	677.140,21
3110440450	RIPE SAN GINESIO	MC	80.407,05
3110440460	SAN GINESIO	MC	236.572,14
3110440470	SAN SEVERINO MARCHE	MC	608.915,31
3110440480	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	112.399,37
3110440490	SARNANO	MC	231.857,86
3110440500	SEFRO	MC	49.945,33
3110440510	SERRAPETRONA	MC	102.165,82
3110440520	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	25.726,45
3110440530	TOLENTINO	MC	528.519,17
3110440540	TREIA	MC	595.246,80
3110440550	URBISAGLIA	MC	158.045,29
3110440560	USSITA	MC	0,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3110440570	VISSO	MC	44.947,10
3110590010	ACQUALAGNA	PS	357.121,29
3110590020	APECCHIO	PS	246.636,44
3110590030	AUDITORE	PS	194.225,85
3110590040	BARCHI	PS	124.173,23
3110590050	BELFORTE ALL'ISAURO	PS	98.859,42
3110590060	BORGO PACE	PS	107.912,64
3110590070	CAGLI	PS	583.933,09
3110590080	CANTIANO	PS	267.726,75
3110590090	CARPEGNA	PS	98.385,36
3110590100	CARTOCETO	PS	260.730,90
3110590110	CASTELDELCI	RN	88.793,40
3110590120	COLBORDOLO	PS	343.849,88
3110590130	FANO	PS	2.244.019,33
3110590140	FERMIGNANO	PS	420.362,93
3110590150	FOSSOMBRONE	PS	452.935,36
3110590160	FRATTE ROSA	PS	138.061,57
3110590170	FRONTINO	PS	106.464,97
3110590180	FRONTONE	PS	176.282,17
3110590190	GABICCE MARE	PS	107.873,63
3110590200	GRADARA	PS	142.158,45
3110590210	ISOLA DEL PIANO	PS	110.290,28
3110590220	LUNANO	PS	166.624,46
3110590230	MACERATA FELTRIA	PS	242.532,03
3110590240	MAIOLO	RN	133.434,96
3110590250	MERCATELLO SUL METAURO	PS	154.671,09
3110590260	MERCATINO CONCA	PS	115.460,24
3110590270	MOMBAROCCIO	PS	207.106,42
3110590280	MONDAVIO	PS	307.701,39
3110590290	MONDOLFO	PS	361.269,11
3110590300	MONTECALVO IN FOGLIA	PS	279.726,53
3110590310	MONTE CERIGNONE	PS	116.632,68
3110590320	MONTECICCARDO	PS	122.247,79
3110590330	MONTECOPIOLO	PS	105.039,19
3110590340	MONTEFELCINO	PS	293.179,23
3110590350	MONTE GRIMANO TERME	PS	104.821,39
3110590360	MONTELABBATE	PS	389.550,63
3110590370	MONTEMAGGIORE AL METAURO	PS	150.330,50
3110590380	MONTE PORZIO	PS	241.441,01
3110590390	NOVAFELTRIA	RN	283.838,37
3110590400	ORCIANO DI PESARO	PS	279.177,39
3110590410	PEGLIO	PS	88.665,90
3110590420	PENNABILLI	RN	246.034,08
3110590430	PERGOLA	PS	426.109,84
3110590440	PESARO	PS	4.841.537,06
3110590450	PETRIANO	PS	227.846,72
3110590460	PIAGGE	PS	109.071,24
3110590470	PIANDIMELETO	PS	194.478,82
3110590480	PIETRARUBBIA	PS	106.169,83
3110590490	PIOBBICO	PS	200.111,69
3110590500	SALTARA	PS	266.270,75
3110590510	SAN COSTANZO	PS	334.071,02
3110590520	SAN GIORGIO DI PESARO	PS	157.424,68
3110590530	SAN LEO	RN	251.664,58
3110590540	SAN LORENZO IN CAMPO	PS	268.377,19
3110590550	SANT'AGATA FELTRIA	RN	325.118,47
3110590560	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PS	267.317,30
3110590570	SANT'ANGELO IN VADO	PS	285.276,30

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3110590580	SANT'IPPOLITO	PS	188.821,91
3110590590	SASSOCORVARO	PS	301.496,99
3110590600	SASSOFELTRIO	PS	114.786,29
3110590610	SERRA SANT'ABBONDIO	PS	152.097,79
3110590620	SERRUNGARINA	PS	215.860,48
3110590630	TALAMELLO	RN	128.214,16
3110590640	TAVOLETO	PS	135.498,07
3110590650	TAVULLIA	PS	253.310,54
3110590660	URBANIA	PS	345.970,24
3110590670	URBINO	PS	1.094.827,84
3120330010	ACQUAFONDATA	FR	64.115,98
3120330020	ACUTO	FR	110.779,51
3120330030	ALATRI	FR	1.158.766,35
3120330040	ALVITO	FR	216.797,78
3120330050	AMASENO	FR	284.695,68
3120330060	ANAGNI	FR	1.248.709,37
3120330070	AQUINO	FR	259.801,96
3120330080	ARCE	FR	129.819,13
3120330090	ARNARA	FR	164.262,94
3120330100	ARPINO	FR	365.997,67
3120330110	ATINA	FR	314.079,64
3120330120	AUSONIA	FR	172.284,66
3120330130	BELMONTE CASTELLO	FR	80.441,47
3120330140	BOVILLE ERNICA	FR	320.268,22
3120330150	BROCCOSTELLA	FR	173.715,29
3120330160	CAMPOLI APPENNINO	FR	123.479,32
3120330170	CASALATTICO	FR	91.760,59
3120330180	CASALVIERI	FR	382.465,45
3120330190	CASSINO	FR	2.008.922,89
3120330200	CASTELLIRI	FR	234.687,61
3120330210	CASTELNUOVO PARANO	FR	80.083,21
3120330220	CASTROCIELO	FR	198.430,90
3120330230	CASTRO DEI VOLSCI	FR	279.604,83
3120330240	CECCANO	FR	1.198.765,08
3120330250	CEPRANO	FR	349.041,10
3120330260	CERVARO	FR	191.447,82
3120330270	COLFELICE	FR	88.515,97
3120330280	COLLEPARDO	FR	91.565,51
3120330290	COLLE SAN MAGNO	FR	87.338,07
3120330300	CORENO AUSONIO	FR	160.863,73
3120330310	ESPERIA	FR	295.313,20
3120330320	FALVATERRA	FR	47.776,04
3120330330	FERENTINO	FR	1.135.362,38
3120330340	FILETTINO	FR	0,00
3120330350	FIUGGI	FR	234.342,94
3120330360	FONTANA LIRI	FR	261.884,62
3120330370	FONTECHIARI	FR	87.091,78
3120330380	FROSINONE	FR	1.414.946,19
3120330390	FUMONE	FR	157.782,09
3120330400	GALLINARO	FR	118.672,44
3120330410	GIULIANO DI ROMA	FR	133.067,29
3120330420	GUARCINO	FR	129.364,19
3120330430	ISOLA DEL LIRI	FR	550.089,88
3120330440	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	678.491,94
3120330450	MOROLO	FR	197.082,44
3120330460	PALIANO	FR	313.203,17
3120330470	PASTENA	FR	164.592,21
3120330480	PATRICA	FR	255.104,04

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3120330490	PESCOSOLIDO	FR	105.936,43
3120330500	PICINISCO	FR	108.728,12
3120330510	PICO	FR	253.232,26
3120330520	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	551.705,62
3120330530	PIGLIO	FR	268.168,49
3120330540	PIGNATARO INTERAMNA	FR	197.307,29
3120330550	POFI	FR	252.498,85
3120330560	PONTECORVO	FR	702.500,44
3120330561	POSTA FIBRENO	FR	84.798,27
3120330570	RIPI	FR	162.462,89
3120330580	ROCCA D'ARCE	FR	114.707,51
3120330590	ROCCASECCA	FR	152.930,04
3120330600	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	50.738,57
3120330610	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	155.053,92
3120330620	SAN GIORGIO A LIRI	FR	218.153,82
3120330630	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	261.919,66
3120330640	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	99.706,34
3120330650	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	161.937,25
3120330660	SANT'APOLLINARE	FR	167.730,20
3120330670	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	323.377,73
3120330680	SANTOPADRE	FR	151.339,26
3120330690	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	219.844,53
3120330700	SERRONE	FR	116.538,18
3120330710	SETTEFRATI	FR	90.989,43
3120330720	SGURGOLA	FR	113.508,01
3120330730	SORA	FR	1.061.116,02
3120330740	STRANGOLAGALLI	FR	176.996,14
3120330750	SUPINO	FR	305.178,60
3120330760	TERELLE	FR	78.102,06
3120330770	TORRE CAJETANI	FR	87.081,79
3120330780	TORRICE	FR	228.107,12
3120330790	TREVI NEL LAZIO	FR	15.941,04
3120330800	TRIVIGLIANO	FR	126.252,12
3120330810	VALLECORSA	FR	194.397,34
3120330820	VALLEMAIO	FR	98.269,43
3120330830	VALLEROTONDA	FR	182.609,26
3120330840	VEROLI	FR	785.408,94
3120330850	VICALVI	FR	70.685,33
3120330860	VICO NEL LAZIO	FR	143.502,80
3120330870	VILLA LATINA	FR	86.782,86
3120330880	VILLA SANTA LUCIA	FR	212.324,79
3120330890	VILLA SANTO STEFANO	FR	107.126,33
3120330900	VITICUSO	FR	57.773,37
3120400010	APRILIA	LT	3.260.879,30
3120400020	BASSIANO	LT	116.864,04
3120400030	CAMPODIMELE	LT	85.778,21
3120400040	CASTELFORTE	LT	398.151,18
3120400050	CISTERNA DI LATINA	LT	1.462.798,19
3120400060	CORI	LT	455.070,08
3120400070	FONDI	LT	1.013.899,22
3120400080	FORMIA	LT	95.925,45
3120400090	GAETA	LT	535.029,58
3120400100	ITRI	LT	211.574,75
3120400110	LATINA	LT	5.473.898,87
3120400120	LENOLA	LT	213.801,04
3120400130	MAENZA	LT	195.796,64
3120400140	MINTURNO	LT	152.841,52
3120400150	MONTE SAN BIAGIO	LT	185.746,87

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3120400160	NORMA	LT	180.226,69
3120400170	PONTINIA	LT	627.334,05
3120400180	PONZA	LT	0,00
3120400190	PRIVERNO	LT	516.132,50
3120400200	PROSSEDI	LT	104.873,42
3120400210	ROCCAGORGA	LT	240.415,91
3120400220	ROCCA MASSIMA	LT	127.941,87
3120400230	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	129.106,84
3120400240	SABAUDIA	LT	0,00
3120400250	SAN FELICE CIRCEO	LT	0,00
3120400260	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	128.400,32
3120400270	SERMONETA	LT	295.728,87
3120400280	SEZZE	LT	1.288.243,35
3120400290	SONNINO	LT	276.653,26
3120400300	SPERLONGA	LT	15.305,80
3120400310	SPIGNO SATURNIA	LT	179.469,75
3120400320	TERRACINA	LT	615.704,86
3120400330	VENTOTENE	LT	0,00
3120690010	ACCUMOLI	RI	80.619,71
3120690020	AMATRICE	RI	165.646,62
3120690030	ANTRODOCO	RI	188.897,06
3120690040	ASCREA	RI	48.598,22
3120690050	BELMONTE IN SABINA	RI	59.744,16
3120690060	BORBONA	RI	36.227,32
3120690071	BORGO VELINO	RI	76.510,18
3120690072	BORGOROSE	RI	321.390,53
3120690080	CANTALICE	RI	203.026,15
3120690090	CANTALUPO IN SABINA	RI	107.414,00
3120690100	CASAPROTA	RI	62.189,34
3120690110	CASPERIA	RI	70.433,35
3120690120	CASTEL DI TORA	RI	59.670,18
3120690130	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	47.163,01
3120690140	CASTEL SANT'ANGELO	RI	88.942,11
3120690150	CITTADUCALE	RI	462.818,59
3120690160	CITTAREALE	RI	144.459,97
3120690170	COLLALTO SABINO	RI	49.516,85
3120690180	COLLE DI TORA	RI	42.855,26
3120690190	COLLEGIOVE	RI	39.137,32
3120690200	COLLEVECCHIO	RI	131.146,33
3120690201	COLLI SUL VELINO	RI	58.114,27
3120690210	CONCERVIANO	RI	49.337,19
3120690220	CONFIGNI	RI	72.833,22
3120690230	CONTIGLIANO	RI	155.218,63
3120690240	COTTANELLO	RI	265.760,58
3120690250	FARA IN SABINA	RI	88.340,42
3120690260	FIAMIGNANO	RI	146.880,82
3120690270	FORANO	RI	121.586,23
3120690280	FRASSO SABINO	RI	44.086,68
3120690290	GRECCIO	RI	61.613,05
3120690300	LABRO	RI	56.339,78
3120690310	LEONESSA	RI	256.325,45
3120690320	LONGONE SABINO	RI	54.505,72
3120690330	MAGLIANO SABINA	RI	245.314,62
3120690340	MARCETELLI	RI	52.006,13
3120690350	MICIGLIANO	RI	39.972,55
3120690360	MOMPEO	RI	61.492,24
3120690370	MONTASOLA	RI	129.203,18
3120690380	MONTEBUONO	RI	112.417,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3120690390	MONTELEONE SABINO	RI	112.208,54
3120690400	MONTENERO SABINO	RI	81.531,10
3120690410	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	110.658,49
3120690420	MONTOPOLI DI SABINA	RI	276.410,61
3120690430	MORRO REATINO	RI	39.987,46
3120690440	NESPOLO	RI	48.219,29
3120690450	ORVINIO	RI	54.292,32
3120690460	PAGANICO SABINO	RI	28.861,03
3120690470	PESCOROCCHIANO	RI	261.981,89
3120690480	PETRELLA SALTO	RI	217.587,91
3120690490	POGGIO BUSTONE	RI	142.889,19
3120690500	POGGIO CATINO	RI	102.759,49
3120690510	POGGIO MIRTETO	RI	178.916,52
3120690520	POGGIO MOIANO	RI	172.106,50
3120690530	POGGIO NATIVO	RI	76.226,65
3120690540	POGGIO SAN LORENZO	RI	46.244,99
3120690550	POSTA	RI	78.108,26
3120690560	POZZAGLIA SABINA	RI	56.383,79
3120690570	RIETI	RI	1.794.097,92
3120690580	RIVODUTRI	RI	106.688,52
3120690590	ROCCANTICA	RI	59.933,66
3120690600	ROCCA SINIBALDA	RI	80.119,19
3120690610	SALISANO	RI	62.167,44
3120690620	SCANDRIGLIA	RI	97.901,72
3120690630	SELCI	RI	106.373,44
3120690640	STIMIGLIANO	RI	123.040,91
3120690650	TARANO	RI	93.961,92
3120690660	TOFFIA	RI	60.717,46
3120690670	TORRICELLA IN SABINA	RI	50.818,59
3120690680	TORRI IN SABINA	RI	115.413,18
3120690690	TURANIA	RI	40.691,46
3120690700	VACONE	RI	38.604,44
3120690710	VARCO SABINO	RI	51.929,50
3120700010	AFFILE	RM	115.853,13
3120700020	AGOSTA	RM	75.824,50
3120700030	ALBANO LAZIALE	RM	968.890,10
3120700040	ALLUMIERE	RM	156.796,89
3120700050	ANGUILLARA SABAZIA	RM	11.686,63
3120700060	ANTICOLI CORRADO	RM	67.838,98
3120700070	ANZIO	RM	0,00
3120700080	ARCINAZZO ROMANO	RM	0,00
3120700081	ARDEA	RM	0,00
3120700090	ARICCIA	RM	673.532,88
3120700100	ARSOLI	RM	80.194,80
3120700110	ARTENA	RM	468.250,71
3120700120	BELLEGRA	RM	217.944,72
3120700130	BRACCIANO	RM	0,00
3120700140	CAMERATA NUOVA	RM	34.374,11
3120700150	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,00
3120700160	CANALE MONTERANO	RM	114.547,44
3120700170	CANTERANO	RM	65.770,40
3120700180	CAPENA	RM	150.274,70
3120700190	CAPRANICA PRENESTINA	RM	45.690,93
3120700200	CARPINETO ROMANO	RM	312.185,68
3120700210	CASAPE	RM	75.260,63
3120700220	CASTEL GANDOLFO	RM	93.446,98
3120700230	CASTEL MADAMA	RM	269.311,82
3120700240	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	220.943,73

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3120700250	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	66.245,41
3120700260	CAVE	RM	258.439,40
3120700270	CERRETO LAZIALE	RM	80.431,18
3120700280	CERVARA DI ROMA	RM	14.809,36
3120700290	CERVETERI	RM	0,00
3120700291	CIAMPINO	RM	686.371,78
3120700300	CICILIANO	RM	74.859,37
3120700310	CINETO ROMANO	RM	73.444,68
3120700320	CIVITAVECCHIA	RM	5.204.861,77
3120700330	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	46.072,76
3120700340	COLLEFERRO	RM	1.309.714,91
3120700350	COLONNA	RM	184.688,29
3120700360	FIANO ROMANO	RM	436.763,16
3120700370	FILACCIANO	RM	32.214,66
3120700371	FIUMICINO	RM	2.510.548,34
3120700372	FONTE NUOVA	RM	999.715,13
3120700380	FORMELLO	RM	0,00
3120700390	FRASCATI	RM	291.838,02
3120700400	GALLICANO NEL LAZIO	RM	56.206,46
3120700410	GAVIGNANO	RM	137.288,37
3120700420	GENAZZANO	RM	198.725,86
3120700430	GENZANO DI ROMA	RM	260.962,73
3120700440	GERANO	RM	109.031,86
3120700450	GORGA	RM	89.627,45
3120700460	GROTTAFERRATA	RM	0,00
3120700470	GUIDONIA MONTECELIO	RM	2.274.809,93
3120700480	JENNE	RM	55.538,52
3120700490	LABICO	RM	58.771,65
3120700491	LADISPOLI	RM	0,00
3120700500	LANUVIO	RM	148.041,38
3120700501	LARIANO	RM	112.505,19
3120700510	LICENZA	RM	77.151,53
3120700511	MAGLIANO ROMANO	RM	102.199,82
3120700520	MANDELA	RM	58.044,56
3120700530	MANZIANA	RM	67.542,62
3120700540	MARANO EQUO	RM	42.942,58
3120700550	MARCELLINA	RM	64.934,14
3120700560	MARINO	RM	831.249,10
3120700570	MAZZANO ROMANO	RM	38.659,22
3120700580	MENTANA	RM	1.046.807,32
3120700590	MONTECOMPATRI	RM	150.002,87
3120700600	MONTEFLAVIO	RM	63.116,87
3120700610	MONTELANICO	RM	133.795,13
3120700620	MONTELIBRETTI	RM	66.573,98
3120700630	MONTE PORZIO CATONE	RM	79.691,72
3120700640	MONTEROTONDO	RM	1.012.215,50
3120700650	MONTORIO ROMANO	RM	99.061,58
3120700660	MORICONE	RM	133.471,18
3120700670	MORLUPO	RM	40.064,64
3120700680	NAZZANO	RM	79.279,90
3120700690	NEMI	RM	129.096,77
3120700700	NEROLA	RM	67.461,23
3120700710	NETTUNO	RM	287.062,58
3120700720	OLEVANO ROMANO	RM	91.612,30
3120700730	PALESTRINA	RM	218.682,99
3120700740	PALOMBARA SABINA	RM	250.526,52
3120700750	PERCILE	RM	57.509,53
3120700760	PISONIANO	RM	50.578,72

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3120700770	POLI	RM	207.660,50
3120700780	POMEZIA	RM	5.020.068,11
3120700790	PONZANO ROMANO	RM	39.948,59
3120700800	RIANO	RM	312.717,02
3120700810	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,00
3120700820	RIOFREDDO	RM	61.191,25
3120700830	ROCCA CANTERANO	RM	62.960,21
3120700840	ROCCA DI CAVE	RM	48.314,73
3120700850	ROCCA DI PAPA	RM	42.322,79
3120700860	ROCCAGIOVINE	RM	56.641,78
3120700870	ROCCA PRIORA	RM	289.221,42
3120700880	ROCCA SANTO STEFANO	RM	84.568,08
3120700890	ROIATE	RM	97.644,63
3120700900	ROMA	RM	0,00
3120700910	ROVIANO	RM	92.466,38
3120700920	SACROFANO	RM	0,00
3120700930	SAMBUCI	RM	98.962,92
3120700931	SAN CESAREO	RM	128.347,92
3120700940	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	132.406,54
3120700950	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	63.959,82
3120700960	SANTA MARINELLA	RM	0,00
3120700970	SANT'ANGELO ROMANO	RM	65.114,04
3120700980	SANT'ORESTE	RM	219.709,19
3120700990	SAN VITO ROMANO	RM	127.145,64
3120701000	SARACINESCO	RM	48.370,30
3120701010	SEGNI	RM	229.882,93
3120701020	SUBIACO	RM	230.508,04
3120701030	TIVOLI	RM	1.371.646,41
3120701040	TOLFA	RM	26.649,39
3120701050	TORRITA TIBERINA	RM	57.508,72
3120701060	TREVIGNANO ROMANO	RM	0,00
3120701070	VALLEPIETRA	RM	63.216,70
3120701080	VALLINFREDA	RM	18.129,25
3120701090	VALMONTONE	RM	486.217,17
3120701100	VELLETRI	RM	2.961.046,17
3120701110	VICOVARO	RM	293.539,50
3120701120	VIVARO ROMANO	RM	40.168,15
3120701130	ZAGAROLO	RM	0,00
3120910010	ACQUAPENDENTE	VT	223.239,12
3120910020	ARLENA DI CASTRO	VT	58.088,86
3120910030	BAGNOREGIO	VT	180.213,63
3120910040	BARBARANO ROMANO	VT	31.426,15
3120910051	BASSANO IN TEVERINA	VT	22.109,80
3120910052	BASSANO ROMANO	VT	56.671,07
3120910060	BLERA	VT	150.380,65
3120910070	BOLSENA	VT	114.434,51
3120910080	BOMARZO	VT	67.115,27
3120910090	CALCATA	VT	64.863,26
3120910100	CANEPINA	VT	189.150,87
3120910110	CANINO	VT	141.201,82
3120910120	CAPODIMONTE	VT	0,00
3120910130	CAPRANICA	VT	60.613,58
3120910140	CAPRAROLA	VT	115.992,52
3120910150	CARBOGNANO	VT	92.854,29
3120910160	CASTEL SANT'ELIA	VT	90.882,10
3120910170	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	120.604,68
3120910180	CELLENO	VT	83.372,14
3120910190	CELLERE	VT	139.391,16

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3120910200	CIVITA CASTELLANA	VT	550.538,65
3120910210	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	114.233,81
3120910220	CORCHIANO	VT	179.898,12
3120910230	FABRICA DI ROMA	VT	280.537,22
3120910240	FALERIA	VT	92.945,52
3120910250	FARNESE	VT	105.244,59
3120910260	GALLESE	VT	176.767,74
3120910270	GRADOLI	VT	96.775,44
3120910280	GRAFFIGNANO	VT	60.026,36
3120910290	GROTTE DI CASTRO	VT	156.350,19
3120910300	ISCHIA DI CASTRO	VT	119.603,54
3120910310	LATERA	VT	170.425,58
3120910320	LUBRIANO	VT	56.520,36
3120910330	MARTA	VT	152.331,63
3120910340	MONTALTO DI CASTRO	VT	2.027.554,98
3120910350	MONTEFIASCONE	VT	258.379,06
3120910360	MONTE ROMANO	VT	229.094,86
3120910370	MONTEROSI	VT	50.904,28
3120910380	NEPI	VT	6.165,64
3120910390	ONANO	VT	96.903,42
3120910400	ORIOLO ROMANO	VT	115.157,28
3120910410	ORTE	VT	59.736,44
3120910420	PIANSANO	VT	134.573,61
3120910430	PROCENO	VT	60.058,49
3120910440	RONCIGLIONE	VT	0,00
3120910460	SAN LORENZO NUOVO	VT	50.072,03
3120910470	SORIANO NEL CIMINO	VT	76.183,52
3120910480	SUTRI	VT	12.447,63
3120910490	TARQUINIA	VT	0,00
3120910500	TESSENNANO	VT	55.275,26
3120910510	TUSCANIA	VT	108.080,57
3120910520	VALENTANO	VT	61.812,89
3120910530	VALLERANO	VT	146.692,57
3120910540	VASANELLO	VT	169.141,38
3120910550	VEJANO	VT	63.881,42
3120910560	VETRALLA	VT	143.762,46
3120910570	VIGNANELLO	VT	230.386,10
3120910571	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	33.850,44
3120910580	VITERBO	VT	966.593,58
3120910590	VITORCHIANO	VT	112.949,58
4130230010	ALTINO	CH	137.003,57
4130230020	ARCHI	CH	168.955,47
4130230030	ARI	CH	125.284,21
4130230040	ARIELLI	CH	127.836,97
4130230050	ATESSA	CH	753.310,79
4130230060	BOMBA	CH	102.637,94
4130230070	BORRELLO	CH	47.634,63
4130230080	BUCCHIANICO	CH	170.411,06
4130230100	CANOSA SANNITA	CH	103.729,62
4130230110	CARPINETO SINELLO	CH	98.074,13
4130230120	CARUNCHIO	CH	89.135,40
4130230130	CASACANDITELLA	CH	130.999,20
4130230140	CASALANGUIDA	CH	99.129,88
4130230150	CASALBORDINO	CH	145.030,74
4130230160	CASALINCONTRADA	CH	150.775,85
4130230170	CASOLI	CH	315.461,35
4130230180	CASTEL FRENTANO	CH	246.116,51
4130230190	CASTELGUIDONE	CH	68.389,35

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4130230200	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	204.500,89
4130230210	CELENZA SUL TRIGNO	CH	101.434,14
4130230220	CHIETI	CH	1.991.450,44
4130230230	CIVITALUPARELLA	CH	64.590,56
4130230240	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	87.366,18
4130230250	COLLEDIMACINE	CH	46.947,89
4130230260	COLLEDIMEZZO	CH	67.783,23
4130230270	CRECCHIO	CH	120.468,39
4130230280	CUPELLO	CH	399.937,74
4130230290	DOGLIOLA	CH	73.397,82
4130230291	FALLO	CH	51.990,98
4130230300	FARA FILIORUM PETRI	CH	159.718,50
4130230310	FARA SAN MARTINO	CH	157.564,64
4130230320	FILETTO	CH	113.000,87
4130230330	FOSSACESIA	CH	140.587,04
4130230340	FRAINE	CH	47.718,37
4130230350	FRANCAVILLA AL MARE	CH	273.184,03
4130230360	FRESAGRANDINARIA	CH	107.585,56
4130230370	FRISA	CH	102.702,97
4130230380	FURCI	CH	107.873,80
4130230390	GAMBERALE	CH	67.203,55
4130230400	GESSOPALENA	CH	151.297,72
4130230410	GISSI	CH	565.875,52
4130230420	GIULIANO TEATINO	CH	87.160,38
4130230430	GUARDIAGRELE	CH	705.693,09
4130230440	GUILMI	CH	85.902,55
4130230450	LAMA DEI PELIGNI	CH	94.245,35
4130230460	LANCIANO	CH	1.112.620,81
4130230470	LENTELLA	CH	84.812,29
4130230480	LETTOPALENA	CH	48.098,59
4130230490	LISCIA	CH	84.249,95
4130230500	MIGLIANICO	CH	296.822,55
4130230510	MONTAZZOLI	CH	132.452,20
4130230511	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	29.423,24
4130230520	MONTEFERRANTE	CH	81.375,32
4130230530	MONTELAPIANO	CH	106.257,73
4130230540	MONTENERODOMO	CH	85.895,14
4130230550	MONTEODORISIO	CH	189.897,95
4130230560	MOZZAGROGNA	CH	151.498,84
4130230570	ORSOGNA	CH	238.161,72
4130230580	ORTONA	CH	840.324,12
4130230590	PAGLIETA	CH	441.309,99
4130230600	PALENA	CH	86.734,13
4130230610	PALMOLI	CH	101.712,09
4130230620	PALOMBARO	CH	103.674,29
4130230630	PENNADOMO	CH	40.702,59
4130230640	PENNAPIEDIMONTE	CH	64.229,20
4130230650	PERANO	CH	91.576,58
4130230651	PIETRAFERRAZZANA	CH	31.591,38
4130230660	PIZZOFERRATO	CH	4.147,06
4130230670	POGGIOFIORITO	CH	95.843,81
4130230680	POLLUTRI	CH	169.528,61
4130230690	PRETORO	CH	131.441,07
4130230700	QUADRI	CH	106.966,42
4130230710	RAPINO	CH	154.801,53
4130230720	RIPA TEATINA	CH	228.929,73
4130230730	ROCCAMONTEPIANO	CH	167.276,57
4130230740	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	90.942,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4130230750	ROCCASCALEGNA	CH	127.685,65
4130230760	ROCCASPINALVETI	CH	174.508,39
4130230770	ROIO DEL SANGRO	CH	36.656,84
4130230780	ROSELLO	CH	22.896,20
4130230790	SAN BUONO	CH	110.863,24
4130230800	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	36.197,87
4130230810	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	444.513,90
4130230820	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	85.581,36
4130230830	SAN SALVO	CH	405.829,09
4130230840	SANTA MARIA IMBARO	CH	181.525,01
4130230850	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	212.600,64
4130230860	SAN VITO CHIETINO	CH	171.348,91
4130230870	SCERNI	CH	236.803,21
4130230880	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	88.321,88
4130230890	TARANTA PELIGNA	CH	56.988,31
4130230900	TOLLO	CH	179.040,89
4130230910	TORINO DI SANGRO	CH	141.147,43
4130230920	TORNARECCIO	CH	156.528,61
4130230930	TORREBRUNA	CH	127.252,15
4130230940	TORREVECCHIA TEATINA	CH	130.074,08
4130230950	TORRICELLA PELIGNA	CH	127.898,63
4130230960	TREGLIO	CH	86.726,48
4130230970	TUFILLO	CH	63.034,27
4130230980	VACRI	CH	113.243,97
4130230990	VASTO	CH	1.130.435,79
4130231000	VILLALFONSINA	CH	83.249,41
4130231010	VILLAMAGNA	CH	213.974,32
4130231020	VILLA SANTA MARIA	CH	110.242,35
4130380010	ACCIANO	AQ	57.533,99
4130380020	AIELLI	AQ	171.567,43
4130380030	ALFEDENA	AQ	0,00
4130380040	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	0,00
4130380050	ATELETA	AQ	90.234,49
4130380060	AVEZZANO	AQ	1.598.476,38
4130380070	BALSORANO	AQ	258.400,19
4130380080	BARETE	AQ	15.238,70
4130380090	BARISCIANO	AQ	78.646,68
4130380100	BARREA	AQ	70.402,56
4130380110	BISEGNA	AQ	41.820,87
4130380120	BUGNARA	AQ	90.386,12
4130380130	CAGNANO AMITERNO	AQ	173.694,17
4130380140	CALASCIO	AQ	25.162,36
4130380150	CAMPO DI GIOVE	AQ	0,00
4130380160	CAMPOTOSTO	AQ	39.301,64
4130380170	CANISTRO	AQ	100.116,07
4130380180	CANSANO	AQ	50.991,61
4130380190	CAPESTRANO	AQ	117.253,80
4130380200	CAPISTRELLO	AQ	348.592,45
4130380210	CAPITIGNANO	AQ	7.345,55
4130380220	CAPORCIANO	AQ	30.469,35
4130380230	CAPPADOCIA	AQ	0,00
4130380240	CARAPELLE CALVISIO	AQ	24.030,03
4130380250	CARSOLI	AQ	170.521,80
4130380260	CASTEL DEL MONTE	AQ	55.480,75
4130380270	CASTEL DI IERI	AQ	46.966,29
4130380280	CASTEL DI SANGRO	AQ	0,00
4130380290	CASTELLAFIUME	AQ	81.017,31
4130380300	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	47.511,10

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4130380310	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	103.836,66
4130380320	CELANO	AQ	567.413,43
4130380330	CERCHIO	AQ	147.001,17
4130380340	CIVITA D'ANTINO	AQ	72.139,88
4130380350	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	24.927,89
4130380360	CIVITELLA ROVETO	AQ	168.358,51
4130380370	COCULLO	AQ	41.581,54
4130380380	COLLARMELE	AQ	54.799,28
4130380390	COLLELONGO	AQ	137.059,83
4130380400	COLLEPIETRO	AQ	50.637,63
4130380410	CORFINIO	AQ	130.687,88
4130380420	FAGNANO ALTO	AQ	59.259,49
4130380430	FONTECCHIO	AQ	56.644,46
4130380440	FOSSA	AQ	53.664,54
4130380450	GAGLIANO ATERNO	AQ	40.888,42
4130380460	GIOIA DEI MARSI	AQ	169.159,24
4130380470	GORIANO SICOLI	AQ	62.104,57
4130380480	INTRODACQUA	AQ	126.348,78
4130380490	L'AQUILA	AQ	367.031,11
4130380500	LECCE NEI MARSI	AQ	112.653,96
4130380510	LUCO DEI MARSI	AQ	280.695,79
4130380520	LUCOLI	AQ	0,00
4130380530	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	188.157,99
4130380540	MASSA D'ALBE	AQ	56.873,13
4130380550	MOLINA ATERNO	AQ	49.737,72
4130380560	MONTEREALE	AQ	70.145,20
4130380570	MORINO	AQ	76.208,02
4130380580	NAVELLI	AQ	63.314,23
4130380590	OCRE	AQ	45.528,16
4130380600	OFENA	AQ	60.815,37
4130380610	OPI	AQ	58.377,60
4130380620	ORICOLA	AQ	203.778,18
4130380630	ORTONA DEI MARSI	AQ	45.785,98
4130380640	ORTUCCHIO	AQ	149.947,37
4130380650	OVINDOLI	AQ	0,00
4130380660	PACENTRO	AQ	107.739,13
4130380670	PERETO	AQ	57.700,00
4130380680	PESCASSEROLI	AQ	0,00
4130380690	PESCINA	AQ	369.142,37
4130380700	PESCOCOSTANZO	AQ	0,00
4130380710	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	92.901,32
4130380720	PIZZOLI	AQ	17.855,58
4130380730	POGGIO PICENZE	AQ	100.415,24
4130380740	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	48.252,45
4130380750	PRATOLA PELIGNA	AQ	221.156,04
4130380760	PREZZA	AQ	94.466,13
4130380770	RAIANO	AQ	182.357,18
4130380780	RIVISONDOLI	AQ	0,00
4130380790	ROCCACASALE	AQ	87.978,51
4130380800	ROCCA DI BOTTE	AQ	7.163,48
4130380810	ROCCA DI CAMBIO	AQ	0,00
4130380820	ROCCA DI MEZZO	AQ	0,00
4130380830	ROCCA PIA	AQ	41.875,75
4130380840	ROCCARASO	AQ	0,00
4130380850	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	331.731,61
4130380860	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	28.267,65
4130380870	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	18.277,18
4130380880	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	45.412,10

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4130380890	SANTE MARIE	AQ	3.558,10
4130380891	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	38.410,34
4130380900	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	37.499,68
4130380910	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	147.589,71
4130380920	SCANNO	AQ	113.722,41
4130380930	SCONTRONE	AQ	56.163,74
4130380940	SCOPPITO	AQ	0,00
4130380950	SCURCOLA MARSICANA	AQ	238.295,64
4130380960	SECINARO	AQ	51.711,87
4130380970	SULMONA	AQ	1.073.308,46
4130380980	TAGLIACOZZO	AQ	0,00
4130380990	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	46.540,58
4130381000	TORNIMPARTE	AQ	67.385,95
4130381010	TRASACCO	AQ	262.212,99
4130381020	VILLALAGO	AQ	37.676,98
4130381030	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	40.032,98
4130381031	VILLA SANT'ANGELO	AQ	53.975,38
4130381040	VILLAVALLELONGA	AQ	89.990,61
4130381050	VILLETTA BARREA	AQ	11.377,87
4130381060	VITTORITO	AQ	63.487,90
4130600010	ABBATEGGIO	PE	53.901,75
4130600020	ALANNO	PE	302.163,81
4130600030	BOLOGNANO	PE	106.600,77
4130600040	BRITTOLI	PE	42.088,76
4130600050	BUSSI SUL TIRINO	PE	251.728,97
4130600060	CAPPELLE SUL TAVO	PE	227.835,00
4130600070	CARAMANICO TERME	PE	117.747,16
4130600080	CARPINETO DELLA NORA	PE	82.360,80
4130600090	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	101.019,96
4130600100	CATIGNANO	PE	115.835,32
4130600110	CEPAGATTI	PE	233.839,24
4130600120	CITTA' SANT'ANGELO	PE	513.432,77
4130600130	CIVITAQUANA	PE	107.827,02
4130600140	CIVITELLA CASANOVA	PE	168.766,72
4130600150	COLLECORVINO	PE	229.038,45
4130600160	CORVARA	PE	51.409,57
4130600170	CUGNOLI	PE	88.149,84
4130600180	ELICE	PE	153.133,86
4130600190	FARINDOLA	PE	207.462,98
4130600200	LETTOMANOPPELLO	PE	226.973,97
4130600210	LORETO APRUTINO	PE	230.018,40
4130600220	MANOPPELLO	PE	280.977,45
4130600230	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	101.505,83
4130600240	MONTESILVANO	PE	1.464.786,32
4130600250	MOSCUFO	PE	173.720,71
4130600260	NOCCIANO	PE	136.598,71
4130600270	PENNE	PE	574.768,00
4130600280	PESCARA	PE	1.363.982,46
4130600290	PESCOSANSONESCO	PE	85.655,32
4130600300	PIANELLA	PE	276.377,20
4130600310	PICCIANO	PE	135.231,78
4130600320	PIETRANICO	PE	74.231,48
4130600330	POPOLI	PE	173.357,77
4130600340	ROCCAMORICE	PE	83.456,61
4130600350	ROSCIANO	PE	201.801,13
4130600360	SALLE	PE	51.527,23
4130600370	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	21.375,03
4130600380	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	116.708,27

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4130600390	SCAFA	PE	247.505,31
4130600400	SERRAMONACESCA	PE	108.645,10
4130600410	SPOLTORE	PE	568.728,36
4130600420	TOCCO DA CASAURIA	PE	242.718,35
4130600430	TORRE DE' PASSERI	PE	135.547,58
4130600440	TURRIVALIGNANI	PE	96.244,75
4130600450	VICOLI	PE	60.951,67
4130600460	VILLA CELIERA	PE	94.322,18
4130790001	ALBA ADRIATICA	TE	0,00
4130790010	ANCARANO	TE	332.973,60
4130790020	ARSITA	TE	130.122,10
4130790030	ATRI	TE	861.055,23
4130790040	BASCIANO	TE	198.274,24
4130790050	BELLANTE	TE	288.638,58
4130790060	BISENTI	TE	241.696,31
4130790070	CAMPLI	TE	329.135,48
4130790080	CANZANO	TE	161.199,54
4130790090	CASTEL CASTAGNA	TE	74.654,17
4130790100	CASTELLALTO	TE	463.931,18
4130790110	CASTELLI	TE	150.484,63
4130790120	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	203.650,61
4130790130	CASTILENTI	TE	174.466,55
4130790140	CELLINO ATTANASIO	TE	380.403,85
4130790150	CERMIGNANO	TE	223.445,75
4130790160	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	293.318,05
4130790170	COLLEDARA	TE	94.578,24
4130790180	COLONNELLA	TE	539.540,04
4130790190	CONTROGUERRA	TE	258.316,49
4130790200	CORROPOLI	TE	394.956,13
4130790210	CORTINO	TE	92.010,00
4130790220	CROGNALETO	TE	101.286,67
4130790230	FANO ADRIANO	TE	0,00
4130790240	GIULIANOVA	TE	550.651,40
4130790250	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	293.308,48
4130790251	MARTINSICURO	TE	279.355,73
4130790260	MONTEFINO	TE	138.415,16
4130790270	MONTORIO AL VOMANO	TE	380.105,03
4130790280	MORRO D'ORO	TE	195.945,30
4130790290	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	537.053,56
4130790300	NERETO	TE	253.072,86
4130790310	NOTARESCO	TE	393.180,41
4130790320	PENNA SANT'ANDREA	TE	121.921,51
4130790330	PIETRACAMELA	TE	44.239,36
4130790340	PINETO	TE	372.845,81
4130790350	ROCCA SANTA MARIA	TE	95.293,63
4130790360	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	651.574,08
4130790370	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	463.931,40
4130790380	SANT'OMERO	TE	351.165,85
4130790390	SILVI	TE	0,00
4130790400	TERAMO	TE	1.829.903,21
4130790410	TORANO NUOVO	TE	137.285,33
4130790420	TORRICELLA SICURA	TE	264.536,27
4130790430	TORTORETO	TE	118.306,08
4130790440	TOSSICIA	TE	144.462,76
4130790450	VALLE CASTELLANA	TE	146.218,95
4140190010	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	78.459,07
4140190020	BARANELLO	CB	209.764,23
4140190030	BOJANO	CB	418.909,50

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4140190040	BONEFRO	CB	121.525,20
4140190050	BUSSO	CB	122.932,55
4140190060	CAMPOBASSO	CB	1.023.110,51
4140190070	CAMPOCHIARO	CB	145.380,72
4140190080	CAMPODIPIETRA	CB	189.880,39
4140190090	CAMPOLIETO	CB	87.560,02
4140190100	CAMPOMARINO	CB	0,00
4140190110	CASACALENDA	CB	200.698,62
4140190120	CASALCIPRANO	CB	98.875,24
4140190130	CASTELBOTTACCIO	CB	68.045,21
4140190140	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	65.524,23
4140190150	CASTELMAURO	CB	223.116,46
4140190160	CASTROPIGNANO	CB	111.322,00
4140190170	CERCEMAGGIORE	CB	415.100,49
4140190180	CERCEPICCOLA	CB	98.384,45
4140190190	CIVITACAMPOMARANO	CB	111.923,75
4140190200	COLLE D'ANCHISE	CB	96.491,08
4140190210	COLLETORTO	CB	173.571,48
4140190220	DURONIA	CB	57.588,49
4140190230	FERRAZZANO	CB	123.448,70
4140190240	FOSSALTO	CB	141.273,71
4140190250	GAMBATESA	CB	131.500,67
4140190260	GILDONE	CB	81.005,00
4140190270	GUARDIALFIERA	CB	95.111,88
4140190280	GUARDIAREGIA	CB	119.756,99
4140190290	GUGLIONESI	CB	266.605,80
4140190300	JELSI	CB	143.679,56
4140190310	LARINO	CB	460.395,30
4140190320	LIMOSANO	CB	96.394,77
4140190330	LUCITO	CB	102.718,74
4140190340	LUPARA	CB	65.313,77
4140190350	MACCHIA VALFORTORE	CB	94.626,27
4140190360	MAFALDA	CB	153.820,60
4140190370	MATRICE	CB	72.138,48
4140190380	MIRABELLO SANNITICO	CB	147.792,35
4140190390	MOLISE	CB	23.661,60
4140190400	MONACILIONI	CB	96.067,05
4140190410	MONTAGANO	CB	89.124,20
4140190420	MONTECILFONE	CB	136.305,64
4140190430	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	176.757,71
4140190440	MONTELONGO	CB	38.619,13
4140190450	MONTEMITRO	CB	63.252,65
4140190460	MONTENERO DI BISACCIA	CB	410.946,84
4140190470	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	57.013,41
4140190480	MORRONE DEL SANNIO	CB	85.481,06
4140190490	ORATINO	CB	84.987,34
4140190500	PALATA	CB	156.665,13
4140190510	PETACCIATO	CB	171.754,02
4140190520	PETRELLA TIFERNINA	CB	98.113,83
4140190530	PIETRACATELLA	CB	151.474,60
4140190540	PIETRACUPA	CB	50.862,34
4140190550	PORTOCANNONE	CB	85.103,09
4140190560	PROVVIDENTI	CB	35.959,60
4140190570	RICCIA	CB	207.656,66
4140190580	RIPABOTTONI	CB	104.455,11
4140190590	RIPALIMOSANI	CB	247.679,55
4140190600	ROCCAVIVARA	CB	114.682,95
4140190610	ROTELLO	CB	99.921,92

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4140190620	SALCITO	CB	58.311,13
4140190630	SAN BIASE	CB	43.459,43
4140190640	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	89.377,35
4140190650	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	80.906,62
4140190660	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	76.328,10
4140190670	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	90.895,95
4140190680	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	89.635,02
4140190690	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	297.737,85
4140190700	SAN MASSIMO	CB	74.411,99
4140190710	SAN POLO MATESE	CB	86.796,58
4140190720	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	344.345,70
4140190730	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	55.482,72
4140190740	SANT'ELIA A PIANISI	CB	171.412,56
4140190750	SEPINO	CB	168.353,60
4140190760	SPINETE	CB	138.375,78
4140190770	TAVENNA	CB	100.240,72
4140190780	TERMOLI	CB	1.070.261,14
4140190790	TORELLA DEL SANNIO	CB	92.147,76
4140190800	TORO	CB	123.523,69
4140190810	TRIVENTO	CB	420.933,01
4140190820	TUFARA	CB	129.058,77
4140190830	URURI	CB	142.868,60
4140190840	VINCHIATURO	CB	196.273,39
4140940010	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	66.050,05
4140940020	AGNONE	IS	150.871,18
4140940030	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	18.057,84
4140940040	BELMONTE DEL SANNIO	IS	96.426,56
4140940050	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	53.975,83
4140940060	CAPRACOTTA	IS	83.553,03
4140940070	CAROVILLI	IS	90.874,63
4140940080	CARPINONE	IS	112.432,67
4140940090	CASTEL DEL GIUDICE	IS	53.328,67
4140940100	CASTELPETROSO	IS	153.925,54
4140940110	CASTELPIZZUTO	IS	37.508,76
4140940120	CASTEL SAN VINCENZO	IS	95.105,82
4140940130	CASTELVERRINO	IS	32.318,42
4140940140	CERRO AL VOLTURNO	IS	141.466,24
4140940150	CHIAUCI	IS	34.322,29
4140940160	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	70.617,86
4140940170	COLLI A VOLTURNO	IS	112.913,79
4140940180	CONCA CASALE	IS	30.741,30
4140940190	FILIGNANO	IS	62.496,40
4140940200	FORLI' DEL SANNIO	IS	79.611,48
4140940210	FORNELLI	IS	148.309,08
4140940220	FROSOLONE	IS	170.161,62
4140940230	ISERNIA	IS	419.088,76
4140940240	LONGANO	IS	64.411,77
4140940250	MACCHIA D'ISERNIA	IS	124.067,89
4140940260	MACCHIAGODENA	IS	175.981,88
4140940270	MIRANDA	IS	67.105,63
4140940280	MONTAQUILA	IS	107.671,60
4140940290	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	48.738,31
4140940300	MONTERODUNI	IS	155.170,05
4140940310	PESCHE	IS	83.742,92
4140940320	PESCOLANCIANO	IS	69.355,02
4140940330	PESCOPENNATARO	IS	29.094,02
4140940340	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	98.337,90
4140940350	PIETRABBONDANTE	IS	69.207,73

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4140940360	PIZZONE	IS	47.888,80
4140940370	POGGIO SANNITA	IS	109.482,02
4140940380	POZZILLI	IS	269.567,18
4140940390	RIONERO SANNITICO	IS	115.073,23
4140940400	ROCCAMANDOLFI	IS	84.430,95
4140940410	ROCCASICURA	IS	64.005,64
4140940420	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	89.722,69
4140940430	SAN PIETRO AVELLANA	IS	43.092,12
4140940440	SANT'AGAPITO	IS	97.952,96
4140940450	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	80.559,80
4140940460	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	45.010,92
4140940470	SANT'ELENA SANNITA	IS	20.455,19
4140940480	SCAPOLI	IS	94.097,66
4140940490	SESSANO DEL MOLISE	IS	100.395,13
4140940500	SESTO CAMPANO	IS	203.463,68
4140940510	VASTOGIRARDI	IS	64.498,16
4140940520	VENAFRO	IS	252.087,83
4150080010	AIELLO DEL SABATO	AV	213.027,44
4150080020	ALTAVILLA IRPINA	AV	421.221,57
4150080030	ANDRETTA	AV	247.507,55
4150080040	AQUILONIA	AV	228.568,80
4150080050	ARIANO IRPINO	AV	1.697.104,59
4150080060	ATRIPALDA	AV	446.399,30
4150080070	AVELLA	AV	385.373,16
4150080080	AVELLINO	AV	3.362.966,49
4150080090	BAGNOLI IRPINO	AV	157.886,53
4150080100	BAIANO	AV	318.102,91
4150080110	BISACCIA	AV	496.293,90
4150080120	BONITO	AV	199.138,09
4150080130	CAIRANO	AV	82.189,81
4150080140	CALABRITTO	AV	232.907,02
4150080150	CALITRI	AV	350.559,02
4150080160	CANDIDA	AV	90.250,29
4150080170	CAPOSELE	AV	366.376,65
4150080180	CAPRIGLIA IRPINA	AV	166.612,52
4150080190	CARIFE	AV	166.515,59
4150080200	CASALBORE	AV	198.187,79
4150080210	CASSANO IRPINO	AV	100.056,37
4150080220	CASTEL BARONIA	AV	99.315,12
4150080230	CASTELFRANCI	AV	253.356,29
4150080240	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	138.879,12
4150080250	CERVINARA	AV	865.185,80
4150080260	CESINALI	AV	146.761,46
4150080270	CHIANCHE	AV	105.769,38
4150080280	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	246.343,29
4150080290	CONTRADA	AV	234.789,67
4150080300	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	201.274,42
4150080310	DOMICELLA	AV	165.108,40
4150080320	FLUMERI	AV	401.242,60
4150080330	FONTANAROSA	AV	269.691,68
4150080340	FORINO	AV	192.993,18
4150080350	FRIGENTO	AV	292.978,30
4150080360	GESUALDO	AV	316.673,53
4150080370	GRECI	AV	118.657,03
4150080380	GROTTAMINARDA	AV	399.743,99
4150080390	GROTTOLELLA	AV	116.732,82
4150080400	GUARDIA LOMBARDI	AV	272.445,96
4150080410	LACEDONIA	AV	450.521,54

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150080420	LAPIO	AV	173.621,54
4150080430	LAURO	AV	360.734,36
4150080440	LIONI	AV	304.661,63
4150080450	LUOGOSANO	AV	154.781,03
4150080460	MANOCALZATI	AV	300.382,67
4150080470	MARZANO DI NOLA	AV	128.677,54
4150080480	MELITO IRPINO	AV	161.822,95
4150080490	MERCOGLIANO	AV	87.577,06
4150080500	MIRABELLA ECLANO	AV	463.869,91
4150080510	MONTAGUTO	AV	81.493,49
4150080520	MONTECALVO IRPINO	AV	409.363,27
4150080530	MONTEFALCIONE	AV	334.869,47
4150080540	MONTEFORTE IRPINO	AV	198.788,56
4150080550	MONTEFREDANE	AV	180.964,29
4150080560	MONTEFUSCO	AV	200.947,01
4150080570	MONTELLA	AV	395.088,11
4150080580	MONTEMARANO	AV	295.322,05
4150080590	MONTEMILETTO	AV	243.893,93
4150080600	MONTEVERDE	AV	128.756,05
4150080610	MONTORO INFERIORE	AV	440.598,36
4150080620	MONTORO SUPERIORE	AV	281.366,40
4150080630	MORRA DE SANCTIS	AV	256.103,05
4150080631	MOSCHIANO	AV	195.289,31
4150080640	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	164.301,45
4150080650	NUSCO	AV	530.814,12
4150080660	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	158.544,62
4150080670	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	163.117,57
4150080680	PAROLISE	AV	86.082,85
4150080690	PATERNOPOLI	AV	258.862,12
4150080700	PETRURO IRPINO	AV	84.914,47
4150080710	PIETRADEFUSI	AV	262.997,63
4150080720	PIETRASTORNINA	AV	94.031,86
4150080730	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	240.349,12
4150080740	PRATOLA SERRA	AV	362.671,51
4150080750	QUADRELLE	AV	147.831,68
4150080760	QUINDICI	AV	309.228,93
4150080770	ROCCABASCERANA	AV	214.602,07
4150080780	ROCCA SAN FELICE	AV	109.488,37
4150080790	ROTONDI	AV	267.338,34
4150080800	SALZA IRPINA	AV	96.311,37
4150080810	SAN MANGO SUL CALORE	AV	120.447,49
4150080820	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	354.613,27
4150080830	SAN MICHELE DI SERINO	AV	155.062,79
4150080840	SAN NICOLA BARONIA	AV	96.319,21
4150080850	SAN POTITO ULTRA	AV	97.604,38
4150080860	SAN SOSSIO BARONIA	AV	208.917,14
4150080870	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	67.657,33
4150080880	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	228.044,67
4150080890	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	125.276,77
4150080900	SANT'ANGELO A SCALA	AV	81.366,92
4150080910	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	506.256,65
4150080920	SANTA PAOLINA	AV	157.570,87
4150080940	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	180.774,07
4150080950	SAVIGNANO IRPINO	AV	37.269,56
4150080960	SCAMPITELLA	AV	171.373,95
4150080970	SENERCHIA	AV	95.093,16
4150080980	SERINO	AV	290.504,45
4150080990	SIRIGNANO	AV	171.117,26

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150081000	SOLOFRA	AV	987.817,29
4150081010	SORBO SERPICO	AV	56.242,36
4150081020	SPERONE	AV	159.078,66
4150081030	STURNO	AV	260.282,04
4150081040	SUMMONTE	AV	163.262,03
4150081050	TAURANO	AV	164.694,00
4150081060	TAURASI	AV	251.693,52
4150081070	TEORA	AV	229.462,44
4150081080	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	262.767,66
4150081090	TORRE LE NOCELLE	AV	157.569,64
4150081100	TORRIONI	AV	101.182,44
4150081110	TREVICO	AV	155.748,18
4150081120	TUFO	AV	133.682,18
4150081130	VALLATA	AV	309.984,00
4150081131	VALLESACCARDA	AV	186.249,78
4150081140	VENTICANO	AV	231.899,18
4150081150	VILLAMAINA	AV	136.921,75
4150081160	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	176.050,46
4150081170	VOLTURARA IRPINA	AV	385.668,08
4150081180	ZUNGOLI	AV	192.557,47
4150110010	AIROLA	BN	479.661,07
4150110020	AMOROSI	BN	201.423,98
4150110030	APICE	BN	370.365,53
4150110040	APOLLOSA	BN	172.616,49
4150110050	ARPAIA	BN	212.080,69
4150110060	ARPAISE	BN	113.632,42
4150110070	BASELICE	BN	251.619,89
4150110080	BENEVENTO	BN	4.528.139,52
4150110090	BONEA	BN	213.425,45
4150110100	BUCCIANO	BN	205.724,69
4150110110	BUONALBERGO	BN	143.910,57
4150110120	CALVI	BN	230.623,45
4150110130	CAMPOLATTARO	BN	122.803,05
4150110140	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	131.979,86
4150110150	CASALDUNI	BN	187.156,36
4150110160	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	120.565,16
4150110170	CASTELPAGANO	BN	161.428,77
4150110180	CASTELPOTO	BN	137.040,76
4150110190	CASTELVENERE	BN	141.227,98
4150110200	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	248.647,58
4150110210	CAUTANO	BN	152.733,35
4150110220	CEPPALONI	BN	309.241,31
4150110230	CERRETO SANNITA	BN	302.946,38
4150110240	CIRCELLO	BN	309.499,75
4150110250	COLLE SANNITA	BN	319.285,91
4150110260	CUSANO MUTRI	BN	328.035,60
4150110261	DUGENTA	BN	156.700,47
4150110270	DURAZZANO	BN	119.658,78
4150110280	FAICCHIO	BN	297.943,05
4150110290	FOGLIANISE	BN	166.248,86
4150110300	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	207.142,96
4150110310	FORCHIA	BN	119.692,02
4150110320	FRAGNETO L'ABATE	BN	152.685,93
4150110330	FRAGNETO MONFORTE	BN	118.101,17
4150110340	FRASSO TELESINO	BN	219.097,53
4150110350	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	100.280,26
4150110360	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	299.028,00
4150110370	LIMATOLA	BN	309.516,10

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150110380	MELIZZANO	BN	178.021,87
4150110390	MOIANO	BN	238.596,93
4150110400	MOLINARA	BN	196.527,54
4150110410	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	218.543,66
4150110420	MONTESARCHIO	BN	416.419,66
4150110430	MORCONE	BN	471.703,27
4150110440	PADULI	BN	380.400,63
4150110450	PAGO VEIANO	BN	233.057,09
4150110460	PANNARANO	BN	171.805,88
4150110470	PAOLISI	BN	164.049,16
4150110480	PAUPISI	BN	167.729,77
4150110490	PESCO SANNITA	BN	200.048,22
4150110500	PIETRAROJA	BN	87.632,26
4150110510	PIETRELCINA	BN	145.838,85
4150110520	PONTE	BN	188.281,02
4150110530	PONTELANDOLFO	BN	293.418,08
4150110540	PUGLIANELLO	BN	181.583,25
4150110550	REINO	BN	126.810,22
4150110560	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	501.742,37
4150110570	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	198.251,96
4150110580	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	332.780,86
4150110590	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	309.365,17
4150110600	SAN LORENZELLO	BN	245.321,79
4150110610	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	179.908,16
4150110620	SAN LUPO	BN	89.667,59
4150110630	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	307.134,46
4150110640	SAN MARTINO SANNITA	BN	83.226,54
4150110641	SAN NAZZARO	BN	71.277,80
4150110650	SAN NICOLA MANFREDI	BN	276.463,75
4150110660	SAN SALVATORE TELESINO	BN	412.740,09
4150110670	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	124.117,21
4150110680	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	651.099,96
4150110690	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	180.424,90
4150110691	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	77.655,39
4150110700	SASSINORO	BN	100.352,28
4150110710	SOLOPACA	BN	306.836,43
4150110720	TELESE TERME	BN	304.528,82
4150110730	TOCCO CAUDIO	BN	165.664,73
4150110740	TORRECUSO	BN	259.736,97
4150110750	VITULANO	BN	274.610,10
4150200010	AILANO	CE	110.289,34
4150200020	ALIFE	CE	225.670,06
4150200030	ALVIGNANO	CE	215.250,73
4150200040	ARIENZO	CE	197.812,63
4150200050	AVERSA	CE	1.487.505,92
4150200060	BAIA E LATINA	CE	144.089,60
4150200070	BELLONA	CE	161.045,62
4150200080	CAIANELLO	CE	72.238,72
4150200090	CAIAZZO	CE	190.734,53
4150200100	CALVI RISORTA	CE	179.019,12
4150200110	CAMIGLIANO	CE	127.832,52
4150200120	CANCELLO ED ARNONE	CE	161.821,40
4150200130	CAPODRISE	CE	282.490,41
4150200140	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	105.377,19
4150200150	CAPUA	CE	1.118.658,44
4150200160	CARINARO	CE	453.551,58
4150200170	CARINOLA	CE	335.611,16
4150200180	CASAGIOVE	CE	576.630,35

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150200190	CASAL DI PRINCIPE	CE	1.617.160,89
4150200200	CASALUCE	CE	356.930,43
4150200201	CASAPESENNA	CE	384.916,01
4150200210	CASAPULLA	CE	194.750,66
4150200220	CASERTA	CE	4.778.258,86
4150200230	CASTEL CAMPAGNANO	CE	166.417,09
4150200240	CASTEL DI SASSO	CE	98.782,83
4150200250	CASTELLO DEL MATESE	CE	135.550,89
4150200260	CASTEL MORRONE	CE	240.707,57
4150200270	CASTEL VOLTURNO	CE	1.311.613,60
4150200271	CELLOLE	CE	526.111,69
4150200280	CERVINO	CE	218.777,62
4150200290	CESA	CE	207.624,25
4150200300	CIORLANO	CE	119.209,76
4150200310	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	104.303,93
4150200320	CURTI	CE	111.537,74
4150200330	DRAGONI	CE	184.544,51
4150200331	FALCIANO DEL MASSICO	CE	124.715,47
4150200340	FONTEGRECA	CE	97.288,31
4150200350	FORMICOLA	CE	143.628,46
4150200360	FRANCOLISE	CE	97.046,71
4150200370	FRIGNANO	CE	335.652,14
4150200380	GALLO MATESE	CE	93.073,11
4150200390	GALLUCCIO	CE	173.266,31
4150200400	GIANO VETUSTO	CE	67.791,36
4150200410	GIOIA SANNITICA	CE	243.346,65
4150200420	GRAZZANISE	CE	271.372,43
4150200430	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	641.341,12
4150200440	LETINO	CE	57.012,23
4150200450	LIBERI	CE	120.825,76
4150200460	LUSCIANO	CE	577.604,40
4150200470	MACERATA CAMPANIA	CE	220.298,75
4150200480	MADDALONI	CE	1.584.814,32
4150200490	MARCIANISE	CE	2.807.406,33
4150200500	MARZANO APPIO	CE	215.014,86
4150200510	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	329.540,00
4150200520	MONDRAGONE	CE	861.152,20
4150200530	ORTA DI ATELLA	CE	534.763,07
4150200540	PARETE	CE	364.327,73
4150200550	PASTORANO	CE	418.140,13
4150200560	PIANA DI MONTE VERNA	CE	174.411,07
4150200570	PIEDIMONTE MATESE	CE	458.192,49
4150200580	PIETRAMELARA	CE	307.855,55
4150200590	PIETRAVAIRANO	CE	307.775,38
4150200600	PIGNATARO MAGGIORE	CE	298.281,49
4150200610	PONTELATONE	CE	198.638,04
4150200620	PORTICO DI CASERTA	CE	270.324,53
4150200630	PRATA SANNITA	CE	149.006,26
4150200640	PRATELLA	CE	160.640,01
4150200650	PRESENZANO	CE	704.466,71
4150200660	RAVISCANINA	CE	117.223,15
4150200670	RECALE	CE	197.447,41
4150200680	RIARDO	CE	184.494,01
4150200690	ROCCA D'EVANDRO	CE	353.798,65
4150200700	ROCCAMONFINA	CE	176.610,43
4150200710	ROCCAROMANA	CE	104.593,44
4150200720	ROCCHETTA E CROCE	CE	59.737,16
4150200730	RUVIANO	CE	144.923,71

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150200740	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	945.529,97
4150200750	SAN FELICE A CANCELLO	CE	539.383,39
4150200760	SAN GREGORIO MATESE	CE	84.491,19
4150200770	SAN MARCELLINO	CE	638.832,57
4150200771	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	304.387,18
4150200780	SAN NICOLA LA STRADA	CE	395.652,03
4150200790	SAN PIETRO INFINE	CE	92.361,22
4150200800	SAN POTITO SANNITICO	CE	159.528,19
4150200810	SAN PRISCO	CE	56.434,43
4150200820	SANTA MARIA A VICO	CE	205.895,78
4150200830	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	636.567,02
4150200840	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	165.556,53
4150200850	SAN TAMMARO	CE	17.337,17
4150200860	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	220.358,99
4150200870	SANT'ARPINO	CE	371.169,30
4150200880	SESSA AURUNCA	CE	746.916,15
4150200890	SPARANISE	CE	481.326,89
4150200900	SUCCIVO	CE	185.760,02
4150200910	TEANO	CE	1.012.179,00
4150200920	TEVEROLA	CE	429.827,57
4150200930	TORA E PICCILLI	CE	85.899,26
4150200940	TRENTOLA DUCENTA	CE	435.289,65
4150200950	VAIRANO PATENORA	CE	163.310,07
4150200960	VALLE AGRICOLA	CE	125.400,37
4150200970	VALLE DI MADDALONI	CE	151.394,50
4150200980	VILLA DI BRIANO	CE	266.774,10
4150200990	VILLA LITERNO	CE	518.840,82
4150201000	VITULAZIO	CE	232.375,48
4150510010	ACERRA	NA	3.401.501,48
4150510020	AFRAGOLA	NA	4.124.481,33
4150510030	AGEROLA	NA	130.310,93
4150510040	ANACAPRI	NA	0,00
4150510050	ARZANO	NA	2.497.840,92
4150510060	BACOLI	NA	2.095.139,25
4150510070	BARANO D'ISCHIA	NA	281.211,62
4150510080	BOSCOREALE	NA	1.792.226,92
4150510090	BOSCOTRECASE	NA	891.807,32
4150510100	BRUSCIANO	NA	516.360,81
4150510110	CAIVANO	NA	2.120.868,36
4150510120	CALVIZZANO	NA	568.693,23
4150510130	CAMPOSANO	NA	201.718,60
4150510140	CAPRI	NA	0,00
4150510150	CARBONARA DI NOLA	NA	115.426,99
4150510160	CARDITO	NA	1.031.711,62
4150510170	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	2.438.442,21
4150510180	CASAMARCIANO	NA	267.206,96
4150510190	CASAMICCIOLA TERME	NA	305.517,75
4150510200	CASANDRINO	NA	569.701,94
4150510210	CASAVATORE	NA	1.039.688,77
4150510220	CASOLA DI NAPOLI	NA	280.133,61
4150510230	CASORIA	NA	5.170.025,94
4150510240	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	8.117.954,09
4150510250	CASTELLO DI CISTERNA	NA	250.033,31
4150510260	CERCOLA	NA	941.067,52
4150510270	CICCIANO	NA	493.587,24
4150510280	CIMITILE	NA	287.526,43
4150510290	COMIZIANO	NA	219.808,59
4150510300	CRISPANO	NA	530.203,95

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150510301	ERCOLANO	NA	5.281.397,37
4150510310	FORIO	NA	558.455,00
4150510320	FRATTAMAGGIORE	NA	2.099.325,75
4150510330	FRATTAMINORE	NA	624.140,34
4150510340	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	5.027.162,78
4150510350	GRAGNANO	NA	1.962.649,41
4150510360	GRUMO NEVANO	NA	906.326,73
4150510370	ISCHIA	NA	695.216,64
4150510380	LACCO AMENO	NA	687.957,85
4150510390	LETTERE	NA	250.277,37
4150510400	LIVERI	NA	168.909,56
4150510410	MARANO DI NAPOLI	NA	2.143.146,75
4150510420	MARIGLIANELLA	NA	133.951,48
4150510430	MARIGLIANO	NA	1.245.915,89
4150510431	MASSA DI SOMMA	NA	300.284,81
4150510440	MASSA LUBRENSE	NA	507.803,87
4150510450	MELITO DI NAPOLI	NA	1.601.929,53
4150510460	META	NA	345.289,79
4150510470	MONTE DI PROCIDA	NA	436.922,39
4150510480	MUGNANO DI NAPOLI	NA	955.250,69
4150510490	NAPOLI	NA	137.159.335,70
4150510500	NOLA	NA	2.690.000,31
4150510510	OTTAVIANO	NA	721.661,02
4150510520	PALMA CAMPANIA	NA	248.247,22
4150510530	PIANO DI SORRENTO	NA	62.174,57
4150510540	PIMONTE	NA	316.595,32
4150510550	POGGIOMARINO	NA	489.545,44
4150510560	POLLENA TROCCHIA	NA	600.151,72
4150510570	POMIGLIANO D'ARCO	NA	2.268.803,47
4150510580	POMPEI	NA	1.755.981,09
4150510590	PORTICI	NA	5.005.808,24
4150510600	POZZUOLI	NA	10.991.192,80
4150510610	PROCIDA	NA	115.903,71
4150510620	QUALIANO	NA	997.559,39
4150510630	QUARTO	NA	1.435.079,36
4150510650	ROCCARAINOLA	NA	392.384,44
4150510660	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	336.445,37
4150510670	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	3.767.995,60
4150510680	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	651.335,36
4150510690	SAN PAOLO BEL SITO	NA	196.849,14
4150510700	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	231.461,03
4150510710	SANT'AGNELLO	NA	137.773,37
4150510711	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	453.134,26
4150510720	SANT'ANASTASIA	NA	1.521.346,07
4150510730	SANT'ANTIMO	NA	1.647.269,01
4150510740	SANT'ANTONIO ABATE	NA	1.325.576,95
4150510750	SAN VITALIANO	NA	185.279,88
4150510760	SAVIANO	NA	607.620,94
4150510770	SCISCIANO	NA	144.130,06
4150510780	SERRARA FONTANA	NA	301.809,77
4150510790	SOMMA VESUVIANA	NA	1.121.074,23
4150510800	SORRENTO	NA	591.817,06
4150510810	STRIANO	NA	246.638,74
4150510820	TERZIGNO	NA	564.692,22
4150510830	TORRE ANNUNZIATA	NA	6.326.241,23
4150510840	TORRE DEL GRECO	NA	9.480.894,69
4150510841	TRECASE	NA	468.822,12
4150510850	TUFINO	NA	253.236,48

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150510860	VICO EQUENSE	NA	360.889,44
4150510870	VILLARICCA	NA	1.095.052,53
4150510880	VISCIANO	NA	327.132,86
4150510890	VOLLA	NA	1.083.434,96
4150720010	ACERNO	SA	217.954,75
4150720020	AGROPOLI	SA	455.387,45
4150720030	ALBANELLA	SA	301.477,41
4150720040	ALFANO	SA	130.379,05
4150720050	ALTAVILLA SILENTINA	SA	331.447,30
4150720060	AMALFI	SA	341.761,35
4150720070	ANGRI	SA	1.525.767,79
4150720080	AQUARA	SA	157.190,06
4150720090	ASCEA-VELIA	SA	95.428,43
4150720100	ATENA LUCANA	SA	247.887,17
4150720110	ATRANI	SA	73.901,78
4150720120	AULETTA	SA	213.502,40
4150720130	BARONISSI	SA	593.143,87
4150720140	BATTIPAGLIA	SA	3.334.266,79
4150720141	BELLIZZI	SA	668.362,31
4150720150	BELLOSGUARDO	SA	107.014,61
4150720160	BRACIGLIANO	SA	295.302,09
4150720170	BUCCINO	SA	461.766,85
4150720180	BUONABITACOLO	SA	192.033,37
4150720190	CAGGIANO	SA	195.716,73
4150720200	CALVANICO	SA	131.124,82
4150720210	CAMEROTA	SA	233.705,10
4150720220	CAMPAGNA	SA	534.186,64
4150720230	CAMPORA	SA	81.453,36
4150720240	CANNALONGA	SA	113.412,27
4150720250	CAPACCIO	SA	999.220,78
4150720260	CASALBUONO	SA	124.924,86
4150720270	CASALETTO SPARTANO	SA	153.336,71
4150720280	CASAL VELINO	SA	11.964,24
4150720290	CASELLE IN PITTARI	SA	180.068,84
4150720300	CASTELCIVITA	SA	186.363,06
4150720310	CASTELLABATE	SA	91.252,77
4150720320	CASTELNUOVO CILENTO	SA	154.543,54
4150720330	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	165.511,49
4150720340	CASTEL SAN GIORGIO	SA	659.548,97
4150720350	CASTEL SAN LORENZO	SA	287.602,51
4150720360	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	113.246,94
4150720370	CAVA DE' TIRRENI	SA	2.674.319,69
4150720380	CELLE DI BULGHERIA	SA	176.001,45
4150720390	CENTOLA	SA	157.633,77
4150720400	CERASO	SA	234.025,28
4150720410	CETARA	SA	133.396,69
4150720420	CICERALE	SA	192.606,53
4150720430	COLLIANO	SA	346.507,24
4150720440	CONCA DEI MARINI	SA	87.108,82
4150720450	CONTRONE	SA	109.435,71
4150720460	CONTURSI TERME	SA	273.219,73
4150720470	CORBARA	SA	262.052,72
4150720480	CORLETO MONFORTE	SA	92.103,91
4150720490	CUCCARO VETERE	SA	76.561,68
4150720500	EBOLI	SA	1.516.517,96
4150720510	FELITTO	SA	167.466,33
4150720520	FISCIANO	SA	726.454,45
4150720530	FURORE	SA	92.703,77

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150720540	FUTANI	SA	112.556,68
4150720550	GIFFONI SEI CASALI	SA	177.687,31
4150720560	GIFFONI VALLE PIANA	SA	452.759,00
4150720570	GIOI	SA	165.729,83
4150720580	GIUNGANO	SA	87.270,70
4150720590	ISPANI	SA	5.012,46
4150720600	LAUREANA CILENTO	SA	83.871,73
4150720610	LAURINO	SA	182.257,69
4150720620	LAURITO	SA	110.103,55
4150720630	LAVIANO	SA	209.955,80
4150720640	LUSTRA	SA	114.083,26
4150720650	MAGLIANO VETERE	SA	110.294,66
4150720660	MAIORI	SA	40.867,18
4150720670	MERCATO SAN SEVERINO	SA	1.127.377,88
4150720680	MINORI	SA	116.081,80
4150720690	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	175.221,44
4150720700	MONTANO ANTILIA	SA	185.769,07
4150720710	MONTECORICE	SA	0,00
4150720720	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	257.001,59
4150720730	MONTECORVINO ROVELLA	SA	580.202,54
4150720740	MONTEFORTE CILENTO	SA	99.558,39
4150720750	MONTE SAN GIACOMO	SA	176.127,57
4150720760	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	343.906,79
4150720770	MORIGERATI	SA	96.298,11
4150720780	NOCERA INFERIORE	SA	3.019.163,45
4150720790	NOCERA SUPERIORE	SA	1.406.152,57
4150720800	NOVI VELIA	SA	168.882,53
4150720810	OGLIASTRO CILENTO	SA	188.130,35
4150720820	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	299.731,98
4150720830	OLIVETO CITRA	SA	312.204,57
4150720840	OMIGNANO	SA	130.487,38
4150720850	ORRIA	SA	142.319,25
4150720860	OTTATI	SA	117.908,56
4150720870	PADULA	SA	326.185,34
4150720880	PAGANI	SA	2.449.683,08
4150720890	PALOMONTE	SA	359.592,84
4150720900	PELLEZZANO	SA	522.300,65
4150720910	PERDIFUMO	SA	134.123,99
4150720920	PERITO	SA	128.976,57
4150720930	PERTOSA	SA	78.492,36
4150720940	PETINA	SA	104.489,08
4150720950	PIAGGINE	SA	144.852,14
4150720960	PISCIOTTA	SA	99.429,32
4150720970	POLLA	SA	250.047,88
4150720980	POLLICA	SA	105.720,87
4150720990	PONTECAGNANO FAIANO	SA	1.293.070,99
4150721000	POSITANO	SA	168.551,23
4150721010	POSTIGLIONE	SA	194.467,23
4150721020	PRAIANO	SA	132.758,25
4150721030	PRIGNANO CILENTO	SA	116.251,49
4150721040	RAVELLO	SA	175.046,32
4150721050	RICIGLIANO	SA	148.636,28
4150721060	ROCCADASPIDE	SA	304.217,89
4150721070	ROCCAGLORIOSA	SA	139.054,34
4150721080	ROCCAPIEMONTE	SA	358.969,92
4150721090	ROFRANO	SA	206.369,85
4150721100	ROMAGNANO AL MONTE	SA	101.570,07
4150721110	ROSCIGNO	SA	95.205,49

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150721120	RUTINO	SA	86.139,53
4150721130	SACCO	SA	93.209,27
4150721140	SALA CONSILINA	SA	722.854,20
4150721150	SALENTO	SA	194.021,13
4150721160	SALERNO	SA	13.347.744,98
4150721170	SALVITELLE	SA	128.418,01
4150721180	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	210.976,48
4150721190	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	146.468,19
4150721200	SAN GREGORIO MAGNO	SA	336.975,35
4150721210	SAN MANGO PIEMONTE	SA	173.169,17
4150721220	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	315.161,76
4150721230	SAN MAURO CILENTO	SA	38.689,82
4150721240	SAN MAURO LA BRUCA	SA	103.329,00
4150721250	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	135.473,29
4150721260	SAN RUFO	SA	226.434,41
4150721270	SANTA MARINA	SA	138.919,13
4150721280	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	116.051,69
4150721290	SANT'ARSENIO	SA	243.146,52
4150721300	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	496.497,69
4150721310	SANTOMENNA	SA	148.868,32
4150721320	SAN VALENTINO TORIO	SA	354.277,06
4150721330	SANZA	SA	228.258,95
4150721340	SAPRI	SA	289.576,92
4150721350	SARNO	SA	2.338.945,15
4150721360	SASSANO	SA	338.345,18
4150721370	SCAFATI	SA	1.927.439,04
4150721380	SCALA	SA	113.619,64
4150721390	SERRAMEZZANA	SA	49.992,94
4150721400	SERRE	SA	288.857,35
4150721410	SESSA CILENTO	SA	139.454,64
4150721420	SIANO	SA	485.075,64
4150721430	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	263.027,17
4150721440	STELLA CILENTO	SA	111.777,94
4150721450	STIO	SA	134.411,07
4150721460	TEGGIANO	SA	302.922,16
4150721470	TORCHIARA	SA	84.718,28
4150721480	TORRACA	SA	103.919,41
4150721490	TORRE ORSAIA	SA	160.049,08
4150721500	TORTORELLA	SA	76.517,08
4150721510	TRAMONTI	SA	244.311,92
4150721520	TRENTINARA	SA	147.083,70
4150721530	VALLE DELL'ANGELO	SA	59.375,58
4150721540	VALLO DELLA LUCANIA	SA	223.774,62
4150721550	VALVA	SA	173.382,91
4150721560	VIBONATI	SA	95.865,30
4150721570	VIETRI SUL MARE	SA	224.704,93
4160090010	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	824.443,78
4160090020	ADELFIA	BA	339.537,82
4160090030	ALBEROBELLO	BA	227.866,14
4160090040	ALTAMURA	BA	2.515.280,68
4160090050	ANDRIA	BT	3.525.637,45
4160090060	BARI	BA	9.827.571,42
4160090070	BARLETTA	BT	3.086.345,39
4160090080	BINETTO	BA	117.954,77
4160090090	BISCEGLIE	BT	1.384.350,82
4160090100	BITETTO	BA	346.842,63
4160090110	BITONTO	BA	2.065.822,32
4160090120	BITRITTO	BA	251.469,33

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4160090130	CANOSA DI PUGLIA	BT	1.186.152,30
4160090140	CAPURSO	BA	299.946,70
4160090150	CASAMASSIMA	BA	694.735,11
4160090160	CASSANO DELLE MURGE	BA	290.692,29
4160090170	CASTELLANA GROTTE	BA	133.610,80
4160090180	CELLAMARE	BA	102.390,14
4160090190	CONVERSANO	BA	481.610,36
4160090200	CORATO	BA	1.657.611,75
4160090210	GIOIA DEL COLLE	BA	725.127,95
4160090220	GIOVINAZZO	BA	121.340,51
4160090230	GRAVINA IN PUGLIA	BA	1.334.163,40
4160090240	GRUMO APPULA	BA	413.239,79
4160090250	LOCOROTONDO	BA	227.378,32
4160090260	MINERVINO MURGE	BT	631.909,57
4160090270	MODUGNO	BA	3.393.216,84
4160090280	MOLA DI BARI	BA	733.265,40
4160090290	MOLFETTA	BA	2.869.853,21
4160090300	MONOPOLI	BA	1.756.240,70
4160090310	NOCI	BA	390.360,13
4160090320	NOICATTARO	BA	823.173,66
4160090330	PALO DEL COLLE	BA	814.885,25
4160090331	POGGIORSINI	BA	116.484,35
4160090340	POLIGNANO A MARE	BA	436.615,27
4160090350	PUTIGNANO	BA	346.327,02
4160090360	RUTIGLIANO	BA	664.806,97
4160090370	RUVO DI PUGLIA	BA	1.630.961,75
4160090380	SAMMICHELE DI BARI	BA	255.422,23
4160090390	SANNICANDRO DI BARI	BA	376.782,75
4160090400	SANTERAMO IN COLLE	BA	686.119,09
4160090410	SPINAZZOLA	BT	498.702,09
4160090420	TERLIZZI	BA	1.180.809,14
4160090430	TORITTO	BA	234.672,22
4160090440	TRANI	BT	2.032.613,98
4160090450	TRIGGIANO	BA	700.687,38
4160090460	TURI	BA	270.564,57
4160090470	VALENZANO	BA	452.617,34
4160160010	BRINDISI	BR	6.514.444,07
4160160020	CAROVIGNO	BR	272.513,81
4160160030	CEGLIE MESSAPICA	BR	763.608,98
4160160040	CELLINO SAN MARCO	BR	358.607,41
4160160050	CISTERNINO	BR	279.619,22
4160160060	ERCHIE	BR	324.296,28
4160160070	FASANO	BR	1.249.985,82
4160160080	FRANCAVILLA FONTANA	BR	712.140,60
4160160090	LATIANO	BR	680.426,35
4160160100	MESAGNE	BR	1.299.862,00
4160160110	ORIA	BR	362.029,13
4160160120	OSTUNI	BR	445.421,31
4160160130	SAN DONACI	BR	314.532,09
4160160140	SAN MICHELE SALENTINO	BR	221.419,05
4160160150	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	511.443,06
4160160160	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	447.969,43
4160160170	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	584.019,74
4160160180	TORCHIAROLO	BR	73.806,69
4160160190	TORRE SANTA SUSANNA	BR	474.714,42
4160160200	VILLA CASTELLI	BR	290.669,99
4160310010	ACCADIA	FG	163.260,61
4160310020	ALBERONA	FG	155.755,16

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4160310030	ANZANO DI PUGLIA	FG	209.963,19
4160310040	APRICENA	FG	138.089,60
4160310050	ASCOLI SATRIANO	FG	581.415,64
4160310060	BICCARI	FG	243.956,15
4160310070	BOVINO	FG	312.211,79
4160310080	CAGNANO VARANO	FG	319.352,38
4160310090	CANDELA	FG	324.067,77
4160310091	CARAPELLE	FG	251.968,36
4160310100	CARLANTINO	FG	137.830,49
4160310110	CARPINO	FG	360.351,68
4160310120	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	187.990,84
4160310130	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	202.254,29
4160310140	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	165.395,76
4160310150	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	112.351,56
4160310160	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	209.164,65
4160310170	CELENZA VALFORTORE	FG	216.235,41
4160310180	CELLE DI SAN VITO	FG	70.934,64
4160310190	CERIGNOLA	FG	2.366.593,70
4160310200	CHIEUTI	FG	67.190,01
4160310210	DELICETO	FG	420.391,15
4160310220	FAETO	FG	135.100,33
4160310230	FOGGIA	FG	11.844.694,16
4160310240	ISCHITELLA	FG	218.103,61
4160310250	ISOLE TREMITI	FG	102.850,28
4160310260	LESINA	FG	0,00
4160310270	LUCERA	FG	1.259.130,43
4160310280	MANFREDONIA	FG	2.290.888,80
4160310290	MARGHERITA DI SAVOIA	BT	147.384,21
4160310291	MATTINATA	FG	154.958,20
4160310300	MONTELEONE DI PUGLIA	FG	113.363,30
4160310310	MONTE SANT'ANGELO	FG	841.856,10
4160310320	MOTTA MONTECORVINO	FG	108.654,83
4160310321	ORDONA	FG	198.381,60
4160310330	ORSARA DI PUGLIA	FG	274.153,32
4160310340	ORTA NOVA	FG	763.846,36
4160310350	PANNI	FG	112.088,81
4160310360	PESCHICI	FG	363.730,01
4160310370	PIETRAMONTECORVINO	FG	214.167,90
4160310380	POGGIO IMPERIALE	FG	291.419,89
4160310390	RIGNANO GARGANICO	FG	255.761,87
4160310400	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	214.774,75
4160310410	RODI GARGANICO	FG	182.258,90
4160310420	ROSETO VALFORTORE	FG	210.058,97
4160310430	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT	533.496,99
4160310440	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	1.063.753,05
4160310450	SAN MARCO IN LAMIS	FG	846.002,82
4160310460	SAN MARCO LA CATOLA	FG	149.063,47
4160310470	SANNICANDRO GARGANICO	FG	1.115.319,58
4160310480	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	165.566,09
4160310490	SAN SEVERO	FG	1.652.278,72
4160310500	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	1.037.918,66
4160310510	SERRACAPRIOLA	FG	351.396,86
4160310520	STORNARA	FG	296.580,39
4160310530	STORNARELLA	FG	157.327,99
4160310540	TORREMAGGIORE	FG	524.331,47
4160310550	TRINITAPOLI	BT	671.195,57
4160310560	TROIA	FG	600.711,39
4160310570	VICO DEL GARGANO	FG	168.808,28

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4160310580	VIESTE	FG	977.450,02
4160310590	VOLTURARA APPULA	FG	99.304,93
4160310600	VOLTURINO	FG	213.234,36
4160310601	ZAPPONETA	FG	252.782,79
4160410010	ACQUARICA DEL CAPO	LE	386.122,80
4160410020	ALESSANO	LE	218.357,40
4160410030	ALEZIO	LE	170.112,40
4160410040	ALLISTE	LE	307.008,19
4160410050	ANDRANO	LE	232.130,15
4160410060	ARADEO	LE	359.712,59
4160410070	ARNESANO	LE	270.021,38
4160410080	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	115.862,86
4160410081	BOTRUGNO	LE	234.282,52
4160410090	CALIMERA	LE	460.344,92
4160410100	CAMPI SALENTINA	LE	478.940,83
4160410110	CANNOLE	LE	150.458,24
4160410120	CAPRARICA DI LECCE	LE	196.226,25
4160410130	CARMIANO	LE	378.097,77
4160410140	CARPIGNANO SALENTINO	LE	281.707,08
4160410150	CASARANO	LE	887.286,62
4160410160	CASTRI DI LECCE	LE	202.321,73
4160410170	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	240.550,02
4160410180	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	0,00
4160410181	CASTRO	LE	19.129,43
4160410190	CAVALLINO	LE	386.090,26
4160410200	COLLEPASSO	LE	286.762,98
4160410210	COPERTINO	LE	887.879,91
4160410220	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	195.496,50
4160410230	CORSANO	LE	296.963,57
4160410240	CURSI	LE	282.176,51
4160410250	CUTROFIANO	LE	293.977,82
4160410260	DISO	LE	139.352,58
4160410270	GAGLIANO DEL CAPO	LE	369.170,28
4160410280	GALATINA	LE	1.008.651,83
4160410290	GALATONE	LE	527.201,49
4160410300	GALLIPOLI	LE	64.614,71
4160410310	GIUGGIANELLO	LE	92.898,92
4160410320	GIURDIGNANO	LE	122.447,72
4160410330	GUAGNANO	LE	373.761,91
4160410340	LECCE	LE	2.413.432,91
4160410350	LEQUILE	LE	380.266,41
4160410360	LEVERANO	LE	491.293,38
4160410370	LIZZANELLO	LE	456.789,16
4160410380	MAGLIE	LE	405.251,83
4160410390	MARTANO	LE	362.523,17
4160410400	MARTIGNANO	LE	139.985,79
4160410410	MATINO	LE	511.113,15
4160410420	MELENDUGNO	LE	0,00
4160410430	MELISSANO	LE	457.877,47
4160410440	MELPIGNANO	LE	319.540,38
4160410450	MIGGIANO	LE	302.802,40
4160410460	MINERVINO DI LECCE	LE	271.671,91
4160410470	MONTERONI DI LECCE	LE	586.427,08
4160410480	MONTESANO SALENTINO	LE	191.103,44
4160410490	MORCIANO DI LEUCA	LE	153.377,54
4160410500	MURO LECCESE	LE	217.000,70
4160410510	NARDO'	LE	0,00
4160410520	NEVIANO	LE	287.112,86

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4160410530	NOCIGLIA	LE	187.209,72
4160410540	NOVOLI	LE	288.911,25
4160410550	ORTELLE	LE	138.598,58
4160410560	OTRANTO	LE	0,00
4160410570	PALMARIGGI	LE	144.353,16
4160410580	PARABITA	LE	270.143,82
4160410590	PATU'	LE	99.131,72
4160410600	POGGIARDO	LE	233.986,52
4160410601	PORTO CESAREO	LE	0,00
4160410610	PRESICCE	LE	350.751,78
4160410620	RACALE	LE	362.811,94
4160410630	RUFFANO	LE	397.298,50
4160410640	SALICE SALENTINO	LE	456.387,55
4160410650	SALVE	LE	74.282,10
4160410660	SANARICA	LE	129.583,58
4160410661	SAN CASSIANO	LE	175.812,08
4160410670	SAN CESARIO DI LECCE	LE	223.034,20
4160410680	SAN DONATO DI LECCE	LE	311.685,23
4160410690	SANNICOLA	LE	217.692,61
4160410700	SAN PIETRO IN LAMA	LE	394.714,16
4160410710	SANTA CESAREA TERME	LE	108.580,86
4160410720	SCORRANO	LE	317.104,98
4160410730	SECLI'	LE	127.305,78
4160410740	SOGLIANO CAVOUR	LE	258.772,46
4160410750	SOLETO	LE	290.911,60
4160410760	SPECCHIA	LE	287.040,00
4160410770	SPONGANO	LE	191.049,53
4160410780	SQUINZANO	LE	576.393,77
4160410790	STERNATIA	LE	193.210,16
4160410800	SUPERSANO	LE	337.978,53
4160410810	SURANO	LE	197.177,07
4160410820	SURBO	LE	736.883,56
4160410830	TAURISANO	LE	565.879,68
4160410840	TAVIANO	LE	252.667,02
4160410850	TIGGIANO	LE	221.194,84
4160410860	TREPUZZI	LE	473.319,56
4160410870	TRICASE	LE	330.930,00
4160410880	TUGLIE	LE	158.251,67
4160410890	UGENTO	LE	0,00
4160410900	UGGIANO LA CHIESA	LE	246.974,21
4160410910	VEGLIE	LE	643.125,59
4160410920	VERNOLE	LE	397.715,28
4160410930	ZOLLINO	LE	168.809,49
4160780010	AVETRANA	TA	152.930,41
4160780020	CAROSINO	TA	107.337,98
4160780030	CASTELLANETA	TA	631.281,09
4160780040	CRISPIANO	TA	471.891,18
4160780050	FAGGIANO	TA	159.442,41
4160780060	FRAGAGNANO	TA	199.281,95
4160780070	GINOSA	TA	668.632,42
4160780080	GROTTAGLIE	TA	1.147.487,82
4160780090	LATERZA	TA	691.722,65
4160780100	LEPORANO	TA	0,00
4160780110	LIZZANO	TA	237.620,49
4160780120	MANDURIA	TA	471.515,11
4160780130	MARTINA FRANCA	TA	720.327,57
4160780140	MARUGGIO	TA	0,00
4160780150	MASSAFRA	TA	1.225.173,97

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4160780160	MONTEIASI	TA	227.677,17
4160780170	MONTEMESOLA	TA	265.055,12
4160780180	MONTEPARANO	TA	208.242,50
4160780190	MOTTOLA	TA	747.797,63
4160780200	PALAGIANELLO	TA	287.864,91
4160780210	PALAGIANO	TA	239.013,97
4160780220	PULSANO	TA	54.768,26
4160780230	ROCCAFORZATA	TA	148.727,47
4160780240	SAN GIORGIO IONICO	TA	426.426,98
4160780250	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	255.281,56
4160780260	SAVA	TA	215.902,82
4160780261	STATTE	TA	1.055.601,28
4160780270	TARANTO	TA	17.883.943,65
4160780280	TORRICELLA	TA	54.123,90
4170470010	ACCETTURA	MT	289.211,07
4170470020	ALIANO	MT	217.619,31
4170470030	BERNALDA	MT	534.106,31
4170470040	CALCIANO	MT	208.573,05
4170470050	CIRIGLIANO	MT	99.050,53
4170470060	COLOBRARO	MT	249.635,78
4170470070	CRACO	MT	220.316,39
4170470080	FERRANDINA	MT	666.450,47
4170470090	GARAGUSO	MT	178.975,36
4170470100	GORGOGLIONE	MT	212.528,07
4170470110	GRASSANO	MT	314.111,75
4170470120	GROTTOLE	MT	464.154,67
4170470130	IRSINA	MT	447.045,06
4170470140	MATERA	MT	3.346.863,08
4170470150	MIGLIONICO	MT	248.847,80
4170470160	MONTALBANO JONICO	MT	444.556,16
4170470170	MONTESCAGLIOSO	MT	302.842,13
4170470180	NOVA SIRI	MT	343.465,29
4170470190	OLIVETO LUCANO	MT	107.582,30
4170470200	PISTICCI	MT	1.302.275,32
4170470201	POLICORO	MT	423.363,99
4170470210	POMARICO	MT	558.738,90
4170470220	ROTONDELLA	MT	350.572,19
4170470230	SALANDRA	MT	353.613,89
4170470240	SAN GIORGIO LUCANO	MT	194.889,45
4170470250	SAN MAURO FORTE	MT	298.400,66
4170470251	SCANZANO JONICO	MT	212.479,23
4170470260	STIGLIANO	MT	555.042,61
4170470270	TRICARICO	MT	452.950,44
4170470280	TURSI	MT	340.662,97
4170470290	VALSINNI	MT	183.983,01
4170640010	ABRIOLA	PZ	222.665,65
4170640020	ACERENZA	PZ	316.237,82
4170640030	ALBANO DI LUCANIA	PZ	208.672,56
4170640040	ANZI	PZ	241.624,08
4170640050	ARMENTO	PZ	139.061,28
4170640060	ATELLA	PZ	480.320,09
4170640070	AVIGLIANO	PZ	867.829,60
4170640080	BALVANO	PZ	326.908,19
4170640090	BANZI	PZ	254.789,01
4170640100	BARAGIANO	PZ	229.043,11
4170640110	BARILE	PZ	297.286,92
4170640120	BELLA	PZ	407.805,94
4170640130	BRIENZA	PZ	369.934,20

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4170640140	BRINDISI MONTAGNA	PZ	140.636,33
4170640150	CALVELLO	PZ	231.487,86
4170640160	CALVERA	PZ	99.248,26
4170640170	CAMPOMAGGIORE	PZ	138.799,97
4170640180	CANCELLARA	PZ	189.426,84
4170640190	CARBONE	PZ	139.603,24
4170640210	CASTELGRANDE	PZ	183.117,54
4170640220	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	213.427,61
4170640230	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	104.613,38
4170640240	CASTELMEZZANO	PZ	147.554,89
4170640250	CASTELSARACENO	PZ	167.656,38
4170640260	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	189.112,98
4170640270	CERSOSIMO	PZ	151.689,87
4170640280	CHIAROMONTE	PZ	226.522,93
4170640290	CORLETO PERTICARA	PZ	282.119,79
4170640300	EPISCOPIA	PZ	182.057,38
4170640310	FARDELLA	PZ	172.902,44
4170640311	FILIANO	PZ	332.880,75
4170640320	FORENZA	PZ	287.783,91
4170640330	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	376.824,32
4170640340	GALLICCHIO	PZ	171.830,45
4170640350	GENZANO DI LUCANIA	PZ	420.662,09
4170640351	GINESTRA	PZ	131.997,59
4170640360	GRUMENTO NOVA	PZ	179.530,00
4170640370	GUARDIA PERTICARA	PZ	146.917,84
4170640380	LAGONEGRO	PZ	199.844,73
4170640390	LATRONICO	PZ	411.509,75
4170640400	LAURENZANA	PZ	249.747,22
4170640410	LAURIA	PZ	738.337,24
4170640420	LAVELLO	PZ	654.926,78
4170640430	MARATEA	PZ	142.596,85
4170640440	MARSICO NUOVO	PZ	425.710,08
4170640450	MARSICOVETERE	PZ	133.538,82
4170640460	MASCHITO	PZ	261.526,03
4170640470	MELFI	PZ	1.815.193,41
4170640480	MISSANELLO	PZ	90.883,40
4170640490	MOLITERNO	PZ	301.358,47
4170640500	MONTEMILONE	PZ	255.823,25
4170640510	MONTEMURRO	PZ	188.697,74
4170640520	MURO LUCANO	PZ	445.301,83
4170640530	NEMOLI	PZ	160.547,92
4170640540	NOEPOLI	PZ	157.669,55
4170640550	OPPIDO LUCANO	PZ	307.457,84
4170640560	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	401.560,90
4170640561	PATERNO	PZ	278.983,03
4170640570	PESCOPAGANO	PZ	273.789,43
4170640580	PICERNO	PZ	258.016,63
4170640590	PIETRAGALLA	PZ	330.322,34
4170640600	PIETRAPERTOSA	PZ	189.417,83
4170640610	PIGNOLA	PZ	207.555,05
4170640620	POTENZA	PZ	4.859.802,62
4170640630	RAPOLLA	PZ	375.220,27
4170640640	RAPONE	PZ	152.590,38
4170640650	RIONERO IN VULTURE	PZ	995.875,84
4170640660	RIPACANDIDA	PZ	242.623,49
4170640670	RIVELLO	PZ	216.724,20
4170640680	ROCCANOVA	PZ	223.648,11
4170640690	ROTONDA	PZ	332.108,74

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4170640700	RUOTI	PZ	350.373,86
4170640710	RUVO DEL MONTE	PZ	214.780,25
4170640720	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	173.400,46
4170640730	SAN CHIRICO RAPARO	PZ	171.506,45
4170640740	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	166.762,29
4170640750	SAN FELE	PZ	544.503,35
4170640760	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	145.361,67
4170640761	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	102.640,43
4170640770	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	241.641,38
4170640780	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	253.655,24
4170640790	SANT'ARCANGELO	PZ	309.765,37
4170640800	SARCONI	PZ	101.086,56
4170640810	SASSO DI CASTALDA	PZ	127.085,45
4170640820	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	275.681,91
4170640830	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	156.086,34
4170640840	SENISE	PZ	423.204,95
4170640850	SPINOSO	PZ	166.066,71
4170640860	TEANA	PZ	112.402,15
4170640870	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	243.203,42
4170640880	TITO	PZ	420.443,59
4170640890	TOLVE	PZ	313.572,37
4170640900	TRAMUTOLA	PZ	276.689,40
4170640910	TRECCHINA	PZ	222.851,46
4170640920	TRIVIGNO	PZ	112.104,65
4170640930	VAGLIO BASILICATA	PZ	227.002,57
4170640940	VENOSA	PZ	750.011,62
4170640950	VIETRI DI POTENZA	PZ	428.460,83
4170640960	VIGGIANELLO	PZ	422.912,62
4170640970	VIGGIANO	PZ	176.060,00
4180220020	ALBI	CZ	137.351,95
4180220030	AMARONI	CZ	195.998,44
4180220040	AMATO	CZ	128.437,62
4180220050	ANDALI	CZ	84.435,01
4180220070	ARGUSTO	CZ	86.589,61
4180220080	BADOLATO	CZ	315.115,03
4180220090	BELCASTRO	CZ	169.357,68
4180220110	BORGIA	CZ	390.216,34
4180220111	BOTRICELLO	CZ	228.742,16
4180220160	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	263.099,28
4180220170	CARDINALE	CZ	250.037,69
4180220190	CARLOPOLI	CZ	143.575,01
4180220220	CATANZARO	CZ	7.541.919,00
4180220230	CENADI	CZ	66.328,13
4180220240	CENTRACHE	CZ	78.741,30
4180220260	CERVA	CZ	135.128,42
4180220280	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	371.549,73
4180220290	CICALA	CZ	87.109,96
4180220310	CONFLENTI	CZ	155.113,28
4180220320	CORTALE	CZ	225.889,07
4180220340	CROPANI	CZ	216.732,68
4180220370	CURINGA	CZ	320.947,56
4180220400	DAVOLI	CZ	68.927,98
4180220410	DECOLLATURA	CZ	275.065,24
4180220450	FALERNA	CZ	301.843,79
4180220460	FEROLETO ANTICO	CZ	254.106,48
4180220500	FOSSATO SERRALTA	CZ	71.558,90
4180220530	GAGLIATO	CZ	116.877,13
4180220540	GASPERINA	CZ	202.481,04

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4180220560	GIMIGLIANO	CZ	267.166,09
4180220570	GIRIFALCO	CZ	395.344,65
4180220580	GIZZERIA	CZ	233.938,63
4180220590	GUARDAVALLE	CZ	449.498,52
4180220610	ISCA SULLO IONIO	CZ	225.717,12
4180220630	JACURSO	CZ	87.520,94
4180220641	LAMEZIA TERME	CZ	6.552.024,15
4180220660	MAGISANO	CZ	144.352,38
4180220670	MAIDA	CZ	418.286,19
4180220690	MARCEDUSA	CZ	82.367,16
4180220700	MARCELLINARA	CZ	261.243,91
4180220701	MARTIRANO	CZ	123.558,55
4180220710	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	163.970,89
4180220740	MIGLIERINA	CZ	167.137,70
4180220770	MONTAURO	CZ	23.153,20
4180220780	MONTEPAONE	CZ	177.627,63
4180220800	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	108.111,07
4180220840	NOCERA TERINESE	CZ	179.398,51
4180220850	OLIVADI	CZ	71.105,86
4180220860	PALERMITI	CZ	143.425,33
4180220890	PENTONE	CZ	169.296,52
4180220910	PETRIZZI	CZ	100.823,62
4180220920	PETRONA'	CZ	209.373,80
4180220930	PIANOPOLI	CZ	187.185,60
4180220960	PLATANIA	CZ	239.100,05
4180221050	SAN FLORO	CZ	91.611,49
4180221070	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	303.946,64
4180221110	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	239.073,28
4180221120	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	177.791,40
4180221130	SAN SOSTENE	CZ	115.130,24
4180221140	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	183.595,62
4180221150	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	203.311,40
4180221190	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	117.483,41
4180221200	SATRIANO	CZ	323.959,78
4180221230	SELLIA	CZ	75.009,09
4180221231	SELLIA MARINA	CZ	21.888,24
4180221250	SERRASTRETTA	CZ	325.269,88
4180221260	SERSALE	CZ	418.459,11
4180221270	SETTINGIANO	CZ	226.965,29
4180221290	SIMERI CRICHI	CZ	332.372,85
4180221300	SORBO SAN BASILE	CZ	162.583,80
4180221330	SOVERATO	CZ	309.509,69
4180221340	SOVERIA MANNELLI	CZ	261.914,63
4180221350	SOVERIA SIMERI	CZ	131.370,53
4180221380	SQUILLACE	CZ	338.847,95
4180221390	STALETTI'	CZ	170.814,63
4180221420	TAVERNA	CZ	249.446,82
4180221430	TIRIOLO	CZ	316.821,46
4180221440	TORRE DI RUGGIERO	CZ	182.303,38
4180221470	VALLEFIORITA	CZ	212.065,39
4180221530	ZAGARISE	CZ	155.555,37
4180250010	ACQUAFORMOSA	CS	114.164,99
4180250020	ACQUAPPESA	CS	122.910,44
4180250030	ACRI	CS	1.418.146,21
4180250040	AIELLO CALABRO	CS	263.633,48
4180250050	AIETA	CS	93.904,48
4180250060	ALBIDONA	CS	201.297,25
4180250070	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	138.097,05

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4180250080	ALTILIA	CS	92.436,49
4180250090	ALTOMONTE	CS	545.811,82
4180250100	AMANTEA	CS	204.903,33
4180250110	AMENDOLARA	CS	179.939,15
4180250120	APRIGLIANO	CS	383.882,93
4180250130	BELMONTE CALABRO	CS	293.247,25
4180250140	BELSITO	CS	98.935,41
4180250150	BELVEDERE MARITTIMO	CS	357.263,46
4180250160	BIANCHI	CS	145.297,71
4180250170	BISIGNANO	CS	884.963,42
4180250180	BOCCHIGLIERO	CS	269.976,77
4180250190	BONIFATI	CS	288.449,91
4180250200	BUONVICINO	CS	213.515,03
4180250210	CALOPEZZATI	CS	81.235,60
4180250220	CALOVETO	CS	161.453,78
4180250230	CAMPANA	CS	320.425,19
4180250240	CANNA	CS	102.758,94
4180250250	CARIATI	CS	454.460,54
4180250260	CAROLEI	CS	156.544,87
4180250270	CARPANZANO	CS	75.387,68
4180250280	CASOLE BRUZIO	CS	177.450,04
4180250290	CASSANO ALL'IONIO	CS	1.239.000,59
4180250300	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	194.268,09
4180250310	CASTROLIBERO	CS	386.101,66
4180250320	CASTROREGIO	CS	147.340,89
4180250330	CASTROVILLARI	CS	1.618.496,69
4180250340	CELICO	CS	258.517,44
4180250350	CELLARA	CS	59.643,99
4180250360	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	260.761,47
4180250370	CERISANO	CS	209.436,94
4180250380	CERVICATI	CS	105.238,11
4180250390	CERZETO	CS	208.040,80
4180250400	CETRARO	CS	510.256,75
4180250420	CIVITA	CS	145.251,78
4180250430	CLETO	CS	120.463,52
4180250440	COLOSIMI	CS	101.915,90
4180250450	CORIGLIANO CALABRO	CS	1.746.846,02
4180250460	COSENZA	CS	8.265.216,68
4180250470	CROPALATI	CS	147.228,47
4180250480	CROSIA	CS	242.374,03
4180250490	DIAMANTE	CS	0,00
4180250500	DIPIGNANO	CS	296.166,93
4180250510	DOMANICO	CS	73.168,81
4180250520	FAGNANO CASTELLO	CS	297.577,58
4180250530	FALCONARA ALBANESE	CS	0,00
4180250540	FIGLINE VEGLIATURO	CS	143.951,15
4180250550	FIRMO	CS	229.360,70
4180250560	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	113.748,25
4180250570	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	183.859,99
4180250580	FRASCINETO	CS	277.249,13
4180250590	FUSCALDO	CS	555.412,80
4180250600	GRIMALDI	CS	143.228,56
4180250610	GRISOLIA	CS	208.694,02
4180250620	GUARDIA PIEMONTESE	CS	3.013,90
4180250630	LAGO	CS	214.760,10
4180250640	LAINO BORGO	CS	209.416,40
4180250650	LAINO CASTELLO	CS	122.751,24
4180250660	LAPPANO	CS	116.262,37

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4180250670	LATTARICO	CS	337.731,24
4180250680	LONGOBARDI	CS	190.695,44
4180250690	LONGOBUCCO	CS	471.010,76
4180250700	LUNGRO	CS	388.387,04
4180250710	LUZZI	CS	654.077,13
4180250720	MAIERA'	CS	81.857,26
4180250730	MALITO	CS	171.533,69
4180250740	MALVITO	CS	174.754,67
4180250750	MANDATORICCIO	CS	257.435,33
4180250760	MANGONE	CS	198.217,96
4180250770	MARANO MARCHESATO	CS	198.848,44
4180250780	MARANO PRINCIPATO	CS	193.195,26
4180250790	MARZI	CS	75.419,37
4180250800	MENDICINO	CS	239.779,72
4180250810	MONGRASSANO	CS	200.950,90
4180250820	MONTALTO UFFUGO	CS	749.806,52
4180250830	MONTEGIORDANO	CS	106.081,86
4180250840	MORANO CALABRO	CS	428.762,42
4180250850	MORMANNO	CS	357.236,55
4180250860	MOTTAFOLLONE	CS	145.754,85
4180250870	NOCARA	CS	116.059,85
4180250880	ORIOLO	CS	455.719,28
4180250890	ORSOMARSO	CS	177.747,58
4180250900	PALUDI	CS	173.325,23
4180250910	PANETTIERI	CS	61.935,61
4180250920	PAOLA	CS	882.379,20
4180250930	PAPASIDERO	CS	144.282,25
4180250940	PARENTI	CS	191.120,75
4180250950	PATERNO CALABRO	CS	137.289,87
4180250960	PEDACE	CS	235.918,38
4180250970	PEDIVIGLIANO	CS	99.411,41
4180250980	PIANE CRATI	CS	110.059,79
4180250990	PIETRAFITTA	CS	123.403,67
4180251000	PIETRAPAOLA	CS	98.869,81
4180251010	PLATACI	CS	139.635,11
4180251020	PRAIA A MARE	CS	54.675,31
4180251030	RENDE	CS	1.606.167,60
4180251040	ROCCA IMPERIALE	CS	124.602,95
4180251050	ROGGIANO GRAVINA	CS	317.251,37
4180251060	ROGLIANO	CS	244.743,48
4180251070	ROSE	CS	288.696,97
4180251080	ROSETO CAPO SPULICO	CS	0,00
4180251090	ROSSANO	CS	1.836.723,67
4180251100	ROTA GRECA	CS	147.856,60
4180251110	ROVITO	CS	192.744,34
4180251120	SAN BASILE	CS	107.805,34
4180251130	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	149.247,30
4180251140	SAN COSMO ALBANESE	CS	106.221,79
4180251150	SAN DEMETRIO CORONE	CS	422.069,76
4180251160	SAN DONATO DI NINEA	CS	202.587,36
4180251170	SAN FILI	CS	240.482,02
4180251180	SANGINETO	CS	112.833,33
4180251190	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	175.153,38
4180251200	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	1.187.579,49
4180251210	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	136.145,01
4180251220	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	219.399,12
4180251230	SAN LUCIDO	CS	176.576,10
4180251240	SAN MARCO ARGENTANO	CS	428.672,70

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4180251250	SAN MARTINO DI FINITA	CS	131.843,19
4180251260	SAN NICOLA ARCELLA	CS	0,00
4180251270	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	89.101,94
4180251280	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	305.533,33
4180251290	SAN SOSTI	CS	206.601,57
4180251300	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	143.524,61
4180251310	SANTA DOMENICA TALAO	CS	123.235,30
4180251320	SANT'AGATA DI ESARO	CS	150.962,77
4180251321	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	0,00
4180251330	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	295.197,64
4180251340	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	119.679,01
4180251350	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	262.763,85
4180251360	SARACENA	CS	382.118,45
4180251370	SCALA COELI	CS	156.338,58
4180251380	SCALEA	CS	34.750,01
4180251390	SCIGLIANO	CS	147.784,99
4180251400	SERRA D'AIELLO	CS	100.486,02
4180251410	SERRA PEDACE	CS	129.056,95
4180251420	SPEZZANO ALBANESE	CS	424.066,12
4180251430	SPEZZANO DELLA SILA	CS	172.349,63
4180251440	SPEZZANO PICCOLO	CS	177.910,01
4180251450	TARSIA	CS	270.140,60
4180251460	TERRANOVA DA SIBARI	CS	299.957,33
4180251470	TERRAVECCHIA	CS	168.187,43
4180251480	TORANO CASTELLO	CS	356.728,49
4180251490	TORTORA	CS	83.171,74
4180251500	TREBISACCE	CS	311.664,28
4180251510	TRENTA	CS	179.107,32
4180251520	VACCARIZZO ALBANESE	CS	137.224,33
4180251530	VERBICARO	CS	365.426,06
4180251540	VILLAPIANA	CS	0,00
4180251550	ZUMPANO	CS	164.552,58
4180670010	AFRICO	RC	448.142,62
4180670020	AGNANA CALABRA	RC	87.204,02
4180670030	ANOIA	RC	257.011,83
4180670040	ANTONIMINA	RC	181.992,88
4180670050	ARDORE	RC	367.768,18
4180670060	BAGALADI	RC	134.000,93
4180670070	BAGNARA CALABRA	RC	752.513,37
4180670080	BENESTARE	RC	219.321,54
4180670090	BIANCO	RC	343.393,93
4180670100	BIVONGI	RC	180.793,72
4180670110	BOVA	RC	195.290,58
4180670120	BOVALINO	RC	380.393,73
4180670130	BOVA MARINA	RC	225.490,74
4180670140	BRANCALEONE	RC	299.749,32
4180670150	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	240.626,29
4180670160	CALANNA	RC	177.164,11
4180670170	CAMINI	RC	144.349,62
4180670180	CAMPO CALABRO	RC	415.738,75
4180670190	CANDIDONI	RC	33.391,06
4180670200	CANOLO	RC	136.961,01
4180670210	CARAFFA DEL BIANCO	RC	126.222,88
4180670220	CARDETO	RC	271.568,62
4180670230	CARERI	RC	285.735,98
4180670240	CASIGNANA	RC	140.316,98
4180670250	CAULONIA	RC	729.076,93
4180670260	CIMINA'	RC	139.609,11

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4180670270	CINQUEFRONDI	RC	407.421,55
4180670280	CITTANOVA	RC	676.737,08
4180670290	CONDOFURI	RC	283.401,26
4180670300	COSOLETO	RC	172.726,32
4180670310	DELIANUOVA	RC	327.307,71
4180670320	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	195.765,51
4180670330	FERRUZZANO	RC	168.504,74
4180670340	FIUMARA	RC	171.488,77
4180670350	GALATRO	RC	455.414,21
4180670360	GERACE	RC	390.086,71
4180670370	GIFFONE	RC	256.411,91
4180670380	GIOIA TAURO	RC	1.204.623,33
4180670390	GIOIOSA IONICA	RC	240.196,61
4180670400	GROTTERIA	RC	300.341,95
4180670410	LAGANADI	RC	106.614,31
4180670420	LAUREANA DI BORRELLO	RC	321.777,32
4180670430	LOCRI	RC	712.438,69
4180670440	MAMMOLA	RC	389.725,61
4180670450	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	237.695,31
4180670460	MAROPATI	RC	246.999,35
4180670470	MARTONE	RC	108.121,38
4180670480	MELICUCCA'	RC	168.113,03
4180670490	MELICUCCO	RC	238.050,89
4180670500	MELITO DI PORTO SALVO	RC	447.290,12
4180670510	MOLOCHIO	RC	260.840,56
4180670520	MONASTERACE	RC	212.158,62
4180670530	MONTEBELLO IONICO	RC	454.365,27
4180670540	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	248.323,00
4180670550	OPPIDO MAMERTINA	RC	496.539,34
4180670560	PALIZZI	RC	239.565,81
4180670570	PALMI	RC	1.490.120,68
4180670580	PAZZANO	RC	111.852,47
4180670590	PLACANICA	RC	205.335,12
4180670600	PLATI'	RC	396.803,82
4180670610	POLISTENA	RC	889.711,28
4180670620	PORTIGLIOLA	RC	148.435,78
4180670630	REGGIO DI CALABRIA	RC	9.772.281,08
4180670640	RIACE	RC	103.205,16
4180670650	RIZZICONI	RC	514.518,40
4180670660	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	170.284,71
4180670670	ROCCELLA IONICA	RC	379.238,20
4180670680	ROGHUDI	RC	184.026,50
4180670690	ROSARNO	RC	850.778,01
4180670700	SAMO	RC	161.134,14
4180670701	SAN FERDINANDO	RC	646.353,40
4180670710	SAN GIORGIO MORGETO	RC	361.561,20
4180670720	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	120.896,27
4180670730	SAN LORENZO	RC	295.136,91
4180670740	SAN LUCA	RC	421.585,48
4180670750	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	171.555,25
4180670760	SAN PROCOPIO	RC	166.367,40
4180670770	SAN ROBERTO	RC	216.230,33
4180670780	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	162.203,37
4180670790	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	140.653,29
4180670800	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	94.224,26
4180670810	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	421.776,35
4180670820	SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC	192.767,09
4180670830	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	304.130,03

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4180670840	SCIDO	RC	194.681,85
4180670850	SCILLA	RC	282.906,09
4180670860	SEMINARA	RC	459.673,26
4180670870	SERRATA	RC	159.994,58
4180670880	SIDERNO	RC	724.468,07
4180670890	SINOPOLI	RC	362.168,77
4180670900	STAITI	RC	82.237,86
4180670910	STIGNANO	RC	170.128,14
4180670920	STILO	RC	338.612,63
4180670930	TAURIANOVA	RC	1.110.092,88
4180670940	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	88.174,02
4180670950	VARAPODIO	RC	212.602,80
4180670960	VILLA SAN GIOVANNI	RC	674.734,79
4180970010	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	257.591,86
4180970020	CACCURI	KR	137.758,07
4180970030	CARFIZZI	KR	164.228,70
4180970040	CASABONA	KR	364.846,46
4180970050	CASTELSILANO	KR	137.715,85
4180970060	CERENZIA	KR	113.414,15
4180970070	CIRO'	KR	439.910,31
4180970080	CIRO' MARINA	KR	802.208,48
4180970090	COTRONEI	KR	106.979,13
4180970100	CROTONE	KR	4.134.329,71
4180970110	CRUCOLI	KR	253.608,22
4180970120	CUTRO	KR	910.734,81
4180970130	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	906.128,19
4180970140	MELISSA	KR	376.538,80
4180970150	MESORACA	KR	514.590,89
4180970160	PALLAGORIO	KR	203.243,92
4180970170	PETILIA POLICASTRO	KR	698.240,87
4180970180	ROCCABERNARDA	KR	361.874,99
4180970190	ROCCA DI NETO	KR	327.007,31
4180970200	SAN MAURO MARCHESATO	KR	243.517,32
4180970210	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	199.353,72
4180970220	SANTA SEVERINA	KR	266.961,43
4180970230	SAVELLI	KR	162.919,04
4180970240	SCANDALE	KR	293.302,27
4180970250	STRONGOLI	KR	423.775,66
4180970260	UMBRIATICO	KR	141.840,02
4180970270	VERZINO	KR	246.595,97
4181030010	ACQUARO	VV	259.590,52
4181030020	ARENA	VV	203.341,45
4181030030	BRIATICO	VV	288.465,35
4181030040	BROGNATURO	VV	95.381,50
4181030050	CAPISTRANO	VV	134.474,03
4181030060	CESSANITI	VV	315.747,31
4181030070	DASA'	VV	131.406,38
4181030080	DINAMI	VV	278.745,78
4181030090	DRAPIA	VV	256.662,00
4181030100	FABRIZIA	VV	278.578,24
4181030110	FILADELFIA	VV	515.278,69
4181030120	FILANDARI	VV	173.116,82
4181030130	FILOGASO	VV	160.781,10
4181030140	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	261.133,69
4181030150	FRANCICA	VV	147.562,72
4181030160	GEROCARNE	VV	331.147,00
4181030170	IONADI	VV	177.586,34
4181030180	JOPPOLO	VV	208.448,26

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4181030190	LIMBADI	VV	317.520,54
4181030200	MAIERATO	VV	266.609,80
4181030210	MILETO	VV	312.381,63
4181030220	MONGIANA	VV	90.380,63
4181030230	MONTEROSSO CALABRO	VV	239.994,61
4181030240	NARDODIPACE	VV	191.002,73
4181030250	NICOTERA	VV	384.026,78
4181030260	PARGHELIA	VV	152.488,68
4181030270	PIZZO	VV	479.629,75
4181030280	PIZZONI	VV	148.683,70
4181030290	POLIA	VV	104.621,53
4181030300	RICADI	VV	479.359,83
4181030310	ROMBIOLO	VV	404.177,23
4181030320	SAN CALOGERO	VV	412.020,38
4181030330	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	177.512,09
4181030340	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	256.184,12
4181030350	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	158.587,96
4181030360	SANT'ONOFRIO	VV	328.298,46
4181030370	SERRA SAN BRUNO	VV	344.372,21
4181030380	SIMBARIO	VV	119.092,02
4181030390	SORIANELLO	VV	176.173,23
4181030400	SORIANO CALABRO	VV	391.127,43
4181030410	SPADOLA	VV	99.451,62
4181030420	SPILINGA	VV	172.237,54
4181030430	STEFANACONI	VV	210.121,38
4181030440	TROPEA	VV	387.079,09
4181030450	VALLELONGA	VV	111.106,67
4181030460	VAZZANO	VV	142.922,64
4181030470	VIBO VALENTIA	VV	2.337.688,72
4181030480	ZACCANOPOLI	VV	85.714,81
4181030490	ZAMBRONE	VV	207.175,76
4181030500	ZUNGRI	VV	215.678,18
5190010010	AGRIGENTO	AG	1.395.365,46
5190010020	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	366.262,30
5190010030	ARAGONA	AG	537.417,68
5190010040	BIVONA	AG	219.903,88
5190010050	BURGIO	AG	250.721,21
5190010060	CALAMONACI	AG	136.941,66
5190010070	CALTABELLOTTA	AG	381.561,18
5190010080	CAMASTRA	AG	222.355,13
5190010090	CAMMARATA	AG	529.336,19
5190010100	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	405.376,83
5190010110	CANICATTI'	AG	1.086.731,53
5190010120	CASTELTERMINI	AG	601.469,52
5190010130	CASTROFILIPPO	AG	471.258,95
5190010140	CATTOLICA ERACLEA	AG	352.665,81
5190010150	CIANCIANA	AG	328.955,72
5190010160	COMITINI	AG	121.047,20
5190010170	FAVARA	AG	1.613.490,93
5190010180	GROTTE	AG	347.188,36
5190010190	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	134.743,46
5190010200	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,00
5190010210	LICATA	AG	1.778.582,10
5190010220	LUCCA SICULA	AG	200.257,32
5190010230	MENFI	AG	167.891,90
5190010240	MONTALLEGRO	AG	267.007,52
5190010250	MONTEVAGO	AG	293.895,63
5190010260	NARO	AG	471.524,24

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190010270	PALMA DI MONTECHIARO	AG	984.339,18
5190010280	PORTO EMPEDOCLE	AG	863.266,09
5190010290	RACALMUTO	AG	470.260,51
5190010300	RAFFADALI	AG	574.203,94
5190010310	RAVANUSA	AG	792.004,57
5190010320	REALMONTE	AG	163.492,40
5190010330	RIBERA	AG	673.438,14
5190010340	SAMBUCA DI SICILIA	AG	368.384,93
5190010350	SAN BIAGIO PLATANI	AG	279.863,54
5190010360	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	373.459,94
5190010361	SANTA ELISABETTA	AG	189.501,47
5190010370	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	319.976,84
5190010380	SANT'ANGELO MUXARO	AG	149.064,86
5190010390	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	352.947,46
5190010400	SCIACCA	AG	833.887,04
5190010410	SICULIANA	AG	274.539,24
5190010420	VILLAFRANCA SICULA	AG	195.280,76
5190180010	ACQUAVIVA PLATANI	CL	134.279,17
5190180020	BOMPENSIERE	CL	70.518,78
5190180030	BUTERA	CL	478.677,21
5190180040	CALTANISSETTA	CL	3.805.764,30
5190180050	CAMPOFRANCO	CL	206.461,37
5190180060	DELIA	CL	203.796,74
5190180070	GELA	CL	3.137.812,69
5190180080	MARIANOPOLI	CL	209.736,15
5190180090	MAZZARINO	CL	615.868,71
5190180100	MILENA	CL	222.382,22
5190180110	MONTEDORO	CL	167.445,79
5190180120	MUSSOMELI	CL	374.741,95
5190180130	NISCEMI	CL	1.431.580,65
5190180140	RESUTTANO	CL	222.910,45
5190180150	RIESI	CL	597.209,21
5190180160	SAN CATALDO	CL	1.089.889,23
5190180170	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	363.381,66
5190180180	SERRADIFALCO	CL	213.127,68
5190180190	SOMMATINO	CL	350.088,23
5190180200	SUTERA	CL	170.033,28
5190180210	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	337.183,43
5190180220	VILLALBA	CL	259.459,25
5190210010	ACI BONACCORSI	CT	122.425,85
5190210020	ACI CASTELLO	CT	132.421,38
5190210030	ACI CATENA	CT	898.822,01
5190210040	ACIREALE	CT	2.257.728,34
5190210050	ACI SANT'ANTONIO	CT	328.976,59
5190210060	ADRANO	CT	1.571.910,74
5190210070	BELPASSO	CT	1.121.748,32
5190210080	BIANCAVILLA	CT	923.084,61
5190210090	BRONTE	CT	970.686,63
5190210100	CALATABIANO	CT	116.041,40
5190210110	CALTAGIRONE	CT	2.286.787,51
5190210120	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	122.437,62
5190210130	CASTEL DI IUDICA	CT	391.542,74
5190210140	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	492.383,59
5190210150	CATANIA	CT	28.494.581,91
5190210160	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	266.183,54
5190210170	GIARRE	CT	795.119,51
5190210180	GRAMMICHELE	CT	583.708,95
5190210190	GRAVINA DI CATANIA	CT	1.099.668,23

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190210200	LICODIA EUBEA	CT	309.895,45
5190210210	LINGUAGLOSSA	CT	199.471,71
5190210220	MALETTO	CT	250.817,05
5190210221	MANIACE	CT	239.381,58
5190210230	MASCALI	CT	47.023,84
5190210240	MASCALUCIA	CT	355.750,78
5190210241	MAZZARRONE	CT	225.401,89
5190210250	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	440.028,32
5190210251	MILO	CT	94.834,85
5190210260	MINEO	CT	181.613,75
5190210270	MIRABELLA IMBACCARI	CT	386.570,94
5190210280	MISTERBIANCO	CT	2.512.085,03
5190210290	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	84.130,73
5190210300	NICOLOSI	CT	135.346,36
5190210310	PALAGONIA	CT	626.788,98
5190210320	PATERNO'	CT	2.164.724,27
5190210330	PEDARA	CT	74.801,22
5190210340	PIEDIMONTE ETNEO	CT	129.202,80
5190210350	RADDUSA	CT	294.836,78
5190210351	RAGALNA	CT	378.403,60
5190210360	RAMACCA	CT	561.749,27
5190210370	RANDAZZO	CT	521.630,18
5190210380	RIPOSTO	CT	707.084,54
5190210390	SAN CONO	CT	273.035,12
5190210400	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	471.833,60
5190210410	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	253.453,72
5190210420	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	252.439,15
5190210430	SAN PIETRO CLARENZA	CT	161.373,31
5190210440	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	238.319,70
5190210450	SANT'ALFIO	CT	102.954,51
5190210460	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	415.591,43
5190210470	SANTA VENERINA	CT	341.951,54
5190210480	SCORDIA	CT	632.882,90
5190210490	TRECASTAGNI	CT	0,00
5190210500	TREMESTIERI ETNEO	CT	571.833,80
5190210501	VALVERDE	CT	185.669,81
5190210510	VIAGRANDE	CT	124.957,52
5190210520	VIZZINI	CT	475.221,90
5190210530	ZAFFERANA ETNEA	CT	215.150,27
5190280010	AGIRA	EN	358.899,32
5190280020	AIDONE	EN	346.013,43
5190280030	ASSORO	EN	415.335,19
5190280040	BARRAFRANCA	EN	584.530,59
5190280050	CALASCIBETTA	EN	257.358,36
5190280060	CATENANUOVA	EN	254.652,28
5190280070	CENTURIPE	EN	279.746,33
5190280080	CERAMI	EN	247.095,66
5190280090	ENNA	EN	1.951.342,57
5190280100	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	267.941,72
5190280110	LEONFORTE	EN	793.724,13
5190280120	NICOSIA	EN	857.267,99
5190280130	NISSORIA	EN	269.582,92
5190280140	PIAZZA ARMERINA	EN	1.082.697,27
5190280150	PIETRAPERZIA	EN	346.100,13
5190280160	REGALBUTO	EN	343.462,49
5190280170	SPERLINGA	EN	122.911,66
5190280180	TROINA	EN	448.713,90
5190280190	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	407.733,70

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190280200	VILLAROSA	EN	286.347,30
5190480001	ACQUEDOLCI	ME	27.502,41
5190480010	ALCARA LI FUSI	ME	201.898,03
5190480020	ALI'	ME	119.164,86
5190480030	ALI' TERME	ME	137.185,48
5190480040	ANTILLO	ME	120.119,15
5190480050	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	1.639.954,31
5190480060	BASICO'	ME	143.390,45
5190480070	BROLO	ME	224.606,67
5190480080	CAPIZZI	ME	295.624,54
5190480090	CAPO D'ORLANDO	ME	0,00
5190480100	CAPRI LEONE	ME	128.511,29
5190480110	CARONIA	ME	134.112,22
5190480120	CASALVECCHIO SICULO	ME	174.837,06
5190480130	CASTEL DI LUCIO	ME	107.867,70
5190480140	CASTELL'UMBERTO	ME	195.105,51
5190480150	CASTEL MOLA	ME	64.451,42
5190480160	CASTROREALE	ME	248.517,97
5190480170	CESARO'	ME	308.661,47
5190480180	CONDRO'	ME	45.174,03
5190480190	FALCONE	ME	93.704,22
5190480200	FICARRA	ME	136.059,45
5190480210	FIUMEDINISI	ME	156.367,23
5190480220	FLORESTA	ME	92.603,31
5190480230	FONDACHELLI-FANTINA	ME	123.721,88
5190480240	FORZA D'AGRO'	ME	126.706,24
5190480250	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	331.354,52
5190480260	FRAZZANO'	ME	119.257,13
5190480270	FURCI SICULO	ME	105.339,44
5190480280	FURNARI	ME	106.625,49
5190480290	GAGGI	ME	133.342,36
5190480300	GALATI MAMERTINO	ME	188.948,19
5190480301	GALLODORO	ME	45.163,57
5190480310	GIARDINI NAXOS	ME	94.432,28
5190480320	GIOIOSA MAREA	ME	160.537,67
5190480330	GRANITI	ME	74.641,93
5190480340	GUALTIERI SICAMINO'	ME	192.334,86
5190480350	ITALA	ME	116.425,90
5190480360	LENI	ME	40.210,75
5190480370	LETOJANNI	ME	354.476,75
5190480380	LIBRIZZI	ME	140.799,54
5190480390	LIMINA	ME	93.682,08
5190480400	LIPARI	ME	0,00
5190480410	LONGI	ME	100.753,86
5190480420	MALFA	ME	23.870,17
5190480430	MALVAGNA	ME	129.936,98
5190480440	MANDANICI	ME	69.845,56
5190480450	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	99.842,28
5190480460	MERI'	ME	148.642,54
5190480470	MESSINA	ME	30.985.976,51
5190480480	MILAZZO	ME	1.088.076,29
5190480490	MILITELLO ROSMARINO	ME	129.435,66
5190480500	MIRTO	ME	84.536,59
5190480510	MISTRETTA	ME	277.850,85
5190480520	MOIO ALCANTARA	ME	106.182,59
5190480530	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	182.412,85
5190480540	MONGIUFFI MELIA	ME	100.794,34
5190480550	MONTAGNAREALE	ME	171.736,21

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190480560	MONTALBANO ELICONA	ME	205.623,66
5190480570	MOTTA CAMASTRA	ME	119.088,61
5190480580	MOTTA D'AFFERMO	ME	103.443,06
5190480590	NASO	ME	220.536,74
5190480600	NIZZA DI SICILIA	ME	160.707,52
5190480610	NOVARA DI SICILIA	ME	146.043,51
5190480620	OLIVERI	ME	87.539,80
5190480630	PACE DEL MELA	ME	545.559,81
5190480640	PAGLIARA	ME	103.208,80
5190480650	PATTI	ME	501.659,68
5190480660	PETTINEO	ME	107.027,66
5190480670	PIRAINO	ME	218.149,54
5190480680	RACCUJA	ME	212.825,84
5190480690	REITANO	ME	112.334,15
5190480700	ROCCAFIORITA	ME	60.245,30
5190480710	ROCCALUMERA	ME	82.207,93
5190480720	ROCCAVALDINA	ME	113.351,27
5190480730	ROCCELLA VALDEMONE	ME	100.457,47
5190480740	RODI' MILICI	ME	152.896,71
5190480750	ROMETTA	ME	0,00
5190480760	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	318.688,11
5190480770	SAN FRATELLO	ME	290.940,65
5190480780	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	145.013,78
5190480790	SAN PIER NICETO	ME	188.331,03
5190480800	SAN PIERO PATTI	ME	355.860,12
5190480810	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	109.350,08
5190480820	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	109.746,05
5190480830	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	438.542,77
5190480840	SANT'ALESSIO SICULO	ME	70.430,85
5190480850	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	301.311,57
5190480860	SANTA MARINA SALINA	ME	22.345,56
5190480870	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	258.013,86
5190480880	SANTA TERESA DI RIVA	ME	0,00
5190480890	SAN TEODORO	ME	137.970,08
5190480900	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	177.736,86
5190480901	SAPONARA	ME	249.220,56
5190480910	SAVOCA	ME	94.001,13
5190480920	SCALETTA ZANCLEA	ME	194.356,38
5190480930	SINAGRA	ME	193.986,32
5190480940	SPADAFORA	ME	167.257,86
5190480950	TAORMINA	ME	909.871,00
5190480951	TERME VIGLIATORE	ME	172.957,74
5190480960	TORREGROTTA	ME	177.158,78
5190480961	TORRENOVA	ME	178.206,01
5190480970	TORTORICI	ME	486.304,22
5190480980	TRIPI	ME	92.885,91
5190480990	TUSA	ME	87.316,94
5190481000	UCRIA	ME	128.898,37
5190481010	VALDINA	ME	140.967,20
5190481020	VENETICO	ME	163.764,45
5190481030	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	359.861,13
5190550010	ALIA	PA	238.113,50
5190550020	ALIMENA	PA	219.623,02
5190550030	ALIMINUSA	PA	74.257,73
5190550040	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,00
5190550050	ALTOFONTE	PA	25.093,70
5190550060	BAGHERIA	PA	1.545.374,35
5190550070	BALESTRATE	PA	42.854,57

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190550080	BAUCINA	PA	164.326,20
5190550090	BELMONTE MEZZAGNO	PA	207.410,66
5190550100	BISACQUINO	PA	267.673,36
5190550101	BLUFI	PA	84.281,96
5190550110	BOLOGNETTA	PA	42.126,88
5190550120	BOMPIETRO	PA	174.185,29
5190550130	BORGETTO	PA	148.811,38
5190550140	CACCAMO	PA	338.293,49
5190550150	CALTAVUTURO	PA	263.820,40
5190550151	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	55.832,73
5190550160	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,00
5190550170	CAMPOFIORITO	PA	152.560,40
5190550171	CAMPOREALE	PA	434.824,33
5190550180	CAPACI	PA	247.650,04
5190550190	CARINI	PA	94.277,54
5190550200	CASTELBUONO	PA	209.542,81
5190550210	CASTELDACCIA	PA	197.970,18
5190550220	CASTELLANA SICULA	PA	189.367,02
5190550230	CASTRONUOVO DI SICILIA	PA	223.424,77
5190550240	CEFALA' DIANA	PA	126.570,70
5190550250	CEFALU'	PA	273.040,91
5190550260	CERDA	PA	197.604,11
5190550270	CHIUSA SCLAFANI	PA	251.962,21
5190550280	CIMINNA	PA	279.081,22
5190550290	CINISI	PA	123.026,27
5190550300	COLLESANO	PA	280.642,59
5190550310	CONTESSA ENTELLINA	PA	180.176,13
5190550320	CORLEONE	PA	520.432,95
5190550330	FICARAZZI	PA	169.967,31
5190550340	GANGI	PA	333.616,18
5190550350	GERACI SICULO	PA	173.351,54
5190550360	GIARDINELLO	PA	107.290,13
5190550370	GIULIANA	PA	186.605,82
5190550380	GODRANO	PA	137.262,30
5190550390	GRATTERI	PA	96.662,74
5190550400	ISNELLO	PA	151.339,46
5190550410	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	109.210,56
5190550420	LASCARI	PA	127.509,45
5190550430	LERCARA FRIDDI	PA	329.909,20
5190550440	MARINEO	PA	241.071,15
5190550450	MEZZOJUSO	PA	277.379,15
5190550460	MISILMERI	PA	584.724,89
5190550470	MONREALE	PA	916.116,80
5190550480	MONTELEPRE	PA	145.154,89
5190550490	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	281.427,66
5190550500	PALAZZO ADRIANO	PA	210.185,79
5190550510	PALERMO	PA	54.578.816,30
5190550520	PARTINICO	PA	332.551,02
5190550530	PETRALIA SOPRANA	PA	126.074,02
5190550540	PETRALIA SOTTANA	PA	193.071,52
5190550550	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	192.915,08
5190550560	POLIZZI GENEROSA	PA	339.486,88
5190550570	POLLINA	PA	54.716,56
5190550580	PRIZZI	PA	243.512,95
5190550590	ROCCAMENA	PA	215.398,05
5190550600	ROCCAPALUMBA	PA	224.096,97
5190550610	SAN CIPIRELLO	PA	198.799,67
5190550620	SAN GIUSEPPE JATO	PA	349.004,82

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190550630	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	227.876,68
5190550640	SANTA CRISTINA GELA	PA	69.560,56
5190550650	SANTA FLAVIA	PA	67.054,84
5190550660	SCIARA	PA	178.739,10
5190550661	SCILLATO	PA	66.827,24
5190550670	SCLAFANI BAGNI	PA	141.327,92
5190550680	TERMINI IMERESE	PA	1.082.548,18
5190550690	TERRASINI	PA	313.723,39
5190550700	TORRETTA	PA	171.485,86
5190550710	TRABIA	PA	0,00
5190550711	TRAPPETO	PA	89.318,62
5190550720	USTICA	PA	115.749,25
5190550730	VALLEDOLMO	PA	225.216,70
5190550740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	145.418,92
5190550750	VICARI	PA	223.577,24
5190550760	VILLABATE	PA	467.939,21
5190550770	VILLAFRATI	PA	139.125,04
5190650010	ACATE	RG	0,00
5190650020	CHIARAMONTE GULFI	RG	451.382,83
5190650030	COMISO	RG	1.719.202,53
5190650040	GIARRATANA	RG	259.673,68
5190650050	ISPICA	RG	245.078,75
5190650060	MODICA	RG	2.650.453,17
5190650070	MONTEROSSO ALMO	RG	306.366,63
5190650080	POZZALLO	RG	671.286,44
5190650090	RAGUSA	RG	2.150.417,70
5190650100	SANTA CROCE CAMERINA	RG	0,00
5190650110	SCICLI	RG	279.894,66
5190650120	VITTORIA	RG	2.140.152,54
5190760010	AUGUSTA	SR	1.173.999,42
5190760020	AVOLA	SR	635.642,34
5190760030	BUCCHERI	SR	218.220,67
5190760040	BUSCEMI	SR	163.580,61
5190760050	CANICATTINI BAGNI	SR	11.209,21
5190760060	CARLENTINI	SR	853.217,92
5190760070	CASSARO	SR	85.087,45
5190760080	FERLA	SR	102.912,35
5190760090	FLORIDIA	SR	744.836,01
5190760100	FRANCOFONTE	SR	503.881,96
5190760110	LENTINI	SR	675.557,10
5190760120	MELILLI	SR	3.242.602,66
5190760130	NOTO	SR	726.550,52
5190760140	PACHINO	SR	720.775,38
5190760150	PALAZZOLO ACREIDE	SR	324.270,86
5190760151	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	81.707,95
5190760152	PRIOLO GARGALLO	SR	3.355.524,50
5190760160	ROSOLINI	SR	667.561,72
5190760170	SIRACUSA	SR	4.871.394,88
5190760180	SOLARINO	SR	199.710,55
5190760190	SORTINO	SR	208.834,99
5190820010	ALCAMO	TP	163.755,35
5190820020	BUSETO PALIZZOLO	TP	445.405,38
5190820030	CALATAFIMI	TP	218.895,31
5190820040	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	265.677,33
5190820060	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	110.502,36
5190820070	CASTELVETRANO	TP	702.745,81
5190820080	CUSTONACI	TP	199.350,60
5190820090	ERICE	TP	1.206.902,86

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190820100	FAVIGNANA	TP	80.790,21
5190820110	GIBELLINA	TP	426.150,25
5190820120	MARSALA	TP	3.460.602,61
5190820130	MAZARA DEL VALLO	TP	926.500,94
5190820140	PACECO	TP	414.970,84
5190820150	PANTELLERIA	TP	0,00
5190820160	PARTANNA	TP	465.726,50
5190820161	PETROSINO	TP	250.726,62
5190820170	POGGIOREALE	TP	233.275,17
5190820180	SALAPARUTA	TP	180.411,96
5190820190	SALEMI	TP	645.509,90
5190820200	SANTA NINFA	TP	187.185,15
5190820201	SAN VITO LO CAPO	TP	83.083,83
5190820210	TRAPANI	TP	4.991.088,53
5190820211	VALDERICE	TP	310.558,03
5190820220	VITA	TP	283.530,57
5200170010	ARBUS	VS	77.894,07
5200170020	ARMUNGIA	CA	52.970,93
5200170030	ASSEMINI	CA	1.291.137,57
5200170040	BALLAO	CA	72.596,44
5200170050	BARRALI	CA	62.926,57
5200170060	BARUMINI	VS	56.098,82
5200170070	BUGGERRU	CI	55.083,25
5200170080	BURCEI	CA	179.336,43
5200170090	CAGLIARI	CA	3.867.015,67
5200170100	CALASETTA	CI	0,00
5200170110	CAPOTERRA	CA	486.070,75
5200170120	CARBONIA	CI	878.000,90
5200170130	CARLOFORTE	CI	0,00
5200170131	CASTIADAS	CA	212.652,97
5200170140	COLLINAS	VS	69.579,16
5200170150	DECIMOMANNU	CA	140.609,52
5200170160	DECIMOPUTZU	CA	172.368,85
5200170170	DOLIANOVA	CA	214.381,47
5200170180	DOMUS DE MARIA	CA	77.872,39
5200170190	DOMUSNOVAS	CI	202.393,76
5200170200	DONORI	CA	131.303,73
5200170201	ELMAS	CA	773.782,54
5200170210	FLUMINIMAGGIORE	CI	151.979,13
5200170220	FURTEI	VS	98.163,88
5200170230	GENURI	VS	52.079,43
5200170240	GESICO	CA	75.276,18
5200170250	GESTURI	VS	111.998,67
5200170260	GIBA	CI	120.969,25
5200170270	GONI	CA	50.497,19
5200170280	GONNESA	CI	129.663,93
5200170290	GONNOSFANADIGA	VS	143.747,64
5200170300	GUAMAGGIORE	CA	76.373,98
5200170310	GUASILA	CA	185.834,72
5200170320	GUSPINI	VS	545.836,76
5200170330	IGLESIAS	CI	989.888,11
5200170340	LAS PLASSAS	VS	28.359,80
5200170350	LUNAMATRONA	VS	132.192,45
5200170360	MANDAS	CA	170.560,37
5200170370	MARACALAGONIS	CA	0,00
5200170371	MASAINAS	CI	119.500,74
5200170380	MONASTIR	CA	324.642,00
5200170381	MONSERRATO	CA	1.111.225,11

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5200170390	MURAVERA	CA	0,00
5200170400	MUSEI	CI	108.352,92
5200170410	NARCAO	CI	122.292,74
5200170420	NURAMINIS	CA	70.658,07
5200170430	NUXIS	CI	148.338,69
5200170440	ORTACESUS	CA	68.073,41
5200170450	PABILLONIS	VS	161.942,17
5200170460	PAULI ARBAREI	VS	48.725,53
5200170470	PERDAXIUS	CI	106.616,90
5200170480	PIMENTEL	CA	67.761,41
5200170481	PISCINAS	CI	80.145,35
5200170490	PORTOSCUSO	CI	1.079.951,00
5200170500	PULA	CA	83.770,25
5200170501	QUARTUCCIU	CA	430.885,39
5200170510	QUARTU SANT'ELENA	CA	2.117.755,27
5200170520	SAMASSI	VS	112.065,70
5200170530	SAMATZAI	CA	79.987,52
5200170540	SAN BASILIO	CA	112.064,62
5200170550	SAN GAVINO MONREALE	VS	325.997,66
5200170560	SAN GIOVANNI SUERGIU	CI	153.840,61
5200170570	SANLURI	VS	256.926,34
5200170580	SAN NICOLO' GERREI	CA	64.720,67
5200170590	SAN SPERATE	CA	284.216,99
5200170600	SANTADI	CI	213.666,49
5200170610	SANT'ANDREA FRIUS	CA	118.940,13
5200170620	SANT'ANNA ARRESI	CI	80.610,28
5200170630	SANT'ANTIOCO	CI	87.651,61
5200170640	SAN VITO	CA	180.346,44
5200170650	SARDARA	VS	193.550,42
5200170660	SARROCH	CA	1.480.304,61
5200170670	SEGARIU	VS	68.720,77
5200170680	SELARGIUS	CA	610.769,12
5200170690	SELEGAS	CA	84.104,91
5200170700	SENORBI'	CA	136.137,99
5200170710	SERDIANA	CA	161.018,72
5200170720	SERRAMANNA	VS	292.869,11
5200170730	SERRENTI	VS	121.017,94
5200170740	SESTU	CA	672.320,73
5200170750	SETTIMO SAN PIETRO	CA	107.782,57
5200170760	SETZU	VS	43.869,78
5200170770	SIDDI	VS	73.968,16
5200170780	SILIQUA	CA	223.262,60
5200170790	SILIUS	CA	94.679,55
5200170800	SINNAI	CA	291.548,98
5200170810	SIURGUS DONIGALA	CA	123.061,46
5200170820	SOLEMINIS	CA	99.432,10
5200170830	SUELLI	CA	62.106,99
5200170840	TEULADA	CA	257.448,98
5200170850	TRATALIAS	CI	64.997,48
5200170860	TUILI	VS	100.865,10
5200170870	TURRI	VS	43.936,09
5200170880	USSANA	CA	170.173,23
5200170890	USSARAMANNA	VS	67.084,29
5200170900	UTA	CA	383.041,18
5200170910	VALLERMOSA	CA	153.349,32
5200170920	VILLACIDRO	VS	912.289,46
5200170930	VILLAMAR	VS	215.156,36
5200170940	VILLAMASSARGIA	CI	151.813,52

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5200170950	VILLANOVAFORRU	VS	110.393,21
5200170960	VILLANOVAFRANCA	VS	95.653,48
5200170961	VILLAPERUCCIO	CI	77.177,38
5200170970	VILLAPUTZU	CA	88.085,81
5200170980	VILLASALTO	CA	93.476,65
5200170990	VILLA SAN PIETRO	CA	123.498,82
5200171000	VILLASIMIUS	CA	288.429,62
5200171010	VILLASOR	CA	147.387,96
5200171020	VILLASPECIOSA	CA	134.232,81
5200530010	ARITZO	NU	105.236,10
5200530020	ARZANA	OG	179.803,20
5200530030	ATZARA	NU	72.018,94
5200530040	AUSTIS	NU	82.645,09
5200530050	BARI SARDO	OG	52.180,13
5200530060	BAUNEI	OG	156.480,28
5200530070	BELVI	NU	66.791,83
5200530080	BIRORI	NU	57.602,37
5200530090	BITTI	NU	202.688,71
5200530100	BOLOTANA	NU	244.151,23
5200530110	BORORE	NU	170.533,80
5200530120	BORTIGALI	NU	125.456,86
5200530130	BOSA	OR	34.171,00
5200530131	BUDONI	OT	0,00
5200530132	CARDEDU	OG	77.360,69
5200530150	DESULO	NU	178.200,86
5200530160	DORGALI	NU	85.063,17
5200530170	DUALCHI	NU	65.316,19
5200530171	ELINI	OG	50.623,56
5200530180	ESCALAPLANO	CA	164.799,99
5200530190	ESCOLCA	CA	71.342,29
5200530200	ESTERZILI	CA	84.495,53
5200530210	FLUSSIO	OR	41.126,56
5200530220	FONNI	NU	253.165,66
5200530230	GADONI	NU	71.427,72
5200530240	GAIRO	OG	165.183,26
5200530250	GALTELLI	NU	198.744,57
5200530260	GAVOI	NU	176.550,04
5200530270	GENONI	OR	110.939,21
5200530280	GERGEI	CA	123.015,45
5200530290	GIRASOLE	OG	19.560,70
5200530300	ILBONO	OG	177.516,52
5200530310	IRGOLI	NU	146.377,80
5200530320	ISILI	CA	256.095,62
5200530330	JERZU	OG	169.205,28
5200530340	LACONI	OR	136.521,31
5200530350	LANUSEI	OG	48.676,05
5200530360	LEI	NU	61.744,26
5200530370	LOCERI	OG	55.973,25
5200530380	LOCULI	NU	48.294,82
5200530390	LODE'	NU	168.239,30
5200530391	LODINE	NU	39.145,08
5200530400	LOTZORAI	OG	74.557,97
5200530410	LULA	NU	151.468,70
5200530420	MACOMER	NU	394.116,65
5200530430	MAGOMADAS	OR	16.139,82
5200530440	MAMOIADA	NU	169.974,19
5200530450	MEANA SARDO	NU	138.870,57
5200530460	MODOLO	OR	26.851,17

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5200530470	MONTRESTA	OR	71.406,93
5200530480	NORAGUGUME	NU	70.430,38
5200530490	NUORO	NU	1.173.798,42
5200530500	NURAGUS	CA	81.400,50
5200530510	NURALLAO	CA	86.494,85
5200530520	NURRI	CA	185.327,57
5200530530	OLIENA	NU	278.046,57
5200530540	OLLOLAI	NU	69.805,12
5200530550	OLZAI	NU	101.628,65
5200530560	ONANI	NU	74.680,33
5200530570	ONIFAI	NU	66.958,28
5200530580	ONIFERI	NU	113.815,00
5200530590	ORANI	NU	195.992,82
5200530600	ORGOSOLO	NU	277.015,31
5200530610	OROSEI	NU	99.694,38
5200530620	OROTELLI	NU	199.110,13
5200530630	ORROLI	CA	203.437,27
5200530640	ORTUERI	NU	105.986,15
5200530650	ORUNE	NU	209.924,77
5200530660	OSIDDA	NU	47.669,06
5200530670	OSINI	OG	93.421,95
5200530680	OTTANA	NU	287.074,67
5200530690	OVODDA	NU	83.840,39
5200530700	PERDASDEFOGU	OG	160.951,68
5200530710	POSADA	NU	0,00
5200530720	SADALI	CA	56.118,69
5200530730	SAGAMA	OR	53.284,51
5200530731	SAN TEODORO	OT	0,00
5200530740	SARULE	NU	178.172,92
5200530770	SERRI	CA	90.385,09
5200530780	SEUI	OG	85.598,04
5200530790	SEULO	CA	86.181,17
5200530800	SILANUS	NU	149.925,00
5200530810	SINDIA	NU	148.146,48
5200530820	SINISCOLA	NU	70.976,73
5200530830	SORGONO	NU	98.749,84
5200530840	SUNI	OR	102.246,89
5200530850	TALANA	OG	113.618,65
5200530860	TERTENIA	OG	97.443,89
5200530870	TETI	NU	67.301,90
5200530880	TIANA	NU	21.524,64
5200530890	TINNURA	OR	29.927,48
5200530900	TONARA	NU	121.919,63
5200530910	TORPE'	NU	144.349,03
5200530920	TORTOLI'	OG	151.945,81
5200530940	TRIEI	OG	70.092,18
5200530950	ULASSAI	OG	115.599,36
5200530960	URZULEI	OG	110.531,61
5200530970	USSASSAI	OG	53.277,91
5200530980	VILLAGRANDE STRISAILI	OG	184.920,12
5200530990	VILLANOVA TULO	CA	74.751,05
5200730010	AGGIUS	OT	106.993,13
5200730011	AGLIENTU	OT	0,00
5200730020	ALA' DEI SARDI	OT	142.056,32
5200730030	ALGHERO	SS	0,00
5200730040	ANELA	SS	75.377,88
5200730050	ARDARA	SS	61.168,79
5200730060	ARZACHENA	OT	0,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5200730061	BADESI	OT	55.241,09
5200730070	BANARI	SS	27.896,56
5200730080	BENETUTTI	SS	146.332,08
5200730090	BERCHIDDA	OT	160.713,84
5200730100	BESSUDE	SS	41.440,89
5200730110	BONNANARO	SS	36.100,96
5200730120	BONO	SS	244.568,36
5200730130	BONORVA	SS	172.191,30
5200730140	BORTIGIADAS	OT	79.634,73
5200730150	BORUTTA	SS	42.170,33
5200730160	BOTTIDDA	SS	71.371,08
5200730170	BUDDUSO'	OT	295.915,40
5200730180	BULTEI	SS	98.023,74
5200730190	BULZI	SS	50.561,56
5200730200	BURGOS	SS	75.728,67
5200730210	CALANGIANUS	OT	128.685,47
5200730220	CARGEGHE	SS	78.442,80
5200730230	CASTELSARDO	SS	0,00
5200730240	CHEREMULE	SS	40.516,87
5200730250	CHIARAMONTI	SS	99.515,42
5200730260	CODRONGIANOS	SS	75.197,02
5200730270	COSSOINE	SS	56.261,07
5200730271	ERULA	SS	58.186,61
5200730280	ESPORLATU	SS	35.264,89
5200730290	FLORINAS	SS	46.896,61
5200730300	GIAVE	SS	51.243,97
5200730301	GOLFO ARANCI	OT	0,00
5200730310	ILLORAI	SS	72.824,43
5200730320	ITTIREDDU	SS	51.690,79
5200730330	ITTIRI	SS	176.558,25
5200730340	LAERRU	SS	60.019,22
5200730350	LA MADDALENA	OT	65.849,59
5200730351	LOIRI PORTO SAN PAOLO	OT	0,00
5200730360	LUOGOSANTO	OT	91.104,31
5200730370	LURAS	OT	110.459,44
5200730380	MARA	SS	63.126,71
5200730390	MARTIS	SS	51.756,21
5200730400	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	31.985,24
5200730410	MONTI	OT	104.871,92
5200730420	MORES	SS	93.921,25
5200730430	MUROS	SS	65.756,66
5200730440	NUGHEDU DI SAN NICOLO'	SS	61.193,94
5200730450	NULE	SS	124.157,22
5200730460	NULVI	SS	226.799,88
5200730470	OLBIA	OT	0,00
5200730480	OLMEDO	SS	84.885,31
5200730490	OSCHIRI	OT	141.993,46
5200730500	OSILO	SS	98.228,69
5200730510	OSSI	SS	133.841,54
5200730520	OZIERI	SS	454.888,65
5200730530	PADRIA	SS	40.763,48
5200730531	PALAU	OT	0,00
5200730532	PADRU	OT	109.747,04
5200730540	PATTADA	SS	174.364,98
5200730550	PERFUGAS	SS	147.788,62
5200730560	PLOAGHE	SS	156.845,56
5200730570	PORTO TORRES	SS	1.345.556,97
5200730580	POZZOMAGGIORE	SS	55.411,73

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5200730590	PUTIFIGARI	SS	39.562,91
5200730600	ROMANA	SS	50.269,41
5200730602	SANT'ANTONIO DI GALLURA	OT	51.379,12
5200730603	SANTA MARIA COGHINAS	SS	75.112,20
5200730610	SANTA TERESA GALLURA	OT	0,00
5200730620	SASSARI	SS	3.329.526,60
5200730630	SEDINI	SS	76.993,22
5200730640	SEMESTENE	SS	41.830,32
5200730650	SENNORI	SS	422.622,24
5200730660	SILIGO	SS	51.517,46
5200730670	SORSO	SS	0,00
5200730671	TELTI	OT	108.157,34
5200730672	STINTINO	SS	0,00
5200730680	TEMPIO PAUSANIA	OT	627.578,56
5200730681	TERGU	SS	43.324,27
5200730690	THIESI	SS	151.098,50
5200730700	TISSI	SS	51.368,22
5200730710	TORRALBA	SS	35.499,80
5200730711	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	OT	0,00
5200730720	TULA	SS	109.532,20
5200730730	URI	SS	107.813,91
5200730740	USINI	SS	163.765,02
5200730741	VALLEDORIA	SS	0,00
5200730742	VIDDALBA	SS	115.000,04
5200730750	VILLANOVA MONTELEONE	SS	158.024,57
5200950010	ABBASANTA	OR	135.001,48
5200950020	AIDOMAGGIORE	OR	43.956,23
5200950030	ALBAGIARA	OR	34.974,49
5200950040	ALES	OR	79.751,19
5200950050	ALLAI	OR	43.314,85
5200950060	ARBOREA	OR	0,00
5200950070	ARDAULI	OR	76.046,95
5200950080	ASSOLO	OR	57.676,34
5200950090	ASUNI	OR	64.024,98
5200950100	BARADILI	OR	28.386,30
5200950110	BARATILI SAN PIETRO	OR	40.444,63
5200950120	BARESSA	OR	77.501,54
5200950130	BAULADU	OR	50.373,64
5200950140	BIDONI'	OR	37.606,96
5200950150	BONARCADO	OR	97.386,94
5200950160	BORONEDDU	OR	24.532,33
5200950170	BUSACHI	OR	90.908,63
5200950180	CABRAS	OR	247.519,15
5200950190	CUGLIERI	OR	57.671,35
5200950191	CURCURIS	OR	41.783,80
5200950200	FORDONGIANUS	OR	62.664,24
5200950210	GHILARZA	OR	135.524,75
5200950220	GONNOSCODINA	OR	51.369,53
5200950230	GONNOSNO'	OR	76.980,16
5200950240	GONNOSTRAMATZA	OR	61.566,97
5200950250	MARRUBIU	OR	204.927,78
5200950260	MASULLAS	OR	83.308,92
5200950270	MILIS	OR	45.881,12
5200950280	MOGORELLA	OR	54.741,08
5200950290	MOGORO	OR	273.856,14
5200950300	MORGONGIORI	OR	68.549,42
5200950310	NARBOLIA	OR	55.752,67
5200950320	NEONELI	OR	64.174,03

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5200950330	NORBELLO	OR	53.385,43
5200950340	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	52.207,46
5200950350	NURACHI	OR	72.990,42
5200950360	NURECI	OR	48.903,92
5200950370	OLLASTRA SIMAXIS	OR	78.073,07
5200950380	ORISTANO	OR	63.992,55
5200950390	PALMAS ARBOREA	OR	81.607,39
5200950400	PAU	OR	45.965,73
5200950410	PAULILATINO	OR	123.894,24
5200950420	POMPU	OR	48.374,53
5200950430	RIOLA SARDO	OR	67.423,68
5200950440	RUINAS	OR	80.401,55
5200950450	SAMUGHEO	OR	144.887,84
5200950460	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	135.789,83
5200950470	SANTA GIUSTA	OR	322.333,88
5200950490	SANTU LUSSURGIU	OR	156.474,55
5200950500	SAN VERO MILIS	OR	0,00
5200950510	SCANO DI MONTIFERRO	OR	84.836,39
5200950520	SEDILO	OR	161.048,30
5200950530	SENEGHE	OR	157.164,97
5200950540	SENIS	OR	71.872,93
5200950550	SENNARIOLO	OR	38.498,94
5200950560	SIAMAGGIORE	OR	71.172,72
5200950570	SIAMANNA	OR	80.972,36
5200950571	SIAPICCIA	OR	45.053,38
5200950580	SIMALA	OR	57.973,54
5200950590	SIMAXIS	OR	103.571,30
5200950600	SINI	OR	48.902,28
5200950610	SIRIS	OR	36.915,50
5200950611	SODDI	OR	45.075,59
5200950620	SOLARUSSA	OR	110.157,58
5200950630	SORRADILE	OR	55.341,96
5200950640	TADASUNI	OR	36.229,21
5200950650	TERRALBA	OR	253.951,44
5200950660	TRAMATZA	OR	52.701,74
5200950670	TRESNURAGHES	OR	51.224,86
5200950680	ULA' TIRSO	OR	41.595,66
5200950690	URAS	OR	177.376,26
5200950700	USELLUS	OR	87.411,90
5200950710	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	41.636,41
5200950711	VILLA SANT'ANTONIO	OR	62.732,13
5200950720	VILLAURBANA	OR	140.768,82
5200950730	VILLA VERDE	OR	54.272,84
5200950740	ZEDDIANI	OR	39.680,40
5200950750	ZERFALIU	OR	78.028,20

ALLEGATO 2

MINISTERI	Esercizio 2013 RIDUZIONI		
	CONSUMI INTERMEDI	**INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI**	**TOTALE**
	(importi in milioni)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	32,41	10,14	42,54
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1,09	6,51	7,60
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,63	0,39	1,01
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10,27	6,45	16,72
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	3,76	0,69	4,45
MINISTERO DELL'INTERNO	14,40	16,18	30,58
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	0,67	1,98	2,65
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2,65	34,34	36,98
MINISTERO DELLA DIFESA	74,34	73,58	147,92
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2,19	0,36	2,54
MINISTERO DELLA SALUTE	6,96	0,04	7,00
TOTALE	**149,4**	**150,6**	**300,0**

ALLEGATO 3

Ministeri Autorizzazioni	**Riduzioni**	**Ministeri Autorizzazioni**	**Riduzioni**
Ministero Economia e Finanze	602.259.980	Ministero Economia e Finanze	602.259.980
DL 112/2008 ART. 61, C. 22	55.000.000	DL 112/2008 ART. 61, C. 22	55.000.000
DL 138/2002 ART. 7	35.000.000	DL 138/2002 ART. 7	35.000.000
DL 203/2005 ART. 2, C. 2	20.062.845	DL 203/2005 ART. 2, C. 2	20.062.845
DL 262/2006 ART. 1, C. 14	10.000.000	DL 262/2006 ART. 1, C. 14	10.000.000
DL 78/2010 ART. 39, C. 4–TER	3.000.000	DL 78/2010 ART. 39, C. 4–TER	3.000.000
DLG 300/1999 ART. 65	3.000.000	DLG 300/1999 ART. 65	3.000.000
LF 244/2007 ART. 1, C. 136	3.000.000	LF 244/2007 ART. 1, C. 136	3.000.000
LF 266/2005 ART. 1, C. 86	300.000.000	LF 266/2005 ART. 1, C. 86	300.000.000
LF 296/2006 ART. 1, C. 272	20.000.000	LF 296/2006 ART. 1, C. 272	20.000.000
LS 183/2011 ART. 33, C. 1–BIS PUNTO 1	25.000.000	LS 183/2011 ART. 33, C. 1–BIS PUNTO 1	25.000.000
LS 228/2012 ART. 1, C. 90	50.000.000	LS 228/2012 ART. 1, C. 90	*43.000.000*
LF 266/2005, ART. 1, C. 251	17.115.877	LF 266/2005, ART. 1, C. 251	17.115.877
LF 296/2006 ART. 1, C. 527	22.821.278	LF 296/2006 ART. 1, C. 527	*29.821.278*
LF 244/2007 ART. 3 BIS, C. 97	10.000.000	LF 244/2007 ART. 3 BIS, C. 97	10.000.000
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	3.259.980	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	3.259.980
DL 95/2012 ART. 23, C.12 QUATER	25.000.000	DL 95/2012 ART. 23, C.12 QUATER	25.000.000
Ministero Sviluppo Economico	13.399.268	Ministero Sviluppo Economico	13.399.268
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.399.268	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.399.268
L 549/1995 ART. 1, C. 43	2.000.000	L 549/1995 ART. 1, C. 43	2.000.000
DL 83/2012 ART. 17 DECIES, C. 1	3.000.000	DL 83/2012 ART. 17 DECIES, C. 1	3.000.000
DLG 112/1998 ART. 19, C. 1	5.000.000	DLG 112/1998 ART. 19, C. 1	5.000.000
LF 350/2003 ART. 4, C. 61	2.000.000	LF 350/2003 ART. 4, C. 61	2.000.000
Ministero Affari Esteri	5.000.000	Ministero Affari Esteri	5.000.000
DPR 18/1967 ART. 171	5.000.000	DPR 18/1967 ART. 171	5.000.000
Ministero Interno	2.260.802	Ministero Interno	2.260.802
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.260.802	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.260.802
DLG 267/2000 ART. 104, C. 1	1.000.000	DLG 267/2000 ART. 104, C. 1	1.000.000
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare	4.150.093	Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare	4.150.093
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.150.093	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.150.093
DLG 112/1998 ART. 10, C. 1	3.000.0000	DLG 112/1998 ART. 10, C. 1	3.000.0000
Ministero Infrastrutture e Trasporti	45.000.000	Ministero Infrastrutture e Trasporti	45.000.000
DL 451/1998 ART. 2, C. 3	10.000.000	DL 451/1998 ART. 2, C. 3	10.000.000
DL 203/2005 ART. 11 DECIES, C. 3	5.000.000	DL 203/2005 ART. 11 DECIES, C. 3	5.000.000
L 7/2009 ART. 5, C. 1 PUNTO C	30.000.000	L 7/2009 ART. 5, C. 1 PUNTO C	30.000.000
Ministero Difesa	1.818.109	Ministero Difesa	1.818.109
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.818.109	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.818.109
Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali	1.557.605	Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali	1.557.605
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	57.605	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	57.605
LF 244/2007 ART. 3, C. 34	500.000	LF 244/2007 ART. 3, C. 34	500.000
L. 157/1992 ART. 24, C. 2	500.000	L. 157/1992 ART. 24, C. 2	500.000
L 267/1991 ART. 1, C. 1 PUNTO 5	500.000	L 267/1991 ART. 1, C. 1 PUNTO 5	500.000
Ministero Salute	364.971	Ministero Salute	364.971
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	364.971	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	364.971
Totale complessivo	675.810.826	Totale complessivo	675.810.826

ALLEGATO 4

RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' ***in milioni di euro***			
Descrizione risultato differenziale	***2013***	***2014***	***2015***
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	**-39.600**	-29.100	-900
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	**273.000**	255.000	260.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2013, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

13A08725

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-SOL-009) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.